COMANDI CHI PUO'
UBBIDISCA CHI DEE
O SIA
DISSERTAZIONE
DELLA FORZA OBBLIGATORIA
DELL'
ECCLESIASTICA DISCIPLINA;

Disciplina custos spei, retinaculum fidei, dux itineris salutaris .... Hanc & sectari salubre est, & aversari ac negligere lethale.

S. Cipriano *de Disciplina, & habitu Virginum.*





IN FAENZA MDCCLXXXVIII.

PRESSO GIOSEFFANTONIO ARCHI.

Con Licenza de' Superiori.



ALL' ILLUSTRISS. E REVERENDISS. MONSIG.

ANTONIO GABRIELE

SEVEROLI

Patrizio Faentino, Prelato Domestico di N. S., Assistente al Soglio Pontificio, e Vescovo degnissimo di Fano

IL Libro, che abbiamo l' onore di fregiare del vostro veneratissimo Nome, Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignore, difficil-



mente sperar potrebbe, non che trovare Patrocinatore più a lui conveniente, e adattato della Sacra vostra Persona. Parto d' uno Scrittore a Voi caro quanto la pupilla degli occhi vostri; Assertore e vindice di un' Autorità conosciuta e rispettata dagli andati secoli, che per loro somma ventura non ebbero nè l' ambizione, nè la voglia di passare per illuminati, dico dell' Autorità della Chiesa, a chi meglio che a Voi conveniva di prenderne protezione, e difesa? La tenera amicizia, che per il celebre Autor nudrite,


te, dee rendervelo al maggior segno accetto; più ancora vel deve raccomandare l' argomento, che ei tratta; argomento strettamente collegato con Voi, col sagro carattere, che vi adorna, e col trasporto, che avete per tutto ciò, che risguarda l'interesse e il decoro di S. Chiesa, di cui siete membro sì rispettabile. Non temete, Monsignore: quanunque fosse questo il luogo di entrare nel vasto campo delle vostre lodi, e di rilevare ad uno ad uno i pregi, che vi distinguono, sia per ragione di natali, che avete sortito lumi-



luminosissimi; sia di virtù, che in gran numero vi fanno il più brillante corteggio; sia di dignità, che è delle più rispettabili nell' Ecclesiastica Gerarchia; e tanto in Voi più degna di ammirazione, quanto che ne siete stato fregiato nel primo fiore degli anni: nulladimeno perche sappiamo, che sarebbe questa la massima offesa, che far si potrebbe alla ritrosa vostra modestia, di buon grado passiamo questa parte di Lettera sotto il più rigoroso silenzio, contenti di rammentarvi l' antica servitù ossequiosa,

sa,



sa, che vi abbiamo mai sempre professata, e di supplicarvi a volerci continuare l' onore dell' autorevole vostro padrocinio nell' atto, che dopo il bacio del sacro lembo col più profondo ossequio ci rassegniamo

Di V. S. Illma e Revma

Faenza 14. Agosto 1788.

Umi Devmi ed Obblmi Ser.
Li Fratelli Archi.



L' AUTORE.

Cco la terza, ed ultima Diſſertazione, che ho promeſſa ſulla *Eccleſiaſtica Diſciplina*. In queſta mi è avvenuto di dover quà e là toccare qualche coſa ſul Celibato, e avendo ſaputo, che era ultimamente uſcito un *Progetto per dar moglie a' Preti*, e di *riformare il Celibato in generale indirizzato a tutti i Sovrani Cattolici*, avea penſato di eſaminare con qualche annotazione in que' luoghi della preſente Diſſertazione quel gran *Progetto*. Ma dopo averlo letto con ſomma nauſea, (tanto è privo di buon ſenſo, di diſcorſo e di oneſtà) ho creduto eſſer meglio di avviſare in queſta piccola prefazione quelli, che aſpirano allo Stato Eccleſiaſtico, a non gittare que' due o tre pavoli, che coſta queſto ſciaurato Progetto, per iſperanza di ottenere la riforma del Celibato. Perocchè ſtian pur ſicuri, che, ſe per dar moglie a' Preti, e per riformare il Celibato non eſce qualche


cosa di più tollerabile di questo Progetto, non se ne farà nulla. Libri di questa fatta non vagliono ad altro, che a far ridere i Protestanti, e i malviventi Cattolici a spese del Clero, come se in grazia del Celibato non fossero i Preti che una greggiaccia di fornicatori, di adulteri, di facinorosi involti nel lezzo d' ogni impudicizia; colle belle conseguenze, che dee portare non dico alla sola Chiesa, ma ancora alla Repubblica un sì vituperoso discredito delle persone, le quali pel loro stato sono tenute a edificare e contenere i popoli colla sana dottrina e colla regolare costumatezza. Al fuoco però, al fuoco, di cui solo son degni questi infamatorj libercolacci. Studiinsi in vece le due Opere di questi anni uscite una in Roma, dico la *Storia Polemica del Celibato sacro*, l' altra a Fuligno col titolo di *nuova Giustificazione del Celibato Sacro*. Ci si vedrà dimostrata l' ingiustizia, che si fa a questa Appostolica istituzione, volendola far passare per nimica della popolazione, sovvertitrice della pubblica tranquillità, e per infausta sorgente di scandalosissime scelleratezze; l' equità e la santità di questa legge, l' impossibilità di generalmente abolirla, e quan-

do



do pure potesse ciò accadere, la gravezza di peggiori disordini, che in ogni genere ne verrebbe. Ci vuol altro, che far progetti su materie, che la Chiesa colla sua autorità, e con una costante pratica di 18. secoli dall' Appostolico incominciando ha già consecrate, raffermate, sostenute contra i più violenti attacchi di concubinarj, di politici, di rubelli. Facciansi pure quanti se ne vorrà progetti, che per altro in pratica non sono sempre i più felici, sull' agricoltura, sulle manifatture, sul commercio: questi giovano almeno a sbandire l' oziosità, ad aguzzare gl' ingegni, a ravvivare l' industria. Ma quegli altri progetti, quali che sieno, tornano sempre in danno della Religione, nascono da cuor corrotto, e al fine conducono a far nella Fede un forse irreparabil naufragio. Meno progetti adunque in siffatti punti, e più rispetto alla Disciplina universale, massimamente se Disciplina sia di tutti i tempi, come quella del Celibato sacro, più sommissione alla Chiesa, più venerazione all' Appostolica Sede maestra di tutte le Chiese, e (diciamla pure) più fede, della mancanza di cui sono que-

 sti



sti malintesi progetti o tristi effetti, o deplorabil cagione.

Quanto finora si è detto, è la sola risposta, che si merita il Progettaccio animalesco di dar moglie a' Preti. E quì io avea determinato di finire. Ma perciocchè sempre vi ha delle persone, che si lasciano abbagliare da questo nome troppo all' età nostra caro di *Progetto*, diamo per lor disinganno pochi saggi delle contraddizioni, delle insensataggini, delle gaglioffferie, ed ignoranze del Progettista anticelibatario, senza tuttavia entrar nella materia principale, per cui mi rimetto di nuovo a' due Libri dianzi citati.

A carte 18. nella nota 16. ci dice il famoso Progettista: *Noi osserviamo essere stato lecito far ciò* (che i Preti avessero moglie, e l' uso del Matrimonio) *nei primi tempi della Chiesa*, e cita un passo di *Gonzalez*, che invano ho cercato. Ma non voglio di questa citazione, ancorchè forte ne dubiti, far caso. Quello che importa è, che il Progettista *a c. 27.* chiama lo *stato celibe tanto commendato da S. Paolo*, e *poscia COMANDATO dalla Chiesa fino dai primi secoli a chi voleva alla medesima ascriversi*. Perocchè



rocchè vorrei sapere, come *ne' primi tempi della Chiesa* potesse essere a' Preti lecito l'uso del Matrimonio, e nondimeno fosse lo stato celibe agli Ecclesiastici *comandato dalla Chiesa fino dai primi secoli?* Io che non son capo da formar progetti, direi, che questa è una contraddizione così madornale, che se ne vergognerebbe, se in una simile fosse colto, un logichetto di poche settimane. Ma forse Iddio permette, che queste gran teste da progetti si svergognino sì bruttamente, perche si umiliino, e pensino ad un solo progetto, quello cioè di nascondersi per sempre dal cospetto degli Uomini. Procediamo ad altro.

Tutto quello, che non è dogma, la Chiesa lo può variare: tante altre cose si sono cambiate in genere di Disciplina, che questa ancora si può cambiare. Così *a c.* 12. Mainò, Sig. Progettista. Leggete la prima mia Dissertazione sulla mutabilità della Disciplina, e imparerete, che questa del Celibato è una tal Disciplina, che entra nel proverbio: *Lasciamo star le cose come stanno.*

Ma non si ha a valutare il saggio consiglio dato da *Pafnuzio* a' Padri Niceni, e da questi



ſeguito di non obbligare con legge alla continenza gli Eccleſiaſtici? Il Progettiſta ſe ne fa forte *a c.* 18. cioè a dire, che immerſo com' è in progetti di *mondana politica*, di cui *a c.* 4. ci dicea eſſere il Celibato divenuto *al preſente un oggetto conſiderabile*, non ha avuto tempo da ſtudiare i Critici, che hanno dato per una novella di un Novaziano inſerita da *Socrate* nella ſua Storia Eccleſiaſtica il fatto di *Pafnuzio*. Faccia dunque così. Studj, prima di farcelo di nuovo ſentire (che Dio ne ſcampi) in qualche altro Progetto, ſtudj il Bollandiſta *P. Stiltingo*, e ſe gl' increſceſſe di metterſi in mano un tomo in foglio, pigli la Storia Polemica, che è in ottavo, e nel libro II. cap. I. vi troverà queſta favoletta poſta in chiaro.

Alla critica uguale è nel Progettiſta la forza del ragionare. Trova egli in un' Omilia del *Griſòſtomo*, cioè la 79. ſopra *S. Matteo*, che Dio nè nel Vecchio Teſtamento, nè nel Nuovo non ha comandata la continenza dal Matrimonio, *ſed fidelium voluntati permiſit*. Perchè dunque ſarebbono gli Eccleſiaſtici obbligati ad oſſervarla? Cariſſimo Progettiſta, che *a c.* 18. ci recate queſto paſſo del *Griſòſtomo*, non v' imbaraz-



barazzate in cose, che non sieno di politica; se no, vi farete assai compatire, come di cuore vi compatisco (e vel dico senza *mondana politica*) per lo discorso, che pretendete trarci da quel testo. Badate a quel *fidelium*. Vuol dire, che se gli Ecclesiastici sono tenuti al Celibato, lo sono non perche *fedeli*, ma perche Ecclesiastici: nè vi faccia maraviglia, che gli Ecclesiastici sieno stati liberi a scerre o no lo stato Ecclesiastico, ma scelto che l'abbiano, sieno dallo stato, a cui potevano non appigliarsi, obbligati a cosa, a cui i *Fedeli* come tali non sono tenuti. Vi è forse legge alcuna Evangelica, che obblighi i Fedeli a rinunziare e a distribuire a' poveri tutte le loro sostanze per vivere poi delle sole altrui limosine? Nò certamente; ma direste voi pertuttociò, che sia una sconcezza far liberamente il voto di povertà, sino al segno di essere Mendicante, come un Alcantarino, e mantenerlo, perche Cristo ha consigliata, ma non comandata a' suoi Fedeli l' Evangelica povertà? Non voglio farvi il torto di pensare, che siate giunto a tanto d'incredulità! Portatevi però in pace, se almeno vi dirò, che voi ragionate sul gusto degli scimiotti,



Ma chi 'l crederebbe? Questo povero Progettista neppure in fatto di *mondana politica* val molto. Egli forse si crederà un Macchiavello; può esser che lo sia in tutt' altro, ma non certamente in politica, come non lo è nella maniera forte, colta ed elegante di scrivere. In fatti egli *a carte* 20. *seg.* comincia a dirci, che gli Ecclesiastici per non legarsi al Matrimonio *potrebbero addurre la causa di essere troppo tenui di assegnamenti per mantenere onoratamente la futura famiglia;* e però giudica *necessario toglier loro questa troppo fisica necessità, per cui interessar si debbono i Principi secolari, essendo essi tanti Vicarj di Dio in terra.* Fermiamoci un pocolino su queste ultime parole. Che a' Principi sia da Dio stata data la podestà *non solum ad mundi regimen, sed etiam maxime ad Ecclesiæ præsidium*, come scrivea *S. Leone M. ep.* 82. citato dal Progettista *a c.* 22. *nella nota* 19., niuno gliel contrasterà, e quindi ogni buon Cristiano si unirà al sacro Concilio di Trento pur ivi da lui recato in chiamarli *Ecclesiæ protectores*. Ma che i Principi sieno perciò *tanti Vicarj di Dio in terra*, ha un sò che di adulazione troppo iperbolica, e dirò ancora malsonante. Le

assen-



assennate persone se la son risa saporitamente di qualche Vescovo, a cui è venuto ultimamente il baco d' intitolarsi, e di farsi da altri intitolare *Vicario di Cristo*. Affè ch' egli avrebbe ragione di montare in galloria, e di pretendere con qualche apparenza di probabilità a questo Vicariato, se ode diventati anche i Principi *tanti Vicarj di Dio in terra*. Ma abbian pazienza i Vescovi, abbianla i Principi. S. *Bernardo* non dà nè a' Vescovi, nè a' Principi il passaporto per questo titolo, e si protesta scrivendo a Papa *Eugenio III.*, ch' egli è L' UNICO VICARIO DI CRISTO. Si contentino i Vescovi di essere in qualche senso Vicarj di Cristo, come li hanno chiamati alcuni antichi, ma non affettino un titolo, che da tanti secoli la Chiesa ha appropriato con tutta ragione al solo *Romano Pontefice*, come a suo visibil Capo universale, supremo, e tale, che soprastando a tutti e Vescovi e Metropolitani e Patriarchi nella podestà e giurisdizione forma un Vicariato di Cristo troppo superiore ad ogni altro, per non essere al confronto di tutti a rigore, quale ce lo dicea *S. Bernardo*, *unico Vicario di Cristo*. Ma molto più si contentino i Principi di essere *veri*



ri Protettori della Chiesa senza dar retta ad un Progettista mal pratico, che non conosce la differenza somma, che passa tra l' esser Protettor della Chiesa, e l' esser Vicario di Dio in terra, e per conciliarsi la loro benevolenza si fa strada al loro trono con un nome bugiardo di suo conio, e ignorato da tutta l' antichità, se non nel senso, che se ne glorierebbe ogni Cristiano Principe, anzi ogni uom privato munito del privilegio, che la fratenal carità in Gesù Cristo ha dato anche al più meschino tra gli Uomini, di essere riconosciuto come Cristo medesimo.

Passiamo ora al punto politico. Vorrebbe dunque Messere nostro, che i Principi per dar moglie a' Preti facessero loro degli assegnamenti *per mantenere onoratamente la futura famiglia*. Bravo, bravissimo! Che immenso formicolajo avremo mai di Preti, se sussiste questo suo progetto! Perocchè questo poter dal Principe avere assegnamenti *per mantenere onoratamente la futura famiglia* a quanti non dee mettere la vocazione, e che vocazion santa *tamquam Aaron*, al Chericato? Io mi aspetto, che ancora i Sol-

dati



dati vorranno moglie, benchè i Principi li vogliàn per lo più celibi involontarj, e armeranno la vocazione del Sacerdozio.

Sogni, follie! Il Progettiſta ha rimediato a tutto. Queſti aſſegnamenti ſi faranno da' Benefizj delle Dioceſi. Ma ancora adeſſo in qualche Stato non ſi ammetton Preti a titolo di patrimonio, ma ſolo a quello di Benefizio, e nondimeno non credeſi, che ciò baſti per ſottrarli colla futura famiglia alla legge del celibato. E la ragione è chiara, I Benefizj pingui, che poteſſer dare il mantenimento onorato per la futura famiglia del Reverendo Prete, ſon pochi, o ſono anche di giuſpatronati, che le famiglie, le quali non aveſſero alcun Prete, ſi vedrebbon di mal occhio torre di caſa per darli ad un eſtero, acciocchè fondaſſe una nuova famiglia di Chericozzoli.

Lodato ſia Dio: il Progettiſta ha penſato anche a queſto. Sentiamolo di grazia *a c. 23.* che par proprio un Licurgo in cattedra: *Fiſſeranno* (i Sovrani) *il numero del Clero ſecolare, ſenza permettere, che alcuno di una Dioceſi paſſi in un' altra a poſſeder Benefizj Eccleſiaſtici*, (quì ci è un poco di Macchiavelliſmo coperto per

impe-



impedire, che Roma non dia più Benefizj: e viva il valoroſo Progettiſta!) *e ordinando agli Ordinarj reſpettivi, che non ammettano perſona ſenza la vacanza dell' altro, e queſto ſempre coll' approvazione della ſua Regia giuriſdizione, perche è dovere, che il Sovrano ſia informato della perſona, che vuole arrolarſi al Clero*. Veramente a queſto modo avrem pochi Preti, e non dico già per ſalmeggiare in Coro, (coſa, che ſino da' primi ſecoli ha praticata la Chieſa, la quale non avrebbe mai penſato, che doveſſe queſto reputarſi un dì impiego da oziosi) ma per fare i Parrochi, maſſimamente nelle alpeſtri montagne, dove pur ſono anime redente col ſangue del Figliuol di Dio vero, le quali domandano ajuti ſpirituali. E tanto più, che, ſe non debbono i Benefizj di una Dioceſi paſſare ad un' altra, perche fondati per quelle Dioceſi, con qual equità ſi vorrebbono ad altre Città, e terre lontane della Dioceſi trasferir Benefizj, che i fondatori determinarono per vantaggio delle lor patrie? Ma quel volere, che i Principi fiſſino il numero del Clero, e chi voglia entrarci debba averne la ſovrana approvazione, donde l' ha egli imparato il Progettiſta?

Quan-



Quando mai nella Chiesa di Dio, se non in questo tenebrosissimo secolo, si è inteso, che al Clero debba esser negata quella libertà, che hanno avuta, ed hanno tutti i sudditi di scersi qual più stato, qual più arte, qual più mestiere lor piaccia? Cerchinsi pure i Concilj, cerchinsi gli Storici, cerchinsi i monumenti di tutte l' età. Non troverassi vestigio di uno sconcio sì orribile. Leggasi il *Tommasini P. III. lib. 1. cap.* 18. *n.* 13. *segg.* Sta a vedere, che quando là in Antiochia lo Spiritosanto comandò, che ordinati fossero e *Paolo*, e *Barnaba*, pretenderà il Progettista, che fosse questo un violare i doveri del Principato, e che lo Spiritosanto dovesse dall' Imperador *Claudio* chiederne l' approvazione. Certo è, che lo stesso è il caso di qualunque altro voglia anche a dì nostri essere sacrato Prete. Dio dee dargli la vocazione, ed egli a Dio dee ubbidire. E' forse l' approvazione del Principe quella, a cui stia il giudicare, se vera e buona sia la vocazione? In qual Vangelo ha il Progettista trovato, che Dio far debba dipendere dalla Regia giurisdizione l' esame delle sue sovrane ispirazioni? E poi come non vede egli l' incoerenza del suo Progetto? Vuol egli,



egli, che i Preti possano pigliar Donna, non che la debbano prendere. Ma se i Principi han da fissare il numero del Clero, costretti, come faranno, a dare gli assegnamenti a chi avrà moglie, non li daranno, che agli ammogliati. E gli altri? O dovranno anch' essi accasarsi per godere le grazie del Sovrano, o lasciare lo Stato Ecclesiastico, a cui non avran modo di darsi, massimamente se non varrà a titolo dell' ordinazione il patrimonio, ma si richiegga un Benefizio, al quale il Principe prescerrà sempre il Prete ammogliato. Non sarà dunque il matrimonio, se non di nome, libero al Prete, e diventerà un obbligo per essere Sacerdote. Che ne dice ora il Sig. Progettista? Non è ancor questa una manifesta contraddizione? Potrebbe tuttavia darsi, che talora in alcuni luoghi fosse disorbitante il numero del Clero Secolare. Ma neppur allora può toccare al Principe di fissarne il numero. Insinui a' Vescovi l' esame di questo importantissimo articolo Ecclesiastico, ed eglino ne informino il Papa, acciocchè di concerto ne giudichino: ma fissarne egli il numero? gridi quanto vuole il Progettista, nò, e poi nò. Questo è un invadere i diritti del Santuario, è un



un legare a' Vescovi le mani, è un metter leggi allo spirito di Dio, che spira quando vuole, e dove vuole. Oh i cervelli sventati che sono mai gli Uomini, quando per ispirito d' interesse, di ambizione, di presunzione si abbandonano a' loro vaneggiamenti! I poverini, dirò con *Paolo* (*Rom.* 1. 21.) *evanuerunt in cogitationibus suis; & obscuratum est insipiens cor eorum: dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt.*

Vuolsene un altro esempio nel nostro Progettista? Darollo, e sia l'ultimo, giacchè non v' ha mestiere di più a conoscerne la stoltezza, e io sono omai nojato di seguirlo ne' suoi delirj. Ci fa egli *a c.* 28. osservare gli Ecclesiastici conjugati divenuti padri di famiglia, e *vedremo*, ci dic' egli pateticamente, *costoro* (come *morigerati*, *dotti*, *e religiosi*, quali cioè li chiamò poc' anzi in grazia della scelta fatta da' Principi *delle persone senza la menoma eccezione* per ascriverle nel Clero) *e vedremo costoro intenti ad educar la loro prole secondo le massime più giuste; ecco de' figli istruiti nel santo Cattolicismo, lontani dai pregiudizj, alienati dagli abusi del secolo imitare la pietà, e la buona morale dei loro genitori; questi sparsi nella società saranno*



no quel mistico sale atto a preservare dalla corruttela quegli spiriti, che minacciavano la putredine.... saranno incorrotti ne' loro ministeri, e non usurperanno gli averi del pupillo, e della vedova. O bellezza! Secoli, che verrete, aspettatevi di vedere col mezzo del Matrimonio de' Preti ritornante la sì felice e troppo presto perduta età dell' oro. Ma se di tanti beni saranno alla Chiesa, e alla Repubblica portatori i Preti sol che sieno ammogliati, quanto maggiori dovrebbono derivare dal Matrimonio de' Vescovi, che (almeno generalmente parlando) per la perfezione del loro stato debbon certo essere *più morigerati*, e *più religiosi* de' semplici Preti, e per l' obbligo di pascere il gregge Cristiano colle istruzioni, colla dottrina, colla saggia legislazione essere pur debbono più dotti de' medesimi Preti? Eppure strana cosa! Ancor la Chiesa Orientale, comechè per la mollezza de' suoi Preti abbia lor condiscesο l' uso del Matrimonio, se prima della sacra ordinazione avesserlo celebrato, è stata su questo punto inesorabil co' Vescovi da lei obbligati ad allontanarsi dalla moglie, che avessero. Ma a dirla,

questa



questa condotta della Chiesa Greca, non che della Latina, co' Vescovi mi comincia a mettere qualche sospetto, che i tanti vantaggi del Matrimonio de' Preti per la educazione de' figliuoli non sieno altro, che liete immaginazioni della fantasia riscaldata del Progettista. E il vero facciam pure, che i nostri Preti conjugati abbian figliuoli, che potrebbono non averne; facciamo, che questi figliuoli campino fino ad essere educati, che potrebbon ancor prima morire; facciamo, che giunti questi ad età di essere educati, non muojan loro i padri educatori, che pur potrebbono mancar di vita. Domando: questa pretesa educazione sì buona, sì santa, sì angelica sarebbe mai più da desiderare, che da sperare? Il Prete padre o sarà semplice Prete, o sarà Parroco. Se sarà semplice Prete, avrà pure da badare agl' interessi della famiglia, avrà a soddisfare a' doveri di Prete, avrà fors' anco delle altre ingerenze per tirare meglio innanzi la figliuolanza, massimamente se fosse un po' più numerosa, di quel che portino gli assegnamenti fattigli dal Principe. Peggio poi se sarà Parroco: quante cure di più dovrannolo occupare, distrarre, agitare! Sagra-



menti da amminiſtrare, moribondi da aſſiſtere, popolani da conſolare, da ajutare, da correggere. E con tanti imbarazzi come anderà l' educazion de' Figliuoli? Che ſe poi la moglie, a cui dovrà il buon Prete molto appoggiare di tale educazione, foſſe una vanarella, una traſcurata, una amante di ſpaſſi, di corteggi, di giuoco? Povera educazione! Quel che in un giorno farebbe il Prete marito *morigerato e religioſo*, diſtruggerebbe in una mezz' ora la moglie. Sia ſaggia, ſia morigerata, ſia religioſa anch' ella; avrà almeno le ſue faccende di caſa, non credendo, che gli appuntamenti del marito debbano giugnere a trattarla da gentildonna; e intanto ch' ella lavora, che ſta in cucina, che litiga colla fanteſca, ſeppur l' avrà, chi bada a' figliuoli? Ma pazzo che ſono! Che vo io ſminuzzando tai coſe? Non baſta dare un' occhiata a' Seminarj Veſcovili, che pure ſtanno in educazione di Preti ſcelti con ſomma cura da' Veſcovi, per intendere, che il Progettiſta con tante belle coſe, che dalla educazione de' figliuoli de' Preti ci promette, ſi vuole burlare di noi? Davver davvero ci ſcommetterei, che neppur egli



egli le crede, e fa solo le viste di esserne persuaso per farsi gabbo della nostra credulità. Ma io lo costrignerò a deporre la maschera. Non è egli, che declama contra tanti scandali de' Preti Celibatarj? Eppur questi Preti o poco o molto sono stati ne' Seminarj de' Vescovi, o in altri Collegj di piissimi Religiosi, dove la sola e tutta la cura de' Preti, o Religiosi educatori era di ben allevarli, d' inserir loro massime le più cristiane, d' imbeverli de' principj della sana Morale. E con tutto ciò dove è ita a finire tanta fatica, tanta industria, tanta coltura? Oimè! a innondare le Città, dice il Progettista p. 4., *di moltissimi scandali, e d' innumerabili delitti*. E poi avrei da essere sì dabbene di credergli, che l' educazione domestica data da' Preti Conjugati a' loro figliuoli in mezzo a tanti disturbi, a tante distrazioni, a tanti pensieri di casa, d' impieghi, di affari esser debba universalmente così felice, che questi figliuoli divengan tutti tanti santi *Luigi*? Mi perdoni di grazia il Progettista; cerchi un qualche babbuasso, a cui ficcar queste sue carote; ma noi non siamo gente da affibbiarci siffatte bubbole.



Penſi poi, come abbia avuto il coraggio d' indirizzarle a *tutti i Sovrani Cattolici*, e qual pena ſi meriti tanto ſvergognata temerità. Intanto io paſſo alla mia Diſſertazione.

D'

DISSERTAZIONE

DELLA FORZA OBBLIGATORIA

DELLA

ECCLESIASTICA DISCIPLINA.

I. SE nelle cose più sagrosante della Religione fosse lecito frammettere scherzi e piacevolezze, vorrei invitare i miei leggitori ad applaudire al nostro secolo, che ci ha data la grand' Opera del P. *Pereira Sacerdote e Teologo di Lisbona sopra la podestà de' Vescovi*, ed a predicarlo ben fortunato di avere in questo libro aperta una larghissima fonte di assoluzioni da colpa, e da pena per tutto ciò, che alla Ecclesiastica Disciplina appartiene. *A questi due punti* (ecco la massima dissipatrice di ogni scrupolo, d' ogni rimorso, d' ogni peccato in questa materia) *a questi due punti*, dice maestrevolmente il Teologo *Portoghese*, *si riduce infatti tutta la Disciplina; cioè che i Papi devono dirigere, ed ordinare tutto secondo i Canoni*, (cioè, come poco dianzi avea detto, *fare e promulgar leggi per tutta la Chiesa*), E NON COMANDARE; *e li Vescovi pure assoggettarsi, e regolarsi secondo i Canoni*, E NON UBBIDIRE (1). Questa veramente è la più bella e più rilevante scoperta, che da molti secoli in quà siasi fatta, che il Papa possa *fare e promulgar leggi per tutta la Chiesa*, ma NON debba

Strana dottrina del P. Pereira intorno le leggi Pontificie.



(1) *Pag. 19.*



ba COMANDARE, e i Vescovi debbano *assoggettarsi*, E NON UBBIDIRE. Io non credo già, che voglia il *Pereira*, esser questo un privilegio de' soli Vescovi, ma per parità di ragione stenderallo benefico a' Curati, a' Canonici, a' Regolari, e a farla corta ad ogni maniera di persone, e a tutta la Chiesa; onde possa bensì il Papa *fare e promulgar leggi*, quante ne vuole, ma niuno sia tenuto ad *ubbidire*. Il che se si ammetta, non abbiamo più a temer di peccati contro i precetti Ecclesiastici. *Diana* il Casista sovrannomato *l' Agnel di Dio, che toglie i peccati dal mondo*, a tanto non giunse mai. Ma come ho accennato troppo grave è la cosa, onde possiamo scherzarci più lungamente. Bastine l'aver quì indicato paradosso sì sconcio: quanto in questa Dissertazione diremo, ne sarà un' invincibile confutazione. E veramente tre grandi obbligazioni, che l' Ecclesiastica Disciplina c' impone, saranno da noi amplamente spiegate nelle tre parti, nelle quali ci piace a maggiore chiarezza di tutta dividere la Dissertazione; una riguardo alla dottrina, che l' Ecclesiastiche leggi contengono; l' altra rispetto alla esecuzione, che vogliono; la terza in ordine alle pene, che a' trasgressori prescrivono.

Divisione della Dissertazione.

PRIMA PARTE.

Obbligo, che nasce dall' Ecclesiastica Disciplina riguardo alla dottrina, che contiene.

II. Ma innanzi, che a divisar ci facciamo, quale obbligazione ci metta l' Ecclesiastica Disciplina riguardo alla dottrina, da più alto prendendo le mosse dobbiamo ad una importante questione rivolgerci alcun poco, e vedere se il Papa, o la Chiesa universale, sia in Concilio adunata, sia dispersa, possa errare, a tutti i Fedeli comandando alcuna cosa, o approvandola comandata, cioè se possa nelle sue leggi di Disciplina prescriver cosa peccaminosa. Nel che col Bellarmino (2) sarà bene distinguere varj obbiet-

(2) *De Rom. Pont. l. IV. c. 5.*



obbietti, che aver possono le leggi Ecclesiastiche. Altre risguardano azioni per se medesime buone o ree, altre versano sopra azioni, le quali antecedentemente ad ogni divina determinazione non sono per se stesse buone o malvage, ma furono nondimeno quai mezzi necessarj alla salute da Dio stabilite; altre finalmente appartengono ad azioni indifferenti. Ora la proposta questione non cade sulle leggi di azioni indifferenti. Perciocchè in queste l' errore esser non può se non o nella inutilità loro, o nella indiscretezza sia delle leggi medesime, sia delle pene a' violatori intimate; nè è assurda cosa, dice il citato *Bellarmino*, che possa la Chiesa far leggi o inutili, o troppo severe, (il che più che ad altro apparterrebbe alla prudenza, e a certa saggia moderazione) benchè non tocchi a' sudditi il muovere su ciò dubbj e dispute, ma sì l' ubbidire. Sulle altre due maniere di leggi tutta aggirasi la questione, talche tanto sia il cercare, *se 'l Papa o la Chiesa possa ne' decreti di Disciplina errare*, quanto il domandare: *potrebbe il Papa o la Chiesa a tutto il Cristianesimo comandare un vizio*, qual sarebbe un contratto usurajo, o *vietare una virtù*, a cagion d'esempio la limosina? o ancora; *potrebbe il Papa, potrebbe la Chiesa proibire cose da Dio ordinate quasi mezzi di salute*, come il Battesimo, la Penitenza, o per lo contrario *prescriverne altre per divin volere contrarie alla salute*, esempigrazia la Circoncisione, il Sabbato Giudaico? E già facile è vedere, qual esser debbane lo scioglimento. Gli antichi, e i moderni Teologi rispondono ad una voce, che la Chiesa non può errare nel divisato modo, e così pure riguardo al Papa rispondono quelli, che infallibil lo tengono nelle diffinizioni di Fede, cioè la maggior parte de' Dottori. Io

Premettesi una questione, se il Papa, o la Chiesa errar possa nelle sue leggi,

 non



non citerò quì nè *Melchior Cano* (3), nè *Bellarmino*, nè *Suarez* (4), nè *Valenza* (5), nè *Tirso Gonzalez* (6), nè i *Domenicani Gravina*, e *Marchesi* ne' lor Trattati dal *Roccaberti* inseriti nella *Biblioteca Pontificia* (7). Mi contenterò di recare in mezzo le testimonianze di due più antichi Maestri. Uno sarà *S. Antonino*. Ecco le sue parole (8): *Ea, quae facit Papa cum Cardinalibus, sunt duplicis generis. Quaedam sunt, & pertinent ad particularia facta hominum, ut collationes beneficiorum &c., & in talibus Papa potest errare. Quaedam sunt, quae facit Papa pertinentia ad statum universalem totius Ecclesiae vel quantum ad fidem, ut sunt determinationes, & declarationes, quae spectant ad fidei articulos, & Ecclesiae Sacramenta, & omnia alia contenta in sacra Scriptura; sive quantum ad bonos mores, ut sunt statuta, decreta, & decretales; & in talibus dicendum est, quod licet absolute, pensatis solis personis Papae & Cardinalium, Papa cum ipsis possit errare, supposita tamen divina Providentia, & Spiritum Sanctum loqui per Ecclesiam, credendum est, Papam non posse errare, quia Christus oravit pro Ecclesia.* Rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua. *Et dicere, quod in hujusmodi Papa erraret, esset haereticum*. Le quali parole trascrisse il Santo Arcivescovo di *Firenze*, e adottò per sue da altro Scrittore a que' giorni famoso, che fu *Giovanni* di *Napoli*. L'altro è il celebre *Gersone* tanto da' *Febbronisti* magnificato. Egli

(3) *De loc. Theol. lib. V. cap. V. quaest. V.* (4) *De Fide disp. V. sect.* 8. (5) *De Fide disp.* 1. *q.* 1. *puncto VII. §.* 40. (6) *De Infallibilit. Rom. Pont. disp. XVIII. sect. VI. n.* 5. (7) *T. VIII. pag.* 603. *segg. e T. IX. pag.* 760. *segg.* (8) *Summ. P. III. Tit. XII. cap. VIII. §.* 2.



Egli nel Tomo secondo delle sue Opere sovente inculca l' autorità della Chiesa *in damnandis erroribus fidei & morum*. E così nel sermone *coram Commissariis fidei de erroribus contra Fidem & mores circa praeceptum* NON OCCIDES (9) insegna, che *Spiritus Sanctus docuit omnem veritatem, & docere non cessat Successores.* ET IDEO ECCLESIA NON POTEST ERRARE, ET QUIDQUID JUBET, VERUM EST. Aggiungasi a *Gersone*, se vuolsi, il Concilio di *Basilea*. Perciocchè nella Sinodal risposta data in generale Congregazione a' Legati di Papa *Eugenio* IV. il dì 3. di Settembre 1432. protestaron que' Padri: *haereticum illum fateri debetis, qui putat Concilium Generale, & specialiter illud* Constantiense... *in his quae ad Fidem*, SEU BONOS MORES *pertinent, posse errare; hoc si nobiscum creditis, omnis controversia facile soluta est.* Ma certa cosa è, che il Papa almeno unitamente col consenso della Chiesa dispersa, e la Chiesa dispersa unitamente col Papa non hanno minor vantaggio su' lor decreti, che il Concilio Generale. Se dunque a stare al Concilio di *Basilea* non può il Concilio errare in cose appartenenti al buon costume, nè tampoco potrà errare il Papa almeno unitamente col consenso della Chiesa dispersa, e la Chiesa dispersa unitamente col Papa.

E per riguar lo a' Fedeli,

III. Nè esser può altrimenti senza un' estrema rovina de' Fedeli. Perciocchè seguendo eglino i lumi, ed osservando le leggi della Chiesa si troverebbon tratti in errore, e in cose dell' ultima importanza, siccome quelle sono, che al regolamento della Cristiana vita, e alla salute appartengono. Si dirà forse, che dunque non si ubbidisca alla Chiesa: ma potrebbe farlo un Fedele, il quale ha udito le tante volte

(9) *Pag.* 336.



volte inculcarsi dal divino Maestro, che chi *ascolta i Pastori della Chiesa*, *intende lui medesimo*; che *dove due o tre stanno in nome di lui adunati*, *egli si sta in mezzo di loro* per sostenerli nella verità; ch' egli si rimarrebbe colla sua Chiesa per reggerla *sino alla consumazione de' secoli*, e però che *chi non ode lei*, *aver si dee per etnico*, *o pubblicano*? Sarebbe dunque il Cristiano in una fatale necessità o di errar colla Chiesa nelle cose più necessarie alla salute, e più importanti per l' anima, se guardar ne volesse le leggi, o di disubbidire a Cristo, che ci comanda di renderci pronti alla voce, e agli ordini della sua Chiesa. E può in mente di uomo non dico dalla Fede illuminato, ma di ragione fornito cadere un sì iniquo concetto di Dio Signore, che con tanto danno de' suoi Cristiani permetter possa un cosiffatto errore della sua Chiesa? Ma io passo innanzi, e col *Bellarmino* aggiungo, che nol potrebbe permettere senza pregiudicare alla Chiesa medesima nelle sue più illustri, ed essenziali prerogative, che sono la *santità*, e la *infallibilità*. E dalla *santità* della Chiesa incominciando, perchè chiamasi ella *Santa*, come ne insegna il simbolo stesso degli Appostoli? Principalmente per questo, chi non lo sà? che la professione sua è santa, e niente di falso propone nella dottrina de' dommi, niente d' ingiusto e di corrotto comanda riguardo al costume (10), onde ne' Salmi si dice (11) *immacolata* la legge del Signore, *puro e rilucente* siccome il sole il suo precetto. Non più dunque santa potrebbe dirsi la Chiesa, se errando nelle sue leggi potesse di malvagità, e di turpitudini divenire comandatrice.

e per riguardo alla Chiesa medesima, che ne patirebbe

1. nella sua Santità,

(10) Bellarm. *de Eccles. lib. IV. cap.* 11. (11) *Ps. XVIII. lex Domini immaculata..... praeceptum Domini lucidum*.



trice. Perciò scrivea S. *Agostino* (12): *Ecclesia inter multam paleam & zizania, multa tolerat; & tamen QUAE SUNT contra fidem, & BONAM VITAM NEC TOLERAT, NEC ADPROBAT, NEC TACET, NEC FACIT.* Di più non solo la Chiesa comandando cosa per se stessa cattiva, o poste le divine ordinazioni contraria alla salute, e viceversa proibendo cosa per se medesima buona, o necessaria alla salute, cesserebbe di esser *santa* nelle sue leggi, ma diverrebbe anche *fallibile* nell' insegnare. Non dicasi, che il comandare, e il proibire non è insegnare: nò, non dicasi questo. Vale ne' decreti di costume ciò, che delle tradizioni pur di costume avvisava l' esimio *Suarez*. *In his moralibus traditionibus*, dic' egli (13), *oportet advertere, quod licet non sint quasi speculative ad cognitionem ordinatae, sed practice ordinatae ad opus, & ideo non videantur per se tradere doctrinam credendam, nihilominus semper includunt aliquid, quod ex vi illarum ad Fidem pertinere potest. Nam cognitio practica virtute includit principia universalia, & quasi speculativa;* e porta l' esempio della tradizione del segno della Croce, la qual tradizione include questa verità, che quell' uso è pio e santo; e così pure la tradizione delle Immagini mostra l' onestà, che ha il loro uso, se alla tradizione si conformi. Nè questa è una mera scolastica specolazione. Anche *Gersone* nell' Opuscolo dianzi citato *de erroribus contra Fidem & mores circa praeceptum NON OCCIDES*, scritto da lui, mentre stava al Concilio di *Costanza*, sotto altri termini propose la stessa dottrina. *Quodlibet praeceptum*, dic' egli (14), *includit in se dictamen*

2. nella sua infallibilità.

(12) Ep. CXIX. Vet. edit. (13) De Fide disp. V. Sect. VIII. n. 7. (14) T. II. oper. noviss. edit. pag. 336.



men rectum, *secundum quod sit bonus usus praecepti*, *sicut hoc praeceptum* NON OCCIDES *habuit istud dictamen*, non licet occidere, *fundatum in hoc universali praecepto:* non facias aliis, quod tibi fieri non vis. *Quod praeceptum est de Scriptura Sacra. Item Articulus est, quod sit una Ecclesia Catholica & Apostolica, idest fundata in doctrina Apostolorum, quos Spiritus Sanctus docuit omnem veritatem, & docere non cessat successores. Et ideo Ecclesia non potest errare, & quidquid jubet, est verum; jubet autem docere praecepta, & conclusiones ex eis; ergo pertinent ad hunc articulum: UNAM SANCTAM ECCLESIAM.* Applichiamo al caso nostro questa certa dottrina. Qualsiasi legge di Disciplina (di quelle già parliamo, che sono a tutti i Fedeli indiritte) altro direttamente non fa, che comandare, proibire, punire ec. Che però? Racchiude tuttavia nel suo comandare, proibire, punire un *dettame*, per parlare con *Gersone*, o col *Suarez* un *principio*, che può chiamarsi *specolativo*, siccome quello che è un atto intellettuale, e può ancora con altri dirsi *pratico*, perche riguardasi come alla operazione ordinato; e questo *dettame*, o *principio* ci avverte, che l'opera se è comandata, o è buona, o certo non contraria alle leggi naturali e divine; se è proibita, o è rea, o almeno tale, che nè dalle naturali, nè dalle divine leggi ci venga prescritta. Dunque quando il Papa o la Chiesa comanda a cagion d'esempio, che non s'impediscano le appellazioni al Papa, o proibisce la lettura de' libri ereticali, in quel comandamento si racchiude il *dettame*, o *principio*, che è illecito l'impedire le appellazioni alla prima Sede, il *dettame*, e il *principio*, che è illecito il leggere i libri etorodossi; e questo il Papa, e la Chiesa c'insegna. Or come potrebbe il Papa, o la Chiesa comandare cose viziose, co-

se



ſe contrarie alle naturali, e alle divine leggi, come proibire coſe buone, coſe neceſſarie alla ſalute, ſenza inſegnare un erroneo *dettame*, o *principio*, che le coſe viziofe, e contrarie alle naturali e divine leggi ſon buone, o le coſe buone ſon ree? E il Fedel che farà, ſe la Chieſa così lo ammaeſtri? Che la Chieſa, ſe il Papa così l' iſtruiſca? O dovrà, dice quì acutamente il *Bellarmino*, contro la propria coſcienza operare; o, perciocchè nelle coſe dubbie dee ogni fedele ſoggettare il ſuo giudizio a quel della Chieſa, la Chieſa il ſuo a quello del ſuo Capo, dovrà credere, che quella tal coſa comandata ſia veramente buona, quella tal coſa proibita ſia veramente peccaminoſa; ed ecco condotto il Fedele, ecco la Chieſa condotta in errore. Dunque la Chieſa non ſarà più infallibile nè nell' inſegnare, nè nell' accettare gl' inſegnamenti del *Romano* Pontefice. La coſa non può eſſere più dimoſtrata.

IV. Or dalle coſe ſinora eſpoſte ſeguita queſto, che all' obbligo, di cui dobbiamo quì ragionare, ci conduce direttamente, cioè che una legge Eccleſiaſtica generale di Diſciplina obbliga i Fedeli a credere almeno, che queſta legge non ripugni nè alle leggi naturali e divine, nè alle Cattoliche verità. Ma perciocchè è un punto queſto di grande importanza, lo dobbiamo e con chiarezza, e con preciſione ſpiegare. Diſtinguiamo dunque ſubito il *dettame*, o *principio ſpecolativo*, ſu cui la legge ſi ſoſtiene, dalla legge medeſima. E queſto *dettame* può eſſer fondato ſopra la Scrittura, e la Tradizione divina, ed Appoſtolica; ma può eſſere ancora appoggiato a grande autorità, ed a molto ſalde ragioni, ſenza che tuttavia il ſuo fondamento ſia di Fede. Diamo dell' uno e dell' altro dettame un eſempio. Il Concilio di *Trento*

Quindi naſce l' obbligo nel Criſtiano di creder, che una coſa comandata dalla Chieſa, o dal Papa non ſia contraria nè alle leggi naturali e divine, nè alla Fede; o ſi conſideri il dettame, ſu

nella



cui la legge si fonda; nella Sessione XIII. diffinì (15), che *si quis dixerit, in Sancto Eucharistiae Sacramento Christum unigenitum Dei Filium non esse cultu latriae etiam externo adorandum, ATQUE IDEO nec festiva peculiari celebritate venerandum, neque in processionibus secundum laudabilem & universalem Ecclesiae Sanctae ritum, & consuetudinem solemniter circumagendum &c. anathema sit.* La *legge* qui espressa è la Festa del *Corpus Domini*, e la solenne processione dell'augustissimo Sagramento; ma il *dettame*, che la fonda, è, che Cristo nella Eucaristia si può e si dee anche con esterno culto di Latria adorare: *atque ideo*. Ecco un dettame di fede, perche nella Scrittura, e nella tradizione contenuto. *Leone X.* nel Concilio *Lateranese*, e coll' approvazione dello stesso Concilio (16) permise, che si ergessero i Monti di pietà, aggiugnendo pena di escomunicazione a coloro, che osassero o predicare, o disputare in contrario, ma innanzi dichiarò e diffinì (17): *Montes Pietatis, in quibus pro eorum impensis, & indemnitate aliquid moderatum ad solas Ministrorum impensas, & aliarum rerum ad illorum conservationem pertinentium pro eorum indemnitate dumtaxat ultra sortem absque lucro eorumdem montium accipitur, neque speciem mali praeferre, nec peccandi incentivum praestare, neque ullo pacto improbari; quinimmo meritorium esse, ac laudari & probari debere tale mutuum, & minime usurarium fore.* Questo è il *dettame*, sul quale si sostiene la *legge* permissiva di tali Monti, e questo non è certamente tratto nè dalla Scrittura, nè dalla tradizione; ma nondimeno ha per se l'autorità di celebrati Dottori, e molte gravi ragioni tratte dal naturale diritto, o come dice *Domenico Soto*,

(15) *Can. VI.* (16) *Sess. X.* (17) *Declaramus* ET DEFINIMUS.



to, dalla Filosofia. Ciò posto, in due proposizioni dichiaro l' obbligo, che le leggi Ecclesiastiche c' impongono riguardo al *dettame*, che è il lor fondamento.

PROPOSIZIONE I. *Quando il dettame, su cui una legge universale di Disciplina si appoggia, è derivato dalla Scrittura, e dalla Tradizione, e proponsi dalla Chiesa come di Fede, la legge obbliga a credere questo dettame di Fede sì e per modo, che sarebbe eresia il contrariarlo, o 'l dare alla legge alcuna taccia di errore*. Ciò è evidente, altrimenti potrebbe la Chiesa proporci come domma un errore; il che ripugna alle divine promesse, e alla infallibilità della Chiesa. Si consideri l' esempio, che abbiamo dato sul canone del Concilio di *Trento*.

PROPOSIZIONE II. *Quando il dettame, che serve alla legge di fondamento, non ha altro appoggio, che l' umana autorità, e ragioni forti sì, ma puramente naturali e filosofiche, sarebbe temerità grandissima il contraddirlo come falso, ma non oserei dirlo eresia; eresia bensì sarebbe il tacciarlo con grave censura, e massimamente con quella di errore in Fede*. Tre parti ha la proposizione. La prima è che *sarebbe temerità grandissima il contraddirlo*; e chi nol vegga? Che un uomo privato si arroghi di alzar tribunale sulla Chiesa, e al giudizio del *Romano* Pontefice, di un Concilio, o della Chiesa dispersa preferire il suo, sarà sempre intollerabile presunzione. Perciò *Leone* X. volendo esprimere il reato di quelli, che predicassero, o disputassero contro i permessi Monti di pietà, servesi de' termini *contraire ausu* TEMERARIO, e *praesumere*; e il *Toledo* parlando di *Domenico Soto*, il quale dopo il Concilio *Lateranese* non dubitò di sostenere, che i Monti di pietà non erano esenti da usura (18), si maraviglia come

(18) *De justit. lib. VI. q. 1. art. 6.*



come quel rinomato Teologo abbia potuto insegnare una sì audace dottrina (19). La seconda è, che io non oserei tacciar di eresia, chi contraddicesse a quel dettame. In fatti nè *Leone* X., nè alcun de' Teologi, che hanno altamente disapprovata la dottrina di *Soto*, a' contradditori de' Monti di pietà han data la censura di eretici. E veramente quantunque falsissimo sia, che possa la Chiesa errare *per solam ignorantiam sine haeresi*, siccome sarebbe in cose tra' Cattolici controverse, quali erano i Monti di pietà, di che il *Suarez* dottamente ragiona nella sua *difesa della Cattolica Fede contro il Re d' Inghilterra* (20), nondimeno il supporre, o l' affermare, che possa la Chiesa in tal errore cadere, non ripugna apertamente alla infallibilità, che professiam nella Chiesa, nè ciò alla coscienza di noi Cristiani pregiudica: perciocchè, dicea *Soto* (21) a sua escusazione, *quando sunt opiniones probabiles inter graves Doctores*, (e quale opinione sarà probabile, se quella non è, che ha per se l' autorità del Papa, o della Chiesa, benchè in materia non necessaria?) *utramque sequaris, in tuto habes conscientiam*. La terza parte, che il censurare anche in siffatti dettami la Chiesa con grave taccia, come di scandalo, di offesa delle pie orecchie, e massimamente quella di errore in Fede, sia eresia, è manifesta. Perciocchè tali censure non posson darsi ad un dettame dalla Chiesa, o dal Papa adottato, e a' Fedeli proposto, senza offendere l' infallibilità della Chiesa, e volere i Fedeli a non udirla in coscienza obbligati.

o la legge stessa. V. Riguardiamo ora la legge stessa, che sinora abbiamo nel suo dettame considerata. Cerca

(19) *Instruct. Sacerd. l. V. c.* 38. (20) *Lib. I. cap.* 4. (21) *L. c. pag.* 193. *Antuerp. edit.* 1563.



ca *Melchior Cano* (22), *an ſit haereticum adſerere, vel aliquam Eccleſiae conſuetudinem eſſe malam, vel aliquam ipſius legem injuſtam*, e dice di non ſaperlo diffinire: *non auſim definire*. Credo tuttavia, che con un' acconcia diſtinzione ſi poſſa la queſtione facilmente ſtrigare. Diſtinguaſi la malizia, e ingiuſtizia materiale, e non imputabile a colpa dalla formale, ed imputabile a reato; indi ſi dica:

1. *Chi diceſſe alcuna conſuetudine della Chieſa eſſere ſolo materialmente cattiva*, o *alcuna ſua legge eſſere materialmente ingiuſta*, *peccherebbe di ſvergognatiſſima audacia*, *e anche eſſer potrebbe ragionevolmente ſoſpetto di Ereſia; ma non perciò dovrebbe aſſolutamente chiamarſi Eretico*. Propongo un eſempio, che dichiarerà l' una e l' altra parte della propoſizione. Il Papa canonizza un Santo, e con legge obbliga i Fedeli tutti a venerarlo ſiccome Santo. Due domande. E' egli temerario, e ſoſpetto di Ereſia, chi ricuſaſſe di crederlo Santo, e di tributargli ogni venerazione, che a' Santi ſi dee? prima domanda. E' egli Eretico, chi ciò faceſſe? ſeconda domanda. Alla prima riſpondo indubitatamente, che sì. Perciocchè, come preſſo *Benedetto* XIV. (23) argomenta il *Suarez* (24), non è a' Fedeli lecito di dubitare della gloria di un Santo canonizzato. E il vero ſotto preciſa obbligazione lo comandano i Papi nella ſteſſa Canonizzazione; dunque non può quel precetto eſſere ſottopoſto ad errore, altrimenti mancherebbe Dio in coſa alla Chieſa neceſſariſſima; il che è contro alla ſua Provvidenza, e le fatte promeſſe: dunque dalla canonizzazione di uno con certa illazione ſi deduce, ch' egli

C ſia

(22) *De loc. Theol. l. V. cap. V. quaeſt. V.*
(23) *De canonizat. Sanct. lib. I. cap.* 45.
(24) *De fide diſp. V. Sect. VIII. num.* 8.



ſia in gloria, e debbagliſi venerazione. Quindi il citato *Suarez* chiama *empia* e *temeraria* la contraria illazione: il *Vaſquez* (25) ancora dichiara *temerario* chi altrimenti opinaſſe, e *Giovanni* da S. *Tommaſo* (26) afferma, che coſtui ſarebbe *temerarius*, *impius* & *ſcandaloſus*, *immo* & *proximus errori*, & *ſapiens haereſim*. Alla ſeconda domanda riſpondo, che molti Teologi co' tre citati Dottori, col *Bannez*, ed altri in buon numero ricordati dal medeſimo *Benedetto* XIV. dicon di nò, ed eccone la ragione. Altro è, che una Pontificia dichiarazione ſia infallibile, altro è che ſia di Fede; nè uno tira neceſſariamente con ſeco anco l'altro. Ciò appar manifeſto nelle condanne dal Concilio di *Coſtanza*, e da parecchi Pontefici fatte di varie propoſizioni; perciocchè alcune ſono dichiarate eretiche, ma altre ſolo erronee, altre beſtemmiatrici, ſcandaloſe e che sò io. Perciocchè ſe, come od un Concilio, od un Papa danna una propoſizione, foſſe l'oppoſta articol di Fede, tutte le dannate propoſizioni ſarebbono eretiche. Dunque è bene infallibile, che il Santo canonizzato è in Cielo, ma, dicono queſti Teologi, non è queſto di Fede. Il dettame, ſu cui ſi reggè la legge di preſtare ad un Santo canonizzato la convenevole venerazione, è queſto: *Quegli, la ſanta vita e morte di cui ſi prova colle ſottiliſſime regole uſate dalla Chieſa, si dee prudentemente e oneſtamente venerare*. Da queſto ne ſegue la legge di venerarlo, la quale è rettiſſima; ma perche le prove della ſanta vita e morte di quel tale dipendono da mezzi umani, che poſſono o per involontario, o per volontario difetto fallire, ſiccome non poſſono darci una certezza di Fede, ch'egli ſia in Cielo, così

(25) *In* 1. 2. *T. II. diſp.* 165. *cap.* 9. *n.* 94.
(26) *In* 2. 2. *diſp.* 9. *artic.* 11.



così non possono alla legge della sua venerazione dare altro pregio maggiore, che di essere saggia, prudente, onesta. Chi dunque la dicesse materialmente ingiusta, cioè sprovveduta delle giuste informazioni, che più a tal uopo si addomanderebbono, non si opporrebbe alla Fede, e perciò non sarebbe eretico. Anzi neppure contraddirebbe l' osservanza della legge, alla quale, benchè in questo fatto particolare volessela egli soggetta ad errore per mancanza, come diceasi, della debita informazione, non negherebbe la lode e di pruderza e di onestà, e quindi la forza obbligatoria.

2. *Chi credesse, o dicesse alcuna consuetudine o legge della Chiesa esser cattiva ed ingiusta formalmente per colpevole malizia della Chiesa, o dessele tale censura, che suppone o racchiude sì reo sentimento della Chiesa, passar dovrebbe per Eretico*. Chiara n' è la ragione. Perciocchè chi così pensa o afferma, pensa o afferma, che la Chiesa cerca di trarre studiosamente in errore i Fedeli, il che è manifesta Eresia. Infatti la Chiesa ha sempre per Eretici tenuti coloro, che la spacciassero a questo modo errante nelle sue consuetudini, e nelle sue leggi. Ne abbiamo un esempio nel Concilio di *Costanza*. Eranci alcuni, che andavano come sacrilega riprovando la consuetudine di comunicare a digiuno, e sotto la sola specie di pane. Il Concilio (27) osserva contra costoro, che *quum hujusmodi consuetudo ab Ecclesia, & sanctis Patribus rationabiliter introducta, & diutissime observata sit, habenda est pro lege, quam* NON LICET REPROBARE, *aut sine Ecclesiae auctoritate pro libito mutare*. Quindi passa a diffinire: *Quapropter dicere, quod hanc consuetudinem observare sit sacrilegum, aut illicitum*, CENSERI DEBET ERRO-

(27) *Sess. XIII.*



RONEUM, & *pertinaciter adserentes oppositum praemissorum* TANQUAM HAERETICI ARCENDI SUNT, ET GRAVITER PUNIENDI *per Dioecesanos locorum juxta sanctiones in favorem Catholicae fidei contra haereticos*, & *eorum fautores salubriter adinventas*. E questa diffinizione del Concilio fu da *Martino* V. inserita verbo a verbo, e confermata con altri quattro decreti dello stesso Concilio il dì 22. di Febbrajo del MCCCCXVIII. colla Bolla *in Eminenti*, la quale fu primamente tratta a luce dallo *Schelstrate*, e poi ristampata dall' *Arduino* ne' suoi Concilj (28). Anche il Concilio di *Trento* ci dà parecchi esempli di pari condanne. Siane uno il Canone nono della Sessione XXII. *Si quis dixerit*, *Ecclesiae Romanae ritum*, *quo submissa voce pars Canonis*, & *verba Consecrationis proferuntur*, DAMNANDUM ESSE... *aut aquam non miscendam esse vino in Calice offerendo*, EO QUOD SIT CONTRA CHRISTI INSTITUTIONEM, *anathema sit*. Prendiamone un altro dal Canone XI. della Sessione XXIV. *Si quis dixerit*, *prohibitionem solemnitatis nuptiarum certis anni temporibus* SUPERSTITIONEM ESSE TYRANNICAM, AB ETHNICORUM SUPERSTITIONE PROFECTAM, *aut benedictiones*, *aut alias caeremonias*, *quibus Ecclesia in illis utitur*, DAMNAVERIT, *anathema sit*. Dove in primo luogo si osservi, che qui trattasi di leggi di Disciplina, e nondimeno il Concilio vi aggiugne la stessa condanna, con cui proscrisse gli ereticali errori in materia di domma: *anathema sit*. Notisi in secondo luogo, che il Concilio non rigetta come eretico il dire semplicemente, che tali leggi sieno invalide e ingiuste, ma il dirle tali di notorietà, e per intrinseca corruzione, e perciò formalmente invalide e ingiuste per mera

(28) *Tom. VIII. col.* 918. *segg.*



ra colpevol malizia: *damnandum esse, eo quod sit contra Christi institutionem, superstitionem esse tyrannicam, ab Ethnicorum superstitione profectam, damnaverit*. Dal che finalmente conchiudasi, che ogni Fedele a pena di essere eretico reputato è tenuto in vigore delle generali leggi di Disciplina a non condannarle, nè riprovarle come ingiuste per volontaria malizia del supremo Legislatore.

VI. Qual giudizio faremo noi pertanto di tanti moderni Regalisti, che mettonsi sotto a' piedi le Bolle de' Papi come piene di errori, e di nequizia?

Illazione su certe proposizioni, che leggonsi in alcuni libri ultimamẽte stampati contro le Bolle de' Papi, e massimamente la Bolla in Cœna Domini.

La Bolla della Cena del Signore *è in contraddizione colla Missione di Gesù Cristo, e colla continuazione di questa missione ne' suoi Appostoli, e ne' loro Successori, perche in essa si pretende di atterrare l' autorità Regia* (il che sarebbe contro la Sacra Scrittura, e il divino comandamento di riconoscere i legittimi diritti de' Sovrani, e di ubbidir loro). Che orrore! Eppure così parla l' Autore *della Chiesa, e della Repubblica dentro i loro limiti* (29).

Seguita egli a dire, che *l' allegare, ed insistere in questa Bolla è vanità, e non fa altro, che conservare alla posterità la memoria di uno spirito turbolento, ed ambizioso opposto DEL TUTTO alla carità, mansuetudine, e pace voluta da Cristo* (30): il quale spirito avrà per conseguente dominato oltre a' cinque secoli in tutti i Sommi Pontefici, e in tutti i Vescovi del mondo Cattolico, che hanno ed accettata, ed eseguita questa Costituzione; anche in non pochi di quelli, che veneriamo sopra gli altari.

Un altro passo di questo Autore, e passiamo a qualche altro. ,, Fu più sollecito il Papa ,, *Leon* X. nell' arrogarsi un' autorità annessa al

 ,, dirit-

(29) *Pag.* 128. (30) *Ivi*.



„ diritto Regio, poiche nell' anno 1515. pubblicò una Bolla, per la quale proibì agl' Impressori lo stampare libri senza approvazione, e licenza degli Ordinarj, ed Inquisitori de' Luoghi, ove si stampassero sotto le pene pecuniarie contenute in essa. Fatto questo primo passo, ne venne successivamente il decreto del Concilio di *Trento*, che confermò in tutto detta Bolla, e le regole dell' Indice, che contengono maggiori attentati alla regal giurisdizione. „ (31) Ecco dunque un' altra Bolla di un Papa, e un decreto di un Concilio Ecumenico, *che contengono maggiori attentati alla regal Giurisdizione*, che cioè sono ingiustissimi e invadono i diritti sacri da Dio tanto raccomandati della Regal podestà.

Torna la Bolla di *Leone* X., e 'l decreto del Concilio di *Trento* sotto un' altra penna a fare una più miserabile figura: Intendo della penna del *Manetti*. Scrive egli così nel quinto de' suoi *Avvertimenti Politici* (32): „ Guardino poi tutte le terrene Potestà di non far valere nei loro stati la Bolla di *Leone* X., nè tampoco il decreto del Concilio di *Trento* sotto il titolo *de editione & usu librorum*, su cui fondano gli Ecclesiastici le loro pretensioni: quella, perche fulmina oltre le scomuniche, bruciamento delle robbe, pene pecuniarie applicabili alla fabbrica di S. *Pietro*, sospension d' Impressori, ed altre pene temporali; questo perche rapportasi all' indicata Bolla di *Leone*, confermandola tanto nella parte delle pene spirituali, quanto nelle pecuniarie e temporali. E per dir vero, potrebbe darsi maggior sfregio alla Real giurisdizione, quanto quello di permettere, che gli Ecclesiastici possano metter mano e nelle persone, e nel-

„ le

(31) *Ivi pag.* 144. (32) *Pag.* 79.



,, le robbe de' sudditi, comminar pene pecunia-
,, rie per applicarne poscia il danaro a Chiese
,, fuori dello Stato, privar li maestri impresso-
,, ri dell' esercizio delle lor Arti, cose tutte
,, appartenenti al Principe temporale? Questo
,, a dirla schietta sarebbe lo stesso, che permet-
,, tere agli Ecclesiastici di poter sottraere i sud-
,, diti dalla loro Real giurisdizione per sotto-
,, porli a quella de' Vescovi, o degl' Inquisito-
,, ri. E fu per questo, che tanto la detta Bol-
,, la di *Leone*, quanto il Decreto del Concilio
,, furono riputati in tutti i tempi cotanto in-
,, giuriosi ai diritti del Principato, che da niun
,, Principe del Mondo Cattolico, e molto me-
,, no in *Italia* nel Regno di *Napoli*, e de' *Ve-*
,, *neziani* furono ricevuti.,,

Che è il corpo delle leggi Canoniche, compresi colle Pontificie Decretali i detti de' Padri, e i decreti di parecchi Concilj? Risponde l'Autore d'una Riforma d' Italia (33): *E' un corpo di leggi, dove la frode, la sofisticheria e la prepotenza ha messo tutto in opera, e tutte le furberie ha inventate per coprire il vero, tirare innanzi, e raccomandare il falso, e per piantare disposizioni tali, che all' ambizione, all' avarizia, ed alle prerogative della Corte* Romana, *e del Clero in generale potessero in ogni tempo essere estremamente favorevoli*.

Febbronio non burla. Parlando egli della nuova Disciplina introdotta com' egli pensa per le false Decretali *d' Isidoro* così la dipigne (34): *Agnoscemus autem haud difficulter in juniore hac facie, antiquitati incognita, formam illam Monarchicam, quam toto hoc Opere expugnamus; sicque facile intelligemus, per hanc Decretalium confictionem & introductionem*, Patrum Disciplinam *fuisse confractam, & quoad hanc, Chri-*

 stiano

(33) *Pag.* 152. (34) *Cap. III. §. 9.*



stiano orbi quasi pro jure proposita principia tanquam ab Apostolica traditione ad nos transmissa, quae tamen Apostolorum moribus, & primorum saeculorum observantiae directe repugnant. Potrebbesene fare una pittura più orribile?

Un altro saggio di questa mano (35): „ Praetendunt *Itali*, *Romanum* Pontificem ex cathedra loquentem errare non posse in quaestionibus juris tam *Fidei*, quam *Morum*. De materia *Fidei* satis egimus alibi; hic videmus *mores* minus laudabiles circa res sacras vigere in *Romana* Curia, idque a saeculis; nec tolerari solum, sed ab ipsomet Pontifice, cujus nomine & authoritate talia exercentur, probari. Quis igitur, si circa hos, similesve morum articulos lex universo populo Christiano proponenda aut declaranda esset, multum fiduciae ponet in *solo* Papa, & particulari ejus Ecclesia *Romana*? „ Crede egli dunque fallibile nelle materie di costumi la particolar Chiesa *Romana*, a che non giunse *Dupino*, anzi la Chiesa universale, la quale a *saeculis* tollera, che il Papa approvi *mores minus laudabiles circa res sacras*.

Una terza sentenza di *Febbronio* si ascolti (36). „ Aeque mirandum ac dolendum, quod Romana Curia non senserit infelices sequelas suae oppositionis adversus saluberrimas Disciplinae regulas, quas in Ecclesiam introducere Concilia CONSTANTIENSE ET BASILEENSE tanto studio laborarunt.... Eadem Curia ex praeconceptis infundatis principiis, renuit se submittere duabus prioribus, in id intentis, ut illam sacris Canonibus, & per naturale consequens Ecclesiam instituto Christi conformem redderent. „ Non è più dunque la Chiesa *instituto Christi conformis*. Empietà! Ma

(35) *Cap. VI. §. 14. n. 3.* (36) *Cap. VI. §. 15. n. 8.*



Ma prepariamoci ad udire da un ſolo Scrittore le più alte beſtemmie, che poſſano a Cattoliche orecchie mettere orrore, e ricordiamoci, che è Cattolico, che è..... E' l' Autore *delle Rifleſſioni ſopra la Bolla Coenae* ſtampate in *Venezia 1769.*

,, A diſtruggere queſta pace interna delle ,, coſcienze, ed eſterna dei Principati, ſembra ,, inſtituita la Bolla, che denominerò quindin- ,, nanzi DELLA CENA, nella quale è raccolto ,, e compilato il lavorio della più fina politi- ,, ca di dieci interi ſecoli della Corte Roma- ,, na. ,, (37)

,, Tal è queſta Bolla *della Cena*, la quale ,, ſe vogliamo analizzare, veggiamo eſſer cre- ,, ſciuta all' odierna maturità ſtrabocchevole da ,, tenui principj, i quali ſi ſono collo ſcorrere ,, de' Secoli ingroſſati, e dalla ſcaltra politica ,, de' Pontefici ſono ſtati congiunti inſieme, on- ,, de formare in una Bolla un ſolo principio ,, formidabile, ed un' arma ſpaventoſa, con cui ,, atterrare i Principati, e ſtabilire un Eccleſia- ,, ſtico univerſal diſpotiſmo. ,, (38)

,, La Bolla *della Cena* (in ciò che riguar- ,, da i Cattolici) non iſtabiliſce ſcomunica per ,, titolo di Ereſia, o di Morale Evangelica vio- ,, lata, come inſtituì Gesù Criſto, ma per mo- ,, tivi umani, politici, ed anzi diſtruggitori ,, della Diſciplina Evangelica preſcritta da Ge- ,, sù Criſto a' ſuoi Miniſtri con eſpreſſi precet- ,, ti. E' contraria alla Tradizione in ciò che ,, riguarda i Sovrani, ſcomunicandoli non già ,, a titolo di Ereſia, o di Morale Evangelica, ,, per cui pure l' antica Chieſa non giudicò, ,, che foſſero ſoggetti a cenſure, ma a titolo ,, d' invadere i loro diritti (39).,,

,, La Bolla *della Cena*, che chiama i Ve- ,, ſcovi

(37) *Pag.* 3. (38) *Pag.* 5. (39) *Pag.* 81.



,, ſcovi all' ubbidienza ed eſecuzione di coſe ,, politiche e temporali, e che diſtrugge, modifica il loro iſteſſo carattere, la loro podeſtà, i loro oggetti, non è legge per cotal titolo valida, ma bensì un errore, che può togliersi dai Principi Protettori dei Canoni (40). ,,

,, La Bolla *della Cena*..... ſi oppone al ,, diritto naturale e poſitivo, ed alle leggi della legittima preſcrizione. Dunque ſecondo l' ,, oracolo di *Gregorio* Papa non può dirſi Conſuetudine, ma corruttela; *dicenda eſt verius* ,, *in hac parte corruptela* (41). ,,

,, Dall' eſame degli articoli della Bolla *della* ,, *Cena* può pertanto conoſcerſi 1. che è in ,, tutte le ſue parti fondata ſopra ragioni d' intereſſe, di politica e di umana ambizione, ,, e che è volta a ſtabilire nel Pontificato il ,, diſpotiſmo univerſale ſopra tutta la Criſtianità. 2. Che ſe aveſſe forza, i Sovrani non ,, potrebbero comandare ai loro ſudditi, non ,, diſtribuire loro i peſi opportuni, non amminiſtrar liberamente giuſtizia, non gaſtigar i ,, delitti, non godere gli aſſoluti diritti di guerra e di pace, non eſſer ſicuri di poſſedere i ,, loro Regni (42). ,,

,, La Bolla *della Cena* non è che il ſommario, e compendio delle leggi Eccleſiaſtiche, tendenti per varie vie al diſpotiſmo ,, della Corte *Romana*, fabbricato col lavoro ,, di tanti ſecoli, inaffiato col ſangue di milioni d' uomini, e piantato ſulla baſe di tanti ,, Sovrani avviliti, e di tanti Troni roveſciati. ,, (43).

E tutti queſti graviſſimi mali della Bolla *in Coena Domini* ci vengon da S. *Gregorio* VII. E' queſta

(40) *Pag.* 158. (41) *Pag.* 200. (42) *Pag.* 309. (43) *Pag.* 311.



questa una delle sì rare scoperte di questo Autore. Rechiamo le sue parole. ,, Ascese nella
,, Cattedra *Romana* un Pontefice di alta men-
,, te, di severi costumi, e di animo inflessibi-
,, le, il quale intrapprese non meno a riordi-
,, nare i costumi depravati degli Ecclesiastici,
,, che a fissare con risoluto sistema il dispotismo
,, dei *Romani* Pontefici, del quale i materiali,
,, dirò così, s' erano nei tre antecedenti secoli
,, preparati. Fu questi il famoso *Ildebrando*,
,, asceso al Pontificato col nome di *Gregorio* VII.
,, l' anno 1073., il quale avendo per lungo tem-
,, po maneggiati gli arcani, e le mire del Pon-
,, tificato sotto varj Antecessori, intrapprese di
,, soggettare non meno gli Ecclesiastici alla Di-
,, sciplina, che il corpo laico all' Ecclesiastico.
,, E poiche l' idea della scomunica Pontificia
,, era tanto alterata dalla sua vera e primitiva
,, instituzione, e l' ignoranza dei popoli ne
,, aveva rassodata la falsa nozione, egli scagliò
,, indistintamente questo fulmine Ecclesiastico
,, contro chiunque si fosse opposto ai dichiarati
,, principj della sua stabilita grandezza, *a ne-*
,, *mine*, come dice il *Panvinio* (44), *Praede-*
,, *cessorum suorum attentata*. Il sistema di que-
,, sto Pontefice si può ravvisare in un gruppo
,, de' suoi Decreti, che unito insieme fu deno-
,, minato *Dictatus Papae*.... Questa è la vera
,, origine della Bolla *della Cena*, la qual diffe-
,, risce dal dittato di *Gregorio* solamente nella
,, formalità, nella varia disposizione degli Arti-
,, coli, ed in alcune espressioni, che nella Bol-
,, la sono state poi ritondate, o specificate, o
,, adattate alle circostanze, e vestite dei più
,, terribili e forti colori della Religione affine
,, di avvalorarla. Il *dittato* è un compendio di
,, tutte le stravaganze, che per tre interi seco-
,, li

(44) *Panvin. in Gregor. VII.*



„ li avevano pensato, o profferito varj Pontefici
„ nell' accesso delle loro passioni. „ (45)

Gesù! che dottrine son queste! Se elle fosser vere, da S. *Gregorio* VII. in quà che sarebbe stato della vostra Chiesa? Ah! ella non infallibil sarebbe, non santa, come voi l' avete voluta, ma da errori dominata in materia di costume, anzi promotrice di essi, e rea innoltre di maliziosissime furberie a danno de' Principi, e de' loro sudditi contra ogni legge e naturale e divina, cioè sarebbe perita. Perciocchè di Bolle e di leggi si tratta da tutti i Vescovi del mondo Cattolico adottate, promosse, ad effetto mandate. Quell' errore però, e quella ingiustizia, che questi detestabili Scrittori vi riconoscono, non del solo *Romano* Pontefice sarebbe, ma di tutta la Chiesa, che secondo le massime contenute in tali Bolle, e Canoniche leggi si è per tanto tempo condotta, ed ha obbligati i popoli ad abbracciarle colle più temute pene degli anatemi. Ma bene è, che dalle cose dianzi chiaramente dimostrate ognuno può agevolmente comprendere, che le censure da costoro date alla Bolla *in Coena Domini*, e a quell' altre leggi, che in essa fan capo, sono solenni eresie inescusabili, degne della esecrazione di chiunque abbia raggio di Cattolica Fede, e de' più severi gastighi, che nell' uno e nell' altro Diritto trovinsi all' eresia minacciati.

SECONDA PARTE. Obbligo, che nasce dalla Ecclesiastica Disciplina,

VII. Da questo solo, che abbiamo quì detto di alcune delle tante ree proposizioni, che da alcuni anni con incredibile sfacciatezza si van pubblicando, e inculcando in cento sgraziati libelli, potranno i miei leggitori vedere, che non solo utilissima, ma alla condizione de' nostri miseri tempi necessarissima era questa disputazione sull' obbligo, che le leggi di Disciplina

(45) *Pag.* 31. *segg.*



plina impongono riguardo alla dottrina in esse contenuta. Importantissima sarà pur l' altra, alla quale ci volgiamo ora, intorno l' obbligo, che nasce dall' Ecclesiastica Disciplina rispetto all' esecuzion delle cose comandate. Dove certa cosa esser dee, che le leggi di Disciplina o ci vengano da' Vescovi per le loro Diocesi, o per la Chiesa universale si facciano dal Papa sia solo, sia in generale, o anche nel solo *Romano* Concilio, hanno forza di obbligare in coscienza alla loro osservanza. Potrebbe per prova di questa asserzione bastare ciò, che nella precedente Dissertazione abbiamo dimostrato della podestà legislativa Ecclesiastica. Percioccchè ogni vera legge, dirò col *Bellarmino*, o piuttosto con S. *Tommaso* seguito da quel dottissimo Cardinale (46), siccome quella, che è una certa regola delle umane azioni da Dio Signore o immediatamente, o mediatamente costituita, debb' essere coattiva sì, che il deviare da essa sia peccare: Se dunque la Chiesa ha podestà di far leggi in materia di Disciplina, le sue leggi obbligheranno in coscienza. Ma sarà bene l' illustrare anche più questo argomento in un tempo, in che delle leggi Ecclesiastiche di Disciplina si vorrebbe introdurre un generale disprezzo. Sonovi stati alcuni antichi, i quali opinarono, che il peccato contro l' Ecclesiastiche leggi non fosse *per se* grave peccato, se non se quando o si facesse la proibita cosa, o la comandata si tralasciasse per dispregio della legge; alcuni altri vollero, che al dispregio della legge, perche a mortal peccato giugnesse, andar dovesse unita la consuetudine di romperla. Ma il picciolo loro numero (47) non dee pre-

rispetto alla esecuzion, che comanda, ed è quella di coscienza.

(46) *De Rom. Pont. lib. IV. c. 16.* (47) *Veggansi questi noverati dal Suarez de legib. lib. IV. c. 17. n. 7. seg.*



prevalere alla comune, e certa sentenza di tutti gli altri Dottori Cattolici. Nel che non pretendo già io, che ogni legge Ecclesiastica obblighi sempre sotto mortal peccato. Sonoci le particolari sue regole per discernere, quando l' obbligazion della legge stendasi a grave colpa, e quando non passi la sola reità della veniale. Le quali regole a tre molto acconciamente si riducono dal *Suarez* (48); ciò sono la gravità della materia, le formole del precetto, e l' intenzione del Legislatore. Questo generalmente affermo, che le leggi di Disciplina possono obbligare, e per se obbligano in coscienza, sì che la trasgressione di esse, prescindendo da ogni disprezzo, e da ogni consuetudine, sia per se, e di sua natura almeno venial peccato, e delle assai volte mortale.

Obbligo, che provasi 1. dalle Scritture.

VIII. Traggasi il primo argomento dalle divine Scritture. E sia il primo passo quello appunto, dove la podestà legislativa fu da Cristo promessa a S. *Pietro*: *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in caelis* (49). E veramente Cristo parla quì in generale, nè limita per alcun modo la sua promessa: non dice *quemcumque* nò, *quodcumque*. Vuol dunque dire, che qualunque obbligazione avesse l' Appostolo imposta anche co' suoi precetti a' Fedeli, sarebbe come legittima in Cielo ratificata. Perciocchè la parola *ligare* in frase della Scrittura, anzi del medesimo Evangelista S. *Matteo*, che usala in questo luogo, vale ancora dar legge: *adligant enim onera gravia & importabilia, & imponunt in humeros hominum, digito autem suo nolunt ea movere* (50); dove parlasi delle leggi, alle quali i Farisei volevano obbligati gli Ebrei. Dunque anche in questo senso di legge dee

(48) *Lib. IV. de legib. c.* 18. (49) *Matth. XVI.* 19.
(50) *Matth. XXIII.* 4.



dee prenderſi il *ligare* detto a S. *Pietro*. Ora ſe l'obbligazione delle leggi, che farebbe S. *Pietro*, non ſi foſſe dovuta ſtendere anche alla coſcienza, non avrebbe Criſto ſoggiunto, che le coſe legate da *Pietro* in terra ſarebbono pure in Cielo legate, cioè in ragione di obbligatorie autorizzate dal Cielo, o come ſpiegaſi S. *Ilario* (51), *ſtatuti conditionem obtineant & in Caelo*. E' dunque manifeſto, che Criſto inteſe di dare a S. *Pietro* autorità di far leggi, che obbligaſſero in coſcienza. Il che ancora va applicato al *quaecumque alligaveritis ſuper terram*, che a tutti gli altri Appoſtoli diſſe il divin Signore (52). E tanto maggior forza acquiſterà queſto diſcorſo, ſe vogliaſi conſiderare, che la podeſtà qui promeſſa da Criſto a S. *Pietro* in prima, e poi agli Appoſtoli, è quella ſteſſa divina podeſtà, a lui conceduta dal Padre, ſulla quale il Signore fondò la miſſion degli Appoſtoli: *Data eſt mihi omnis poteſtas in Caelo, & in terra. Euntes ERGO docete omnes gentes &c.* (53). Se però le leggi di Criſto obbligano in coſcienza, quelle di *Piero*, e degli altri Appoſtoli, le quali hanno per baſe la ſteſſa podeſtà di lui, come non avranno virtù di obbligare elle pure in coſcienza? Maſſimamente che Criſto ſi dichiarò altrove (54): *qui vos audit, me audit; qui vos ſpernit, me ſpernit*. L'altro paſſo ſia quel celebre di S. *Paolo* nella piſtola a' *Romani* (55): *Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit; non enim eſt poteſtas, niſi a Deo, quae autem ſunt a Deo, ordinata ſunt. Itaque qui reſiſtit poteſtati, Dei ordinationi reſiſtit; qui autem reſiſtunt, ipſi ſibi damnationem adquirunt*: e più ſotto: *Ideoque neceſſitate ſubditi eſtote, non ſolum*

(51) *In Matth. c.* 16. (52) *Matt. XVIII.* 18. (53) *Matth. XXVIII.* 19. (54) *Luc. X.* (55) *Rom. XIII.*



lum propter iram, *sed etiam propter conscientiam*. I Regalisti antichi e moderni dopo *Marsiglio da Padova*, *Pietro Martire*, e Fra *Paolo* abusano stranamente di questo passo dell' Appostolo, siccome se delle sole secolari podestà andasse interpetrato; così l' Autore delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae*; così l' Autore delle *Osservazioni sulla Carta di Roma*; così il *Pereira*, il *Manetti* ec. Ma in primo luogo il *Bellarmino* e nelle *controversie* (56), e nella *risposta a due libretti* (57) seguito da molti altri, che scrissero a' tempi di *Paolo* V. contro Fra *Paolo*, come i Teologi *Serviti* nella *difesa delle censure pubblicate da N. S. Papa Paolo* V. (58), il P. *Hernando* della *Bastida* nell' *Antidoto* (59), e 'l Dottore *Ottavio de' Franceschi* Teologo *Messinese* nelle *ducento e più calunnie opposte da* Giovanni Marsiglio *all' Illustrissimo e Reverendissimo Sig. Cardinale* Bellarmino *confutate* (60), il Cardinal *Bellarmino*, io dico, intende le parole dell' Appostolo non solo de' Principi secolari, ma ancora degli Ecclesiastici; e di questo sentimento è pure il dotto Anonimo, che nel presente anno scrisse del *diritto libero della Chiesa di acquistare*, *e di possedere beni temporali* (61). Ma prima di loro avea detto S. *Tommaso*, che S. *Paolo* parla *de potestatibus sublimioribus indefinite*, cioè o sieno laiche, od Ecclesiastiche; anzi *Erveo* Monaco *Benedettino* di *Dola* fiorito verso il MCXXX. ne' suoi Comenti sulle pistole di S. *Paolo*, i quali già corsero trall' Opere di S. *Anselmo Cantuariese*, avea similmente glossata la parola *potestatibus* dicendo *saecularibus vel Ecclesiasticis*. In secondo luogo quantunque ad alcuno piacesse più l' opinione del *Valenza* nel libro

(56) *Loc. cit.* (57) *Viterbo* 1606. *pag.* 6. (58) *Pag.* 174. (59) *Pag.* 141. (60) *Pag.* 65. *segg.* (61) *T.* II. *P.* I. *pag.* 102. *segg.*



libro *de potestate legis humanae*, del Cardinal *Toledo* nel comento sulla pistola ad *Romanos*, e del *Salmerone* (62), opinione, ch' eglino dicono essere stata di tutti gli Antichi; e si volesse, che l' Appostolo della sola laica podestà abbia quì favellato, che importa? Tutti nulladimeno questi medesimi Sponitori convengono, che la ragione, colla quale *Paolo* prova la sua tesi: *omnis anima potestatibus sublimioribus*, o secondo il Greco *eminenti subdita sit*, cioè che *non est potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinata sunt*, sono generali per ogni eminente podestà, e con tutto il rigore appartengono all' Ecclesiastica podestà non meno che alla secolare sì e in guisa, che senza urtar di fronte questa fortissima ragione di *Paolo*, non possa alla Ecclesiastica dinegarsi l' autorità di far leggi, che obblighino in coscienza. In fatti se ogni podestà è da Dio, è dunque da Dio ancor l' Ecclesiastica podestà; se chi resiste alla podestà da Dio costituita, resiste alla divina ordinazione, a Dio, e alla ordinazione di lui si opporrà, chi alla Ecclesiastica podestà fa resistenza; e se chi resiste alla divina ordinazione, si procaccia l' eterna condanna, l' incontrerà pure chi resiste alla Ecclesiastica podestà. Or che è obbligo di coscienza, se non lo è quello, che abbiamo di non resistere alle cose da Dio ordinate, e quello, al quale non si manca senza esporsi al pericolo della dannazion sempiterna? Ma riflettasi innoltre, che l' argomento di *Paolo* aver dee maggior forza riguardo alla Ecclesiastica podestà, che non alla secolare. Sentasi S. *Basilio* (63): *Si igitur qui mundo huic praesunt, & ex lege humana illam imperandi potestatem habuerunt* (perciocchè il Santo

 non

(62) *In cap. XIII. epist. ad Rom. lib. IV. disp. 4.*
(63) *In Constit. Monast. cap. 23.*



non credeva, che la podestà de' terreni Sovrani fosse immediatamente da Dio), *iis divina lex pietatis cultores tantopere voluit esse subjectos; & quod majus est, quorum vita tota tunc erat impietas; quam magna tandem, & a pietatis cultore praestanda ei obedientia est, qui a Deo constitutus praeses sit, & imperandi potestatem a legibus illius acceperit?* (ecco la Ecclesiastica podestà di gius divino). *Et qui defendi potest, eum non Dei ordinationi resistere, qui Antistiti resistat suo? praesertim quum Apostolus jubeat in omni re parendum esse spiritualibus Praepositis.* ,, Obedite enim, *inquit*, Praepositis vestris, & ,, subjecti estote eis.,, Ma S. *Giovangrisostomo* quanto ancora non estolle sopra i terreni Principati quel della Chiesa! Nella quindicesima omilia sopra la seconda pistola di S. *Paolo a' Corinti* insegna, doversi ammettere un altro *Principato*, e questo *superiore al politico Principato*. Dimanda incontanente, qual sia mai questo? e risponde, che *quello, il quale è nella Chiesa*, ricordato da *Paolo*, allorchè disse: *obedite Praepositis vestris, & subjacete eis*. Quinci soggiugne, esser *questo Principato tanto più eccellente del politico, quanto è più sublime il Ciel della terra, anzi molto di più*. A questo mirava *Simmaco* Papa, allorchè all' Imperador di Oriente *Anastasio* scrivea: *Fortasse dicturus es, scriptum esse, omni potestati nos subditos esse debere. Nos quidem potestates humanas suo loco suscipimus, donec contra Deum suas non erigunt voluntates. Ceterum si omnis potestas a Deo est, MAGIS ERGO quae rebus est praestituta divinis*. Ma da tacer non è ciò, che in questo proposito troviam nelle lettere di S. *Bernardo*. In una di queste lettere ad *Arrigo* Vescovo di *Sens* vuole il Santo Abate esortarlo a prestare al Romano Pontefice la dovuta ubbidienza, ed ecco come

gli



gli parli (64). „ Intelligitis quid dico: *cui honorem, honorem; omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit*. Si omnis, & vestra. „ Quis vos excepit ab universitate? Si quis „ tentat excipere, conatur decipere. Nolite „ illorum acquiescere consiliis, qui cum sint „ Christiani, Christi tamen vel sequi facta, vel „ obsequi dictis opprobrio ducunt. Ipsi sunt qui „ vobis dicunt: servate vestrae Sedis honorem... „ Haec isti. Christus aliter & jussit, & gessit... „ Quando Dei Sacerdotibus debitam negaret „ obedientiam, qui hanc quoque secularibus po„ testatibus exhibendam curavit?... Indignum „ erit vobis, cuicumque Christi Vicario non „ taliter exhibere, qualiter ab antiquo inter „ Ecclesias ordinatum est. Sed *quae sunt*, in„ quit Apostolus, *a Deo, ordinata sunt*. Vide„ rint ergo hujus ignominiae discussores, quale „ sit huic ordinationi resistere. Valde ignomi„ niosum est servo, si sit sicut Dominus ejus, „ aut discipulo, si sit sicut magister ejus. Plu„ rimum se vobis deferre putant, cum vos „ Christo praeferre conantur. „ Scrivendo poi all' Imperadore *Corrado* gli dice (65): *Legi quippe*: omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit; & qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. *Quam tamen sententiam cupio vos, & omnimodis moneo custodire in exhibenda reverentia summae & Apostolicae Sedi, & B.* Petri *Vicario, sicut ipsam vobis vultis ab universo servari imperio*. La conchiusione di tutto questo argomento sia quella dessa, che ne trasse l' Imperador *Giustiniano* (66): *Si civiles leges, quarum potestatem nobis Deus pro sua in homines benignitate credidit, firmas ab omnibus costodiri ad obedientium securitatem studemus, quanto plus*

 studii

(64) Ep. XLII. (65) Ep. CLXXXIII.
(66) Praef. Nov. 137.



studii adhibere debemus circa sacrorum Canonum, & divinarum Legum custodiam, quae super salute animarum nostrarum definitae sunt.

2. *Dalle leggi degli Appostoli, come quelle del Concilio Gerosolimitano.*

IX. Ma non accade più disputare sulla interpetrazione del testo di *Paolo*. Gli Appostoli nella loro condotta ci danno un secondo anche più indubitabile argomento, che l' Ecclesiastiche leggi obbligano in coscienza. Mettiamoci dunque sotto degli occhi il celebre decreto del Concilio Appostolico tenuto a *Gerusalemme* per la controversia delle cose legali: *Visum est*, dicon gli Appostoli, *Spiritui Sancto, & nobis, nihil ultra vobis imponere oneris, nisi haec necessaria, ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum, a suffocato, & sanguine, & fornicatione*. Ecco, dice il *Grisostomo*, una legge del tutto nuova; perciocchè del soffocato, e del sangue non avevamo da Cristo alcun precetto. Ecco una legge di cose, che per loro natura nè buone sono, nè malvage, ma indifferenti. Ma ecco insieme una legge, la quale almen per lo tempo, in che fu fatta, e per quello, che durar dovea, obbligava in coscienza. Lo dimostro. In primo luogo gli Appostoli la chiaman *peso*: *nihil ultra imponere ONERIS*; in secondo luogo la dicono *necessaria*: *nisi haec necessaria*, senza dubbio ad osservare; in terzo luogo S. *Luca* le dà il nome di *precetto*, e di precetto, di cui gli Appostoli esigevano l' esecuzione: *pertransiens civitates*, dic' egli di *Paolo* (67), *praecipiebat eis custodire praecepta*, de' quali poc' anzi avea parlato, cioè i precetti del Concilio Gerosolimitano, *Apostolorum, & seniorum*, e dipoi (68): *tradebant eis custodire dogmata, quae decreta erant ab Apostolis, & Senioribus, qui erant in Jerusalem*. Però il citato *Grisostomo* glossando la pistola Sinodale di quel sacro Concilio (69),

(67) *Act. XV.* (68) *Act. XVI.*



(69): *Vide*, ripiglia, *brevem epistolam neque epicheremata, neque syllogismos habentem*, *SED IMPERIUM; erat enim LEGISLATIO SPIRITUS*. Confermasi questo stesso dalla pena, che i Concilj decretarono a' trasgreditori dell' Appostolica legge: *Qui cibis idolorum cultibus immolatis gustu illicitae praesumptionis utuntur*, dice il secondo Concilio di *Orleans* dell' anno DXXXIII. (70), *ab Ecclesiae coetibus arceantur. Similiter & hi, qui bestiarum morsibus extincta, vel quolibet morbo, aut casu suffocata vescuntur*. Parla più preciso il Canone LXVII. del Concilio *Trullano* dell' anno DCXCII.: *Damnamus eos, qui cujuscumque animalis sanguinem aliqua arte condiunt, & sic comedunt. Qui hoc fecerit Clericus, deponatur; laicus excommunicetur*. Or chi non vede, che una pena così terribile, qual è la scomunica per un laico, la deposizione per un Cherico, non poteva mai imporsi per cosa, che non fosse mortale peccato? Credette dunque la Chiesa, che gli Appostoli avesser vietate tai cose sotto pena di grave colpa, la quale si meritasse un così solenne gastigo. Però, come leggiamo nella lettera delle Chiese di *Vienna*, e di *Lione* sul martirio di S. *Potino* Vescovo, e di altri Cristiani, volendo *Bibliade* rifiutare i Pagani, i quali ci accusavano di mangiare bambini; *come ciò far si potrebbe*, diceva, *ut infantes comederent, quibus ne sanguinem quidem animantium degustare licet?* (71) Un altro esempio sia quello della legge del digiuno. Che 'l digiuno della Quaresima sia di Appostolica

E quella del digiuno.

(69) *Hom. XXXIII. in Act.* (70) *Can. XX. T. II. Conc. Hard. col. 1176.* (71) *Presso il* Ruinart. *Act. sinc. Martyr. p. 51. edit. Paris. 1689. Veggansi altre cose su questo punto in Natale d' Alessandro diss. IX. saec. 1., e nel terzo Tomo Orig. & Antiq. Christ. del P.* Mamachi.



lica istituzione, lo abbiamo espressamente da S. *Girolamo*, e da S. *Leone* M. *Nos unam Quadragesimam*, dice il primo, *SECUNDUM TRADITIONEM APOSTOLORUM, toto nobis orbe congruo jejunamus* (72). *Quod ergo, dilectissimi, in omni tempore unumquemque convenit facere Christianorum, id nunc sollicitius est, & devotius exequendum, ut APOSTOLICA INSTITUTIO QUADRAGINTA DIERUM JEJUNIO IMPLEATUR*, dice il secondo (73). Anzi tutti i digiuni delle quattro Tempora secondo la più ricevuta sentenza vengonci dagli Appostoli, e de' digiuni del decimo mese, e di quello dopo Pentecoste lo afferma chiaramente il medesimo *Leone* (74). Or questa Appostolica legge del digiuno fu dalla Chiesa sempre tenuta come una gravissima obbligazione di coscienza, la quale violare non si potesse che con mortale peccato. Abbiamo una lunga orazione sul digiuno, che altri attribuiscono a S. *Gregorio Nisseno*, altri ad *Asterio Amaseno*, e in questa si combattono con molta forza tutti i pretesti, che l' intemperanza, e l' amor proprio sogliono suggerire per dispensarsi dal digiunare (75), ed

(72) *Ep. XXVII. ad Marcellam.* (73) *Serm. XLIII. edit. Cacciar. al. VI. de Quadrag. p.* 117. *Lo stesso Serm. XLVI. al. de Quadrag. IX. p.* 125. *Devotionem nostram praesentes vel maxime dies exigunt, quos illic sublimissimo divinae misericordiae Sacramento scimus esse contiguos. In quibus merito a sanctis Apostolis per doctrinam Spiritus Sancti majora sunt ordinata jejunia.* (74) *Serm. XI. al. de jejun. decimi mensis I. p.* 25. *Serm. LXXVI. al. de Pentec. II. p.* 225. *Serm. LXXVIII. al. de jejun. Pentec. I. p.* 229. *Serm. LXXIX. p.* 230., *e Serm. LXXXI. de jejun. Pentec. IV. pag.* 232.

(75) *Orat. in princip. jejun. in append. p.* 254.



ed hanno suggerito di fatti a quel preteso Cattolico, e vero o Epicureo o Luterano, o l'uno e l'altro, il quale ha poc' anzi avuto in mezzo all' Italia la sfrontatezza di proporre una *Riforma* del *digiuno*; degno però di que' rimproveri, che gli ha fatti nelle sue sodissime *Osservazioni* il Sig. Cavaliere Spiridione Berioli Proposto della Cattedrale di Città di Castello, ed ora eletto meritamente dal Santo Padre *Pio VI.* Arcivescovo di Urbino. Trall' opere di S. *Ambrogio* sonoci sette Sermoni sul digiuno, i quali con grandissima probabilità da' Critici si aggiudicano a S. *Massimo* di *Torino*. In uno di questi si legge (76): *Non igitur, sicut dixi, leve peccatum est indictum violare jejunium*; e S. *Girolamo* volendo contro le tre Quaresime de' *Montanisti* sostenere la sola nostra osserva, *non quod & per totum annum, excepta Pentecoste, jejunare non liceat; sed quod aliud sit NECESSITATE*, come nella nostra Quaresima, e nelle tre de' *Montanisti*, *aliud voluntate munus afferre*. Ma (ciò, che è più) fu condannato come eretico *Aezio*, perchè insegnava, tutti i digiuni, anche quello di Quaresima, essere liberi, e alla divozione di ciascuno raccomandati (77). Quindi il Concilio *Gangrese* dichiarò (78), che *siquis... in commune tradita, & ab Ecclesia observata jejunia dissolvat, improbans apud semetipsum, & abrogans praecipuam sententiam* (de' digiuni), *anathema esto*. Dicasi il medesimo de' digiuni delle quattro Tempora; anzi i digiuni stessi delle Stazioni nelle ferie quarta e sesta della settimana erano con tanto studio guardati, che appunto nella feria quarta venendo a S. *Fruttuoso*, che andava al Martirio, offerta da' buoni Cristiani una bevanda per

 qual-

(76) *Serm. V. seu XXI. in append. edit. Maur.*
(77) *S. Epifan. haer. LXXV.* (78) *Can. XIX.*



qualche ristoro; nò, rispose il Santo Vescovo: *nondum est hora solvendi jejunii; agebatur enim hora diei quarta* (79). Che diremo poi di tante altre leggi quà e là lasciate dall' Appostolo Paolo? *Laudo vos, quod praecepta mea tenetis*, scrivea a' *Corintj* (80); e a' *Tessalonicesi*: *scitis quae praecepta dederim vobis .... Qui haec spernit, non hominem spernit, sed Deum, qui Spiritum suum Sanctum nobis dedit* (81); e di nuovo agli stessi Cristiani di *Tessalonica* (82): *Si quis non obedit verbo nostro, per epistolam hunc notate, & ne commisceamini illi*. Poteva S. *Paolo* più chiaramente esprimere la forza, che aveano i suoi precetti di obbligare in coscienza, se il non osservarli era un far onta a Dio stesso, e i Fedeli doveano guardarsi dal trattare con quelli, che li trasgredissero, quasi fossero di mortifero epidemico morbo compresi?

Ed altre leggi di Paolo.

3. dalle leggi de' Papi.

X. Quindi se dagli Appostoli passeremo a' Vescovi lor successori, potremo dalle gravissime pene, alle quali di ordinario assoggettarono i violatori de' sacri Canoni da loro stabiliti, a buona ragione argomentare, che la Chiesa fu sempre persuasa, che le sue leggi imponessero obbligazion di coscienza. Fermiamoci per vederlo in alcune leggi, che esser sappiamo dall' Appostolica Sede emanate ne' primi cinque secoli della Chiesa fino a S. *Leone* M., con che manterremo la parola più avanti da noi data di mettere sotto degli occhi una buona serie Cronologica delle antiche leggi de' *Romani* Pontefici trasmesseci in sicurissimi monumenti. L' anno di Cristo CXCVI. Papa *Vittore* raccolti i sentimenti de' varj Sinodi, che fece adunar per tutta la Chiesa, ordinò, che la Pasqua non dovesse celebrarsi se non in giorno di Domenica; e per-

(79) *Ruinart. l. c. pag.* 222. (80) *I. Cor. XI.* (81) *I. Thess. IV.* (82) *II. Thess. III.*



e perche gli *Asiani* fermi nella prima lor consuetudine ricusarono di ubbidire, il Pontefice o veracemente li scomunicò, siccome molti pensano, o almeno minacciò loro sentenza di escomunicazione. Nel CCXI., o come altri vogliono, nel CCXVI. fece *Zeferino* un editto, che *Tertulliano Montanista* deride, ma pur chiama *perentorio* (83), cioè che i fornicatori, e gli adulteri contro a ciò, che i *Montanisti* volevano, venissero alla penitenza ricevuti. L' anno CCLI. Papa *Cornelio*, e poi nel sequente anno *Lucio dandam esse lapsis pacem censuerunt*, scrive S. *Cipriano* (84), *& poenitentia acta fructum communicationis & pacis negandum non esse litteris suis signaverunt, quam rem omnes omnino ubique censuimus*. Intorno l' anno CCLV. *Stefano* Papa comandò agli *Orientali*, e agli *Affricani*, che non ribattezzassero i battezzati dagli Eretici, ma in ciò servassero la tradizione. Anche *Stefano* trovò della durezza in queste Chiese; però gli convenne con essoloro passare alle minacce di scomunica. Nè dalla resistenza, che i decreti di questi due Papi incontrarono, niuno si avvisi di argomentare, che dunque non obbligavano in coscienza. E che? Vi sarà Cattolico uomo, che neghi, i Canoni di Fede, e quelli massimamente che vengonci da' Concilj Ecumenici, obbligare in coscienza? Eppure il quinto Sinodo Ecumenico per sì lunga serie di anni fu contrastato da' Vescovi dell' *Istria*, che falsamente credevanlo contrario al Concilio *Calcedonese*. La resistenza non è di per se buona prova, che o l' autorità di comandare non sia legittima, o le comandate cose non si debbano attendere. Generali decreti, che niuno osasse di ribattezzare i battezzati dagli

(83) *Lib. de pudic. cap.* 1. (84) *T. I. ep. R. P. Coust. col.* 215.



gli *Ariani*, fece *Liberio*. Questi decreti sonosi smarriti, ma *Siricio* aveali veduti, e nell' anno CCCLXXXV. scrivendo al Vescovo di *Tarragona Imerio* li conferma, minacciando di separare con sinodal sentenza dal suo *Collegio* i violatori. Più altre cose in quella medesima lettera ad *Imerio* ordinò *Siricio*. La principale fu senza dubbio la continenza de' Cherici maggiori sotto pena della perpetua privazione di ogni Ecclesiastico grado ed onore: *Si vero* (85), dic' egli, *qui illiciti privilegii excusatione nituntur, ut sibi asserant veteri hoc lege concessum; noverint se ab omni Ecclesiastico honore, quo indigne usi sunt, apostolicae Sedis auctoritate dejectos, nec umquam posse veneranda attrectare mysteria*. Più terribili sono i sentimenti, con cui *Siricio* accompagnò nel CCCLXXXVI. alcune altre leggi nella lettera quinta a' Vescovi dell' *Affrica*: *Haec sunt* (così di tutte in generale) *quae deinceps INTUITU DIVINI JUDICII omnes Catholicos Episcopos expedit custodire* (86): pervenuto poi alla continenza de' maggiori Cherici, la quale anche quì da lui s' inculca, così conchiude: *Si quis sane inflatus mente carnis suae ab hac canonis ratione voluerit evagari, sciat se a nostra communione seclusum, & gehennae poenas habiturum*. Tre altre ordinazioni fece *Siricio* lo stesso anno CCCLXXXVI. nella sesta lettera intitolata *orthodoxis per diversas Provincias*; e ben anche queste volevale egli in coscienza osservate; perciocchè alla sua lettera pon fine dicendo (87): *Medio itaque Patre, & unigenito Filio ejus, & Spiritu Sancto, & unius divinitatis Trinitate convenio, ut in his fides Catholica, & Disciplina nostra permaneat*. Quante più leggi ci restano d' *Innocenzio* I. e nelle

(85) *T. I. Epist. Rom. Pontif. Coust. col.* 631.
(86) *Ivi col.* 652. (87) *Ivi col.* 662.



nelle lettere dell' anno CCCCIV. una a *Vittricio* Vescovo di *Roano* (88), l' altra *universis Episcopis in* Toletana *Synodo constitutis* (89); e nella pistola ad *Esuperio* di *Tolosa* mandata l' anno appresso CCCCV. (90); e in quella, che l' anno CCCCXIV. dirizzò a' Vescovi della *Macedonia* (91), e in un' altra dell' anno seguente al Vescovo di *Antiochia Alessandro* (92), e nella famosa lettera al Vescovo di *Gubbio* dell' anno CCCCXVI. (93), e finalmente in una al Vescovo di *Nocera* (94)! Ma in tutte come spicca la Pontificia autorità di obbligare con quelle la coscienza di coloro, de' quali si tratta! Dove *Innocenzio* dichiarasi (95) di mandare *digestas vitae & morum probabilium Disciplinas... per quas advertant Ecclesiarum regionis vestrae populi, quibus rebus, & regulis Christianorum vita in sua cujusque professione debeat contineri*; dove protesta (96), che *ne deinceps similia committantur, dilectionis vestrae maturitas providere debebit, ut tantae usurpationi saltem nunc finis necessarius imponatur*; dove conferma le pene statuite da *Siricio* (97); dove avverte i Vescovi a riflettere (98) *hactenus talia transisse*, e *quod utique, ut dicitis, necessitas imperavit, in pace jam Ecclesias constitutas non praesumere*; dove dopo avere osservato, che *fit scandalum populis, qui dum nesciunt traditiones antiquas humana PRAESUMPTIONE CORRUPTAS, putent sibi aut Ecclesias non convenire, aut ab Apostolis, vel Apostolicis viris contrarietatem inductam* (99), vuole, *ut majori auctoritate vel tuos instituas, vel siqui a* Romanae *Ecclesiae*

(88) *Ivi col.* 745. (89) *Ivi col.* 763. (90) *Ivi col.* 789. (91) *Ivi col.* 829. (92) *Ivi col.* 850. (93) *Ivi col.* 855. (94) *Ivi col.* 910. (95) *Ivi col.* 746. (96) *Ivi col.* 769. (97) *Ivi col.* 790. (98) *Ivi col.* 830. (99) *Ivi col.* 855.



clesiae institutionibus errant, *aut commoneas*, *aut indicare non differas*, *ut scire valeamus*, *qui sint*, *qui aut novitates inducunt*, *aut alterius Ecclesiae*, *quam* Romanae, *existimant consuetudinem esse servandam* (100). *Zosimo* poi nell' anno CCCCXVIII. scrivendo ad *Esichio di Salona* alcune sue ordinazioni minaccia (101), che *sciet quisquis hoc postposita Patrum & Apostolicae Sedis auctoritate neglexerit*, *a nobis districtius vindicandum*, *ut loci sui minime dubitet sibi non constare rationem*, *si hoc putat post tot prohibitiones*, *impune tentari*. Lo stesso spirito regna nelle due Decretali di *Celestino*, una dell' anno CCCCXXVIII. a' Vescovi delle Provincie di *Vienna*, e di *Narbona* (102), e l' altra dell' anno CCCCXXIX. *universis Episcopis per Apuliam*, *& Calabriam constitutis* (103). Più forti ancora sono le formole, che usa il Magno *Leone* nelle moltissime sue Decretali. Scrisse l' anno CCCCXL. a' Vescovi *Affricani* della Provincia della *Mauritania Cesariese* ordinando la deposizione di alcuni Vescovi, tollerando l' elezione di alcuni altri men rei; ma li avverte: *quae nunc certarum remisimus consideratione caussarum*, *antiquis deinceps custodienda sunt regulis*: *ne quod ad tempus pia lenitate concessimus*, *justa post haec ultione plectamus* (104). Ordinò nel CCCCXLV. a' Vescovi della *Campagna*, del *Piceno*, e della *Toscana* parecchie cose, e con queste parole chiuse la lettera: *Quod siquis Fratrum contra haec constituta venire tentaverit*, *& prohibita fuerit ausus admittere*, *a suo se noverit officio submovendum*, *nec eum communionis nostrae futurum esse consortem*, *qui socius esse noluit Disciplinae*. *Ne quid vero sit*, *quod praetermissum*

(100) *Ivi col.* 856. (101) *Ivi col.* 978. (102) *Ivi col.* 1065. (103) *Ivi col.* 1072. (104.) *Ep. I. pag. 6. Cacciar. edit.*



missum a nobis forte credatur, omnia decretalia Constituta tam beatae recordationis Innocentii, *quam omnium decessorum nostrorum, quae de Ecclesiasticis ordinibus, & Canonum promulgata sunt Disciplinis, ita a vestra dilectione custodiri debere mandamus, ut si quis in illa commiserit, veniam sibi deinceps noverit denegari* (105). Altre nell' anno seguente ne prescrisse a' Vescovi della *Sicilia*, e specialmente che non si desse il battesimo se non nelle Feste di Pasqua e di Pentecoste, *quia inultum*, dic' egli, *post haec esse non poterit, si quisquam Apostolicas regulas in aliquo crediderit negligendas* (106). Proibì agli stessi Vescovi della *Sicilia* le alienazioni de' Beni Ecclesiastici: *Nam Presbyteri, vel Diaconi, aut cujuscumque ordinis Clerici, qui conniventiam in Ecclesiae damna miscuerint, sciant se & ordine, & communione privandos* (107). Tornò nel CCCCLIX. a scrivere a' Vescovi della *Campagna*, del *Piceno*, e della *Toscana*, che non si battezzasse se non ne' giorni di Pasqua, e di Pentecoste: *Si quis vero*, soggiunse, *post hoc interdictum, in eadem fuerit usurpatione detectus, dignam pertinaciae suae incidet ultionem*.

Ma perchè le leggi della Chiesa, e spezialmente de' Papi obblighino in coscienza, non si ricerca l' accettazione,

XI. Ma quì si domanderà subito, se perchè le leggi Ecclesiastiche (intendansi giuste, che delle ingiuste non cade dubbio) obblighino in coscienza, debbano essere accettate sì, che dall' accettazion loro dipendane la forza obbligatoria. Risponde *Febbronio* (108): *Ea scilicet est regiminis Ecclesiastici ratio, diversitati morum (quae pro differentia nationum ita variat, ut quod uni prodest, alteri noceat) a Salvatore nostro taliter adaptata, ut ne* generalium *quidem* Conciliorum (*quibus nemo Catholicorum potestatem*

(105) *Ep. III. pag.* 24. (106) *Ep. XVI. cap. VII. pag.* 82. (107) *Ep. XVII. p.* 86. (108) *Cap. V. §. II. n.* 6. *pag.* 281. *edit. Bullion.* 1765.



tem legislativam denegat) *Constitutiones sine Ecclesiarum, Regnorum, ac Provinciarum acceptatione, vim & effectum legis obtineant*. Lo stesso avea già detto *de Marca* (109). Più moderato sembra il P. D. *Gregorio Zallwein* ne' suoi *Principj di Gius Ecclesiastico* (110), volendo, che l' accettazion delle leggi Ecclesiastiche sia necessaria al vigor della legge, *non quidem ex parte subditorum, sed Episcoporum*. Che diremo noi? Diremo, che l' accettazion delle leggi non è nè poco nè punto necessaria, acciocchè elle abbiano forza di obbligare in coscienza. Questa è la comune sentenza de' più accreditati Dottori dal *Charlas* contro *de Marca* (111), e da que' molti, che contro *Febbronio* hanno scritto, confermata amplamente, ed è così certa, che *Mauclero* celebre Dottor *Parigino* estimò non potersi il contrario difendere secondo la Cattolica verità (112). Discorro dunque così. Se le leggi Ecclesiastiche nella forza obbligatoria dipendessero dall' accettazion della Chiesa, ciò sarebbe,

O si consideri la legge e come

(109) *De Conc. lib. II. cap. XVI. n.* 5. (110) *T. I. q. IV. Cap.* 2. *§.* 7. *pag.* 393. (111) *De libert. Eccles. Gallic. lib. II. edit. Rom. capp.* 4. 5. *e* 7. *dove esamina gli Autori dal* de Marca *citati per la sua sentenza.* (112) *De Eccles. Monarch. par. II. lib. IV. cap.* 3. *col.* 490. *Obligationem inferre potest (il Papa) servandi leges canonicas a se conditas, & sufficienti promulgatione orbi Christiano communicatas, ut Alphonsus a Castro, Turrecremata, aliique de meliori nota Doctores crediderunt: quod adeo verum esse credo, ut secundum fidem negari non posse putem. Neque propterea lex minus legis nomine, & honore dignabitur, si justa & sufficienter promulgata non recipiatur a populo, nec minus peccabit contra Dei jussa, si illam sine causa repudiet.*



rebbe, o perche la natura della legge tal fosse, che al suo valore domandasse l'accettazione de' sudditi, o perche almeno ciò richiedesse la natura delle leggi Ecclesiastiche. Falsa è l'una e l'altra cosa. Falso è, che la natura delle leggi dall' accettazione de' sudditi riceva la sua efficacia. Che è legge? Un impero, un precetto, una forza e podestà, che comanda cose oneste, e le contrarie proibisce: ma il *precetto*, dice *Agostino* (113), *non vien da quello, al qual si comanda, ma da quel, che comanda*. Non è dunque l'accettazione de' Sudditi, che alle leggi dia forza di obbligare, ma l'autorità del Legislatore. Falso è, che in questo la natura delle leggi Ecclesiastiche si scosti dalla natura dell' altre leggi. E sò ben io, che *Pietro de Marca* (114) pretende, che l'Ecclesiastiche leggi sieno di minore autorità, che le civili; ma sò ancora, che il *Charlas* (115) ha sì deboli dimostrate le ragion di lui, che vano sarebbe il riprodurle. Solo osserverò, che l'Ecclesiastiche leggi chiamansi più comunemente col modesto nome di *Canoni*, che con quello di leggi, ma ciò non toglie, che vere leggi non sieno. *Boemero* avanzò, che col solo nome di *Canoni* si appellarono dalla Chiesa i suoi regolamenti, *ut ostenderet Ecclesia, quam longe ab omni dominandi libidine absit; minus vero ullam ferendi leges potestatem sibi arroget* (116). Sulle pedate di questo Protestante cammina *Febbronio* non nel libro *de statu Ecclesiae*, ma in altro tanto più dannoso, quanto più picciolo, e perciò più facile ad aver corso, *de' Principj del*

legge, e come legge Ecclesiastica.

(113) *Lib. III. de lib. arbitr. cap. XXIV. Praeceptum non est ab illo, cui praecipitur, sed ab illo qui praecipit.* (114) *De Conc. lib. II. cap. XVI.* (115) *De libertat. Eccles. Gallic. lib. II. cap. VI.* (116) *Jur. Paroch. sect. 1. c. 2. §. 3.*



del Gius Pubblico della Chiesa Cattolica, e pronunzia, che Canoni si nominano i decreti Ecclesiastici, *ne si leges dicerentur, invidiae dedissent fomitem imperantibus, utque hae regulae ubi primum a Sacerdotio fuerant conditae, exhibitae Principi, ejus auctoritate transirent in leges, & sanctiones* (117). Ma doveano primieramente avvertire questi due Scrittori, che non è insolito questo nome di *leggi*, benchè più ordinario sia l' altro di Canoni: *Nostrae LEX est Ecclesiae*, scrivea *Innocenzio* I. Santissimo Pontefice, e lontano da ogni fasto di dominare (118). Dipoi è assai verisimile ciò, che conjettura l' erudito *Benedettino Gerbert*, (119) essersi i decreti Ecclesiastici di Disciplina chiamati Canoni, *quod inde a primordiis Ecclesiae CANONIS nomenclatura libris sacris sit indita*, *eo quod*, come dice *Van-Espen* (120), *prae omnibus libris & scriptis perpetuas ac infallibiles fidei & morum regulas tradant*. E quanto a ciò, che dicea *Febbronio* de' Principi, egli dovea aggiugnere una sola parolina *dello Stato*, e avrebbe veduto, che tutta restava nel suo vigore l' autorità legislativa Ecclesiastica da lui presa di mira. Perocchè vi sono leggi della Chiesa, che insieme il son *dello Stato*, e quelle sono, che i Principi han confermate colle loro *Sanzioni*; ma perche le leggi della Chiesa sieno vere leggi, ed obblighino in coscienza, non abbisognano di essere per la secolar podestà dichiarate leggi ancor *dello stato*.

O si consideri il Legislatore Ecclesiastico.

Del resto se vogliamo innoltre considerare gli Autori dell' Ecclesiastiche leggi, apparirà ancor più chiaro, che l' accettazion della Chiesa, o delle Nazioni non dà loro la richiesta efficacia per

(117) *Cap. VII. §. 1.* (118) *Ep. XVII. Coust. edit. col.* 834. (119) *De legitima Eccles. potest. circa sacra & profana lib. I. cap.* III. §. 2. *p.* 45. (120) *Tract. hist. can. P.* 1. *c.* 1. §. 1.



per obbligare. Il principale Legislatore nella Chiesa è senza dubbio il *Romano* Pontefice, il quale, come abbiamo veduto, ha autorità di far leggi in virtù delle divine promesse: or queste promesse non sono legate al consenso della Chiesa, ma assolute. E se ciò non fosse, la podestà di far leggi sarebbe stata da Cristo data al Corpo intiero di tutta la Chiesa; perocchè allora l' Ecclesiastiche leggi avrebbon vigore non come dal solo Pontefice, ma come da lui, e insieme da tutto il Corpo della Chiesa derivate; e i Fedeli, non che i Pastori entrerebbono a parte della legislazione. Il che e ripugna alla piena podestà, che Cristo gli ha conferita, e ricade nel più dannevole *Richerismo*, volendo che le Chiavi della podestà sieno state da Cristo poste in mano non di *Pietro*, e de' suoi Successori, ma della Chiesa, da cui a *Pietro*, e a' suoi Successori passino come a Capo solamente ministeriale della Chiesa. Oltracciò sarebbe questo un fingere che Cristo avesse detto a S. *Pietro*: *Costituiscoti mio Vicario, e ti dò podestà di far leggi, ma che non obblighino se non chi se la sentirà di ubbidirti*; di che non potrebbesi pensare cosa più ridicola, e però sconcia, e a Cristo più disdicevole. Lo stesso discorso si applichi con proporzione a' Concilj Generali, ed a' Vescovi per le loro Provincie, e Diocesi. Crescerà la forza di questi argomenti, se anche a quelli, pe' quali son date le leggi, pongasi mente. Che intendesi per accettazion della Chiesa? Vuolsi l' accettazione de' popoli? Ma il popolo dee ubbidire, non esaminare le leggi, e molto men rifiutarle. Guai se al popolo si lasci la libertà dell' esame sulla giustizia, o ingiustizia delle leggi Ecclesiastiche: qual Ecclesiastica legge sarà osservata? Che dico? qual *Ecclesiastica legge?* qual legge, anche civile? dir si dovea. Perciocchè se il popolo si

O si considerino quelli pe' quali si fa la legge, sieno popoli,



sa arbitro delle leggi di quello, che senza dubbio ebbe da Cristo immediatamente la podestà di far leggi, come al suo arbitrio sottrarre le leggi de' Principi, i quali per quantunque gridino i Regalisti, che da Dio hanno immediatamente la lor podestà, secondo Dottori moltissimi, e massimamente Pubblicisti non l' han che dal popolo? Vegga chi al popolo attribuisce questa indebita facoltà, che a poco a poco non si conduca a sostenere quella famosa proposizion di *Lutero* nel MDXXI. dichiarata dalla *Sorbona* tra l' altre censure *erronea in Fede*, *e nella Morale*, *ed error già condannato ne' Valdesi* (121), *che nè Papa*, *nè Vescovo*, *nè alcun uomo ha diritto pur d' una sillaba sopra un uomo Cristiano*, *SE CIO' NON FACCIASI DI SUO CONSENSO*, *e checchè si fa ALTRAMENTE*, *si fa con tirannico spirito* (122). Quindi a ragione fu condannata da *Alessandro* VII. questa proposizione XXVIII. *Populus non peccat*, *etiamsi absque ulla caussa non recipiat legem a Principe promulgatam*. Dove non pretendo già io, che sia condannata anche la sentenza di coloro, che vogliono non peccare il popolo, se per giusta e ragionevol cagione non accetti una legge. Le parole della dannata proposizione cadono sul popolo, che rigetti una legge *senz' alcuna cagione*;

(121) *Hist. univ. Paris. T. ult. ad ann.* MDXXI. *Haec propositio est a debita Subditorum erga Praelatos*, & *Superiores subjectione*, & *obedientia retractiva*, *legum positivarum seditiose destructiva*, *ac* IN FIDE, ET MORIBUS ERRONEA, ET EST ERROR DAMNATUS VALDENSIUM, *cum errore Arianorum conveniens*.

(122) *Neque Papa*, *neque Episcopus*, *neque ullus hominum habet jus unius syllabae super Christianum hominem*, *nisi id fiat ejusdem consensu*, & *quidquid aliter fit*, *tyrannico spiritu fit*.



gione; prefcinde dunque la propofizione da quell' altra, che affolve da colpa il popolo, fe per giufti motivi non accetti una legge. Nondimeno così argomento. Se il popolo pecca non accettando la legge fenza giufti motivi, come dalla detta condanna è manifefto; dunque la legge obbliga antecedentemente ad ogni confenfo del popolo; perciocchè non fi pecca fenza fupporre un' obbligazione, alla quale fi manchi. E d' altra parte, fe al popolo fi lafci la libertà di accettare, o non accettare le leggi, fpeffo fpeffo vedrebbonfi quefte per motivi affai frivoli e nulli rigettate dal popolo. E' dunque quefta una libertà dannofa al popolo perche occafione darebbegli di frequenti peccati. Si dirà forfe, che non l' accettazione del popolo debbefi attendere, ma quella de' Principi. Ma neppur quefto è vero. Perciocchè i Principi fono eglino pure *intra Ecclefiam*, e per riguardo alla Ecclefiaftica Difciplina non hanno ful popolo alcuna preminenza, ma ugualmente che quefto fudditi fon della Chiefa: E veramente o la podeftà legislativa della Chiefa è fuprema, o nò. Se accordafi, che fia fuprema, non può il Principe dar forza alle leggi di effa. Perocchè non può effere in qualche genere fuprema podeftà, la quale in quel genere fteffo non fia indipendente da altra: e come farebbe indipendente la podeftà della Chiefa, fe in balia foffe del Principato l' accettare, o 'l non accettare le leggi di effa, e quinci dar loro, o togliere il corfo? Se negafi, che fia fuprema, farà dunque fubordinata a quella del Principe; farà dunque il Principe Capo della Chiefa, non il *Romano* Pontefice; ed eccoci condotti alla dannata Primazia di *Arrigo* VIII. Re d' *Inghilterra*. Aggiunganfi le cofe nella precedente Differtazione recate contro la neceffità del Regio *Exequatur*, le quali ugualmente vagliono contro la

fieno Principi,

 neceffità



necessità dell' accettazione del Principe. Ma innoltre riflettasi alle tante leggi, che abbiamo ne' primi secoli della Chiesa stabilite da' Papi, e da' Concilj in cose ancora, che molto potevano appartenere alla tranquillità dello Stato. Una di queste fu certamente la legge, con cui *Siricio* scrivendo ad *Imerio* obbligò i Cherici maggiori alla continenza per cotal modo, che i Cherici conjugati non passassero ad altro maggior grado, ma rimanessero in quello, in che allora si ritrovavano, se però fossero continenti, ma se ricusassero di osservare la comandata continenza, fossero d' ogni Ecclesiastico onore privati. Perciocchè trattavasi, come ognun vede, di separare contro lor volontà da' mariti le mogli, d' impedire la procreazion della prole, e di empiere quelle Provincie di lamenti, e querele: Nè per tutto ciò *Siricio* aspettò, che la sua legge si dovesse accettare dal Principe, o alcuno de' malcontenti credette di potersene impunemente sottrarre, perche il Principe non avessela ricevuta. Anche le tante leggi di S. *Leone* M., e di altri Romani Pontefici contro le alienazioni de' Beni Ecclesiastici interessavano grandemente lo Stato, che veniva per esse a perdere la circolazione di tali beni; nè tuttavia alcun si avvisò di farne il vigore dipendere dall' accettazione degl' Imperadori. Ma almeno si dirà, che l' Ecclesiastiche leggi debbono, perche abbiano forza, essere accettate da' Vescovi: Falso anche questo. Perciocchè i Vescovi ancora debbono al Papa, e a' Generali Concilj ubbidire, essendo eglino riguardo a *Piero*, e alla Chiesa adunata in Concilio non Pastori, ma pecorelle, che udir ne debbon la voce, e siccome di loro è detto a' loro sudditi, così del Papa, e della Chiesa congregata in Concilio: *Qui vos audit, me audit* (123), e *omnis anima* pote-

sieno Vescovi.

(123) *Luc. X.*



potestatibus SUBLIMIORIBUS subdita sit. Però i Vescovi *Gallicani* nel Memoriale, che a *Simmaco* Papa presentò in loro nome l' anno 471. S. *Cesario* di *Arles*, dicevano: *Sicut a persona Beati* Petri *Apostoli Episcopatus sumit initium, ita necesse est, ut Disciplinis competentibus Sanctitas vestra singulis Ecclesiis quid observare debeant, evidenter ostendat*. Al Papa dunque tocca a far leggi anche di Disciplina, e dove abbiale fatte, le Chiese debbonle osservare. Ma i Vescovi? I Vescovi ubbidiscano. Questo è il solo sistema di Disciplina, che i Vescovi *Gallicani* del sesto secolo riconoscevano. Seguirono anche nell' undecimo secolo a tenerlo. Perciocchè Ivone Vescovo di *Chartres* (124) scrivea dell' Appostolica Sede: *Hujus judiciis & Constitutionibus obviare, plane est haereticae pravitatis notam incurrere*. Degli stessi sentimenti fu poi anche S. *Tommaso* Arcivescovo di *Conturbia*: *Solus infidelis*, dic' egli in una lettera *a Gilberto* Vescovo di *Londra* (125), *aut schismaticus Apostolicis obtrectat obedire mandatis*. Ma consultiamo per poco anche la pratica della Chiesa. Torniamo dunque a *Siricio*. Ordina egli ad *Imerio* di fare a notizia de' suoi Colleghi pervenire i suoi decreti, e ciò perche *omnibus imposterum excusationibus aditus, qui jam nulli apud nos patere poterit, obstruatur* (126). Anche *Innocenzio* I. mandando a *Vittricio* di *Roano* alcune regole di Disciplina gl' intima di passarle con diligenza alle Chiese vicine, e agli altri Vescovi di quelle Regioni, *ut & nostros cognoscere, & ad fidem confluentium mores valeant docendi sedulitate formare* (127). Più risoluta è la lettera poc' anzi ricordata di Papa *Zosimo* ad *Esichio* di

(124) *Ep. VIII.* (125) *Ep. 122. edit. P. Lupi.*
(126) *Tom. I. epist. R. P. Coust. col. 638.*
(127) *Ep. 11. ivi col. 747.*



di *Salona* contro la Sacerdotale ordinazione de' Monaci, e de' Laici. Rinnovati i suoi ordini su tal proposito, ingiunge ad *Esichio* di *Salona* di comunicarli a' Vescovi delle vicine Regioni, e lo avverte, che se alcuno oserà di contravvenirli, sarà infallibilmente punito: *Sciet quisquis hac postposita Patrum & Apostolicae Sedis auctoritate neglexerit, a nobis districtius vindicandum; ut loci sui minime dubitet sibi non constare rationem, si hoc putat, post tot prohibitiones, impune tentari* (128). Similmente avendo S. *Leone* Magno drizzati a *Niceta* Vescovo di *Aquileja* alcuni decreti, gl' impone di trasmetterli a' Vescovi della sua Provincia, *ut in omnium*, dic' egli, *OBSERVANTIA data profit auctoritas* (129). Se questi Sommi Pontefici avesser creduto, che i Vescovi avesser potuto non accettare le mandate leggi, avrebbono mai intimato, che fossero a tutti spedite, non solo perche a tutti servisser di regola, e nella osservanza di tutti ne spiccasse l' autorità; ma protestando di non lasciare a scuse adito, e di voler senza riguardo vendicare l' oltraggio, che a' lor decreti fosse fatto? Un altro fatto luminosissimo in questo proposito è quello de' Vescovi *Affricani* altrove da noi recato ad altro intendimento. Avea *Siricio* per mezzo di S. *Ambrogio* suo Legato stabilito nel Concilio di *Capova*, che i battezzati dagli Eretici non si potessero al Chericato promuovere. Se in balìa de' Vescovi fosse stato accettare, o nò i Pontificj decreti, i Padri *Affricani* con tanto maggior ragione avrebbonlo fatto, quanto più grave era nelle lor Chiese l' inopia de' Cherici, la quale sembrava quasi domandare, che i battezzati da' *Donatisti* si sacrassero al Chericato. Eppure i Padri del terzo Concilio Car-

(128) *Ivi col.* 919. (129) *Ep. CLIX. Baller. edit. col.* 1335.



Cartaginese non credettero di avere quest' autorità; ma scrissero a *Siricio* stesso, e a *Simpliciano* di *Milano* per averne dispensa (130). Qual effetto avesse la preghiera de' PP. *Cartaginesi*, possiamo col P. *Coustant* raccorlo da questo, che quattro anni appresso, cioè nel CCCCI. gli stessi Padri fecero un nuovo decreto di ricorrere a' Successori di *Siricio*, e di *Simpliciano*, acciocchè fosse lor lecito di ordinare i battezzati da' *Donatisti*; perocchè, dicono essi, *da codeste Sedi era ciò stato vietato* (131). Vuol dunque dire, che *Siricio* avealo loro negato, e dello stesso parere fu *Simpliciano*. Che se i Padri *Affricani* credevansi tenuti ad accettare i decreti dei Papi, qual privilegio aver potevano gli altri Vescovi, onde fosse lor lecito di ricusarli? Mantenne la stessa autorità *Gelasio* Papa co' Vescovi del *Piceno*: *nec excusationis*, scrive loro (132), *de cetero relinquetur occasio, si post praecepta, quae per* Romulum *Diaconum... duximus destinanda, quisquis super his omnibus aut contemptor, aut negligens deprehendatur Antistes*. Ma diamo ancora qualche esempio di posterior data. Ecco come al Vescovo di *Reggio Bonifacio* scrivesse il Magno *Gregorio* (133): *Nec illam*

 desi-

(130) *Il Canone del terzo Concilio Cartaginese inserito nel Codice della Chiesa Affricana Can. 47. è questo: De Donatistis placuit, ut consulamus Fratres, & Consacerdotes nostros Siricium, & Simplicianum de solis infantibus, qui baptizantur penes eosdem, ne quod suo non fecerunt judicio, cum ad Ecclesiam Dei salubri proposito fuerint conversi, parentum illos error impediat, ne provehantur sacri altaris Ministri* (131) *Can. LVI. Cod. Afric. Ex his enim Sedibus hoc fuerat prohibitum*. (132) *Tom. II. Conc. Hard. col. 892.* (133) *Lib. III. ep. V. vet. edit.*



definitionem nostram cujusquam sinas contumacia, aut temeritate corrumpere, quatenus dum praedicta omnia PER TE fuerint CONSERVATA DISTRICTISSIME, NEC admonitionis nostrae, sicut & credimus, TRANSGRESSOR EXISTAS, nec in quolibet reum te remissionis accuset pastoralis tibi commissus ordo regiminis. Con simili parole chiude il Santo la lettera, che scrisse al Vescovo di *Cagliari Gennaro*, mandandogli parecchie ordinazioni intorno i Monasteri, i Concilj de' Vescovi ec. *Fraternitas igitur tua ita in cunctis praedictis capitulis se solerter impendat, ut NEC nostrae admonitionis series INVENIATUR FUISSE TRANSGRESSA, nec divini rea judicii de minori zelo pastoralis existat officii*. Oh quanto esser dovea S. *Gregorio* lontano dal credere, che *Bonifacio*, e *Gennaro* potessero non accettare i suoi ordini. Eralo ancora molto lontano dal crederlo S. *Gregorio* VII., il quale mandando al Vescovo di *Aquileja Sicardo* (134), ad *Annone* Arcivescovo di *Colonia* (135), e a *Wezelino* Arcivescovo di *Maddeburgo* (136) i decreti del suo Concilio *Romano* contra i Cherici Concubinarj, e Simoniaci, comanda loro (*apostolica tibi auctoritate praecipiendo mandamus*; *communis domini Beati* Petri *auctoritate praecipio*; *fraternitati tuae auctoritate apostolica injungimus*, *praecipimus*) che assolutamente li pubblichino, e faccianli osservare. E così pure *Alessandro* III. nella Decretale all' Arcivescovo di *Upsal*, e a' suoi Suffraganei non diede luogo ad accettazione de' Vescovi, ma ordinò loro, *ut ab omnibus per Episcopatus vestros, quantum in vobis est, faciatis firmiter & inviolabiliter observari*; e aggiugne: *Contemptores equidem ecclesiastica praecipimus usque ad condignam poenitentiam ultione percelli* (137).

XII.

(134) *Bullar. Rom. noviss. edit. Rom. T. II. p.* 32. (135) *Ivi*. (136) *Ivi pag.* 33. (137) *Ivi p.* 414.



XII. Le cose finora dette provano assai chiaramente, che l' Ecclesiastiche Leggi obbligano di lor natura indipendentemente da ogni accettazion della Chiesa, de' Regni, e delle Provincie. Nondimeno molti e gravissimi Autori sostengono, che non obbligano di fatto, se non sono accettate. Perocchè, dicon essi, il Papa, o un generale Concilio per la Chiesa universale, o un Vescovo per la sua Diocesi potrebbe bensì far leggi, che obbligassero anche senza l' accettazione della Chiesa, e de' Diocesani, anzi potrebbe costringnere i renitenti ad accettarle, ma non le fa, e generalmente hanno i Papi, i Concilj Ecumenici, i Vescovi questa intenzione, che le lor leggi non obblighino, se non sono accettate. Per la qual cosa che non obblighino tali leggi per mancanza di accettazione, non nasce, perche l' accettazione sia necessaria alla forza, e alla efficacia della legge, come altri vogliono, contro de' quali abbiamo finor disputato, ma perche tal è l' intenzione de' Legislatori Ecclesiastici, i quali per moderazione non vogliono, che abbiano le lor leggi vigore, se di buona grazia non son ricevute. Il P. *Cardenas* (138) segue questa sentenza, e cita per essa (139) *Valenza*, *Tanner*, *Lessio*, *Becano*, *Reginaldo*, *Sà*, *Filluccio*, *Cokier*, *Santarello*, *Omobono*, *Navarro*, *Miranda*, *Diana*, *Azorio*, *Bonacina*. Anche il Card. d' *Aguirre* non vi ripugna (140). Gli stessi *Francesi* più

Neppur è vero, che i Papi, e i Concilj nel fare le loro leggi intendano generalmente di non obbligare con esse, se non siano accettate.

(138) *Tract. I. de legib. disp. XXIX. cap. 3. art. 11. n. 65.* (139) *L. c. art. 1. n. 53.* (140) *Nel libro Auctoritas infallibilis, & summa Cathedrae S. Petri Tract. I. disp. XXIV. Sect. III. n. 23. Quod enim dicatur, Pontificis leges, Constitutionesve, aut Canones non adstringere Ecclesiam, aut Regnum Galliae, nisi acceptentur publico consensu; nec ferri a Pontifi-*



più moderni, de' quali vorrebbe *Febbronio* far quì valere l'autorità, non negano al Papa la podestà legislativa, ma che le sue leggi, se ricevute non sieno, non obblighino, l'attribuiscono alla mancanza di volontà in lui, il quale per ben della Chiesa, e della pubblica tranquillità non voglia alla osservanza d'esse obbligare i ritrosi. Così parlano *Cabassuzio* (141), e *Juenin*

ce de facto, nisi sub ea conditione acceptationis; solum niti potest a pari, aut simili in opinione id asserentium de legibus Regiis, quam communiter tuentur Jurisconsulti in cap. 1. *de treg. & pace; Covaruvias Libro I. Variarum capite* 16., *ubi plures alios citat; Navarrus in Summa capite* 23. *num.* 41. *& Consil. I. de Constitut. quaest.* 5. *colligiturque ex l. de quibus ff. de legibus, ubi dicitur: Ipsae leges nulla alia causa nos tenent, quam quod judicio populi receptae sunt. Eamque sententiam multi, etiam ex Theologis extendunt ad leges Pontificias, quasi & illae sub ea conditione tacita acceptationis ferantur, saltem ex praesumpta indulgentia, aut benignitate Pontificis nolentis aliter obligare subditos.... Quare si Illustr. Marca hoc solum sensu tuetur libertates Ecclesiae Gallicanae; dum eo titulo insignivit opus suum de Concordia Sacerdotii, & Imperii, seu DE LIBERTATIBUS ECCLESIAE GALLICANAE (utramque enim epigrapham praesefert) potuisset illud pariter inscribere: De libertatibus Ecclesiae Hispanicae, aut Germanicae, vel Polonicae &c.* (141) *Juris Canonici theor. & prax. lib. I. cap. IV. n.* 5. *pag.* 14. *edit. Lugdun,* 1685. *Etsi vero summorum Pontificum spiritualis potestas non ab hominibus, sed ab ipso Deo ortum ducat, ideoque non possit per homines limitari; quia tamen non praesumuntur hoc absolute velle, ut suae constitutiones quampri-*



Juenin (142). Anzi *Carlo Fevret* uno de' più dichiarati difenditori delle Libertà *Gallicane* confessa, che la *Francia* usa di queste sue libertà per tacito consentimento de' Papi (143), e *Piero de Marca* un altro de' più valorosi sostenitori di tai libertà si dichiara, ch' elleno sono in vigore *con buona permissione de' Sommi Pontefici* (144). E lo stesso debbono eglino dire de' Conciliari decreti, e quegli massimamente, che, come

mum subditorum conscientias astringant, ne contingat, ut potestas illis divinitus in animarum salutem collata vertatur in eorumdem perniciem, & vice debitae aedificationis pariat destructionem, contra Pauli monitum 2. Cor. 13.

(142) *Instit. Theol. part. V. diss. VI. quaest. II. cap. IV. Quod novae leges vim non habeant in Provinciis, in quibus non acceptantur, non oritur ex defectu potestatis in Legislatoribus, & praesertim in Romano Pontifice, cui in persona Petri dictum est a Christo: Pasce agnos meos, pasce oves meas; sed id oritur ex defectu voluntatis: neque enim legislatores Ecclesiastici, in primis Romanus Pontifex (cum non quaerant quae sua sunt, sed quae Jesu Christi, hoc est quae corpori illius mystico prodesse possunt) non censentur velle, ut novae leges a se latae vim habeant in locis, in quibus sanior & major fidelium pars judicat, Provinciarum genio, moribus, tempori non convenire. Confirmatur illa responsio ex eo, quod nova decreta, licet in se ipsis optima sint, per accidens tamen, habita nimirum ratione circumstantiarum, in quibus populi fideles quibusdam in Provinciis versantur, Reipublicae Ecclesiasticae pacem perturbare possint, aut saltem Ecclesiis particularibus non prodesse.* (143) *Lib. I. cap. IV. n. 11. 24. 25.*

(144) *De Concord. lib. III. cap. VI. n. 5. Cum bona summorum Pontificum venia.*



come gli Autori citati dal *Cardenas*, difendono la superiorità del Papa al Concilio. Ma se questi valenti Scrittori avessero un pò più consultata la sacra antichità, avrebbon veduto, che non può per alcun modo sostenersi, generalmente parlando, ne' Papi, e ne' Concilj questa presunta volontà di non obbligare colle lor leggi se non coloro, che di buon grado le ricevessero. E certamente è egli possibile presumere questa volontà ne' Papi, de' quali abbiamo or ora esaminate le leggi, in *Siricio*, in *Innocenzio*, in *Zosimo*, in *S. Leone M.*, in *Gelasio*, ne' due *Gregorj*, in *Alessandro* III.? Eglino comandano la promulgazione delle lor leggi, non vogliono scuse; minaccian pene, e gravissime pene a' violatori, anche Vescovi. Qual condotta più opposta alla presunta volontà di non obbligare se non gli accettanti? Consideriamo ancora come si portasse l' anno CCCCXCVIII. *Felice* III. Mandando egli a tutti i Vescovi una Decretale sopra coloro, che ribattezzati tornassero alla Chiesa Cattolica, chiudela con queste parole (145): *His itaque rite dispositis, & ad Ecclesiarum vestrarum notitiam nostra deliberatione perlatis*, PARERE VOS CONVENIT: *quibus licet ad animarum reparationem nihil deesse videatur, tamen si cui novi aliquid, & quod praeterire nos potuit, fuerit revelatum.... fidenter insinuet... nec nos pigebit audire; & siquae sunt omissa, non arroganter abnuere, sed rationabiliter ordinare*. Dove dà ben egli facoltà a' Vescovi di suggerirgli, se alcuna cosa avesse in tanto scabrosa materia tralasciata; ma non già di non accettare le cose già da lui ordinate: anzi per queste si dichiara, ch' esser volea da loro ubbidito: *parere vos convenit*. Di più non è egli evidente, che se ne' Papi si potesse general-

(145) *T. II. Conc. Hard. col.* 834.



neralmente supporre questa volontà di non obbligare colle lor leggi i non accettanti, non peccherebbe alcuno in non accettarle? Ora sentiamo ciò, che presso *Ivone* (146) e *Graziano* (147) scrivea S. *Gregorio* M. a S. *Agostino* Vescovo degl' *Inglesi*: *De ipsa vero die Dominica* (parlasi delle Domeniche di Quaresima) *haesitamus, quidnam dicendum sit; quum omnes laici & saeculares illa die plus solito ceteris diebus accuratius cibos carnium appetant: & nisi nova quadam aviditate usque ad medias noctes se ingurgitent, non aliter se hujus sacri temporis observationem suscipere putant: quod utique non rationi, sed voluptati, immo cuidam mentis coecitati adscribendum est, unde nec a tali consuetudine averti possunt* (come aveagli scrittto S. *Agostino*, al quale il Santo Pontefice qui risponde): *& ideo* (ecco la risposta del Santo) *cum venia suo ingenio relinquendi sunt, ne forte* PEJORES *existant, si a tali consuetudine prohibeantur*. Suppone dunque *Gregorio*, che gl' *Inglesi*, se egli avesse loro vietata questa rea lor consuetudine, avrebbongli disubbidito. Or questa disubbidienza che avrebbe operato? Questo, dice *Gregorio*, ch' eglino divenissero più colpevoli: *ne forte pejores existant*. Ma come ciò, se non perche al peccato della malvagia consuetudine ne avrebbono aggiunto un altro della disubbidienza al Pontificio divieto. Dunque *Gregorio* era d' avviso, che peccassero quelli, che le Papali Costituzioni non si recassero pronti a mandare ad effetto. Se egli avesse dunque agl' *Inglesi* proibita quella lor consuetudine, non avrebbe avuta intenzione, che il suo divieto non li obbligasse, se non lo accettassero; altrimenti con questa volontà nel Legislatore

(146) *P. IV. decr. c. 9.* (147) *C. denique dist. IV.*



re come colpa farebbe stata da renderli *peggiori* il non lasciare la vietata consuetudine ? Così non crederò mai, che in *Benedetto* XIV. nè quando comandò . che ne' giorni di digiuno i dispensati nelle carni si contentassero della semplice consueta collezione la sera, nè quando severamente proibì al complice Confessore l'assolvere il complice penitente, si potesse da alcuno ragionevolmente presumere volontà, che a sola condizione dell' accettazione de' Fedeli, o de' Vescovi obbligassero quelle sue lodevolissime Costituzioni. E della Bolla in *Coena Domini* che direm noi ? Soggetteranla all' accettazione della Chiesa Pontefici, che ogni contraria consuetudine, ogni più amplo privilegio, se a quella contrarj, vogliono tolto, che privano ogni confessore della facoltà di assolverne i rei, che a tutti i Vescovi comandano in virtù di santa ubbidienza di pubblicarla, di farne tenere almeno il Sommario ne' Tribunali di penitenza ? Ella è cosa del tutto dissimil dal vero. Quindi l' *Azorio* (148), e 'l *Tanner* (149), che per altro il P. *Cardenas*, come vedemmo, allega per la sua sentenza, in grazia appunto della Bolla *Coenae*, trovaronsi forzati a confessare, che alcune leggi Pontificie con tanta fermezza e pienezza di podestà son pubblicate, che tolgono affatto ogni luogo a qualunque tacito consentimento, o presunta tolleranza in contrario. Nò dunque: Questa presunta volontà non può generalmente ne' Legislatori Pontefici sostenersi per alcun modo. Ma nè tampoco si può universalmente supporre ne' Concilj Ecumenici. Oltre le ragioni, che abbiamo ora portate contra la presunta volontà de' Papi, e che con picciola mutazione potrebbonsi adattare a' Concilj,

(148) *Lib. V. Instit. cap. XII. quest. 1.* (149) *Disp. V. de legib. quaest. 5. dub. 4. n. 131.*



cilj, mi appello alla Chiesa *Gallicana*, per cui *Fevret*, e *de Marca* fannola tanto valere. La famosa Congregazione, che nel Capitolo della sacrosanta Cappella di *Bruges* formò nel 1438. su' decreti del Concilio di *Basilea* la celebre prammatica Sanzione di *Carlo* VII. che pensava de' Conciliari decreti? Riconobbe nel Concilio di *Basilea* da lei tenuto per Ecumenico la podestà legislativa; credette nondimeno di dovere a' decreti di quel Concilio fare alcune modificazioni adattate alle costumanze del Reame di *Francia*, e del *Delfinato*: *Sacrae* Basileensis *Synodi decreta, ordinationes & statuta, aliqua simpliciter, ut jacent, alia vero cum certis modificationibus, & formis non haesitatione potestatis, & autoritatis condentis, & promulgantis, ipsius scilicet sacrae Basileensis Synodi, sed quatenus commoditatibus, temporibus, & moribus Regionum & personarum saepe fatorum nostrorum Regni, ac Delphinatus congruere, convenireque conspexerunt, prout inferius plenius adnotatur, & inseritur, illico, & indilate recipienda consenserunt, & acceptanda deliberaverunt*. Così leggesi nel proemio presso il *Doujat* (150). Ecco, si dirà subito, ecco che i Vescovi, e i Grandi di *Francia* stimarono di avere autorità di modificare i decreti di quel Generale Concilio, e di non accettarli se non così temperati, senza dubbio perche credevano, che i Padri del Concilio non avesserli fatti, se non a condizione, che esser dovessero accettati. Ma nò: per tutt' altra cagione ciò fu. Udiamo la Congregazione, che così conchiude la sua Prammatica: *illa decreta, circa quae fuerunt factae praenotatae modificationes, acceptentur; prout etiam acceptantur, SUB SPE SCILICET, QUOD IPSAE MODIFICATIONES PER SACRUM CONCILIUM*

(150) *Specimen Jur. Eccles. Gall. p. 1. pag. 13.*



CILIUM ADMITTENTUR. PRO QUO REGII ORATORES INSTABUNT VICE REGIA, ET ECCLESIAE REGNI ET DELPHINATUS (151). Tanto eran dunque i Vescovi, e i Grandi del Regno lungi del pensare, che i Padri *Basileesi* richiedessero l'accettazione de' lor decreti perche di fatti obbligassero; che al Concilio giudicarono necessario di spedire Oratori, che ne ottenessero le divisate modificazioni, e sulla sola *speranza* d'impetrarle stesero la loro Prammatica. Costanti in questo sì religioso sistema si mantennero i Vescovi di *Francia* riguardo al sacro Concilio di *Trento*. Quando a' 23. di Febbrajo del MDCXV. radunati a *Parigi* supplicarono il Re, che si degnasse di acconsentire alla pubblicazione di questo Concilio, il Vescovo di *Luson*, che fu poi il Cardinale di *Richelieu*, a nome del Clero così parlò: *Piaccia a V. M. ordinare, che il Concilio universale ed Ecumenico sia ricevuto, e pubblicato in questo Regno, e le costituzioni d'esso guardate, ed osservate, senza pregiudizio tuttavolta de' diritti di V. M., delle libertà della Chiesa* Gallicana, *de' privilegj, e dell'esenzioni de' Capitoli ec., per le quali cose Sua Santità sarà supplicata, acciocchè sien riservate, e restino nella loro interezza* (152). Ecco una nuova prova, che i Vescovi *Gallicani* non'estimavano di poter essi non accettare i Canoni del Concilio di *Trento* anche in quelle cose, che risguardavano i Regj diritti, le libertà della Chiesa *Gallicana* ec.; ma per la modificazione di questi articoli credevano di dovere al *Romano* Pontefice fare ricorso. Per altro che fosser tenuti ad accettare il Concilio, lo dichiararono eglino stessi l'anno medesimo

(151) *Ivi Tit. XXXIII. pag. 86.* (152) *Veggasi Natale d'Alessandro in hist. Eccles. saec. XV. & XVI. diss. XII. artic. XVI. n. 15.*



desimo nella generale Assemblea, che pur tennero in *Parigi*. *Cardinales*, così leggesi nel primo tomo degli Atti di quel Clero secondo la version latina, che ne fece il *Charlas* (153), *Cardinales*, *Archiepiscopi*, *Episcopi*, *Praelati*, & *alii Ecclesiastici Viri repraesentantes Clerum universum* Franciae, *congregati adnuente Rege Parisiis in Conventu Augustinianorum*, *post maturam circa publicationem Concilii Tridentini deliberationem unanimiter agnoverunt* & *declararunt*, *agnoscunt* & *declarant*, *se obligari pro suo officio*, & *conscientia ad recipiendum*, *sicut re ipsa receperunt* & *recipiunt*, *praefatum Concilium*, & *spondent*, *se illud observaturos*, *quantum possunt*, *per functionem suam*, & *auctoritatem spiritualem*, & *Pastoralem*. Reputavansi dunque quegl' illustri Prelati di avere obbligo in coscienza non solo di osservare i Decreti di questo Concilio, quando fossero accettati, ma ancor di accettarli, *se obligari pro suo officio*, & *conscientia al recipiendum*. Già come accordare quest' obbligo colla presunta volontà del Concilio di non obbligare a' suoi Decreti se non gli accettanti? Lasciamo pur dunque questa presunta general volontà, che veramente a fronte della pratica della Chiesa non si può difendere.

Il che tuttavia non toglie, che se le leggi de' Papi, o de' Concilj contrariassero le

XIII. Ma non perciò è da pensare, che l' Ecclesiastiche leggi o sieno de' Papi, o de' Concilj, obblighino in modo, che luogo non abbiaci a verun temperamento, ed anco ad una non colpevole inosservanza. Io non farò quì che richiamare a memoria de' leggitori, ed illustrare una celebre Costituzione di *Bonifacio* VIII. (154). *Licet* Romanus *Pontifex*, dic' egli...

(153) *De libert. Eccles. Gallic. lib. c. XVI. Leod. edit. p.* 644. (154) *T. II. de Constit. Cap. Licet in 6.*



ragionevoli consuetudini di una Nazione, non si possa da' Vescovi ricorrere al Papa, e otternerne la necessaria dispensa, come fu stabilito da Bonifacio VIII.

egli..... *Constitutionem condendo posteriorem, priorem, quamvis de ipsa mentionem non faciat, revocare noscatur; quia tamen locorum specialium, & personarum singularium consuetudines, & statuta (quum sint facti, & in facto consistant) potest probabiliter ignorare, ipsis, dum tamen sint rationabilia, per constitutionem a se editam (nisi expresse caveatur in ipsa) non intelligitur in aliquo derogare*. Crede il *Suarez* (155), poterfi da questa Costituzione di *Bonifacio* raccorre, che in un caso, in cui una Costituzione de' Papi (dicasi il medesimo di un decreto di un generale Concilio) per essere opposta ad una ragionevole consuetudine di un' luogo, anzi che essere utile, potesse ad una Provincia, o Diocesi esser dannosa, *absque alia supplicatione a lege Pontificia, ipsam ex vi illius juris* (di Bonifacio) *ipso facto non obligare in simili casu*. E specolativamente parlando ciò è vero. Ma perciocchè niuno è buon giudice in causa propria, e potrebbesi per ragionevole facilmente credere una consuetudine, che fosse un vecchio abuso da essere tolto di mezzo, *in his rerum circumstantiis*, dirò con *Benedetto* XIV. (156), *Episcopus intelligens, Apostolicae Sedis legem in Dioecesi sua noxium aliquem effectum producere posse, non modo suas* Romano *Pontifici rationes repraesentare non prohibetur, quin potius ad id omnino tenetur, ut copiose differit* Suarez lib. IV. de legib. cap. 16. num. 7. & *optime ad rem prosequitur* Layman Notab. 1. in Cap. Si quando, de Rescriptis. *Neque* Romani *Pontifices unquam renuerunt inferiorum rationibus aurem praebere; &, quoties has satis validas esse agnoverunt, minime recusarunt aliquas Provincias, aut Dioeceses a generalium Constitutionum suarum*

(155) *De legib. lib. IV. cap. XVI. n. 7.* (156) *De Syn. dioec. lib. IX. c. 8. N. III. edit. Rom.* 1755.



suarum lege, quoad disciplinae genus illud, de quo nunc agimus, eximere, uti laudati Auctores prosequuntur. Aliquando etiam legum ipsarum rigorem generaliter moderantes, poenas adversus illarum transgressores minuerunt. In fatti avendo Papa *Pelagio* ordinato, che i Suddiaconi della *Sicilia* ad imitazione di quei della Chiesa *Romana*, comecchè fossero già conjugati, guardassero continenza, tre anni dappoi, cioè l'anno DXCII., S. *Gregorio* M. (senza dubbio ad istanza de' Vescovi di quel Regno) temperò il decreto del suo Antecessore, e si contentò (157), *ut a praesenti die Episcopis omnibus dicatur, ut nullum Subdiaconum facere praesumant, nisi qui se victurum caste promiserit, quatenus & praeterita, quae per propositum mentis appetita non sunt, violenter non exigantur, & futura caute caveantur. Qui vero post eamdem prohibitionem, quae ante triennium facta est, continenter cum suis uxoribus vixerunt, laudandi atque remunerandi sunt; & ut in bono suo permaneant, exhortandi. Eos autem, qui post prohibitionem factam se a suis uxoribus continere noluerunt, nolumus pervenire ad sacrum ordinem.* Lo stesso S. *Gregorio* M. avea scritto al Vescovo di *Cagliari* (158): *Episcopi baptizatos infantes signare bis in frontibus Chrismate non praesumant: sed Presbyteri baptizandos* (altri leggono *baptizatos*) *ungant in pectore, ut Episcopi postmodum ungere debeant in fronte.* I Preti della *Sardegna* si querelarono forte di questa ordinazione. Però il Santo Pontefice in una nuova lettera a quel Vescovo (159) rattemperò il rigore di questa legge scrivendo: *Pervenit quoque ad nos, quosdam scandalizatos fuisse; quod Presbyteros chrismate* tan-

E fu praticato in tutti i tempi.

F 2

(157) *Lib. I. Ep. 42. Edi. Vet.* (158) *Lib. III. Ep. 9. Edit. Vet.* (159) *L. III. Ep. 26. Ed. Vet.*



tangere eos, qui baptizandi sunt, prohibuimus. Et nos quidem secundum usum veterem Ecclesiae nostrae fecimus. Sed si omnino hac de re aliqui contristantur, ubi Episcopi desunt, ut Presbyteri etiam in frontibus baptizandos chrismate tangere debeant, concedimus. Questo spirito di prudente economia a tollerare almeno le non ree consuetudini Nazionali, quando nascer ne potrebbono scandali, e divisioni, vedesi appresso in altri Pontefici. Uno di questi fu *Alessandro* III. Era egli stato consultato nel MCLXXX. dal Vescovo di *Amiens* sopra un matrimonio di una giovane con persona impotente. *Licet* Romana *Ecclesia*, gli rispose *Alessandro*, *non consueverit propter talem infirmitatem, vel propter alia maleficia legitime conjunctos dividere, si tamen consuetudo generalis* Gallicanae *Ecclesiae habet, ut hujusmodi matrimonium dissolvatur; nos patienter tolerabimus, si secundum eamdem consuetudinem eidem mulieri, cui voluerit, nubendi in Domino concesseris facultatem*. *Benedetto* XIV. reca un più recente esempio (160). *Pio* II. nella Costituzione *Cum ex Sacrorum* avea decretato, che coloro, i quali a' sacri Ordini fosser promossi fuori de' tempi dal Gius stabiliti, o senza le dimissorie, o avanti la legittima età, fossero *ipso jure* sospesi dall' esercizio degli Ordini ricevuti, e se nondimeno osassero esercitarli, incorressero l' irregolarità. Passò più oltre *Sisto* V. nella Costituzione *Sanctum & salutare*, e volle, che pure il Vescovo, il quale avesse agli Ordini anco minori promosso alcuno o meno acconcio, o non ancora alla legittima età pervenuto, o sfornito del patrimonio, fosse sospeso dalla collazione di tutti gli ordini, anzi dall' entrar nella Chiesa. Dura parve a' Vescovi questa legge, perciò a *Clemente* VIII. si rivolsero, il quale nella Bolla *Romanum Pontificem*

(160) *De Syn. Dioec. loc. sup. cit.*



ficem ridusse le cose a' termini del Concilio di *Trento*, e della Costituzione di *Pio* II. Dello stesso Secolo XVI. è un altro esempio, che ci somministra la Bolla *Cum onus* di S. *Pio* V. Questo Santissimo Pontefice avea proibito il censo personale. Gli *Spagnuoli* assai si commossero di questa proibizione: perciò il Re Cattolico *Filippo* II. fece supplicare il Santo Padre, acciocchè gli piacesse, che gli *Spagnuoli* non fossero tenuti alla esatta osservanza di quella Costituzione in quelle cose, che non erano di Gius naturale, o divino; e S. *Pio* V. vi diede il suo assentimento, come presso il citato *Benedetto* XIV. (161) raccontano *Guttierez*, e *Feliciano de Solis*. Vedemmo ancora poc' anzi, che a questo ripiego di ricorso al Concilio, e al Papa si offrirono i Vescovi *Gallicani* e pe' decreti del Concilio di *Basilea*, e per quelli del Concilio di *Costanza*. E' vero, che non piacciono al *Vasquez* queste suppliche al Papa contro le sue leggi, perche il Gius civile proibisce di appellar dalla legge al Principe supremo; ma oltrecchè la supplica non è appellazione, come ben nota il *Suarez* (162), al *Vasquez* è contraria la pratica della Chiesa, e l' autorità di *Benedetto* XIV., il quale così continua a dire (163): *Haec autem innuisse sufficiat, ut intelligant Episcopi, licitum sibi esse proprias rationes* Romano *Pontifici exponere, ut vel recessum a peculiari aliquo decreto, vel suae Dioecesis exemptionem obtineant ab aliqua generali lege, quae tamen ad illud pertineat Disciplinae genus, quod supra indicavimus* (cioè che sia contraria a ragionevoli consuetudini de' luoghi dal Legislatore ignorate); *neque putandum, eorum petitiones rejectum iri, si justis rationibus innixae* com-

(161) *Lib. IX. cap. 5. n. 5.* (162) *Loc. cit.*
(163) *Lib. IX. cap. VIII. n. 4.*



comperiantur. *Illud autem omnino tenendum est* (pongasi mente a questo importantissimo avviso) , *ut & in hujusmodi recursibus debita Apostolicae Sedi reverentia semper servetur; &* , *cum ipsa* , *omnibus auditis* , *judicium suum protulerit* , *illius sententiae obtemperetur* , *ejusque jussa promptae exequutioni demandentur*. *Constat enim aliquando procacem agendi modum in culpam adducere eum* , *qui alioquin bonum jus fovet quoad rei substantiam*: *aequum autem non esse* , *Apostolica Decreta libenter accipi tunc solum* , *cum propriis intentionibus congruunt*; *at in sententia obfirmate persistere* , *cum summus Pontifex* , *reclamantis rationibus auditis* , *atque libratis* , *easdem tanti esse non reputat* , *ut mandata sua revocare* , *vel generales leges moderari opportunum censeat*.

Insufficienza degli argomenti, che recansi per la necessità dell'accettazione delle leggi, acciocchè sieno obbligatorie.

XIV. Abbiamo con ciò prevenute le più forti obbiezioni di *Febbronio* , e del P. *Zallwein*. Dicono, che essendo la Chiesa sparsa per tutto il mondo, e non potendo il *Romano* Pontefice tutte sapere le necessità, le consuetudini, i costumi delle Nazioni, e 'l genio, e l' indole di tutti i popoli, nelle sue leggi esserci dee sempre inchiusa la condizione, che almeno i Vescovi le accettino, acciocchè sieno *in aedificationem magis*, *quam in destructionem*. Ma a ciò necessaria non è questa condizione: basta, che i Vescovi in caso, che le giudicassero poco spedienti, o anche nocevoli alle loro Diocesi, abbiano aperto il ricorso al Papa, il quale udite le lor ragioni potrà o sospendere il vigor delle leggi per le loro Provincie, o moderarlo. Dicono, che la legge esser dee utile; ma l' utilità non nasce *ex acceptatione*, *& debita observantia*, come eglino vorrebbono: l' utilità è della natura della legge, sì e per modo, che legge non sarà mai quella, che per sua natura non può alla Comunità esser utile, e però si suppone, che utile sia avanti ad ogni accettazione.

L' accet-



L' accettazione dunque e l' osservanza non rende la legge utile, ma negli accettanti ed osservatori diffonde l' utilità, che la legge porta con seco. Quindi se una legge non accettata util non è, non è perche per mancanza dell' accettazione la legge non sia legge, ma perche la legge, se non è in vigore, non può fare i popoli attualmente partecipi de' vantaggi, che potrebbe loro recare. Anche i Sagramenti se non si ricevono non danno utilità, nè perciò alcuno di sana mente dirà, che i Sagramenti non sieno per se stessi utilissimi, e che dal solo prenderli che facciano i Fedeli, abbiano il poter esser utili. Dicono, che non può darsi altra ragione, perchè molte leggi Pontificie, o anche Conciliari in parecchi luoghi non obblighino, se non se questa, che non sono accettate. E veramente e Teologi, e Canonisti assai spesso dal valore delle leggi Ecclesiastiche disobbligano alcuni Regni, e alcune Provincie con queste poche parole: *la tale Costituzione non è accettata in* Germania; *la tal altra non lo è nelle* Fiandre, *e quest' altra non lo è nella* Francia ec. Ma a me non suona bene questa cruda espressione, che dall' accettazione delle Provincie, o de' Vescovi fa dipendere il vigore dell' Ecclesiastiche leggi, ancorchè i Teologi e Canonisti in fine sogliano come a sacra ancora ricorrere alla presunta volontà del Pontefice, o del Concilio. Sarà verissimo, che in tali, e tali altri Paesi non sono accettate queste Pontificie, o Conciliari Costituzioni; ma la ragione perche non obblighino, non è questa, ma o perche i Vescovi in vigore del gius comune, e della Decretale di *Bonifacio* non le hanno credute obbligatorie delle lor Diocesi, siccome contrarie alle ragionevoli loro consuetudini, o perche avendo eglino al *Romano* Pontefice rappresentato lo stato delle lor Chiese (come è

 più



più ordinaria cosa, quantunque non sieno al popolo palesi questi ricorsi, nè sia in mano di tutti portarne in mezzo indubitabili monumenti) il Papa o espressamente abbiane le loro Provincie sottratte alla obbligazione di osservarle, o almeno abbia dissimulato, che ivi non si riguardassero come obbligatorie, e avessero effetto, o ancora perche con peccato tuttavia de' primi non osservatori siasi ivi indotta a poco a poco una contraria legittima consuetudine. Ma da tacere non è una obbiezione, che *Febbronio* da *de Marca*, e da *Dupino* ha preso in prestito, *de Marca*, e *Dupino* da *Incmaro*, ed è maraviglia, che all' Autore dell' *Antifebbronio* sia sfuggita. Pretende dunque *Febbronio*, che proponendosi dal Papa una legge alla Chiesa universale, se i Vescovi, e i Principi la riconoscano non pregiudiziale alle loro Provincie, debbasi accettare, ma non per l' autorità legislativa del *Romano* Pontefice, ma per la sola *intrinseca* equità. Al che trae quel detto di S. *Leone* Magno (164): *Manet ergo* Petri *privilegium, ubicumque EX IPSIUS fertur AEQUITATE JUDICIUM. Qua sententia constat*, scrivea *Incmaro* sotto nome di *Carlo Calvo* ad *Adriano* II., *quia non manet* Petri *privilegium, ubi ex ipsius aequitate non fertur judicium. Cum enim ubicunque dicitur, sicut nullus locus, ita nemo rector Ecclesiae ex* Petri *aequitate judicium ferens excipitur, vel contra illius aequitatem judicium proferens commendatur. Et quia ubicunque sine ulla exceptione non manet* Petri *privilegium, ubi ex ipsius aequitate non fertur judicium, obaudiemus jussum, vel recipiemus judicium, quod non ex* Petri *aequitate fuerit prolatum, ac per hoc ipsius privilegio fuerit destitutum*. Ma riportiamo l' intero testo di S. *Leone*. „ Propter „ quod

Spiegasi un passo di San Leone M. obbietato da Febbronio.

(164) *Serm. III.*



„ quod dicitur Beatissimo *Petro*: *Tibi dabo cla-*
„ *ves Regni Caelorum*, & *quaecumque ligaveris*
„ *super terram*, *erunt ligata & in Caelis*. *Et*
„ *quaecumque solveris super terram*, *erunt solu-*
„ *ta & in Caelis*. Transivit quidem etiam in
„ alios Apostolos jus potestatis istius, & ad o-
„ mnes Ecclesiae Principes decreti hujus con-
„ stitutio commeavit: sed non frustra uni com-
„ mendatur, quod omnibus intimetur. *Petro*
„ enim ideo hoc singulariter creditur, quia cun-
„ ctis Ecclesiae Rectoribus *Petri* forma praepo-
„ nitur. Manet ergo *Petri* privilegium ubicum-
„ que ex ipsius fertur aequitate judicium. Nec
„ nimia est vel severitas, vel remissio, ubi
„ nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod
„ Beatus *Petrus* aut solverit, aut ligaverit. „
Il Charlas, che contro *Dupino* spiegò questo testo nella Dissertazione del Primato del Papa (165), ha saggiamente osservato, che lo scopo di S. *Leone* era mostrare, che il gran privilegio della podestà delle Chiavi e di sciorre, e di legare, e ogni altra preminenza, che ebbero, ed avranno gli Appostoli, ed i Vescovi lor successori, non solo con altri singolarissimi doni riluce in *Piero*, ma non senza participazione di lui Reggitor di tutti, e quasi per lo suo canale derivò, e deriverà in tutti gli altri. Ond'è, che non molto avanti avea detto il gran Pontefice, che S. *Pietro ab ipso omnium Charisinatum fonte tam copiosis est irrigationibus inundatus*, *ut*, *quum multa SOLUS acceperit*, *NIHIL IN QUEMQUAM SINE ILLIUS PARTICIPATIONE TRANSIERIT*; e innoltre:
„ Et tamen de toto mundo unus *Petrus* eligi-
„ tur, qui & universarum gentium vocationi,
„ & omnibus Apostolis, cunctisque Ecclesiae
„ Patribus praeponatur, ut quamvis in populo
„ Dei

(165) *Pag.* 132.



„ Dei multi Sacerdotes ſint, multique Paſtores; „ omnes tamen proprie regat *Petrus*, quos prin- „ cipaliter regit & Chriſtus. Magnum & mira- „ bile, dilectiſſimi, huic viro conſortium po- „ tentiae ſuae tribuit divina dignatio, & ſiquid „ cum eo commune caeteris voluit eſſe princi- „ pibus, nunquam niſi per ipſum dedit quic- „ quid aliis non negavit. „ Quando però il Santo afferma: *Manet ergo* Petri *Privilegium*, *ubicumque ex ipſius fertur aequitate judicium*, vuol dire, che tutti i Veſcovi godono, e ſervano il privilegio delle Chiavi in *Pietro*, e per *Pietro* a lor conceduto, ſemprecchè nel giudicare imitano l' equità di *Pietro*, propoſta loro come modello da doverſi ſeguire. Ma che è queſto *ex* Petri *ferre aequitate judicium*? Non ce l' ha *S. Leone* laſciato ignorare, e il *Charlas* ſe l' aveſſe avvertito, potea del ſuo avverſario *Dupin* riportare un pieno trionfo. L' equità conſiſte, che nel giudicio non ſiaci *nimia vel ſeveritas*, *vel remiſſio*: ma queſta non è ancora l' equità di *Pietro*; l' equità di *Piero* ſta in queſto, che *nihil ſit ligatum*, *nihil ſolutum*, *niſi quod Beatus* Petrus co' ſuoi Succeſſori *aut ſolverit*, *aut ligaverit*. Suppone dunque il Santo, che il giudizio di *Piero* ſia ſempre equo, cioè nè per ſoverchia ſeverità odioſo, nè per iſregolata mollezza invilito, e avverte i Veſcovi, che nè ſciolgano, nè leghino ſe non ciò, che è ſciolto e legato da *Piero*; il che facendo nei giudizj loro, nè oltre il giuſto ſeveri, nè dolci ſaranno oltre il convenevole, e per conſeguente ſerberanno l' equità di *Piero*. Dunque i Veſcovi debbono accettare le leggi di *Piero*, non perche queſte ſieno eque, ma perche altramente non ſarebbono eſſi giuſti ne' loro giudizj, ſiccome diſcordanti dalla ſola regola dell' equità. Ora ciò, che S. *Leone* predica quì di *Piero*, va inteſo ancora de' *Romani* Pontefici ſuoi Succeſſori,

e come



e come spesso chiamali lo stesso grandissimo Dottore, suoi *Eredi*. Non dovrebbe dubitarne *Febbronio* stesso, che a' Vescovi di tutte l' età, e di tutti i luoghi stendendo con *Incmaro*, come fa, il privilegio *di Piero*, *ubicumque*, dee per conseguente confessare, che molto più ciò dee riguardare i Successori di *Piero*. Ma quando pure ne dubitasse, lo smentirebbe S. *Leone* medesimo, il quale nel seguente Sermone di se parlando dicea. „ Quamvis enim singuli quique „ Pastores speciali sollicitudine gregibus suis „ praesint, sciantque se pro commissis sibi ovi- „ bus reddituros esse rationem; Nobis tamen „ cum omnibus cura communis est, neque cu- „ jusquam administratio non nostri laboris est „ portio, ut dum ad Beati Apostoli *Petri* Sedem „ ex toto orbe concurritur, & illa universalis „ Ecclesiae a Domino eidem commendata di- „ lectio, etiam ex nostra dispensatione deposci- „ tur, tanto amplius nobis instare oneris sen- „ tiamus, quanto cunctis majora debemus. „ Tanto dunque è lungi, che S. *Leone* voglia che i Vescovi sieno della equità delle Pontificie leggi esaminatori, e giudici, e che da quella prendan la regola di accettarle; che anzi suppone, dover elle come leggi di *Piero* esser giustissime, e a tutti i Vescovi norma di equità, dalla quale chi di loro allontanasi, non mai giudicherà secondo il privilegio da *Piero* ne' suoi Successori passato. Ed ecco a niente ridotto il gran presidio, che *Febbronio* avea in S. *Leone* collocato, per aggiudicare a' Vescovi la libertà di accettare, e non accettare le leggi del Papa, cioè, com' egli pensa, di dare, o tor loro ogni forza. Piuttosto potrebbe farsi un' altra opposizione. I Sinodi Provinciali a' Vescovi della loro Provincia mandavano gli Atti, e i Canoni loro, acciocchè li sottoscrivessero. Perciò nelle sottoscrizioni del Concilio di *Tours* dell'

anno



anno CCCCXXI. leggiamo (166): Talasius *peccator hanc definitionem dominorum meorum Episcoporum ab ipsis ad me transmissam in civitacula mea relegi, subscripsi, & consensi*. Abbiamo similmente la lettera, con cui i Vescovi della Provincia *Armoricana* a' lor Colleghi inviarono gli atti del lor Concilio *Venetico* dell' anno CCCCLXV. *Quod in notitiam beatitudinis vestrae*, dicono essi (167), *quia praesentia vestra nobis necessitate faciente fraudata est, credidimus deferendum: ut si probabile duxeritis, id quoque & vestra auctoritate firmetur, & districtione servetur*. I Padri del terzo Concilio tenuto a *Parigi* l' anno DXXXVII. ne danno una ragione, che valer potrebbe anche per le Decretali de' Papi. *Et quia* (son queste le loro parole) *huic definitioni cuncti fratrum interesse minime potuerunt, hoc omnis congregatio Sacerdotum Christo propitiante decrevit, ut Constitutio praesens, quantis oblata fuerit, subscriptionibus eorum debeat roborari, QUATENUS IN HOC, QUOD UNIVERSIS OBSERVANDUM EST, UNIVERSITAS DEBEAT CONSENTIRE* (168). Stimavan dunque i Padri *Parigini* necessaria a dar vigore alle lor leggi l' accettazione de' Vescovi, acciocchè siccome voleasi da tutti l' osservanza de' Canoni, così tutti di buon grado consentissero al loro stabilimento. Ma altra è un' assoluta necessità, altra una necessità di convenienza, della qual sola vanno intesi questi Concilj. E questa somma era trattandosi di Vescovi della stessa Provincia. Perciocchè se tutti non fossero entrati a parte della formazion delle leggi, nascer potevano di leggieri tralloro gare, divisioni, discordie. E tanto più che la pode-

(166) T. II. *Conc. Hard. col.* 796. (167) *Ivi col.* 797. (168) *T. V. Concil. Labb. Parif. edit. col.* 818.



podestà de' Provinciali Concilj non è suprema, come contro *de Marca* ha dimostrato il Sig. *David* nella insigne Opera de' *giudizj Canonici*. Quindi se i Vescovi di unanime volontà non fosser concorsi in que' Canoni, trovandosi gravati avrebbon facilmente potuto sottrarsi alla loro osservanza, ricorrendo o al Vicario Appostolico, che a que' tempi avevano i Papi nelle *Gallie*, o a' Papi stessi, e con ciò accresciuti sarebbonsi i pericoli delle dissensioni, e delle gelosie con grave detrimento delle Chiese. Nulla di questo è a temere, nè dove la podestà legislativa è suprema, come ne' Papi, e ne' generali Concilj, nè quando l' accettazione de' Vescovi, benchè non necessaria ad autorizzare le leggi, è nondimeno assolutamente dovuta sì, che i Vescovi, prescindendo da' casi, che più avanti abbiamo accennati, sieno in coscienza tenuti a riceverle, e a farle da' loro sudditi osservare; come appunto accade nelle leggi de' Papi, e de' generali Concilj. Però i Papi, e i Concilj generali non domandaron mai a' Vescovi della Chiesa dispersa il loro consenso pe' Decreti di Disciplina, ma questo solo, che desser notizia di averli avuti, e li osservassero. *Haec vero*, scrivea S. *Leone* a' Metropolitani dell' *Illirico* (169), *quae per filium meum Nicolaum Presbyterum scripta direximus, recurrentibus literis, ut vos eadem sciamus accepisse, rescribite*: e *Innocenzio* I. ad *Alessandro* Vescovo di *Antiochia* comandava (170): *Gravitas itaque tua haec ad notitiam Coepiscoporum, vel per Synodum, si potest, vel per harum recitationem faciat pervenire: ut quae ipse tam necessario percontatus es, & nos tam elimate respondimus, communi omnium consensu, studioque* SERVENTUR.

(169) *Ep. V. pag. 29. Cacciar. edit.* (170) T. I. *Epist. Rom. Pont. col.* 854.



TUR. Sia questo detto, permettendo agli avversarj, che l' accettazione de' Canoni de' Provinciali Concilj libera fosse a' Vescovi di quelle Provincie, dappoichè erano stabiliti in Concilio. Ma ciò è tanto falsò, che ancora in Concilio subito che erano i Canoni stati dalla maggior parte approvati, avean forza di legge, e i Vescovi erano obbligati a dar loro assentimento. Odasi ciò, che nel Provinciale Concilio di *Narbona* del 1629. fu stabilito (171): *Quo absòluto, & factis acclamationibus, decretis ejus manu propria tam Episcopi, quam Procuratores subscribant, licet in omnibus nomine proprio non consenserint: judicia enim sanioris & majoris partis praevalent, & quod conclusum fuerit a pluribus, censetur approbatum. Qua non obstante subscriptione, si in aliquibus quis se gravatum senserit, viam Juris per appellationem ad summum Pontificem, Provincialis Concilii judicem, ei patere declaramus*. E se alcuno nella sua opinione rimanesse siffattamente ostinato, che ricusasse di cedere alle sentenze della maggior parte, i Padri dell' ottavo Concilio di *Toledo* decretarono nell' anno DCLIII. che o fosse scacciato dal Sinodo, o ancora scomunicato (172): *Cum vero quaelibet Sancta Synodus agitur, aut pacifice inter Pontifices quippiam definitur; si pauciores per nescientiam, vel contentionem forte dissentiant, aut commoniti plurimorum sententiae cedant, aut ab eorum coetu cum dedecore confusionis abscedant, aut excommunicationis annuae sententiam luant*. Quanto più dunque saranno i Vescovi obbligati ad accettare i Decreti de' *Romani* Pontefici, e de' generali Concilj, senza tuttavia che la loro accettazione vaglia a dare ad essi il vigore di leggi.

XV. Del

(171) *T. XI. Conc. Hard. col. 32.* (172) *Ivi T. III. col. 965.*



XV. Del resto se è falso, che all' Ecclesiastiche leggi, e a quelle massimamente de' *Romani* Pontefici sia necessaria, perche obblighino, la libera accettazione de' Vescovi, e delle Provincie, è ben vero, che per indispensabile condizione ci si richiede la loro pubblicazione, nè di questo può esserci dubbio. Il dubbio, e dubbio grande è, quale esser debba questa promulgazione, acciocchè i sudditi sieno ad osservare le leggi tenuti, cioè se basti la solenne pubblicazione, che facciasi di una legge Canonica in *Roma*, o per lo contrario se richieggasi, secondo la novella LXVI. di *Giustiniano*, che la legge si pubblichi ancor nelle varie Provincie del Cristianesimo? Noi volentieri trattiamo questo punto, perche al *Vanespen*, il quale ha con ogni sforzo combattuta la sentenza, che nella Curia *Romana* prevale, e vuole, essere necessaria la promulgazion delle Pontificie leggi nelle Provincie, non è stato finora, che io sappia, studiosamente risposto se non in una Dissertazione latina ancor manoscritta dell' Ab. Zaccaria, che me l' ha comunicata, perche me ne servissi come credessi meglio (*); e d' altra parte l' opinione di lui è non solo seguita da *Febbronio*, dall' Autore delle *Riflessioni* sulla Bolla *Coenae*, dal *Benedettino Zallwein*, ma recata in trionfo con mille sconcissime derisioni dell' altra. Ma prima di tutto prevalendomi della detta Dissertazione darò una breve, ma necessaria storia delle promulgazioni, che nella Chiesa furono in uso. Alcune cose di questo argomento ha tocche il *de Marca*, dal quale prese il *Vanespen* le sue notizie, e alcune più il dotto *Benedettino Coustant* nella eru-

E' ben necessaria la promulgazion delle leggi Ecclesiastiche.

(*) *Ora da qualche anno è uscita questa Dissertazione a Fuligno nel Tomo II. delle Latine Dissertazioni di quell' Autore all' Ecclesiastica Storia appartenenti.*



eruditissima Prefazione al primo Tomo delle Pistole de' *Romani* Pontefici. Noi per maggiore chiarezza divideremo la nostra storia delle Promulgazioni Ecclesiastiche in due Epoche, cioè dal principio della Chiesa fino all' anno DXXXVIII., nel quale *Giustiniano* fece l' accennata Novella LXVI., la seconda da *Giustiniano* fino al MCCLXXXI., nel qual anno abbiamo la prima Bolla, in cui apertamente dichiarisi dovere a tutti bastare la pubblicazione nella residenza del Papa. Cominciám dalla prima.

Epoca I. dal principio della Chiesa fino all' anno DXXXVIII.

A. C.

CCXXI. *Zefirino* fa leggere in Chiesa il suo Editto sopra l' assoluzione da certi peccati, del quale dianzi abbiamo parlato. *Tertulliano* così ne parla (173): *Sed hoc in Ecclesia legitur, & in Ecclesia pronunciatur*.

CCLII. Papa *Cornelio* per *Niceforo* Acolito manda a S. *Cipriano* gli Atti del Sinodo *Romano*, nel quale *Massimo*, *Urbano*, e *Sidonio* abjurarono lo scisma di *Novaziano*, e chiude la sua lettera scrivendo al S. Vescovo di *Cartagine*: *Has litteras puto te debere, frater, & ad ceteras Ecclesias mittere, ut omnes sciant schismatici hujus, & haeretici dolum, & praevaricationem de die in diem evacuari* (174).

CCCXIV. I Padri del Concilio di *Arles* inviarono a *Silvestro Romano* Pontefice i loro Canoni significandogli: *Placuit etiam antequam a te, qui majores Dioeceses tenes, per te potissimum omnibus insinuari* (175).

CCCXXV. Degli Atti del Concilio *Niceno* dicesi nella Prefazione *Arabica*, che da' varj Codi-

(173) *De pudic. cap.* 1. (174) *T. I. ep. R. P. Coust. col.* 139. (175) *Ibi col.* 346.



A. C. Codici degli *Orientali* traſſe, e traslatò in latino *Abramo Ecchellenſe* (176): *Haec omnia deſcripta ſunt, & per univerſas orbis terrarum Provincias promulgata*.

CCCXLVII. Nella lettera Sinodale a *Giulio* I. ſcrivono i Veſcovi di *Sardica*: *Tua autem excellens prudentia diſponere debet, ut per tua ſcripta qui in* Sicilia, *qui in* Sardinia, *& in* Italia *ſunt Fratres noſtri, quae acta ſunt, & quae definita cognoſcant, & ne ignorantes eorum accipiant litteras communicatorias, ideſt epiſtolia, quos juſta ſententia degradavit* (177). Eglino poi mandarono a tutte le Chieſe una lettera, che termina con queſte parole: *Curate autem etiam, dilectiſſimi Fratres, & Conſacerdotes, quaſi praeſentes ſpiritu huic interfueritis Synodo, omnia, quae a nobis conſtituta ſunt, confirmare per litteras veſtras, ut ab omnibus Epiſcopis idem ſentire, atque unam eſſe omnium voluntatem litterarum conſenſione ſit manifeſtum* (178).

CCCXLIX. *Decretum* del Sinodo di *Sirmio* contro *Fotino*, dice S. *Ilario* ne' *frammenti*, *ab Occidentalibus, ſicut mos poſcebat, ad Orientales mittitur, non injuria extorquendi, ut nunc agitur, adſenſum, ſed inſtruendae univerſorum conſcientiae conſuetudine*.

CCCLXVI. *Liberio* dopo avere informati i Veſcovi ortodoſſi dell' *Oriente*, che gli Atti del Concilio di *Rimino* erano annullati, aggiugne: *Sed & vos id omnibus indicare debetis, ut qui per vim ac fraudem aliquod fidei ſuae detrimentum paſſi ſunt, nunc tandem ex haeretica caligine ad divinam Catholicae libertatis lucem valeant emergere* (179).

(176) *T. I. Conc. Hard. col.* 526. (177) *T. I. ep. R. P. col.* 398. (178) *T. I. Conc. Hard. col.* 867. (179) *T. I. ep. R. P. Couſt. col.* 463.



A. C. Dello stesso *Liberio* mentova *Siricio* (180) *missa ad Provincias .... generalia decreta* proibitivi di ribattezzare i battezzati dagli *Ariani*.

CCCLXXVIII. Abbiamo un frammento di lettera di *Damaso* Papa, in fine di cui si legge (181): *Explicit haec Epistola, vel expositio Synodi* Romanae *habitae sub* Damaso *Papa, & transmissa ad Orientem; in qua omnis Orientalis Ecclesia, facta Synodo apud* Antiochiam, *consona fide credentes, & omnes ita consentientes eidem superexpositae fidei, singuli sua subscriptione confirmant &c. Similiter & alii CXLVI. Orientales Episcopi subscripserunt, quorum subscriptio in authenticum hodie in Archivis* Romanae *Ecclesiae tenetur*.

CCCLXXXV. *Siricio* impone al Vescovo di *Tarragona Imerio* di comunicare a' Vescovi la sua decretale. *Haec*, dic' egli (182), *quae ad tua rescripsimus consulta, in omnium Coepiscoporum nostrorum perferri facias notionem, & non solum eorum qui in tua sunt Dioecesi constituti, sed etiam ad universos* Carthaginenses, *ac* Boeticos, Lusitanos, *atque* Gallicios, *vel eos qui vicinis tibi collimitant hinc inde Provinciis, haec, quae a nobis sunt salubri ordinatione disposita, sub litterarum tuarum prosecutione mittantur*.

CCCLXXXIX. Lo stesso *Siricio* dirizzò a diversi Vescovi una lettera *per fratres, & compresbyteros* Crescentem, Leopardum, *&* Alexandrum (183) sulla condanna di *Gioviniano*, *ne ignorantia cujuspiam Sacerdotis, pessimorum hominum Ecclesiam irrumpentium, sub religioso nomine, contagio violaret*

ret

(180) *Ivi col.* 625. (181) *Ivi col.* 500.
(182) *Ivi col.* 637. (183) *Ivi col.* 668.



A.C. *ret* (184) ; e questa lettera da S. *Ambrogio* fu letta in un Concilio di *Milano* (185).

CCCXCVII. Concilio di *Cartagine*, donde dicono i Padri nella lettera premessa a' Canoni: *haec communi consilio per universam Provinciam* Byzacenam , *in notitiam cunctis deducenda censuimus* (186).

CCCCIV. Decretale d' *Innocenzio* I. a *Vittricio* di *Roano*. *Erit*, ci si dice (187), *dilectionis tuae per plebes finitimas* , *&* *consacerdotes nostros*, *qui in illis Regionibus propriis Ecclesiis praesident*, *regularum hunc librum quasi didascalicum atque monitorem sedulo insinuare*, *ut* *&* *nostros cognoscere*, *&* *ad fidem confluentium mores valeant docendi sedulitate formare*. In altra lettera ad *Esuperio* ricorda *Innocenzio*, che sulla incontinenza de' Sacerdoti , e de' Diaconi *beatae recordationis viri* Syricii *Episcopi monita evidentia commearunt* (188).

CCCCXIV. Scrive *Innocenzio* a' Vescovi della *Macedonia* sopra i Vescovi *Bubalio*, e *Tauriano*, ordina poi loro (189): *Hanc autem paginulam nostram sollicitius* Cretensibus *Episcopis relegendam mittite*, *ut sciant plenissime*, *quid sit de* Bubalio, *&* Tauriano, *ceterisque pronunciatum*.

CCCCXV. Altra decretale d' *Innocenzio* al Vescovo di *Antiochia* *Alessandro* con ordine, che *haec ad notitiam Coepiscoporum vel per Synodum*, *si potest*, *vel per harum recitationem faciat pervenire*: *ut quae ipse tam necessario percontatus es*, *&* *nos tam elimate respondimus*, *communi omnium consensu*, *studioque*

G 2

(184) *Ivi col.* 665. (185) *Ivi col.* 669. (186) *T. I. Conc. Hard. col.* 969. (187) *T. I. Epist. R. P. col.* 747. (188) *Ivi col.* 790. (189) *Ivi col.* 742.



A.C. *dioque serventur*. (190) Veramente i Codici consultati dal P. *Coustant*, e dal P. *Arduino* rappresentano così questo passo: ma quel *recitationem* quanto starebbe bene, parlandosi di Vescovi in Sinodo congregati, tanto dice male, volendosi, come pure spiega il citato *Coustant*, denotare una intimazione, o notizia di lettera mandata a' singoli: leggasi francamente a dispetto di tutti i Codici con pochissima mutazione *receptionem*, o anche *receptationem*, e il senso è giusto.

CCCCXVII. *Zosimo* avendo alla Chiesa di *Arles* conceduti parecchi privilegj scrive a' Vescovi *Gallicani*: *Quam auctoritatem ubique nos misisse manifestum est, ut cunctis Regionibus innotescat, id quod statuimus omnimodis esse servandum* (191). Dello stesso anno è la lettera di *Zosimo* Aurelio & *universis Episcopis per* Africam *constitutis*, *universis Episcopis per* Gallias, & *septem Provincias constitutis*, *universis Episcopis per* Hispaniam *constitutis*, nella quale il Papa si dichiara (192): *qua de re ad sanctitatem vestram & per totum orbem*, *ubicumque*, & *in quacumque terrarum sonus Catholicae religionis exiit*, *scripta direximus*, *fratres carissimi*, *ne* Tuentium, & Ursum *in communione Ecclesiae*, *in quocumque Ecclesiastico gradu*, *a qua in totum anathematizati sunt*, *suscipiendos esse ducatis*; onde anche nel titolo dopo la parola *constitutis*, leggesi *a pari*, per significare, che gli stessi esemplari di questa lettera eransi separatamente spediti alle Provincie, e alle Chiese, o a' Vescovi ivi nominati. In quest' anno *Zosimo*

(190) *Ivi col.* 854. (191) *Ivi col.* 936. (192) *Ivi col.* 958.



A.C. *mo* scrisse similmente a *Patroclo* di *Arles*, e nella lettera avendo ordinate alcune cose di Disciplina avverte il Prelato (193): *Scripta nostra in omnium facies notitiam pervenire; ut ne hoc quidem ipsum tibi, quod omnibus interdictum est, licere cognoscas.*

CCCCXVIII. Avea il Vescovo di *Salona Esichio* consultato il Papa, se al Sacerdozio potessero i Monaci, e i laici senza passare pe' soliti gradi Ecclesiastici esser promossi. Rispondegli il Papa (194): *Hoc autem specialiter & sub Praedecessoribus nostris, & nuper a nobis interdictum constat, litteris ad* Gallias, Hispaniasque *transmissis*. Aggiugne poi (195): *Proinde nos, ne quid meritis dilectionis tuae derogaremus, ad te potissimum scripta direximus, quae in omnium fratrum & Coepiscoporum nostrorum facies ire notitiam, non tantum eorum, qui in ea Provincia sunt, sed etiam qui vicinis dilectioni tuae Provinciis adjunguntur*. Si è perduta, eccettuatine alcuni pochi frammenti, la celebre *Trattoria*, che contro *Celestio* scrisse *Zosimo* in quest' anno. *Mario Mercatore* così ne parla (196): *Ob hoc a beatae memoriae* Zosimo *Episcopo scriptis amplissimis, vel longissimis perdamnatus est, in quibus & ipsa capitula, de quibus* (da Paolino diacono) *fuerat accusatus, continentur, & omnis causa tam de* Caelestio *suprascripto, quam de* Pelagio *magistro ejus praviore videtur esse narrata. Quorum scriptorum & nos hic habemus exemplaria, & ad Orientales Ecclesias*, Aegypti *dioecesim*, & Constantinopolim, & Thessalonicam, & Jerosolyma, *similia, eademque scripta* (o a

G 3 *pari*,

(193) *Ivi col.* 962. (194) *Ivi col.* 968. (195) *Ivi col.* 970. (196) *Pag.* 134. *Baluz. edit.*



A.C. *pari*, come era la più usitata formola) *ad Episcopos transmissa esse suggerimus*.

CCCCXXIX. A' Vescovi della *Puglia*, e della *Calabria* manda *Celestino* in quest' anno alcuni decreti contro l' ordinazione de' laici in Vescovi, e vuole (197), che *per totas Ecclesias innotescat, ut nullus sibi spe aliqua forsitan blanditus illudat*.

CCCCXXXI. L' Ecumenico Concilio di *Efeso* scrisse una lettera Enciclica *unicuique Sanctae Synodo, quae per singulas mundi partes est*, e ne dà per ragione: *Quia vero oportuit & eos qui defuerunt a Synodo, & persliterunt in unaquaque Provincia, non ignorare, quae de his decreta sunt, notum vestrae facimus sanctitati* (198) *&c.* e soggiugne le fatte condanne di *Celestio*, e di *Nestorio*, e de' lor partigiani.

CCCCXXXII. Il Successor di *Celestino Sisto* III. ordina a S. *Cirillo* (199): *Haec vero* (le cose scrittegli intorno *Giovanni* di *Antiochia*, e *Nestorio*) *ad vicinorum fratrum notitiam volo mitti per pietatem tuam, ut discant in re tanta, etsi olim cuncta plenissime definita fuerint, non cessare, aut segnem esse tamen apostolicam sedem*.

CCCCXLIV. Scrive S. *Leone* ad *Anastasio* di *Tessalonica* (200): *Haec itaque in omnium Fratrum facies notitiam pervenire: ut nullus deinceps per ignorantiam in observandis his, quae praecipimus, excusandi se reperiat facultatem*.

CCCCXLVI. Decretale di S. *Leone* M. a *Turribio*; in fine di cui il Santo Pontefice così scri-

(197) *Tom. I. Epist. Rom. Pontif. col.* 1074. (198) *T. I. Conc. Hard. col.* 1623. (199) *T. I. Epist. R. P. col.* 1235. (200) *Ep. IV. Cacciar. edit. p.* 27. *Veggasi anche la lettera XIII. p.* 60.



A.C. ſcrive (201): *Dedimus itaque litteras ad Fratres & Coepiſcopos noſtros* Tarraconenſes, Carthaginenſes, Luſitanos, *atque* Gallicos, *eiſque Concilium Synodi generalis indiximus. Ad tuae dilectionis ſollicitudinem pertinebit, ut noſtrae ordinationis authoritas ad praedictarum Provinciarum Epiſcopos deferatur.*

CCCCL. S. *Leone* delega *Ravennio* Veſcovo di *Arles*, *ut ſollicitudine vigilantiae tuae*, dic' egli (202), *Epiſtola noſtra, quam ad Orientem pro fidei defenſione direximus, vel ſanctae memoriae* Cyrilli, *quae noſtris ſenſibus tota concordat, univerſis fratribus innoteſcat;* e *Ravennio* eſeguì gli ordini Pontificj, come coſta dalla Sinodica di lui, e di altri Veſcovi delle *Gallie* al Santo ſcritta l' anno appreſſo (203).

CCCCLI. La ſteſſa lettera di S. *Leone* a *Flaviano* fu portata al Sinodo di *Milano*, e con piena approvazione ſottoſcritta da que' Veſcovi (204).

CCCCLIII. Gli Atti de' Concilj generali ſi leggevano nelle Chieſe. Tanto abbiamo da una lettera dell' Imperador *Marciano* ſcritta in queſt' anno a S. *Leone*, nella quale ſi duole, che il Santo Pontefice non aveſſe ancora confermati gli Atti del Concilio *Calcedoneſe*, onde ſi poteſſero ſecondo il coſtume leggere nelle Chieſe. *Vehementer admiramur*, dice l' Imperadore, *quod Synodo* in Chalcedone *celebrata, & litteris venerabilium Epiſcoporum ad pietatem tuam miſſis, per quas omnium rerum in Synodo geſtarum ſeriem expoſuerunt, neutiquam illae a ſanctitate tua fuerint emiſſae, quae tamen in ſacris Eccleſiis lectae, in ſingulorum notitiam* per-

G 4

(201) *Ep. XV. pag.* 73. (202) *Ep. LIII. p.* 230.
(203) *Ivi pag.* 273. (204) *Ivi pag.* 279.



A.C. *pervenisse debebant; unde aliquibus, qui Eutychis falsam opinationem, & pravitatem etiamdum persequuntur, magnus est injectus scrupulus, utrum beatitudo tua, quae Synodus decrevit, confirmaverit. Idcirco pietas tua emittere litteras dignetur, queis omnes & Ecclesiae & populi cognoscant, acta Synodi a beatitudine tua approbari* (205).

CCCCLVII. Dopo avere lo stesso S. *Leone* risposto a' dubbj di *Teodoro* Vescovo di *Frejus*, gli ordina di passar la sua lettera al Metropolitano, *ne aliquid contrarium sub ignorantiae excusatione gereretur.... ut siqui forte sunt fratrum, qui de his antea putaverint ambigendum, per ipsum de omnibus, quae ad te scripta sunt, instruantur* (206).

CCCCLVIII. La decretale di S. *Leone* a *Niceta* Vescovo di *Aquileja* esser da questo dovea mandata a' Vescovi della sua Provincia. *Hanc autem epistolam nostram*, così il Santo Pontefice (207), *quam ad consultationem tuae fraternitatis emisimus, ad omnes fratres & comprovinciales Episcopos facies pervenire, ut omnium observantia data prosit auctoritas*. Con simile clausola chiudesi altra decretale di quest' anno a *Neona* di *Ravenna* (208): *Quam rem, Frater carissime, ideo generaliter ad omnium volumus pervenire notitiam, ne, dum plus justo metuimus, misericordia Dei salvari cupientibus denegetur.*

CCCCLXV. I Vescovi della Provincia di *Tarragona* in una lettera a Papa *Ilaro*, la quale fu letta nel Concilio *Romano* di questo medesimo anno, dicono (209): *Quoniam prae-*

(205) *Ivi pag.* 349. (206) *Ep. LXXXIV. p.* 330. (207) *Ep. CXXXIII. pag.* 445. (208) *Ep. CXXXIX. pag.* 491. (209) *T. II. Conc. Hard. col* 802.



A.C. *praesentis definitionis formam, quae secundum Sanctorum est statuta sententiam, in omnium Ecclesiarum notitiam pervenire decernimus, ne cuiquam pro sui possit ignoratione licere, quod non licet, edere gesta Notariorum sollicitudo curabit.*

CCCCLXXXVIII. *Felice* III. nella Decretale *ad universos Episcopos* li avverte (210): *His itaque rite dispositis, & ad Ecclesiarum vestrarum notitiam nostra deliberatione PERLATIS parere vos convenit.*

CCCCXCIII. *Gelasio*, come dissopra fu detto, si dichiarò co' Vescovi del *Piceno* (211): *Ne excusationis de cetero relinquatur occasio, si post praecepta praesentia, quae per* Romulum *diaconum..... duximus destinanda, quisquis super his omnibus aut contemptor, aut negligens deprehendetur Antistes.*

CCCCXCV. Avendo lo stesso *Gelasio* a' Vescovi della *Dardania* inviata una lunga lettera sopra *Acacio*, chiudela con queste parole (212): *Recte autem faciet vestra dilectio, ut ista, quae scribimus, pariter catholicis, & contraria sentientibus innotescant.*

DII. Con simile clausola termina *Simmaco* Papa i suoi decreti mandati a *Cesario* di *Arles* (213): *Haec tamen ad omnium Episcoporum volumus perferri notitiam.*

DXIX. Anche *Ormisda* volle da *Giovanni* Vescovo *Melicitano*, che procurasse di fare *in eorum Sacerdotum, qui fraternitati tuae vicini sunt, perferre notitiam* le cose da lui significategli sopra il ritorno della Chiesa *Costantinopolitana* alla comunione colla *Romana*.

DXXXVI. La sentenza di *Mena* Vescovo di *Costan-*

(210) *Ivi col.* 839. (211) *Ivi col* 892. (212) *Ivi col.* 916. (213) *Ivi col* 958.



A.C. *stantinopoli* contra *Antimo* fu letta in un Concilio di *Gerusalemme* (214) dal Vescovo *Piero* secondo che *Mena* aveagli scritto (215), mandandogli gli Atti del suo Concilio di *Costantinopoli*, perche fossero confermati da' Vescovi del Sinodo di *Gerusalemme*.

Epoca II. dall' anno DXXXVIII. al MCCLXXXI.

XV. Passiamo già alla seconda Epoca dopo l'anno DXXXVIII., in cui *Giustiniano* pubblicò la sua *Novella* sopra la pubblicazione delle leggi Imperiali.

A. C.

DXLV. *Vigilio* scrive ad *Aussanio* di *Arles* suo Vicario Appostolico (216): *Ea vero, quae de praesenti ordinatione nostra directa praeceptione signavimus, ad universos Episcopos per caritatem tuam volumus pervenire*.

DXLVI. Essendo al morto *Aussanio* succeduto *Aureliano* nel Vescovato di *Arles*, *Vigilio* dichiarollo suo Vicario nelle *Gallie*, di che diede subito contezza a tutti i Vescovi di quel Regno (217).

DLXXXV. I Padri del secondo Concilio di *Maçon* nella Prefazione a' loro Canoni così parlano: *Hoc universae Fraternitati vestrae suademus, ut quae Spiritu Sancto dictante per ora omnium nostrorum terminata fuerint, per omnes Ecclesias innotescant, ut unusquisque quod servare debeat, sine aliqua excusatione condiscat* (218).

DXCV. Anche S. *Gregorio* M., quando costituì suo Vicario nelle *Gallie Virgilio* di *Arles*, ne

(214) *Ivi col* 1411. (215) *Ivi col.* 1414. (216) *T. V. Concil. Labb. Paris. edit. col.* 321. (217) *Ivi col.* 326. (218) *Ivi col.* 980.



A.C. ne scrisse a tutti que' Vescovi (219).

DXCVIII. S. *Gregorio* fece in *Salona* pubblicare, o affiggere la sua sentenza di sospensione *a divinis* contro *Massimo* intruso in quella Chiesa. *Quae scripta mea*, narra il Santo in lettera a *Sabiniano* diacono (220), *publice relecta, vel in civitate posita, publice scindi fecit* (l' audace *Massimo*), *atque in contemptum Sedis Apostolicae apertius exiliit*.

DCXLIX. *Martino* Papa ad *Amando* di *Utrecht* spedisce gli Atti del Concilio di *Laterano* contro *Sergio*, e *Pirro*. *Idcirco*, dic' egli (221), *studeat Fraternitas tua omnibus eadem innotescere, ut.... synodali conventione omnium fratrum, & Coepiscoporum nostrorum partium illarum effecta... scripta una cum subscriptionibus vestris nobismet destinanda concelebrent*.

DCLXXXI. Il decreto del sesto Concilio Ecumenico fu indirizzato *quinque Sedibus Patriarchalibus* (222).

DCLXXXIII. *Leone* II. a' Vescovi delle *Spagne* mandò la diffinizione dello stesso generale sesto Concilio, *ut per universos vestrae Provinciae Praesules, Sacerdotes, & Plebes per religiosum vestrum studium innotescat, ac salubriter divulgetur, & ab omnibus reverendis Episcopis una nobiscum subscriptiones in eadem definitione venerandi Concilii subnectantur* (223). (*)

DCCXLVII. Avendo *Zaccheria* Papa a *Pippino* trasmessi alcuni Canoni, ordina a S. *Bonifacio*

(219) *Lib. IV. epist.* 50. *vet. edit.* (220) *Lib. VII. ep.* 1. (221) *T. III. Conc. Hard. col.* 948. *& T. I. Conc. Germ. pag.* 30. (222) *Ivi col.* 1630. (223) *Ivi col.* 1731.

(*) *DCCXXXXIII. Concil. German.* 1. 50., *DCCXXXXV. ib.* 67. 71.



A.C. *facio, ut in sacerdotali Collegio lectione pandantur* (224).

DCCCLVIII. Erardo Arcivescovo di *Tours* radunò un Concilio, dove, dic'egli (225), *perpaucula .... capitula .... publice recitari, & ut ad omnium praesentium notitiam, & intelligentiam pervenire valerent, coram cunctis perlegi fecimus, & revolvi*.

DCCCLXII. *Niccolò* I. scrive a' tre Patriarchi di *Oriente*, che in tutte le loro *parrocchie* facciano leggere la sua sentenza sopra l' espulsione di *Fozio*, e la restituzione di S. *Ignazio* al Trono di *Costantinopoli* (226).

DCCCCXXVI. Dando *Giovanni* VIII. a' Vescovi delle *Gallie*, e della *Germania* ragguaglio della condanna di *Formoso*, e di altri scomunicati in un Concilio *Romano*, li esorta, *ut has litteras per omnes Dioeceses suas publice relegentes, & ad vicinas paroecias dirigentes, praefatorum depositorum, excommunicatorum, & anathematizatorum consortium quasi venenum pestiferum declinent* (227).

DCCCCLXXXIII. Tenne *Benedetto* VI. un Concilio in *Roma* contro de' Simoniaci: nella lettera Sinodale comanda, che questa *per manum carissimi confratris nostri* Mironis *Episcopi cunctis aliis Archiepiscopis, & Episcopis deportetur* (228).

.... Scrive *Eugenio* III. al Vescovo di *Langres*, che scomunichi il Conte di *Nevers*, e però *ad locum, unde ad ipsius Comitis notitiam pervenire possit, accedat*, e ad alcuni Arcivescovi, e Vescovi dinunzj questa sentenza (229). In simili sensi scrisse poi all'

(224) *Ivi col.* 1906. (225) *T. V. col.* 449. (226) *Ep. V. ad omnes Orientis fideles*. (227) *T. VI. Conc. Hard. P. I. col.* 118. (228) *Ivi col.* 712. (229) *T. VI. P. II. col.* 1268.



A.C. all'Arcivescovo di *Bruges Anastasio IV.* (230).

MCLXXXIV. *Lucio* III. in *Verona* fece un decreto di escomunicazione contro varie maniere di Eretici, e in esso ordina, *praedictam excommunicationem..... ab omnibus Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis in praecipuis festivitatibus, & quoties solemnitates habuerint, vel qualibet occasione ad gloriam Dei, & reprehensionem haereticae pravitatis decernimus innovari* (231).

MCCIV. Il Legato del Papa *Pietro* di *Benevento* celebrò a *Montpellier* un Concilio, e alla fine de' Canoni si stabilisce, *praefata statuta in praesenti Concilio edita publicari per omnes Dioeceses, & Ecclesias parochiales, ne quis ignorantiae vitium possit praetendere, & per singulos annos relegi in eisdem Ecclesiis semel aut pluries secundum ordinationem Episcoporum dioecesanorum* (232).

MCCVIII. *Innocenzo* III. scrive agli Arcivescovi di *Narbona*, di *Arles*, di *Embrun*, di *Aix*, e di *Vienna* di denunziare in tutte le loro Diocesi scomunicati gli uccisori di *Pietro* da *Castel Nuovo* legato della Sede Appostolica (233).

MCCXV. Il Concilio generale di *Laterano* sotto *Innocenzio* III. dopo aver decretato, che i Medici corporali, *quum eos ad infirmos vocari contigerit, ipsos ante omnia moneant, & inducant, quod medicos advocent animarum*, soggiugne: *Si quis autem Medicorum hujus nostrae Constitutionis, postquam per* Prae-

(230) *Ivi col.* 1325. (231) *Bull. Rom. edit.* 1740. T. III. *p.* 1. *pag.* 10. (232) *T. VI. Conc. Hard. P. II. col.* 2052. (233) *Bull. Rom. edit.* 1740. T. III. P. I. *pag.* 119. *Lo stesso fece* Gregorio *IX. nel* 1228. *contro il Duca di* Brettagna (*ivi p.* 252.)



A.C. *Praelatos locorum fuerit publicata, transgressor exstiterit, tamdiu ab ingressu Ecclesiae arceatur, donec pro transgressione hujusmodi satisfecerit competenter* (234). E quanto al Canone *Omnis utriusque sexus*, erasi poc' anzi stabilito da' Padri dello stesso Concilio, che *frequenter in Ecclesiis publicetur, ne quisquam ignorantiae coecitate velamen excusationis assumat* (235).

MCCXX. Onorio III. scomunicò quelli, che facessero osservare *statuta edita, & consuetudines, vel potius abusiones introductas contra Ecclesiae libertatem, & nisi ea de Capitularibus suis infra duos menses post hujusmodi publicationem sententiae fecerint amoveri &c.* Comandò poi al Vescovo di Bologna, *quatenus praescriptam sententiam per Civitatem & Dioecesim suam solemniter & frequenter publicari faceret & inviolabiliter observari* (236).

MCCXXV. Un Concilio di *Germania* chiude i suoi Capitoli con questo decreto · *Quoniam memoria hominum dilabitur cum tempore dilabente, ne quis ex nostrarum Constitutionum ignorantia velamen inposterum excusationis assumat, in virtute sanctae obedientiae, & sub poena excommunicationis districte praecipimus, ut Archiepiscopi, Episcopi, Archidiaconi, & Decani in suo singuli Concilio annis singulis celebrando eas publicari faciant*. Lo stesso ordina per gli Abati, ed altri Prelati delle Chiese e de' lor Monasteri, i quali però doveanle far pubblicare *in suis Capitulis frequentibus* (237).

MCCXXVIII. Gregorio IX. avendo scomunicato

(234) *Cap. XXII. T. VII. Conc. Hard. col.* 38.
(235) *Ivi col.* 35. (236) *Presso il* Rinaldi *a quest' anno n.* 23. (237) *T. VII. Conc. Hard. col.* 141.



A.C. to *Federigo* II. scrive a' Vescovi della *Puglia*, che *singuli praedictam sententiam solemniter publicantes denuncient eam singulis diebus dominicis, & festivis* (238).

MCCXXIX. Il Concilio di *Tolosa* ordina, che i suoi statuti *per parochiales Presbyteros parochianis diligenter exponantur quater in anno, in dominicis videlicet diebus, quae jejunia quatuor temporum proxime subsequuntur* (239).

MCCLIII. *Innocenzio* IV. rinnovò i processi di *Onorio* contra quei, che facessero statuti alla Ecclesiastica libertà pregiudiziali, e facesserli osservare, e ordinò tra gli altri a' Vescovi di *Francia*, che facessero *praedictam excommunicationis sententiam tam in provincialibus Conciliis, & Episcopalibus Synodis, quam alibi per vestras Civitates & Dioeceses solemniter publicari*, com' egli scrive in altra lettera a que' Vescovi de' 13. di Gennajo dell' anno appresso 1254. (240).

MCCLIV. Fu quest' anno celebre per la scomunica, che lo stesso *Innocenzio* IV. fulminò nel giorno della Cena del Signore contro *Ezzelino* (241).

MCCLXVI. *Statuimus item & mandamus in virtute sanctae obedientiae*, dicono i Padri del Concilio celebrato a *Colonia* in fine delle loro Costituzioni (242), *ut haec eadem statuta per omnes Ecclesias Conventuales, & parochiales, & capellas Civitatis, & Dioecesis Coloniensis singulis annis, ne aliquem*

(238) *T. III. Bull. Rom. P. I. pag.* 252. *Veggasi anche la lettera da Gregorio IX. scritta l' anno* 1239. (*ivi p.* 292.) (239) *T. VII. Conc. Hard. col.* 184. (240) *Rinaldi ad ann.* 1254. *n.* 23. (241) *T. III. Bull. pag.* 343. (242) *T. VII. Conc. Hard. col.* 577.



A.C. *quem latere possint, saepius publicentur, & in capitulis ruralibus perlegantur* (243).

MCCLXIX. Nel Concilio di *Sens* riportasi un frammento di lettera Pontificia, nella quale proibendosi, ne *Clerici Clericos trahant ad publica judicia*, comandasi agli Arcivescovi, e a' Vescovi *quatenus & inhibitionem ejusmodi in suis Provincialibus Comitiis, & Episcopalibus Synodis* per.... (forse *singulas*, o *universas*) *Dioeceses publicent, & faciant solemniter publicari* (244).

MCCLXXIX. Nel Concilio di *Reding* si comanda agli Arcidiaconi di far recitare la costituzione contro i Cherici concubinarj *in quatuor anni principalibus capitulis.... coram toto Capitulo, exclusis laicis... Si quis autem dicti statuti recitationem malitiose impedierit, excommunicationi subjaceat ipso facto*. (T. VII. Conc. Hard. col. 785.)

MCCLXXXI. Siamo già all' anno, nel quale videsi per la prima volta (almeno per quanto da' noti monumenti si trae) nelle Pontificie Bolle inserita la dichiarazione, che bastar dovesse la pubblicazione di esse nel luogo, ove allora risedesse il Papa. Stava *Martino* IV. in *Orvieto*, e a' 18. di Novembre nella dedicazion della Basilica degli Appostoli (il qual giorno era uno de' tre da antico tempo destinati a' Pontificj Processi, che poi si ristrinsero al solo giorno della Cena del Signore) scomunicò *Michel Paleologo* Imperadore de' *Greci*. In fine

(243) *Simili Statuti si hanno nel Concilio di Montpellier del* 1258. (*ivi col.* 507.), *in quel di Cognac del* 1263. (*ivi col.* 553.), *nel Sinodo di Clermont del* 1268. (*ivi col.* 614.), *di Avignone del* 1279. (*ivi col.* 778.)

(244) *Ivi col.* 651.



A.C. fine della Bolla si legge (245): *Ut autem hujusmodi noster processus ad communem omnium notitiam deducatur, chartas sive membranas processum continentes eumdem, in majoris* Urbevetanae *Ecclesiae appendi vel affigi ostiis, seu superliminaribus faciemus, quae processum ipsum quasi sonoro praeconio, & patulo indicio publicabunt, ita quod idem* Palaeologus, *& alii, contra quos processus ipse contigit, nullam possint postmodum excusationem praetendere, quod ad eos talis processus non pervenerit, vel quod ignoraverint eumdem, cum non sit verisimile remanere quoad ipsos incognitum vel occultum, quod tam patenter omnibus publicatur.* Una simil Bolla diedela *Martino* l'anno appresso nel medesimo giorno stando in *Montefiascone* contro gl'invasori della *Sicilia*, e solo nella clausola è mutato il nome della Chiesa, cioè *in praesentis Ecclesiae Sancti* Flaviani *Martyris* (246). La terza Bolla contro *Piero* Re di *Aragona* fu da *Martino* pubblicata nel 1283. in *Orvieto* a' 21. di Marzo colla stessa clausola della prima (247). Scrive il *Vanespen* (248) applaudito dall' Autore delle *Riflessioni sopra la Bolla Coenae* (249), che la clausola ora da noi trascritta, non che agli antichi fosse sconosciuta, ma nè si mentova *in libris Corporis Canonicis etiam recentioribus, puta Extravagantibus communibus, aut* Johannis *XXII.*, con che insinua esser ella di posterior data a *Giovanni* XXII., che salì sul Trono Pontificale l'

H anno

(245) *Bull. Rom. noviss. edit. T. III. P. II. pag.* 30. (246) *T. VII. Conc. Hard. col.* 899. (247) *Ivi col.* 902. *e Bull. Rom. T. III. P. II. pag.* 38. (248) *De Promulg. leg. P. I. cap. III. §. VII.* (249) *Pag.* 301.



A.C. anno MCCCXVI. e lasciollo morendo a' 4. di Dicembre del MCCCXXXIV. Ma eccola 53. anni prima della morte di *Giovanni* XXII. già usata da *Martino* IV. Io non sò per altro se veramente *Martino* IV. sia stato il primo introducitore di questa formola, e forse se il *Rinaldi* non avesse nel riferire la Bolla di *Clemente* IV. contra *Corradino* Re di *Gerusalemme* troncate l'ultime clausole, la troveremmo in questo, come suol chiamarsi, *processo*. Ma checchessia di ciò, certa cosa è, che dopo il MCCLIV., nel qual anno *Innocenzio* IV. fulminò sentenza di scomunica contro di *Ezzelino*, cominciò questo stile; perciocchè in quella Bolla seguonsi le antiche maniere. Certa cosa pur è, che all' uso della Bolla *Coenae* deesi questo cambiamento. Il che se avesser saputo l'Autor delle *Riflessioni* su quella Bolla, e 'l *Manetti*, che tanto detestarono la sentenza di potersi colla sola pubblicazion *Romana* dell' Ecclesiastiche leggi rendere queste obbligatorie, di quanto avrebbono accresciuto il mortale odio, di che avvampavano contro di essa. Ma che sia così, è manifesto. Le Bolle di *Martino* non son che Processi speziali, quali cioè co' generali era costume nella Cena del Signore di pubblicare. In tutte poi le Bolle di quel giorno fino a *Gregorio* XIII. si ritennero le stesse parole di *Martino*, e solo sotto quel Pontefice furon cambiate in quelle poco diverse, che ora pure si usano. Anzi non mi è avvenuto per lunghissima serie di tempi di trovar queste formole, se non in Bolle relative a Processi o generali, o speziali. Eccole tutte per ordine cronologico.

MCCXCIX. Processo *in Coena Domini* di Bo-

nifacio



A.C. *nifacio* VIII. contra coloro, che a' *Saraceni* recassero armi, vettovaglie ec. (250).

MCCCIII. Altro Processo di *Bonifacio* VIII. in *Coena Domini* contra quelli, che offendessero *ad Sedem Apostolicam venientes, vel recedentes ab ea*, o gl' impedissero nel loro viaggio (251). Di questo anno è anche il Processo contro *Filippo il Bello* pubblicato agli otto di Settembre (252).

MCCCIX. *Monitorium* (*di Clemente V.*) *& declaratio Excommunicationis, Interdicti, & aliarum poenarum Ecclesiasticarum contra Venetos, qui Civitatem* Ferrariensem, *& ejus Comitatum hostiliter invaserant, & occupaverant....* Avinione *ipsa die Coenae Domini*. Fu impresso nella Stamperia Vaticana l' anno 1606. in 4.

MCCCXVII. Processo di *Giovanni* XXII. contra quelli, che vacando l' Impero *Romano* si arrogassero senza licenza dell' Appostolica Sede il nome di Vicario dell' Impero, o altro nome (253).

MCCCXXIII. Processo e Monitorio del medesimo contra *Lodovico Bavero VII. Idus Octobris* (254).

MCCCXXIV. Processo e sentenza dello stesso *Giovanni* contra il *Bavero V. Idus Julii* (255).

MCCCXXIX. Trattato di *Giovanni* contra *Michele* di *Cesena XVI. Kal. Dec.* (256), dove forse è errore, e deesi leggere *XIV. Kal. Dec.*, essendo appunto, come dicemmo, il giorno della dedicazione della Basilica degli

H 2 Appo-

(250) *Bull. Rom. T. III. P. II. pag.* 92. (251) *Ivi pag.* 96. (252) *Ivi pag.* 103. (253) *Ivi pag.* 144. (254) *Presso il Rinaldi T. XV. a quest' anno n.* 30. (255) *Ivi a quest' anno n.* 19. (256) *Ivi a quell' anno n.* 22. *segg.*



A.C. Appostoli uno de' giorni destinati a' processi.
MCCCLXXV. Inibizione di *Gregorio* XI. contra *Praelatos, & alios dantes munera, seu strenas Nunciis provisiones Ecclesiarum, vel Beneficiorum sibi a Sede Apostolica collatorum quomodolibet deferentibus* (257).
MCCCXC. Lettere Apostoliche di *Bonifacio* IX. *contra Camerae Apostolicae bona detinentes, seu alias quomodolibet occupantes &c.* (258).
Queste oltre i processi *in Coena Domini* son tutte le Bolle riportate nel Bollario *Romano*, e negli Annali del *Rinaldi* fino al Concilio di *Costanza*, nelle quali la formola di *Martino* IV. siasi inserita. Ma questo general Concilio, del quale abusano tanto i nimici della Corte *Romana*, non credè di doversi scostare da tale costume, anzi colla sola pubblicazione de' suoi ordini, decreti ec. fatta con affiggerli alle porte di alcune Chiese, e della Città di *Costanza* li reputò bastevolmente promulgati per obbligare. Appar ciò, per tacere della citazione del Concilio contra *Giovanni* XXIII. a' 2. di Maggio del 1415. (259), del Monitorio contro il Duca di *Austria* (260), e della Bolla *convocationis Praelatorum* dell' anno seguente (261), appar ciò, diceva io, da quella Costituzione, che fu fatta nella quindicesima sessione *contra invasores, seu spoliatores accedentium & recedentium a Concilio. Et insuper*, dicono ivi i Padri (262), *ut hujusmodi praesens Processus ad communem omnium notitiam deducatur, chartas, sive membranas processus continentes eosdem in majori, & sancti* Stephani Constantiensis *Ecclesiarum valvis affigi, qui processus ipsos suo quasi*

sonoro

(257) *Bull. Rom. T. III. P. II. p.* 361. (258) *Ivi pag.* 379. (259) *T. VII. Conc. Hard. col.* 291. (260) *Ivi col.* 468. (161) *Ivi col.* 567. (262) *Ivi col.* 427.



sonoro praeconio, *&* *patulo indicio publicabunt: ut praedicti*, *quos processus concernent*, *nullam possint excusationem praetendere*, *vel ignorantiam allegare*, *quod ad eos processus hujusmodi non pervenerint*, *vel ignoraverint eosdem: cum non sit verisimile*, *remanere incognitum quoad ipsos*, *quod tam patenter fuit publicatum*. Seguì lo stesso stile il Concilio di *Basilea*, come si può vedere ne' decreti della Sessione VIII. (263), XII., (264) e XXIX. (265). I Papi in appresso ne' Processi, e in cose, che co' Processi han relazione, o somiglianza, usaronlo similmente, ma ancora lo stesero alle regole della Cancelleria, e ad altre materie secondochè giudicarono più spediente. E così fu pubblicata l'anno 1461. da *Pio* II. la sua Costituzione sopra i Cherici malamente promossi; da *Sisto* V. nel 1588. altra di somigliante argomento; da *Clemente* VIII. nel 1601. una contra coloro, che non ancora ordinati Sacerdoti osassero di celebrare; e per indicarne alcuna de' nostri ultimi tempi, così *Benedetto* XIV. promulgò le sue del 1741. *contra Sacerdotes eorum Poenitentes in Confessionibus Sacramentalibus ad turpia sollicitantes*, del 1746. *de Residentia Episcoporum*, e del 1748. *pro caussis super nullitate Professionis Regularis mature discutiendis*, *&* *valide definiendis*. Anzi *Pio* IV. nella Bolla per la confermazione dello stesso Concilio di *Trento* si dichiarò, *ut haec ad omnium notitiam perveniant*, *neve quis excusatione ignorationis uti possit*, di volere e comandare, *ut hae litterae per aliquos Curiae nostrae Cursores in Basilica Vaticana Principis Apostolorum*, *&* *in Ecclesia* Lateranensi, *tunc cum in eis populus*, *ut Missarum solemnibus intersit*, *congregari solet*, *palam &* *clara vo*-

H 3 ce

(263) *Ivi col.* 1141. (264) *Ivi col.* 1156.
(265) *Ivi col.* 1243.



ce recitentur, *& postquam recitatae fuerint*, *ad valvas earum Ecclesiarum*, *itemque Cancelleriae Apostolicae*, *& in loco solito Campi* Florae *affigantur*, *ibique ut legi*, *& omnibus innotescere possint*, *aliquantisper relinquantur*; il che fece ancora *Innocenzio* XII. nella condanna delle proposizioni di Monf. *Fenelon*. Nè pertutto ciò hanno i Papi mai omessa la prima consuetudine di fare nelle varie Chiese del Mondo pubblicare le lor decretali, come più abbasso si dirà. Ma il Sacro Concilio di *Trento*, il quale tante volte si protestò di voler salva l'appostolica autorità, e però alla maniera di pubblicar le Bolle usata per tanti secoli da' *Romani* Pontefici non pretese certamente di derogare, per lo decreto di riforma riguardante il Matrimonio portò la sua attenzione e sollecitudine fino a volere, che i Vescovi in tutte le Parrocchiali Chiese delle loro diocesi lo facessero promulgare e spiegare, nè ciò una volta sola, ma *quamsaepissime* nel primo anno, e dipoi *quoties expedire viderint*. Ed ecco in breve quanto per la storia della Promulgazione dell' Ecclesiastiche leggi si è per me potuto raccorre dalla Dissertazione dell' Ab. Zaccaria.

Ma non è necessario, che questa promulgazione facciasi in tutte le Provincie, nè per diritto naturale:

XVII. Già rechiamoci alla proposta questione, se, perche una legge Ecclesiastica sia obbligatoria, debba necessariamente promulgarsi per le Provincie, nè basti la pubblicazione fattane in *Roma*. E in primo luogo affermiamo, che per naturale diritto non ricercasi, che una legge sia in tutte le Provincie pubblicata piuttosto, che nella sola Capitale d' un Regno, o dell' Impero. Il viene a confessare lo stesso *Vanespen*, quando insegna (266), che *non apparet de ratione*, cioè dell' essenza, *legis esse*, *praeveniendo omne jus propositum*, prescindendo cioè da ogni

(266) *De Promulg. leg. P. I. Cap. I. §. 2.*



ogni volontà del Legislatore manifestata, *ut ejus promulgatio certo ac determinato ritu fiat, aut certis & determinatis locis lex publica adfigatur, vel proclametur*. Questo solo vuole il naturale diritto, che alcuno non sia tenuto ad osservare una legge, ch' egli può ragionevolmente e senza sua colpa ignorare, e però che la legge sia pubblicata con tale promulgazione, che il popolo, e la Comunità possa facilmente venirne in cognizione. Per giudicare adunque, se la pubblicazion *Romana* dell' Ecclesiastiche leggi sia, o nò contraria al gius naturale, è da vedere, se per essa sola in una proporzionata misura di tempo possa alle più lontane Provincie recarsi notizia certa e sicura di quelle leggi. Ho detto in una *proporzionata misura di tempo*. Perciocchè senza dubbio, acciocchè una legge Pontificia (che di queste leggi principalmente si muove questione) obblighi le Chiese rimote, non basta, che sia promulgata in *Roma*, ma di questa medesima promulgazione dee colà aversi moralmente certa notizia; e siccome non a tutte può in un sol tempo siffatta notizia diffondersi, ma solo successivamente, e a proporzione della minore o maggior lontananza de' luoghi, come dopo il *Suarez* avvertono saggiamente il *Pirrhing*, il *Krimer*, il *Soll*, il *Biner*, ed altri Canonisti, così non può la legge in effetto obbligare ad un solo tempo e le Chiese a *Roma* vicine, e le più lontane, e ancora le lontanissime di là dall' Oceano; ma di mano in mano secondo che può ad esse in certo tratto di tempo giugnere la sì necessaria notizia della seguita *Romana* promulgazione. Al che mirando i Papi, semprecchè vogliono specificare il tempo, in che assolutamente da tutti esiger si debba l' osservanza delle lor leggi, per la loro equità danno assai maggior tempo a quelli, che sono oltrammonti, che non



a noi *Italiani* più vicini a *Roma*. Due mesi agl' *Italiani* di quà dall' Alpi sogliono d' ordinario concedersi, perche dalle leggi promulgate in *Roma* sieno obbligati; ma *Sisto* V. per la Costituzione del 1588. contro i Cherici malamente promossi ne stabilì loro quattro; agli oltrammontani quattro mesi dopo il giorno della *Romana* pubblicazione prescrisse *Alessandro* VI. nel 1497. per osservare la sua Costituzione *contra non solventes census*, *canones*, *& alia jura*, *vel Regalia Reverendae Camerae Apostolicae* (267); sei mesi *Pio* II. nella dianzi mentovata Costituzione del 1461. *contra Clericos male promotos* (268), e sino a nove *Sisto* V. per quella stessa sua Costituzione del 1588. Nè queste stesse loro determinazioni sono da prendersi con siffatto rigore, che se dentro lo spazio di quattro, di sei, di nove mesi non potesse veracemente ad alcune più discoste Provincie giugnerne la notizia, non intendasi prorogato il termine sino all' indispensabil bisogno. Ora io domando, se possa, o nò con ogni ragionevolezza presumersi, che dentro un discreto spazio di tempo si possa in tutte le Chiese del mondo Cristiano spargere certa notizia delle Pontificie leggi senza che facciasene nelle Provincie speziale pubblicazione? Neganlo col de *Marca* il *Vanespen*, e il P. *Zallwein*, ma a torto. I *Romani* antichi non mandavano già alle Provincie le loro leggi, perche vi fossero pubblicate. Affiggevanle scolpite in bronzo ne' pubblici luoghi della lor Capitale per tre consecutivi mercati, nel qual tempo soleva da molte parti concorrere il popolo a *Roma*. Nè questo durò solamente in tempo di Repubblica. *Giustiniano* fu il primo, che nel DXXXVIII. prescrivesse la promulgazione

(267) *T. III. Bull. Rom. P. III. pag.* 239.
(268) *Ivi pag.* 110.



zione nelle Provincie, e la prescrisse per la sola promulgazione di quella sua Novella intorno a' Testamenti, benche dipoi si stendesse alle altre leggi. Come fecesi dunque per tanti secoli nel *Romano* Impero? Forse adoperossi sino a *Giustiniano* da tutti gl' Imperadori nell' esigere l' osservanza delle lor leggi contro il gius naturale? o credettesi, che dalla Capitale alle sottoposte Provincie per lo grande commercio, che tra l' una e l' altre esser suole, facil cosa fosse, che promulgata una legge in quella, ne passasse a queste sicura notizia? Ma che manca ora a *Roma* Capo divenuta del Cristianesimo, onde da questa Città non si possa con uguale facilità risapersi in non lunghissimo spazio di tempo per tutto il mondo Cristiano una legge, che ivi sia promulgata? In primo luogo, benche *Roma* non esiga la pubblicazione nelle Provincie, se non in certi casi particolari, e creda bastare per tutte le Provincie la sola promulgazione *Romana*, di cui sia colà giunta notizia, sogliono anche in oggi, siccome ho dissopra notato, sogliono i Papi secondo l' antico costume mandare a' Nunzj, o a' Primati, e agli Arcivescovi copie delle loro Costituzioni, perche sparganle tra' Vescovi loro subordinati, e dacchè si è introdotto l' uso regolato delle poste per tutto il mondo, e quel della stampa, fannolo certo con maggiore facilità, che quando doveansi tutte trascriver le copie, e per mandare un plico di lettere Appostoliche doveansi da *Roma* staccare ora Preti, come nel 389. fece *Siricio*, ora anche Vescovi, od Abati de' Monasteri, come *Pelagio* II. (269), che lo portassero nelle varie Provincie. In secondo luogo quanti altri mezzi ci sono di fare alle più rimote Provincie penetrare la certa noti-

(269) *T. III. Conc. Hard. col.* 417.



notizia delle leggi *Romane*! E questo fu principalmente che diede a' Sommi Pontefici occasione di francamente adottare lo stile, di cui parliamo. Abbiamo veduto, che ne' Processi o generali, o speziali soliti farsi nella Cena del Signore cominciaron eglino ad usarlo. Ma perchè? per lo grandissimo concorso, che da tutto il Cristianesimo passava per tale solennità alla Residenza del Papa. Di che buon testimonio è *Urbano* IV. nella sentenza, che l' anno 1263. promulgò ad *Orvieto* contra *Manfredo*: *Olim*, dic' egli (270), *in die Coenae Domini proximo praeterito, quo videlicet die annis singulis apud Sedem Apostolicam de universis mundi partibus* INNUMERABILIS *fidelium convenit multitudo*, Manfredum..... *praesente ipsa multitudine manifeste citavimus &c.* La facilità dunque di spargersi in *Roma* a lontanissime parti la notizia delle leggi è innegabile; e se ora per lo raffreddamento della carità, e per l' abbiettezza, in cui è caduta la Religione, non v' è a *Roma* tanto concorso di forestieri, ce n' ha nondimeno in tutto l' anno, e molto più in certe occasioni non pochi, e innoltre sonoci e Ambasciadori, e Ministri de' Principi, e Agenti de' Vescovi, i quali delle nuove Costituzioni, e di quelle principalmente, che riguardando tutta la Chiesa più interessano le Nazioni, possono facilmente informare le loro Corti, le loro Curie, le loro Città. Aggiungasi la facilità, che abbiamo di risaperle e pe' Bollarj, che vannosi formando di ogni Pontefice, e per le ristampe, che se ne fanno dove a parte, dove ne' Sinodi di parecchi Vescovi, dove in trattati di Morale, o di Gius Canonico. Che dunque va il *Vanespen* (271) gridando, esser moral-

(270) *Presso il Rinaldi T. XIV. a quell' anno n. 65.* (271) *L. c. P. I. Cap. III.* §. 3.



moralmente impossibile, *ut per eam* Romae *factam publicationem*,... *populi & Communitates Fidelium per vastissima locorum intervalla dispersi etiam horum decretorum notitiam accipiant?* Lasciamo correre questo impropriissimo modo di parlare, che dalla promulgazion *Romana* debbano i popoli aver notizia de' decreti, e delle leggi Pontificie, quando questa notizia dipende per tutti non dalla promulgazion *Romana*, ma dalla notizia di questa stessa *Romana* pubblicazione. Dopo le dette cose come non vedere, che quello, che al *Vanespen* paruto è *moralmente impossibile*, è facile, facilissimo? Ma alla Corte di *Portogallo*, anzi a tutta la Cristianità del quindicesimo secolo me ne appello. Avendo i Re di *Portogallo* per lo zelo, che ebbero mai sempre per la propagazion della Fede, portate nell' *Affrica* le loro armi, e ridotto al lor dominio e porti, e terre de' Mori, *Niccolò* V. oltre il raffermare alla Corte di *Portogallo* i diritti di conquista su quelle genti, e sopra altre, che venisse a soggiogarsi, per promovere le loro vittorie conobbe essere necessario, che ad ogni maniera di Cristiani si vietasse sotto pena delle censure il recare a' Barbari ferro, e legnami. Proibillo adunque con lettere Appostoliche agli otto di Gennajo del 1454., e volle, che *excommunicationes, aliaeque sententiae in illis contentae infra duos menses computandos a die, qua ipsae praesentes litterae, seu cartae, vel membranae earum tenorem in se continentes valvis Ecclesiae* ULIXBONENSIS *affixae fuerint, perinde omnes & singulos contrafacientes praedictos ligent, ac si ipsae praesentes litterae eis personaliter & legitime intimatae, ac praesentatae fuissent*. Dimando ora al *Vanespen*, che pensi di questo fatto? Crede egli, che da *Lisbona* si potesse più facilmente, che da *Roma* diffondere a tutta



ta la Cristianità la notizia di questa proibizione? Nol reputo sì poco avveduto, che non iscorga il tanto maggiore commercio di *Roma* Ecclesiastica coll' altre parti della Cristianità, che quel di *Lisbona*. E nondimeno a que' giorni nè la Corte di *Portogallo* estimò, che di questa Costituzion di *Niccolò* non dovesse a tutte le Provincie Cristiane venir notizia, nè le altre nazioni risguardarono questo come una violenza del Papa contraria al gius naturale. Se ciascuna Corte Cristiana detestando i rei consigli di torbida gente ed incredula considererà la *Romana* promulgazione delle altre Pontificie leggi con quegli occhi, con che quella di *Portogallo* mirò allora la pubblicazion *Lisbonese* della Costituzione di *Niccolò*, certo sono, che non saprà ritrovarci se non una somma facilità, che la loro notizia si propaghi in tutto il Cristianesimo, e nulla per conseguente, che al naturale diritto ripugni. Lo stesso invincibile argomento si trae dalle Bolle di *Lion* X. contra *Lutero*. Nella prima del 1520., nella quale furono condannate XLI. proposizioni di quell' Eresiarca, ordina sua Santità (272), che la sua Bolla si affigga *in valvis Basilicae Principis Apostolorum, & Cancellariae Apostolicae, nec non Cathedralium Ecclesiarum* Brandeburgensis, Misnensis, & Merspurgensis, decretando, *quod earumdem litterarum publicatione sic facta supradictum* Martinum, *omnesque alios & singulos praenominatos, quos literae hujusmodi quomodolibet concernunt, proinde arctent, ac si litterae ipsae die affixionis & publicationis hujusmodi eis personaliter lectae & intimatae forent; cum non sit verisimile, quod ea, quae tam patenter fiunt, debeant apud eos incognita manere*. Similmente nell' altra del 1521., in cui si scomunica *Lutero* co' suoi

(272) *T. VI. Conc. Germ. pag.* 178.



co' suoi seguaci (273), il Papa in fine dichiarasi con questa protesta. „ Verum quia difficile „ foret, praesentes declarationis, & publica- „ tionis litteras ad praesentiam & personam „ propriam *Martini*, & aliorum declaratorum, „ & excommunicatorum hujusmodi, persona- „ liter deducere, propter iis faventium poten- „ tiam; volumus, ut affixio & publicatio prae- „ sentium litterarum in valvis duarum Cathe- „ dralium, seu Metropolitanarum, aut Cathe- „ dralis unius, & alterius Metropolitanae, in „ dicta *Alemannia* consistentium Ecclesiarum, „ per unum ex Nunciis nostris ibidem exi- „ stentibus facta, ita eos liget & arctet, *Mar-* „ *tinumque* & alios declaratos, damnatos hujus- „ modi demonstret in omnibus, & per omnia, „ ac si eis, & eorum cuilibet personaliter in- „ timatae, & praesentatae fuissent. „ In due sole Cattedrali della *Germania* che fosser dunque pubblicate queste Bolle, intendevansi promulgate e obbligatorie per tutta l' *Alemagna*, e per qualunque altro Regno, o dominio, dove *Lutero*, e i suoi partigiani si ritrovassero. Ma come ciò, se il naturale diritto domandane la pubblicazion delle leggi in tutte le Provincie? E sì nè i Vescovi, nè i Principi di *Germania* non ravvisarono in questa condotta di *Lione* X. alcuna offesa del gius naturale. Anzi *Carlo* V. nell' editto, che agli otto di Maggio dell' anno stesso MDXXI. promulgò a *Worms*, si dichiarò esecutor della Bolla di *Lione* (274): *Exequendo Sanctissimi nostri Domini Papae in hac parte Judicis sententiam, decretum, & condemnationem in litteris Apostolicis (ut supra dictum est) ad nos directis contentum*, Martinum Lutherum, *ut membrum ab Ecclesia Dei abalienatum, ut obstinatum schismaticum, &* noto-

(273) *Ivi pag.* 181. (274) *Ivi pag.* 187.



notorium haereticum a Nobis haberi declaramus, & ut talem a vobis habendum decernimus, & elicimus. Io non veggo che si possa rispondere.

XVIII. Ma il P. *Zallwein* (275) oppone, che per gius naturale non solo ricercasi la promulgazion della legge, perche aver se ne possa da' sudditi la necessaria notizia, ma ancora tale promulgazion si domanda, onde prudentemente si possa da loro sperare l' osservanza della pubblicata legge, e l' uniformità delle azioni. Ora ponendosi, che la notizia delle leggi da *Roma* solo successivamente, e con notabile distanza di tempo pervenga alle Provincie, siccome esser dee, se in queste non debbansi pur pubblicare le leggi, come sperar si potrà questa comune osservanza, e conformità di operare? Non vedremo anzi nella Chiesa introdursi una insuperabil confusione di cose? mentre in un luogo si osserverà la legge, in altro nò, anzi nello stesso stessissimo luogo quelli, che saprannola, l' adempiranno, non così gli altri, che l' ignoreranno. Ma scusimi questo dotto *Benedettino*, se gnene dico: questo è un male inevitabile, anche se vogliasi la pubblicazione nelle Provincie. Perciocchè possibil non è, che a tutte venga ad un tempo notizia autentica della legge; in una però prima, dappoi in un' altra verrà questa a pubblicarsi secondo le varie distanze di tempo, in che se ne avrà ivi notizia. Di più: E se impedimento nasca o da' civili Maestrati, o altronde, perche in uno Stato non si promulghi la legge, che in altro fu promulgata (il che massimamente avvenir dee, se vogliasi necessaria l' accettazione o delle Provincie, o almeno de' Vescovi, come pur voglionla e 'l *Vanespen*, e 'l medesimo P. *Zallwein*), qual difformità? Ma si pubblichi.

Non

(275) *Tom. I. pag. 390.*



Non credo già io, che il nostro Autore pretenda, che la promulgazione facciasi in tutte affatto le terre, e le ville di ciascuna diocesi: gli basterà, che la pubblicazione segua nella Città, che è Sede del Vescovo: ma siamo a nuova difformità; perciocchè cominceranno ad osservare la legge prima i cittadini, poi i rusticani del territorio, poi (spezialmente in certe più vaste diocesi attorniate da' monti) gli alpigiani. Nè forse si eviterà questo disordine, quando pure in ciascuna o Pieve, o Cura si volesse pubblicata la legge, potendo facilmente avvenire, che non si possa in tutte farlo al medesimo tempo. E' dunque questo un male che poco o molto non può sfuggirsi anche nella sentenza degli Avversarj, ma un male del tutto accidentale, che nasce non dalla promulgazion *Romana*, ma dalla condizione delle umane cose, che abbisognan di tempo, perche si divulghino in lontani Paesi. Per altro ciò che diceasi dell' osservanza in uno stesso luogo, è falso. Perciocchè la legge non s' intima a' particolari, ma alle Comunità; perciò finche la notizia della legge non è bastevolmente nota o a tutta la Comunità, o alla maggior parte di essa, i particolari, che sapesser la legge, non sono ad osservarla tenuti: subito poi, che la maggior parte della Comunità ne ha bastevol notizia, non solo a questa parte, ma a tutta la Comunità stendesi l' obbligazione dell' osservanza; non si può dunque ragionevolmente temere, che in uno stesso Paese altri sieno obbligati alla legge, altri nol sieno. Senza che questo qualsiasi sconcio può rimediarsi colla pubblicazion nelle Provincie, la quale dicesi solamente non necessaria, perche la legge le stringa, non vietasi, anzi raccomandasi, e in alcuni casi espressamente si vuole e da' Concilj, e dal Papa, quando trattasi massimamente di

cose



cose o essenziali, come sono le cose di fede, o molto importanti sia per l' interiore regolamento dell' Uom Cristiano, sia per la società; e così vedemmo, che il Concilio di *Laterano* comandò a tutti i Prelati di pubblicare nelle loro diocesi il decreto de' Medici; e quello di *Trento* volle, che non solo in tutte le diocesi, ma in ciascuna Chiesa Parrocchiale fosse divolgato il suo intorno i matrimonj clandestini. Ma quì sta il punto: la pubblicazione nelle Provincie, che vuolsi dagli avversarj necessaria, trova poi insuperabili ostacoli o nella politica de' Regalisti, o nella trascuratezza de' Vescovi; e col bellissimo pretesto, che la promulgazion nelle Provincie è più conforme al gius naturale, e all' osservanza delle leggi, non voglionsi le leggi stesse. Ma insisto: qual è secondo il naturale diritto più sconvenevol cosa, quella qualunque difformità, che venir dee dal maggiore o minore ritardo della notizia della *Romana* promulgazione a' rimoti o vicini Paesi, o l' impedimento della legittima Ecclesiastica podestà, acciocchè non possa far dappertutto osservar le sue leggi, ed esercitarvi l' autorità dattale da Gesù Cristo? Questo è un iniquo spogliare de' suoi inviolabili diritti il Principato Ecclesiastico; quello è un temporaneo difetto, che nè può del tutto evitarsi, come abbiam detto, e si può riparare, e infine torre di mezzo. E si vorrà, che 'l naturale diritto, dove abborre questo picciol disordine, acconsenta a quella grave ingiustizia? Qual idea abbiamo mai del gius naturale?

nè per gius positivo divino.

XIX. Mi avanzo, e dico, che alla nostra sentenza neppur contraria il positivo gius divino. E' vero, che *Vanespen* dopo *de Marca* pretende, che la maniera dell' Ecclesiastico reggimento istituito da Cristo esiga la promulgazion delle leggi per le Provincie. Ma come ciò? Dun-

que



que tutti i Papi, almeno dall'anno MCCLXXXI., cioè quasi per cinque secoli, o non hanno veduto ciò, che *de Marca*, e *Vanespen* hanno scoperto, o se l' hanno veduto, avranno maliziosamente seguita una foggia di promulgare le loro leggi contraria all' intenzione di Cristo, e alla forma del sacro Principato da lui stabilita? Nè solo i Papi saranno stati in questa o ignoranza, o perversità, ma ancora i due generali Concilj di *Costanza*, e di *Basilea*, che seguirono lo stesso stile, anzi i Padri del Concilio medesimo di *Trento*, i quali dovendo prevedere, come *Pio* IV. avrebbe promulgati i loro decreti, non prevennero tanta sconcezza, contraria all' intendimento di Cristo. Queste sono le belle conseguenze, che necessariamente si traggono dalla dottrina di questi sì applauditi Scrittori. L' irreligione non che a riceverle si sgomenti, ma ne fa pompa, e con velenoso insulto le rimprovera al Santuario. Ma chiunque pur mantiene una scintilla di Fede, non potrà non averne orrore. E tanto più, che a niun fondamento si appoggia un sì irriverente e scandaloso pensare della condotta di tanti Pontefici, e di tre Concilj se non ecumenici tutti e in tutto, certo almen generali. Ma il divino Fondator della Chiesa, replica *Vanespen*, volle lungi da Lei tutto ciò, che sapesse di dominazione: *Reges gentium dominantur eorum*, così parla egli a' suoi Appostoli.... *vos autem non sic* (276). Però S. *Pietro* avvertiva i Pastori della Chiesa, che pascessero la loro greggia, *providentes, non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo* (277). Ora qual cosa porta più apertamente durezza, e una spezie di secolaresca dominazione, quanto il volere

(276) *Luc. XX.* (277) *I. Petr. V. 3.*



lere còn un' unica promulgazion delle leggi fatta nella Capitale obbligare le coscienze de' lontani popoli ad osservarle? Nulla di questo. La dominazione, che Cristo dalla sua Chiesa vuol tolta, non è ciò, che all' autorità di far leggi, o al modo di promulgarle appartiene; ma quello, che risguarda l' esecuzion delle leggi, onde per questa non violenze si usino, non oppressioni, ma la carità, e la mansuetudine sieno la regola de' Pastori nell' esigere l' osservanza della Disciplina; e se talvolta trovinsi obbligati ad usare con *Paolo* (278) la podestà della forza, e del rigore, non vi procedano che astretti dalle leggi, e quasi tirativi con ripugnanza: *Principatus eorum*, dice de' Vescovi *Origene* presso *de Marca* (279), *in dilectione debet esse positus, non in timore carnali*. Or quale opposizione ci ha tra lo spirito di carità, e di dolcezza ne' Pastori richiesto per l' esecuzion delle leggi, e l' obbligo di osservarle dopo la promulgazione *Romana*? Lascio che per parecchie, e se non per tutte, come pure sostengono gravissimi Teologi e Canonisti, almeno per alcune leggi o penali, o irritanti i *Romani* Pontefici ne vogliono la pubblicazione nelle Provincie. Ma per le altre, alle quali diciamo bastare la promulgazione *Romana*, perche abbiano quanto a sè virtù di obbligare, qual più intollerabil durezza esser vi può nel volere, che obblighino di fatto, subito che alle Provincie vengane certa notizia, come pretendiamo noi, che nel volere, che obblighino, quando nelle Provincie siane la pubblicazione seguita, come insegnano gli avversarj. La durezza sarebbe, se *Roma* volesse, che in virtù della *Romana* pubblicazione isso fatto fossero tutti obbligati ad osservarle,

(278) I. *Cor.* IV. 21. (279) *De Conc. Lib.* II. *cap.* 16.



varle, ancorche le ignoraſſero. Ma nò; queſto non ha mai *Roma* voluto. Acciocchè le Provincie ſieno tenute alle leggi, hanno ad aver ſicura notizia, che ſonoſi in *Roma* pubblicate: la qual notizia che è, ſe non un equivalente promulgazione, la quale ſolo manca di certe eſteriori formalità? Se a ſola condizione di queſta notizia eſigere l' oſſervanza delle leggi è durezza contraria allo ſpirito di Gesù Criſto, come nol ſarà anche il richiederla alla pubblicazione, che facciaſene ſolo a cagion d' eſempio nella Cattedrale di una Dioceſi? Converrà dunque in tutte le Pievi e le Cure del mondo promulgarle, e non nelle ſole Capitali delle Provincie; ciò che niuno ſi è avviſato di dire. Ma il *Vaneſpen* nel governo della Chieſa conſidera la ſola dolcezza, che aver debbono i Governanti. Eppur Criſto, che raccomandò a' Prelati della ſua Chieſa di non eſſere dominatori alla foggia de' terreni Sovrani, proteſtò, che tanto era l' udir loro, che udir lui medeſimo; tanto lo ſpregiar loro, che ſpregiare lui ſteſſo. Gia incalzo il *Vaneſpen*, ripetendo una giuſtiſſima rifleſſione non molto avanti fatta, che non ſi potrà in queſta materia inculcare abbaſtanza. Egli, che ſoſtiene la neceſſità della promulgazione nelle Provincie, vuole ancora perche l' Eccleſiaſtiche leggi obblighino, l' accettazione de' popoli, e molto più l' aſſentimento de' Principi. Dunque in fine egli mira ad annientare la podeſtà legislativa della Chieſa, la quale chi non aſcolta, eſſer dee come etnico e pubblicano tenuto. Perciocchè ſe gli ſi domanda: *obbliga queſta legge?* riſponde ſubito: *è ella pubblicata nelle Provincie?* Nò: *dunque non obbliga*. Ma ſe gli ſi dirà; *pubblichiſi dunque nelle Provincie;* ripiglierà: *ci vuole il Regio placet*; e per renderlo anche più malagevole, che l' accortezza de' Miniſtri nol ſarebbe, va



raccogliendo tutte le cose, che possono a' Principi mettere in odiosissimo aspetto le Pontificie costituzioni. Ecco dunque dove và a parare questo infinto zelo della carità e della mansuetudine da Cristo voluta nel reggimento Ecclesiastico, a torre la dovuta ubbidienza a' Pastori. E questo è egli il sistema del governo, che Cristo ha nella Chiesa istituito? Un' altra osservazione, che dopo il *Suarez* hanno proposta il *Pirrhing*, ed altri celebri Canonisti: rechiamola anche in più aperta luce, che questi non hanno fatto. Il *Romano* Pontefice, come altrove fu detto, è il centro della Cattolica unità, al quale tutte le particolari Chiese, anzi tutti i Fedeli del mondo Cristiano far debbono capo, se esser non vogliono separati dal Corpo mistico della Chiesa: *inde enim*, dicono i Padri del Concilio *Aquilejese* trall' Opere di S. *Ambrogio* (280), *in omnes venerandae communionis jura dimanant*. Questo vuol dire, che la Chiesa universale non ha ad esser altro, che, come scrivea S. *Cipriano* (281), *plebs Sacerdoti coadunata, & Pastori suo grex adhaerens*. Ora è manifesto, che se i Fedeli di tutto il Cristianesimo per la sola pubblicazione *Romana* delle Pontificie leggi, della quale abbian notizia, saranno ad osservarle obbligati, la Chiesa sarà più strettamente *connexa* (uso le parole dello stesso *Cipriano*) *& cohaerentium sibi invicem Sacerdotum glutino copulata* in *Pietro*, e nella sua Cattedra, dalla quale *unitas Sacerdotalis exorta est* (282), che se ciascuna particolar Chiesa debba attendere la promulgazione di quelle leggi dal suo immediato Pastore. Nè questo solo. La necessità di ubbidire alle leggi del Papa senza nuova pubblicazione nelle Provincie, è il mez-

zo

(280) T. II. *class. II. ep.* 2. (281.) *Ep. LXIX.*
(282) *S. Cipr. ep. LV.*



zo più ficuro di mantenere quefta sì importante unione delle diverfe Chiefe col loro Capo. Perciocchè potendo i Vefcovi o per trafcuraggine, o per timore, o ancor per malizia lafciare di pubblicare nelle loro Diocefi quefte leggi, aprefi più facilmente la via alla difformità della Difciplina, alla non curanza della voce del fupremo Paftore, alle diffenfioni, e in una parola agli fcifmi. E' dunque all'unità, che è il fine di tutto il governo Ecclefiaftico ftabilito da Crifto, molto più conforme il noftro fiftema, che quello di *Vanefpen*, e de' fuoi fequitatori. Dica ora pur egli, che ciò *impertinens eft* (283); ma difficilmente fi fvilupperà da quefto argomento. Perciocchè è troppo mifera cofa il credere di fciorlo, come fa egli, con quefto folo, che *neque unio inter particulares Ecclefias intercedens, neque obedientia Pontifici tanquam Vicario Chrifti debita efficere poffunt, ut publicatio in uno loco facta ex fua conditione aptior fit, ut ea mediante Ecclefia univerfalis, feu Communitas populi Chriftiani per tot inter fe diffitas Ecclefias, & Provincias difperfa, in ejus notitiam deveniat*. E che? Abbiamo noi a cercare, qual mezzo fia *più acconcio* a recare in notizia delle promulgate leggi i popoli? Se quefto è, dovremo dunque dire, che neceffaria fia la loro pubblicazione in tutte e ciafcuna le Parrocchie del Mondo: perciocchè è quefto certamente un mezzo *più atto*, acciocchè i Fedeli ne fieno iftruiti. Quello, che deefi cercare, è, qual di due mezzi capaci per lor natura amendue di trarre a notizia le leggi, uno tuttavia più adatto a quefto, ma meno dell'altro conducente a mantenere l'union delle Chiefe col centro dell'unità, l'altro meno accomodato ad aver delle leggi notizia, ma più opportuno alla

(283) *L. c. P. I. cap. III. §. 6.*



unità delle Chiese col loro centro, qual, dico, di questi due mezzi più convenga al governo della Chiesa, e al fine, per cui Cristo le ha in *Pietro*, e ne' Successori di lui lasciato un Primate di vera e propria giurisdizione? Ridotta a tali termini la questione, dopo le cose dianzi dette, decidasi, se si può, a favor del *Vanespen*. Altra strada da questo Canonista *Fiammingo* tiene il P. *Zallwein* per mostrare al gius divino positivo contraria la nostra sentenza. Se al gius divino riflettiamo, dic' egli (284), non bastò certamente a Cristo la promulgazione della nuova legge nel giorno di Pentecoste fatta a *Gerusalemme*, ma volle, che i suoi Appostoli *euntes in mundum universum* bandissero il suo Vangelo (285). Ecco la regola della promulgazione delle leggi Ecclesiastiche. Ma è facile cosa scoprire parecchi difetti di questo modo di pensare. Potrebbesi primieramente negare al P. *Zallwein*, che la promulgazione dell' Evangelica legge fatta nel giorno di Pentecoste appartenesse a tutti gli uomini. Distingue il *Suarez* (286) con altri moltissimi Teologi i *Giudei* da' *Gentili*, e vuole, che la promulgazione di quel solennissimo giorno non riguardasse, che i *Giudei*; pe' *Gentili* poi non fosse promulgata la legge, se non dopo la celebre Visione di S. *Pietro* (287). Gli si negherà in secondo luogo, che la predicazione degli Appostoli sia stata una nuova promulgazion della legge; ella non fu che un successivo divolgamento di quella promulgazione, e uno spargerne per le varie nazioni la notizia, come accade di presente tra noi, tra' quali i Predicatori notificano, spiegano, inculcano il Vangelo, non lo promulgan

propria-

(284) *Loc. cit. pag.* 392. (285) *Marc. XVI.*
(286) *De legib. lib. X. c.* 4. *n.* 12. *seqq.*
(287) *Act. X.*



propriamente. Dato ancora che l' Appoſtolica predicazione foſſe un vero e proprio promulgare il Vangelo, che ſe ne può dedurre? ſe non che al Legislatore divino piacque anzi queſto ſpezial modo di promulgazione, che un altro; ma da ciò non ſegue, che ancor l' Eccleſiaſtiche leggi debbanſi pubblicare a queſta guiſa; altrimenti converrebbe bandirle per le piazze, per le Caſtella, per le più ignobili Terre, come in più occaſioni fecero gli Appoſtoli. E tanto più zoppica queſta maniera di argomentare, ſe ſi conſidera, che la univerſale predicazion degli Appoſtoli non era tanto neceſſaria per promulgare la nuova legge di Criſto, quanto per renderla a' vaneggianti uomini credibile, per perſuaderla alle ingannate lor menti, per diſporne ad abbracciarla le troppo ripugnanti volontà, ed agevolarne a' traviati animi loro l' eſecuzione; e a queſto principalmente mirò il Signore, quando deſtinò gli Appoſtoli à predicare alle varie nazioni del Mondo il ſuo Vangelo. Ora potremo noi generalmente all' Eccleſiaſtiche leggi applicare queſte ragioni, onde dal modo, con che l' Evangelica legge ſia ſtata alle genti pubblicata, direttamente dedurne quello, con che queſte eſſer debbano promulgate? Dico *generalmente*, perche ne' particolari caſi, ove ſomiglianti ragioni aver poſſono luogo, abbiamo nella premeſſa ſtoria potuto vedere, che i Concilj, e i *Romani* Pontefici hanno avuta forte premura di fare non ſolo in tutte le Dioceſi, ma nelle Pievi ancora di ciaſcuna pubblicare, e non una volta, ma ſovente certe leggi più neceſſarie alla ſalute.

nè per diritto civile di Giuſtiniano,

XX. Tolto così di mezzo ogni dubbio, che contro la noſtra ſentenza naſcer poteſſe dal poſitivo gius divino, procediamo al diritto civile, ſul quale molto ſi fonda il *Vaneſpen* (288).

 Giuſti-

(288) *Loc. cit. P. I. cap. II. §. 1.*



Giustiniano adunque, come piussopra accennammo, nella *Novella* LXVI. data col Consolato di *Giovanni*, cioè dell' anno DXXXVIII., prescrisse, che quella sua legge sopra i testamenti al Prefetto del Pretorio s' indirizzasse, da questo poi ti trasmettesse a' Metropolitani, cioè a' Presidenti delle Provincie, acciocchè ciascuno d' essi pubblicassela nella sua Metropoli, o Provincia. Questa è la famosa legge, che poi fu norma nella pubblicazione delle leggi Imperiali. Ma già lo stesso Imperadore mandando al Vescovo di *Costantinopoli Epifanio* una sua Costituzione sopra l' ordinazione de' Vescovi, e de' Cherici erasi espresso similmente, che i Patriarchi notificasserla a' Metropolitani, questi a' Vescovi Suffraganei, *illorum vero singuli in propria Ecclesia proponant* (289). Questa Costituzione non ha data, ma essendo preceduta da tre, e seguita da un' altra, che tutte sono al medesimo *Epifanio* indirizzate, ed hanno la data del Consolato di *Belisario*, cioè dell' anno DXXXV., ella pure sarà facilmente stata spedita in quell' anno. Perciò stupisco, che pressochè tutti i seguitatori della contraria sentenza ci parlino della *Novella* LXVI. posteriore, e tacciano la sesta anteriore. *De Marca* nondimeno, e *Vanespen* ricordano anche questa. Ma nè l' una nè l' altra ha forza alcuna, se non pretendasi, che il *Romano* Pontefice nelle sue leggi sia obbligato a seguire la forma da *Giustiniano* prescritta. E' vero, che S. *Gregorio Magno* volendo pubblicare una legge dell' Imperadore *Maurizio* scrisse a quell' Augusto, che aveala a diverse parti trasmessa; ma ciò non fu, perche, siccome vuole il citato *Vanespen*, avesse *Gregorio* adottata la Novella di *Giustiniano* sulla pubblicazion delle leggi; ma perche essendo quel-

la una

(289) *Nov. VI.*



la una legge Imperiale, doveasi colla forma dell' altre leggi Imperiali promulgare. Che se i Papi dalle leggi di *Giustiniano*, e di altri Imperadori hanno parecchie cose nel Diritto Canonico trasfuse, come anche dimostra *Benedetto* XIV. (290), è ancora indubitato, che non hanno mai preteso di abbracciare in tutto le ordinazioni delle leggi civili, e molto meno di essere a farlo tenuti; anzi quante cose non hanno eglino nel gius civile emendate, che o al naturale diritto, o al gius divino positivo, o alle Appostoliche tradizioni, o alla Ecclesiastica Disciplina già introdotta eran contrarie. L' abbiamo già veduto nel discorso Preliminare alla seconda Dissertazione; ma per non dipartirci da ciò, che abbiamo tra mano, non è egli vero, che *Giustiniano* comanda, doversi dopo due Mesi dalla pubblicazion delle leggi civili avere la obbligazione di queste per cominciata. E nondimeno *Pio* IV. fino a tre mesi concedette di tempo, perche i decreti del Concilio di *Trento* dopo la *Romana* loro promulgazione obbligassero. Ma oppone il *Vanespen*, che *Incmaro* scrisse: *Leges* Romanas *ab Imperatore* Justiniano *promulgatas probat Ecclesia*: il concedo; ma non ne seguita, che tutte le approvi, e a suo uso le tragga. Anzi è da avvertire, che tralle molte leggi di *Giustiniano* citate, e raccolte da S. *Gregorio* M. e da altri Pontefici non mai questa, che riguarda la pubblicazion delle leggi, è mentovata. Il che assai dimostra, che questa non fu di quelle, che la Chiesa *Romana* pensasse di dover generalmente abbracciare. E forse *Giustiniano* medesimo, se, non all' Impero suo suddito, o al Patriarca della Imperiale sua Sede avesse avuto a dare una certa forma di pubblicare le leggi, ma o alla Chiesa universale, che oltre

(902) *De Syn. dioeces. lib. VII. capp. 36. segg.*



oltre al *Romano* Impero ſtendeva la ſua giuriſdizione, o ad un Principe, che Capo ſupremo foſſe ſtato di più Dominj, ciaſcuno de' quali aveſſe pure avuto il ſuo vero e naturale Sovrano, come è ora l' Imperadore riſpetto al Corpo *Germanico*, non avrebbe egli ſteſſo ſtabilita quella per invariabil maniera di promulgazione. Perciocchè potrebbe non di rado avvenire, che le leggi non potendoſi per oſtacoli frappoſti o da' Veſcovi, o da' Principi dominatori pubblicare dappertutto ſecondo la forma nelle Novelle di *Giuſtiniano* preſcritta, rimarebbero ſenza la loro forza contro l' intendimento del ſupremo Legislatore.

nè per la pratica della Chieſa antica,

XXI. Ma il *Vaneſpen* con *de Marca* oppone innoltre la pratica della Chieſa. Conviene però eſaminarla. Quale ſia ſtata queſta, ſi può nella premeſſa Storia vedere. Entriamo dunque a diſcuterla. Dove in primo luogo non poſſo non ammirare l' incoerenza del *Vaneſpen*, che vuole obbligata la Chieſa a ſeguire le Novelle di *Giuſtiniano*, e poi inculca l' antica conſuetudine della Chieſa, incominciando da' Concilj di *Arles*, di *Nicea*, di *Sardica*, di *Efeſo* ec. Perciocchè ſe queſta conſuetudine ſi oppone, com' egli pretende, alla ſentenza, che per baſtevole tiene la ſola *Romana* pubblicazione, e inſegna, che nelle Provincie doveanſi l' Eccleſiaſtiche leggi promulgare, ne ſeguirà, che *Giuſtiniano* dalla Chieſa abbia derivata la ſua forma della pubblicazione, e non che la Chieſa con approvar le Novelle ſiaſi adattata agli ſtabilimenti di quell' Auguſto. Dopo ciò paſſo in ſecondo luogo a dire, che la pratica dell' antica Chieſa potrebbe non adattarſi a' noſtri tempi. Noi abbiamo nel Gius Canonico (291) *legem obligare, ſi ſolemniter edatur, vel* (cioè et) *publice*

nella quale oltrecchè forſe non furono in uſo le pro-

(291) C. 1. *de Poſtul. Praelat.*



blice promulgetur. Queste due cose sono molto diverse. Dicesi una legge *solemniter edi*, quando nel Concistoro del Papa, o nel Consiglio del Principe si determina e si conchiude, che tale, o tal altra cosa si dovrà in avvenire da' Sudditi o fare, o tralasciare. Dicesi una legge *solemniter*, o *publice*, o anche *juridice promulgari*, quando o colla voce del pubblico banditore si pubblica, o ne' pubblici luoghi della Città si affigge la legge. Ora io non sò, se i Canoni Conciliari di Disciplina, e le Pontificie Costituzioni anticamente si promulgassero colla giuridica solennità o nel luogo del Concilio, come fecesi in *Costanza*, e in *Basilea*, o in *Roma*, come da molti secoli costumano i Papi. Nasce il mio dubbio, perche da una parte per lunga serie di secoli il Concistoro del Papa era il Sinodo del Presbiterio *Romano*, o il Concilio d' *Italia*, come altrove si disse, e da questi Sinodi furono tutte spedite le Pontificie Costituzioni, che abbiamo. Ed è ben vero, che oltre alcuni Vescovi, e i Diaconi della Chiesa *Romana* eraci per lo più tutto il Clero presente; e così il Concilio *Romano* di *Gregorio* II. dell' anno DCCXXI., e quello di *Zaccheria* del DCCXLIII. fu fatto *adstantibus quoque Diaconibus..... vel cuncto Clero;* anzi la conferma, e la rinnovazione, che l' anno DCCCVIII. fece *Adriano* II. della sentenza di deposizione e scomunica contra di *Anastasio* Prete del titolo di S. *Marcello*, dicesi (292) *prolata in conspectu totius sanctae* Romanae *Ecclesiae ante hunc eumdem* Anastasium *apud sanctam* Praxedem *positum*. Ma non sò, se tutto questo oltrepassi la ragione di una semplice *solenne edizione*. Nè si replicasse, che *Gregorio* II. in quel suo mentovato *Romano* Concilio dice:

mulgazioni solenni delle leggi nel luogo, donde mandavasi alle Provincie,

huic

(292) *Bull. Rom. noviss. edit. Tom. I. pag. 207.*



huic Constituto a nobis PROMULGATO *subscripsi*; che io risponderei, quel *promulgato* niente più valere, che il *constituto a nobis FACTO* di *Paolo* I. (293). E la ragione è manifesta; perciocchè non essendo ancora sottoscritto dal Papa quel *costituto* non poteva avere ancora legittima autorità: come sarebbesi dunque promulgato nel proprio senso di vera e solenne promulgazione? Ma d'altra parte non ci si presenta mai in alcuna delle Pontificie costituzioni, nè in alcuno de' più antichi Concilj riguardo a' Canoni di Disciplina altra solenne promulgazione distinta dalla lettura, che se ne faceva negli stessi Concilj, ne' quali *solemniter edebantur*. Di che non è a stupire. Perciocchè almeno le Decretali de' Papi non sono che lettere mandate a' Vescovi, le quali non era perciò nè necessario, nè forse spediente di affiggere pubblicamente; e non riguardando elle d'ordinario (dicasi il medesimo de' Canoni de' Concilj) se non il Chericato, bastava, che pe' lontani a' Vescovi fossero comunicate, e pe' presenti si leggesser nel Sinodo. Quindi è, che quando voleasi fare qualche determinazione, che concernesse i laici, questa a parte mandavasi loro, perchè la sapessero: onde ne' Concilj del P. *Arduino* (294) leggesi: *epistola Episcoporum Provinciae* Turonicae *missa post Synodum* (dell'anno DLXVII.). Ciò posto, maraviglia non è, che non essendosi solennemente tai leggi pubblicate nè nel luogo del Concilio, nè in *Roma*, si facessero almeno promulgare nelle Provincie. Ma vedesi già, che dalla pubblicazione di tai leggi nelle Provincie mal si argomenta alla promulgazione delle posteriori, che solennemente e in tutto il rigore furono pubblicate, e si pubblicano ne' luoghi

(293) *Tom. III. Conc. Hard. col.* 2002.
(294) *Tom. III. col.* 367.



luoghi de' Concilj, e in *Roma*. Ma quando questa mia osservazione fosse meno fondata di quel che io credo, dico in terzo luogo, che nell' Antichità non abbiamo nulla, che contraddica la nostra sentenza, ed abbiamo alcuna cosa, che molto la favorisce, e fiancheggia. Ora perche primieramente si mostri, come nulla siaci nell' Antichità, che ripugni alla nostra dottrina, distinguiamo le vere leggi o dommatiche, o di Disciplina, delle quali nella Storia delle promulgazioni cadde discorso, dalle sentenze condannatorie pur in essa rammemorate. La sentenza di sua natura, e secondo le leggi non ricerca altra promulgazione, che quella, che si fa nell' atto di leggerla nel luogo pubblico, e ordinario del giudizio. Quindi le sentenze di scomunica, che sono le più gravi, per se stesse non abbisognerebbono di nuova promulgazione. Ma siccome tali sentenze o sieno generali, o sieno speziali, d' ordinario si danno contra persone anche assenti, una pubblicazione si domanda ancora per queste, onde da' rei non si possano ragionevolmente ignorare, non legandosi da scomunica chi legittimamente l' ignori. E ciò molto più vale per la sentenza contra determinate persone, se voglia la Chiesa che sieno evitate, non essendo, massimamente dopo il Concilio di *Costanza*, scomunicato vitando, se non quegli, che e sia scomunicato, e sia come tal dinunziato. A questa pubblicazione dà anche non leggier motivo l' atrocità del delitto, onde allo scomunicato cresi maggior confusione, e negli altri se ne desti un più grave orrore. E qua appartengono le particolari pubblicazioni da S. *Gregorio* M., da *Eugenio* III., da *Anastasio* IV., da *Lucio* III., da *Innocenzio* III., da *Onorio* III. ordinate delle loro sentenze altre generali, altre speziali nella precedente storia da noi ricordate. Ma non è questo,

nulla si trova, che veramente contraddica la nostra proposizione,

nè per riguardo alle sentenze condannatorie,



questo buon argomento: *I Papi sino* a Martino *IV. nel fulminare sentenze di sospensione, di scomunica, d' interdetto ec., hannole fatte pubblicare o nel luogo del delinquente, o in luoghi vicini, o in diverse Provincie; dunque hanno pensato, che non valesse a darne bastevol notizia la prima pubblicazione fattane presso la Sede Appostolica*. Perciocchè altro è, che questa pubblicazione non basti; altro che per le circostanze sia spediente il rinnovarla in alcuni luoghi, o anche generalmente nelle Provincie. I Papi tanto son lungi dal credere, che queste particolari promulgazioni delle loro sentenze non sieno utilissime, che anzi al dì d' oggi le comandano a tutti i Prelati del Cristianesimo nella general Bolla della Cena del Signore. Danno anche opera, perchè sieno pubblicate altrove; e così *Leone* X. mandò a *Cesare* la sua Bolla contra *Lutero*, perche facessela divolgare nell' *Impero*, e nelle *Fiandre*. E nondimeno vogliono, che per obbligare veramente anche i lontani basti la promulgazione nella lor Residenza, o in altro luogo da loro assegnato, di quà potendo facilmente disseminarsene la notizia. Son dunque queste cose assai diverse. Nè in ciò si allontanano dallo spirito degli antichi loro Predecessori. Persuasi questi di non aver eglino avuta maggior podestà de' lor successori non li mirerebbono di mal occhio usare e prescrivere (senza tuttavia trascurare, come il possano, l' antico) un modo di promulgare le loro sentenze, che eglino stessi, se ne' moderni tempi avessero governata la Chiesa, avrebbon seguito. Perciocchè da una parte potendo il supremo Giudice della Chiesa tenere qual più gli piaccia maniera nel pubblicare le sue sentenze, purche nè al naturale, nè al positivo gius divino si opponga; dall' altra cercando l' umana cresciuta malizia di sottrarsi alle censure col pretesto di

una



una craſſa ignoranza, che i delinquenti procurano frapponendo colla forza, e colla violenza oſtacoli alla dinunzia delle ſteſſe cenſure, è egli credibile, che quegl' illuſtri Ponteſici della Eccleſiaſtica Diſciplina tanto intrepidi vendicatori non ſi atteneſſero eglino pure a queſto modo per la malvagità de' tempi divenuto ormai il ſol neceſſario? Sì veramente che il *Paleologo*, *Piero* di *Aragona*, *Filippo* il *Bello*, *Lodovico* il *Bavero*, ed altri Principi, contro de' quali nel XIII. e nel ſeguente ſecolo abbiamo più proceſſi nella ſola Pontifical Reſidenza emanati, avrebbon permeſſo, che ne' lor Stati, e Reami ſi pubblicaſſero le loro ſcomuniche. Non abbiamo noi diſſopra udito anche da *Leone* X. allegarſi la poſſanza de' Principi favoreggiatori di *Martin Lutero* come impeditiva della pubblicazione delle cenſure contro di quello ſceleratiſſimo apoſtata? E d' altra parte ſe tali ſentenze erano giuſte, come or le ſuppongo, era egli del ben della Chieſa, che i loro reati contra l' Eccleſiaſtica libertà impuniti ſi rimaneſſero, per lo ſolo motivo, che non divolgandoſi quelle per le Provincie, più tardi, e ſolo ſucceſſivamente ſarebbene colà pervenuta ſicura notizia? Anzi è da avvertire, che, ſe nell' altre leggi, o nelle generali ſentenze, come abbiamo già detto, è moralmente impoſſibile, che da *Roma* non ſene diffonda per tutto il Mondo in non lunghiſſimo ſpazio di tempo la notizia, in queſte ſpeziali ſentenze, che riguardano Perſonaggi sì chiari, è anche più certa coſa, che ſubito ad ogni più lontana parte ne voli la fama annunziatrice. Che? ſarà un Principe ſcômunicato dal *Romano* Pontefice, e mille lettere non correran ſubito a portarne in ogni terra nuova sì ſtrepitoſa? non ne parleran tutti i fogli de' Novelliſti? Vano è dunque oppor quì la pratica dell' antica Chieſa. Che i Canoni ſieno vendicati,



cati, che i delitti sieno colle censure puniti, che l' Ecclesiastica libertà sia difesa; questa è la pratica, dalla quale i Papi non si possono allontanare, nè mai si allontaneranno. Che questo poi facciasi con rinnovare la dinunzia delle condannatorie sentenze nelle Provincie, è una pratica molto indifferente, la quale se per malizia degli uomini pregiudicasse a quella inviolabile, griderebbono gli antichi Papi dalle onorate lor tombe, doversi omettere per abbracciar l' altra più sicura della sola *Romana* promulgazione. E questo discorso, come ognun vede, potrebbe anche adattarsi alla pubblicazion delle leggi. Ma su queste trattenghiamoci a parte; forse nuovi lumi ci si presenteranno a chiara illustrazione della nostra sentenza. Queste (e l' ho dianzi accennato) altre sono dommatiche, di Disciplina le altre. Per le dommatiche fu questa sempre la cura della Chiesa, che i Vescovi col loro assenso le confermassero, e a' popoli fossero pubblicamente manifestate. Richiaminsi dalla recata Storia delle promulgazioni Ecclesiastiche per ciò, che al consenso de' Vescovi si appartiene, e la lettera del Concilio di *Sardica* a tutte le Chiese, e la trattoria di *Zosimo*, e la pistola enciclica del Concilio di *Efeso*, e le richieste sottoscrizioni di tanti Vescovi alla lettera di S. *Leone* a *Flaviano*, e gli Atti del Concilio di *Laterano* mandati da *Martino* ad *Amando*, perche co' Vescovi Comprovinciali li sottoscrivesse; per ciò poi, che risguarda i popoli, ricordiamoci e la sollecitudine di *Marciano* perche nelle Chiese leggessersi gli Atti del Concilio *Calcedonese*, e l' ordine dato da *Gelasio* a' Vescovi della *Dardania*, perche la sua lettera contra *Acacio* a notizia divenisse e de' Cattolici, e degli Scismatici, e la diffinizione del sesto Concilio Ecumenico mandata da *Leone* II. a' Vescovi delle *Spagne*, perche

nè per riguardo alle leggi dommatiche.



che e i Vescovi la raffermassero co' loro nomi, e per le Pievi si divolgasse. Nè inutil era questa premura di Santa Chiesa. Perciocchè le cose di Fede non solo eran comuni ad ogni maniera di persone, ma necessarie erano alla salute. Quindi spezial cura voleaci, perche non fossero da alcuno ignorate. Ma particolarmente si richiedeva, che ne' Paesi, ov' eran nati gli errori, e più distesi, le contrarie diffinizioni si promulgassero, acciocchè le false dottrine fossero smentite, e i popoli dalla seduzione fossero guarentiti. Ma da questo metodo non sonosi mai dipartiti i *Romani* Pontefici, comecchè alla *Romana* pubblicazione di tali leggi abbiam legato il tempo, in che l' obbligo di riceverle aver dovea cominciamento. Infatti avendo *Sisto IV.* nel 1478. condannate alcune proposizioni di *Pietro* di *Osma*, il quale aveale per altro abjurate, ordinò all' Arcivescovo di *Toledo* non solo di procedere contro i seguitatori di *Pietro*, se ad imitarlo nella ritrattazione tardasser più oltre; ma ancora che *ut gesta per eum probe & laudabiliter, zelo fidei de mandato nostro, & per nos merito approbata, ad omnium illarum incolarum partium notitiam facilius perveniant, qua habita, possint se ipsos ita, ne in praedictos prolabantur errores, liberius custodire, praesentes nostras litteras, cum processu per eum habito, ac dicti Petri abjuratione, singulis illarum partium Episcopis significare non omittat, qui post significationem eamdem Clero & populo suarum Civitatum & Dioecesum ea publicari procurent* (295). Così ancora Innocenzio *VIII.* volle nel 1487., che la condanna da lui fatta di certe proposizioni del Conte della *Concordia Giovanni Pico* fosse dagli Ordinarj de' luoghi fatta leggere *per eorum Civitates & Dioeceses in Ecclesiis intra Missarum sole-*

K

(295) *T. III. Bull. Rom. P. III. pag.* 172.



ſolemnia (296). *Leon* X. nel 1513. con ſua Bolla pubblicata nel general Concilio di *Laterano* proſcriſſe l' error di quelli, che mortale, e unica in tutti gli uomini ſpacciavano eſſere l' anima; ma ingiunſe inſieme (297), che queſta ſua Bolla eſſer doveſſe ogni anno pubblicata dagli Ordinarj de' luoghi, ove generali ſtudj foſſero in vigore, e da' Rettori di quelle Univerſità. Quando poi promulgò la Bolla contro *Lutero*, mandolla per *Girolamo Aleandro* ſuo Nunzio ſtraordinario a *Carlo* V. *petens*, *atque requirens*, dice lo ſteſſo *Carlo* V. nell' editto Imperiale del 1521. contra quell' Ereſiarca (298), *ut pro officio ac debito Imperialis dignitatis*, *in univerſo primum* Romanorum *Imperio*, *deinde* (*quod Catholicum Regem & Principem Chriſtianum decet*) *in ceteris etiam Regnis*, *Dominiis*, *& Provinciis noſtris*, *& praeſertim in* Germania, *praeſtito in auxilium fidei Catholicae brachio ſaeculari*, *omnia & ſingula in jam dictis litteris Apoſtolicis contenta inviolabiliter obſervari*, *& executioni mandari juberemus*: ſeguita poi l' Imperadore narrando, come quella Bolla era già ſtata pubblicata *per varia & diverſa* Germaniae *loca*, e per ſuo comandamento anche in *Lovagno*, in *Colonia*, in *Treveri*, in *Magonza*, e in *Liegi*. Vano è parlare della pubblicazione del Concilio di *Trento*: ne ha abbaſtanza ragionato il Cardinale *Pallavicino* nella immortale ſua Storia, che l' infelice traduttore del *dizionario dell' Ereſie* con certe bugie ed impoſture da queſti Scrittori raccattate, e già nel libro *della malignità Iſtorica* da dottiſſimo Autore ſmentite, ha vanamente preteſo di ſcreditare. La Bolla di S. *Pio* V. contro le propoſizioni di *Bajo* fu accettata, e pubblicata da tutti i Veſcovi, e dalle Uni-

(296) *Ivi pag.* 211. (297) *Ivi pag.* 394.
(298) *T. VI. Conc. Germ. pag.* 183.



Università de' *Paesi Bassi*, e ancora più solennemente nel Concilio Nazionale della Chiesa di *Fiandra* tenuto l' anno 1570. a *Malines*. Anche la Bolla di *Urbano* VIII., che confermava quelle di S. *Pio* V., e di *Gregorio* XIII. contro di *Bajo* nel 1643., fu solennemente promulgata nelle diocesi di *Parigi* con un Mandamento dell' Arcivescovo *Gianfrancesco* di *Gondy*, letto e pubblicato alle prediche delle Parrocchie, e nel 1650. nelle diocesi di *Soissons* con mandamento di Monsignor *Simone* le *Gras*. Che diremo delle Bolle contra *Giansenio*, e *Quesnello*? V' ha egli alcuno sì poco sperto nella Storia de' due ultimi secoli, il quale ignorar possa, come e da' Vescovi, e dalle Accademie di tutto il mondo Cristiano, e della Chiesa *Gallicana* massimamente sieno state, e non una volta pubblicate, e sottoscritte? La stessa Bolla d' *Innocenzio* XII. contro le proposizioni estratte dal libro delle *Massime de' Santi*, quantunque per certe maniere di Curia nel dettato contrarie agli usi di *Francia*, fu ivi ricevuta e pubblicata non solo dal preclarissimo Monsignor di *Fenelon* autor di quell' opera, il quale con incomparabile esempio di moderazione, di umiltà, e di ubbidienza cristiana salì in Cattedra degli abiti Pontificali rivestito a promulgare la sua stessa condanna; ma dall' Arcivescovo di *Parigi* ec. Le quali cose poste, è già aperto, che i *Romani* Pontefici ancora dappoichè chiaramente spiegarono la loro intenzione intorno il valore della *Romana* promulgazione delle lor leggi, non sonosi per le leggi dommatiche scostati mai dall' antico stil della Chiesa, che ne volea una generale pubblicazione almen per le Chiese, nel sen delle quali eransi i rei germogli degli errori veduti spuntare, e crescere, e dilatarsi. Ma quindi potrebbesi anche riconoscere, come non tenga l' argomento de' *Vanes-*



veniani: *L' antica Chiesa facea dappertutto pubblicar le sue leggi; dunque non credeva bastare la pubblicazione fattane o nel luogo de' Concilj, o in* Roma. Perciocchè veggendo noi, che i *Romani* Pontefici vogliono, che alle lor leggi basti la *Romana* pubblicazione, e nondimeno, se dommatiche sieno, fannole con grande cura promulgare nelle Provincie, ne seguita, l' una cosa non ripugnare all' altra, e però aver potuto l' antica Chiesa esigere la pubblicazione per le Provincie senza tuttavia credere di minor valore ad obbligare i Fedeli la promulgazione o Conciliare, o *Romana*, quando alle Provincie giunta fossene la notizia. Ma il sentimento dell' antica Chiesa apparirà anche meno contrario alla *Romana* pubblicazione delle leggi di Disciplina. Perciocchè ne' monumenti, che abbiamo allegati, trovo, che i Papi voleano i loro decreti o promulgati in sinodo a' Vescovi, come *Innocenzio* I. e *Zaccheria*, o a loro notizia mandati da quelli, a' quali eglino perciò li dirizzavano; trovo, che da' Vescovi, a' quali voleanli comunicati, esigevano, che facesserli inviolabilmente, e senza dar luogo a scuse osservare, e al più che notificasserli, acciocchè più facilmente ne ritraessero il comandato adempimento: ma tutto questo non prova, che i Vescovi dopo averli ricevuti, come pur in oggi ricevonli, per mezzo o de' Nunzj, o degli Arcivescovi, a' quali similmente si mandano, dovesserli con solennità pubblicare nelle lor Chiese. E veramente cento altri modi vi sono di dare a' Cherici, e a' popoli notizia di una legge senza le formalità di una pubblicazione, quale la vogliono gli avversarj. Uno de' modi più facile è senza dubbio quello della promulgazione, e forse in molte occasioni sarà stato in uso, sapendo massimamente noi, che ancora le leggi de' Principi, le quali risguardavan

nè finalmente per il riguardo alle leggi di Disciplina.

cose


cose Ecclesiastiche, nelle Chiese furono lette; come la legge di *Valentiniano* a *Damaso*, e le leggi de' *Visigoti* sopra i *Giudei* stampate dal *Lindenbrogio*. Ma questa determinata maniera non fu mai per le Provincie dagli antichi Papi prescritta, (e quanto poco voleaci mai ad esprimerla! e ve l' espressero in fatti e per le leggi dommatiche, e talora riguardo a' Vescovi per quelle di Disciplina) nè può ella argomentarsi dalla voluta osservanza de' loro decreti. Perciocchè ancora *Pio* IV. comanda a tutti i Prelati del Cristianesimo di adoperare, che i decreti del Concilio di *Trento* sieno osservati; ma egli stesso in altra Costituzione assegna tre mesi da cominciarsi dal giorno della *Romana* pubblicazione, dopo i quali si debban quelli da tutti mandare ad effetto senza riguardo ad alcun altra pubblicazione nelle Provincie. Può dunque benissimo stare e che i Papi esigessero dalle Provincie l' osservanza delle lor leggi, e che non perciò determinatamente volessero, che all' osservanza ne precedesse una nuova promulgazione nelle Provincie, bastando loro la notizia, comecchè a' Vescovi fosse piaciuto di darla a' loro diocesani. Nel Concilio *Bracarense* dell' anno DLXI. (299) dopo avere i Padri formati alcuni Canoni conchiudono: *Restat nunc*, *ut EX* (notisi questa particella) *EX omnibus his*, *quae fidei gratia salubriter statuta sunt*, *propriam unusquisque nostrum studeat docere atque informare dioecesim*. Non dicon già, che i Vescovi debbano istruire la lor diocesi *delle cose* nel Concilio ordinate, *de his*: nò; dicono *ex his*, *cioè secondo le cose da loro stabilite*. E chi negherà, che questo fosse un dare a tutti quella *notizia* de' fatti Canoni, la quale bastasse alla loro osservanza? o almeno che niente più si richiedesse

(299) *T. III. Conc. Hard. col.* 352.



E trovasi anche cosa che molto la favorisce.

desse per farli osservare? E perche non sarebbe stato questo uno de' modi più usati, onde senza promulgare di nuovo nelle diocesi le leggi Pontificie recarle ad esecuzione? Qual ripugnanza? Con che credo già, essere abbastanza palese, che nella pratica dell'antica Chiesa cosa non v'ha, la quale dalle pretensioni della Curia *Romana* sia discordante. Che poi, se siaci cosa, che la favorisca? E veramente ce l'ha trovata l'Autore dell'*Antifebbronio*, il quale così la discorre (300). Dalle stesse lettere degli antichi Pontefici appare, ch' eglino non credevano necessaria questa promulgazione nelle particolari Provincie. Eccol chiaro da *Siricio*. Egli apertamente dichiara, che a niun Sacerdote è *LIBERO* d'ignorare gli Statuti dell'Apostolica Sede, e solo stimola *Imerio* a promulgarli a' Vescovi della sua, e delle vicine Provincie, perche ciò sia *PIU UTILE*, e glorioso ad *Imerio* stesso (301), e questa maggiore utilità la mette solo nel torre a' viziosi il pretesto dell'ignoranza. Come avrebbe ciò scritto *Siricio*, se la promulgazione nelle Provincie fosse stata necessaria da lui reputata? Il Santo Pontefice ordinò ad *Imerio*, che non solo la pubblicasse a' Vescovi della sua diocesi, cioè Provincia di *Tarragona*, ma spedissela innoltre a' Vescovi di *Cartagine*, della *Betica*, della *Lusitania*,

(300) T. II. pag. 200. (301) T. I. Ep. R. P. col. 637. *Et quamquam statuta Sedis Apostolicae, vel Canonum venerabilia definita nulli Sacerdotum Domini ignorare sit liberum; utilius tamen & pro antiquitate Sacerdotii tui, dilectioni tuae esse admodum poterit gloriosum, si ea, quae ad te speciali nomine generaliter scripta sunt, per unanimitatis tuae sollicitudinem in universorum fratrum nostrorum notitiam perferantur.*



nia, e di *Gallizia*; nè trovasi, che ancor nelle *Gallie* fosse stata pur pubblicata, e quantunque dove le stampe hanno *Gallicios*, un Codice di *Rhems* abbia *Gallos*, non è a dubitar tuttavia che l' un nome e l' altro non denoti quegli stessi popoli, che S. *Leone* nella pistola a *Turibio* chiama *Gallicos*, cioè, come da tutto il contesto appare, e *Quesnello* confessa, quei di *Gallizia*, non delle *Gallie* (302). E nondimeno *Innocenzio* I. scrivendo dipoi ad *Esuperio* Vescovo di *Tolosa* concedette sibbene la remission della pena da *Siricio* decretata a que' Cherici, i quali *PER IGNORANZA NON COLPEVOLE* di questa Decretale non eransi dalle mogli astenuti, purche in avvenire dall' illecito commercio si tenesser lungi, nè oltre il conseguito grado salir potessero a' superiori onori; ma volle insieme, che i Cherici incontinenti, i quali di quella Decretale avessero avuta notizia, rimanessero alle pene in essa stabilite soggetti (303). Suppon dunque *Innocenzio*, che ancora senza la promulgazione fatta nelle Provincie aver si

K 4 po-

(302) *Ep. XV. Vedi i Ballerini col. 710. n. 80.*

(303) *Ep. XIII. T. I. ep. R. P. col. 792. Nam si ad aliquos forma illa Ecclesiasticae vitae pariter & Disciplinae, quae ab Episcopo Siricio ad Provincias commeavit, non probabitur pervenisse, his ignorationis venia remittetur, ita ut de cetero penitus incipiant abstinere. Et ita gradus suos, in quibus inventi fuerint, sic retentent, ut eis non liceat ad potiora conscendere. Quibus in beneficio esse debet, quod hunc ipsum locum, quem retinent, non amittant. Si qui autem scisse formam vivendi missam a Syricio detegentur, neque statim cupiditates libidinis abjecisse, illi sunt modis omnibus submovendi, qui post admonitionem cognitam, praeponendam arbitrati sunt voluptatem.*



potesse la notizia delle leggi bastevole ad obbligare, e a farne ancora incorrer la pena. Supponevalo anche *Zosimo*. *Esichio* Vescovo di *Salona* avealo addomandato, se al sommo Sacerdozio esser potevan i Monaci, e i laici promossi. Risponde il Papa, che avea ciò non molto innanzi vietato in lettera mandata alle *Gallie*, ed alle *Spagne*, e si maraviglia, come a lui non ne fosse ancora la notizia pervenuta (304). Qual luogo a tal maraviglia, se fosse stata necessaria creduta la promulgazione nelle Provincie? Poteva risponder subito *Esichio*, ch' egli stando nell' *Illirico* saper non poteva ciò, che per le *Gallie*, e per le *Spagne* erasi decretato; ma che a lui ancora doveasi mandar la legge, perche pubblicassela per la sua Provincia. Non era dunque quella promulgazione da' Papi necessaria riconosciuta. Ma se non la tennero necessaria, non è egli chiaro, che reputavano o bastare la pubblicazione, che se ne facesse in *Roma*, quando questa vogliasi di que' giorni essere stata solenne, e distinta dalla recitazione nel Sinodo, o se questa, come ho dianzi insinuato, non fu vera e propria promulgazione, ma solo una solenne e pubblica *edizione* delle leggi, bastare (il che al nostro intendimento torna lo stesso) la pubblicazione nelle prime Provincie, a' Vescovi delle quali eran mandate?

TERZA PARTE. XXII. Obbligan dunque l' Ecclesiastiche leggi così promulgate in coscienza alla loro osservan-

(304) *Ep. IX. T. I. ep. R. P. col. 968. Hoc autem specialiter & sub Praedecessoribus nostris, & nuper a nobis interdictum constat, litteris ad Gallias, Hispaniasque transmissis, in quibus Regionibus familiaris est ista praesumptio... Unde miramur ad dilectionem tuam statuta Apostolicae Sedis non fuisse perlata.*



servanza, e chi violassele per sola disubbidienza, peccherebbe; chi innoltre il facesse per ispirito di ribellione a' Pastori legislatori, caderebbe ancor nello scisma, come dalle cose più avanti dette si può raccorre. Ma questa disubbidienza (e molto più lo scisma) esser può dalla Chiesa colle canoniche pene punita. Veggiamo dunque omai, qual sia intorno queste pene la podestà della Chiesa, e a questa Dissertazione porremo fine. Ma innanzi sono a stabilire due verità: Una è, che la Chiesa ha vera e propria podestà di costrignimento. E' dolorosa cosa dovere contra persone, che vantan Cattolicismo, mettersi di proposito a combatter errori dalla Chiesa già condannati. *Jacopo Almaino*, Teologo per le sue aderenze nimico di *Roma*, pur confessa, che il negare al Papa la podestà di costrignimento è un' opinione dannata in *Marsiglio* da *Padova* (305). In fatti ecco le ree dottrine di questo Scrittore Scismatico: *Principatum, seu jurisdictionem COACTIVAM supra quemcumque Clericum, aut laicum, etiamsi haereticus esset, nullum Episcopum vel Sacerdotem, in quantum hujusmodi, ullam habere* (306). Quindi aggiugneva: *Super omnem singularem personam mortalem cujuscumque conditionis existat, atque collegium laicorum, ac Clericorum auctoritate legislatoris SOLUMMODO Principem jurisdictionem tam realem quam personalem COACTIVAM habere* (307); e di nuovo: *Haereticos, omnesque delinquentes, & arcendos poena vel supplicio temporali judicare JUDICIO COACTIVO, poenasque personales infligere, ac reales exigere* ad

Delle pene, che l' Ecclesiastiche leggi prescrivono a' trasgressori.

Premettesi, aver la Chiesa podestà di costrignimento.

(305) De potest. Eccles. & laic. q. 3. c. 2. *Marsilius de Padua ponit, quod Papa nullam habet potestatem coercitivam, sive coactivam ex institutione Christi; sed ista opinio est damnata.*
(306) *Dist.* III. concl. 14. (307) *Ivi concl.* 15.



ad SOLIUS PRINCIPANTIS (cioè Principe secolare) *auctoritatem pertinet* (308). Ma *Giovanni* XXII. nella Bolla contro i costui errori pubblicata l'anno MCCCXXVII. nominatamente condannò come eretico, e confutò anche questo. Che *Claudio Salmasio* tuttavia lo rinnovasse, non mi stupisco; egli era *Calvinista*. Maraviglia è, che *Giannone* in mezzo all' *Italia* abbia osato di ristabilirlo nella sua *Istoria civile di Napoli* (309). Nè però è egli stato il solo, che a' nostri giorni abbialo riprodotto. I quaranta Avvocati nella altre volte citata *Memoria pe' Signori* Samson... Couet... Gaucher... *ed altri Ecclesiastici*, han fermamente sostenuto, che Cristo dando agli Appostoli, e a' lor Successori la podestà delle chiavi *non ha voluto trasmetter loro alcuna via di costrignimento, nè alcun diritto di esercitarlo coll' apparato della dominazione, ma solo per la via della persuasione* (310); anzi hanno avuta la temerità di avanzare, che da tutto il Vangelo risulta, niente esservi più opposto alla Religione, alla Chiesa, e al suo governo, che la dominazione, e 'l *costrignimento* (311). Ma dirò quì coll' Arcivescovo di *Embrun* nella Pastorale Istruzione contra quella *Memoria* (312):,, Si vorrà egli contrastare a S. *Paolo* di aver meglio, che gli Avvocati (e *Giannone*) conosciuta l' estension del potere, che Gesù Cristo avea accordato a' Pastori della sua Chiesa? Questo Appostolo delle Genti non trascurava la *via di persuasione*; faceasi egli tutto a tutti per guadagnar tutti a Gesù Cristo: la pazienza, la dolcezza, i riguardi, la condiscendenza, e ogni maniera di temperamenti non costavano nulla al suo cuore. La fervente carità sua ,, divo-

Il che si prova da S. Paolo.

(308) *Ivi concl.* 30. (309) *Lib.* I. *cap. ult. n.* 6. (310) *Pag.* 2. (311) *Pag.* 3. (312) *Pag.* 13.



„ divorava le umiliazioni, i rifiuti, le perse-
„ cuzioni, gli affronti, le calunnie. Le vie di
„ dolcezza erano vane? Imitator fedele del suo
„ divino Maestro, che avea cacciati i profana-
„ tori del Tempio, depositario della medesima
„ autorità, sapeala far temere, ricorreva all'
„ armi, che avea in mano, per farsi temere.
„ Armi spirituali egli è vero, *sed potentia Deo*
„ *ad destructionem munitionum, consilia destru-*
„ *entes, & omnem altitudinem extollentem se*
„ *adversus scientiam Dei, & in captivitatem re-*
„ *digentes omnem intellectum in obsequium Chri-*
„ *sti, & in promptu habentes ULCISCI OMNEM*
„ *INOBEDIENTIAM* (313). Qual forza, qual
„ energia contiensi in queste parole? Non è
„ più *la via di persuasione*, che l' Appostolo
„ pretende di mettere in opera; ma il potere,
„ e il diritto di costrignimento: *ulcisci*. Non
„ a' figliuoli docili si annunzia l' uso di questa
„ formidabile podestà, ma a rubelli: *inobedien-*
„ *tiam*. Non sono armi straniere, non un di-
„ ritto dalla temporal podestà preso in prestito,
„ che S. *Paolo* faccia valere: *non carnalia sunt*;
„ son l'armi, e 'l diritto, che gli dà la qualità
„ di Pastore, il suo stato, il carattere di mini-
„ stro del Signore: *arma militiae nostrae*. *Ales-*
„ *sandro*, ed *Imeneo* fecero una funesta spe-
„ rienza di questa santa severità. Eran costoro
„ stati insensibili, e rubelli alla dolcezza, e
„ alla persuasione: il Santo li abbandonò (314)
„ *Satanae, ut discant non blasphemare*." Nè
in questa sola occasione fece *Paolo* valere la sua
podestà di costrignimento. Spieghisi un poco
senza questa ciò, ch'egli scrisse a' *Corintj* (315):
*Ideo haec absens scribo, ut non praesens durius
agam secundum potestatem, quam Dominus dedit
mihi*

(313) *II. Cor.* 10. 4. *seqq.* (314) *I. Tim. I.* 20.
(315) *II. Cor. XIII.*



mihi in aedificationem , & non in destructionem. Noi co' Padri citati dal dottissimo *Petavio* (316) quì ravviseremo due podestà, quella cioè di comandare le cose, che hannosi a fare, e quella di gastigare e punire ciò, che contra il comandamento venisse fatto. E queste due podestà sono dall' Appostolo acconciamente espresse co' verbi di *edificare*, e di *distruggere*. Perciocchè, siccome nota il *Grisostomo* (317), *illud ipsum maxime genus est aedificandi, impedimenta tollere.... & ad hoc quidem potestatem accepimus, UT AEDIFICEMUS. Sin autem reluctetur aliquis & pugnet, & insanabilis sit, etiam actione utemur altera, UT EUM DESTRUAMUS AC DEJICIAMUS.* Nè l' Appostolo, quando dice *& non in destructionem*, intese già di non aver podestà di punire, e di distruggere. Niente meno; ed è bene avvertirlo per lo strano abuso, che da' molti oggi giorno si fa di queste parole. Volle egli sol dire, ripiglia il *Grisostomo*, che cotal podestà ebberla gli Appostoli non principalmente, e per se, e di primaria volontà, ed intenzione di Cristo; ma solo in ajuto dell' altra, e quasi secondariamente, e come per accidente, ove cioè necessità costrignesse ad usarla. Dal *Grisostomo* non dipartesi *Teofilatto*, che però introduce l' Appostolo a dire: *Praecipue quidem ad aedificationem accepi. Quod si quispiam incurabilis fuerit, demolitione utemur... adeo ut potestatem habeam & benefaciendi primario, & puniendi, quum ad id cogar*: il che pure presso *Ecumenio* dichiara *Gennadio*, il quale per la podestà da *Paolo* quì mentovata intende *jus & facultatem castigandi, & poenis adficiendi eos, qui adversantur*, benchè colla esposta limitazione del *Grisostomo*, e di *Teofilatto*.

(316) *De Hierarch. Ecclef. Lib. III. cap.* IX.
(317) *Hom. XXII. in secundam ad Cor.*



tatto. E questa è la podestà, che S. *Cipriano* chiama *Episcopatus vigorem*, & *sublimem*, *ac divinam potestatem* (318). Però il medesimo Santo scrivendo a *Rogaziano*, il quale lagnato erasi seco lui di un certo Cherico, e aveagli domandato consiglio, come dovesse contro di lui procedere, gli rispose (319): *Ac quidem honorifice circa nos & pro solita tua humilitate fecisti, ut malles de eo nobis conqueri, quum pro Episcopatus vigore, & cathedrae auctoritate haberes POTESTATEM, QUA POSSES de illo statim VINDICARI*. Ma che citar Padri? „ Vorrebbesi dunque, ripiglierò piuttosto col citato Arcivescovo di *Embrun* (320), far riguardare l' uso, che la Chiesa in tutti i tempi ha fatto di questo potere come una usurpazione, e una tirannia? Vorrebbesi non far riconoscere in questa Sposa di Gesù Cristo altra podestà su quelli, che sono rigenerati nelle salutifere acque del Battesimo, se non quella, che può esercitare sullo straniere? Ella ha *la via di persuasione* per l' idolatra; non avrà nulla di più riguardo a quelli, che sono contrassegnati coll' indelebil carattere di suoi figliuoli? Vedrà ella questi stessi figliuoli suoi attaccare i suoi dommi, screditare la sua Morale, e le sue massime, disprezzar le sue leggi, e i suoi anatemi, imporre condizioni arbitrarie a' suoi giudizj, e volgerli in derisione, caricare d' obbrobrj, e di calunnie il Papa, e i Vescovi, annientare la loro autorità, biasimare il culto esteriore consecrato dall' uso, e cambiarlo a capriccio, e alla veduta di tanti eccessi sarà ella ridotta a gemere, e ad esortare, senza potere al male recare un efficace rimedio? „ Avrebbe Cristo ben

(318) *Ep. LV. Pam. edit.* (319) *Ep. LXV.*
(320) *Pag. 16.*



ben provveduto alla sua Chiesa? Ma l'altra verità, che io volea premettere, non è meno importante. Questa è, che la podestà di costrignimento data da Cristo alla Chiesa, è una podestà di foro esteriore, e distinta dal foro Penitenziale. *Nihil dubitandum est*, dice il Concilio di *Cambrai* del 1565. (321), *duplex esse forum Ecclesiasticum a Christo nomine CLAVIUM nobis insinuatum, alterum Sacramenti Poenitentiae, quod proprie ad conscientiam spectat, in quo reus nonnisi ex propria confessione solvitur, aut ligatur; alterum vero Jurisdictionis, & regiminis externi, in quo reus non solum ex propria confessione, sed etiam per testes convincitur, & judicatur: quo judicio publica delicta corriguntur, & puniuntur*. Ma i quaranta Avvocati nella loro memoria non altra podestà riconoscono, che quella dell' *autorità della parola, e del foro penitenziale* (322). E se opporrassi loro, che S. *Paolo* a' *Corintj* già scrisse (323): *Quid vultis? IN VIRGA veniam ad vos, an in caritate, & spiritu mansuetudinis?* risponderanno franchi (324), *ch' egli è un abusare della Scrittura il dare ad intendere i termini di S.* Paolo... *altrimenti, che come un paragone per esprimere l' autorità della parola, e del foro penitenziale*. „ Ma „ come, (torna a parlare l' Arcivescovo di „ *Embrun* (325), si è egli potuto pur dubitare „ del senso di queste parole? Non è evidentis- „ sima cosa, che l' Appostolo quì parla della „ podestà di punire la disubbidienza de' *Corintj*? „ conciosiachè immediatamente appresso per ri- „ parare lo scandalo (dell' incestuoso) e arre- „ starne il corso lancia contro il colpevole la „ terribil sentenza della scomunica? *Ego qui-* „ *dem*,

E podestà di costrignimento distinta da quella del Foro Penitenziale.

(321) *T. XV. Conc. Labb. Paris. edit. col.* 1637. (322) *Pag.* 3. (323) *I. Cor. IV.* (324) *Loc. cit.* (325) *Pag.* 14.



,, *dem*, dic' egli, *absens corpore*, *praesens autem*
,, *spiritu jam judicavi ut praesens* (326). Ecco
,, una sentenza giuridica dall' Appostolo pro-
,, nunziata; *jam judicavi*. E che porta questa
,, sentenza? Eccolo: *eum*, *qui sic operatus est*,
,, *in nomine Domini Nostri Jesu Christi*, *congre-*
,, *gatis vobis*, *&* *meo spiritu*, *cum virtute Domi-*
,, *ni Nostri' Jesu tradere hujuscemodi Satanae*
,, *in interitum carnis*, *ut spiritus salvus sit in*
,, *die Domini Nostri Jesu Christi* (327)... Qui
,, non si tratta nè dell' *autorità della parola*,
,, nè del foro *penitenziale*. Questa è una sen-
,, tenza di scomunica pronunziata giuridicamen-
,, te, e con tutto l' apparato del foro esteriore,
,, che è il solo, in cui cosiffatti giudizj si pos-
,, san fare.... ,, Innoltre qual maggiore vio-
lenza, che intendere le parole dell' Appostolo: *qui vultis* ec. nel senso dell' autorità delle paro-
le, e del foro penitenziale? E certo (328)
,, non v' ha nella Scrittura cosa più frequen-
,, te di questa espressione; e dappertutto pren-
,, desi per l' autorità di governare, di gastiga-
,, re, e di punire: troppo noti ne sono gli
,, esempli, perche si debbano da noi recare.
,, 2. l' Appostolo nel medesimo testo oppone la
,, via di dolcezza e di persuasione, che sempre
,, accompagna la predicazione, e 'l foro peni-
,, tenziale, alla via del rigore, e di autorità...
,, 3. tutte le circostanze non permettono di
,, spiegare il testo dell' Appostolo altrimenti che
,, della podestà di gastigare, e di punire con
,, autorità. Di che trattasi egli? d' uno scelle-
,, rato pubblico, e scandaloso, che per una im-
,, purità detestabile, e a' Pagani medesimi sco-
,, nosciuta affliggeva la Chiesa, e da lungo tem-
,, po seguiva a disonorarla. Questo infelice in-
,, durato nel suo delitto a nulla meno pensava,

,, che

(326) *I, Cor. V.* 3. (327) *Ivi v.* 4. (328) *Pag.* 22.



„ che a cercare un' assoluzione nel *foro peni-* „ *tenziale*. E S. *Paolo* bene informato del co- „ lui induramento non lusingavasi di convertir- „ lo allora coll' *autorità della parola*, ma di „ farlo bensì rientrare nel suo dovere colla se- „ verità del gastigo, *in virga*. „ Si considerino dirittamente tai cose, e veggasi poi, se noi siamo, che abusiamo della Scrittura, o i quaranta Avvocati, e chiunque altro sia del loro avviso. Ma consoliamoci; se costoro persisteranno a chiamare questa sì naturale, e necessaria interpretazione di *Paolo abuso della Scrittura*, converrà, che a' Padri della Chiesa diano la taccia di un medesimo abuso. Non ve n' ha certamente un solo, che non ispieghi le parole dell' Appostolo del gastigo, e della punizione, di cui minacciasse i *Corintj*. Sentansi i citati dall' Arcivescovo di *Embrun* (329). S. *Ambrogio* domanda (330), *quid esset in virga venire?* e risponde: *docet invectio fornicationis, accusatio incesti, condemnatio rei, ut tolleretur a consortio Communionis*. Non riconoscea quì S. *Ambrogio* la sola *autorità della parola*, e del foro penitenziale..... S. *Agostino* spiegando questo passo del Salmo LXXXVIII.: *visitabo in virga iniquitates eorum* (331), nel qual passo non si dubita, che non trattisi della severità del gastigo minacciato da Dio a punire le disubbidienze del suo popolo, riflette, che *sic & Apostolus comminatur: Quid vultis? In virga veniam ad vos. Absit*, segue di poi a dire, *ut dicerent pii filii: si cum virga venturus es, noli venire. Melius est enim erudiri in virga patris, quam in blandimento perire praedonis*. In un altro luogo esaminando di nuovo lo stesso Dottore questo passo

(329) *Pag.* 20. (330) *De poenit. c. XVIII. n.* 6.
(331) *In Ps. LXXXVIII. Serm.* 11. *n.* 2.



passo di *Paolo*, dichiara (332): *Jam hic apparet eum loqui de vindicta, ad cujus significationem virgam nominavit*. Anche S. *Gregorio* M. è del medesimo sentimento. *Paullus*, dic'egli, (333) *bene agentibus fratribus Praelatum se esse nesciebat, quum diceret*: non quia dominamur fidei vestrae; *atque illico adjunxit*: fide enim statis. *Ac si diceret*: ideo non dominamur fidei vestrae, quia fide statis.... *sed quum culpam, quae corrigi debuisset, invenit, illico magistrum se esse recoluit dicens: QUID VULTIS? IN VIRGA VENIAM AD VOS?* Ma consultiamo anche i Padri *Greci*. *Quid est in virga?* interroga S. *Giovanni Grisostomo* (334), e risponde: *in castigatione, & supplicio*. *Teodoreto* lo segue dicendo: *Virgam autem appellat castigatoriam; per hanc enim* Elymam *luce privavit*. Diremo noi, che S. *Paolo* per l'autorità della *parola*, e del foro *penitenziale* privò *Elima* della luce degli occhi? Nò certo; privollo per lo potere, che aveagli Iddio comunicato di gastigare questo falso profeta. Ancora del potere di gastigare, e di punire deesi dunque intendere la verga da *Paolo* minacciata a' *Corintj*. *Teofillatto*, *Ecumenio*, e gli altri Padri *Greci* si accordano col *Grisostomo*, e *Teodoreto*. Quali, e quanti duci nell'abuso delle Scritture, se abuso è lo spiegar *Paolo* altrimenti che dell'autorità della parola, e del foro penitenziale! Ma nelle Scritture, e nella tradizione abbiamo altri non meno chiari argomenti, che la podestà di costrignimento è nella Chiesa distinta dalla podestà del foro penitenziale. *Ecce tertio huc venio ad vos*, scrivea *Paolo* agli stessi *Corintj* (335); *in ore duorum, vel trium testium stabit omne verbum*; sulle

(332) *Lib. III. contr. Parmen. c. 1. n. 3.* (333) *Lib. XXVI. Moral. cap. 24. n. 45.* (334) *In h. l.* (335) *II. Cor. XIII.*



sulle quali parole lo stesso *Quesnello* nelle sue *Riflessioni* ebbe a dire: *S.* Paolo *si guarda dal favorire accuse vaghe o segrete, senza prove o testimonj: egli sapeva, che la pace della Chiesa dipende da' giudizj, e che i delatori segreti sono sovente pubbliche pesti.* Ecco dunque un tribunale distinto dal Penitenziale, perche tribunale esteriore, che l' Appostolo si attribuisce; tribunale, in cui doveansi giuridicamente udir testimonj, onde in conseguenza delle loro deposizioni procedere poi alla punizion de' colpevoli. Non dovea *Paolo* in questo tribunale adoperare per via di persuasione; ma per via di autorità, e con tutto l' apparato, che dee necessariamente accompagnare l' ordine de' giudizj; perocchè non trattavasi di convertire i Peccatori scandalosi, ma di punirli. *Praedixi*, segue a dire l' Appostolo (336), *& praedico ut praesens, & nunc absens iis, qui ante peccaverunt, & ceteris omnibus, quoniam si venero iterum, NON PARCAM.* Nè *Paolo* si contentò già di alzar egli nella Chiesa un tribunal contenzioso, ed esteriore, diverso imperciò dal penitenziale; ma ne raccomandò anche a *Timoteo* l' uso, e gliene prescrisse le regole (337): *adversus Presbyterum*, ecco le sue parole, *accusationem noli recipere, nisi sub duobus, aut tribus testibus.* Poteva egli più chiaramente denotare un tribunal contenzioso, ed esteriore? Accuse, testimonj, deposizioni, assoluzione o condanna de' rei; che di più si ricerca ad un tribunale contenzioso, ed esteriore? Ma diamo anche un' occhiata alla Disciplina de' primi secoli. Troveremo subito, che le cause criminali de' Cherici inferiori, e ancora de' laici si conoscevan dal Vescovo; ma quelle de' Vescovi dovean conoscersi dal Concilio. Chiaro è su ciò il Cano-

ne

(336) *Ivi v.* 4. (337) I. *Tim.*



ne LXVI. tra gli Appostolici: ,, Il Vescovo ,, accusato di alcuna cosa da persone degne di ,, fede, e fedeli, convien che sia chiamato da' ,, Vescovi; e se egli verrà, e risponderà, ri- ,, manendo convinto sia definita la pena. Ma ,, se chiamato non ubbidirà, si chiami la se- ,, conda volta, spediti a lui due Vescovi. Ma ,, se così chiamato non ubbidirà, si chiami la ,, terza volta, spediti nuovamente a lui due ,, Vescovi. Che se poi neppure in questa gui- ,, sa, dispregiando l'intimazione, comparirà, il ,, Sinodo contro di esso pronunzj come gli par- ,, rà espediente, acciocchè non sembri, che ,, chi storce il giudizio ne riporti guadagno. ,, Quindi i Vescovi del Sinodo Provinciale di *Costantinopoli* adunato nell'anno CCCXCIV. per la causa di *Agapio*, e di *Bagadio*, questo deposto dal Vescovo di *Bostra*, quello eletto a suo successore, considerando, che la deposizione di *Bagadio* stata era fatta da due soli Vescovi, decretarono, che in avvenire il reo esaminato da tre non potesse da due esser deposto, ma vi bisognasse la sentenza di maggior Sinodo de' Vescovi della Provincia, *secondoche gli Appostolici Canoni diffinirono*. E' egli possibile non riconoscer ancora quì un tribunale del tutto contenzioso, ed esteriore? Quando le cose già dette sul testo di *Paolo* non cel facessero quì ancora ravvisare assai apertamente, non dovrebbe a ciò bastare, che diverso tribunale siasi stabilito pe' Vescovi delinquenti da quello de' Cherici, e de' Laici? E che? il foro penitenziale non è stato sempre per tutti il medesimo? Ma non disputiamo più oltre di cosa si manifesta. (*)

XXIII.

(*) *Nondimeno sarà bene avvertire, che questo punto è stato assai bene discusso contro il Canonico Litta nel Libro delle storte idee raddirizzate p. 172. segg.*



Errori varj intorno le censure, e massimamente la scomunica.

XXIII. Le censure, e la scomunica principalmente furono le pene, colle quali la Chiesa sino da' primi secoli esercitò la sua podestà di costrignimento. Ma quì conviene combattere parecchi errori, che da alcun tempo vannosi più arditamente che mai divulgando sopra le scomuniche. Altri riguardano l' istituzione della scomunica, altri la podestà di fulminarla; tali la stessa natura della scomunica; tali le cagioni, per le quali si possa alla scomunica assoggettare taluno; tali altri le persone, che con essa si posson punire; e finalmente alcuni il valore di questa censura. Cominciamo dalla istituzione. L' Autore *della Chiesa*, *e della Repubblica dentro i loro limiti* dopo aver detto (338) di non voler esaminare, se la scomunica sia d' istituto divino o umano, da alcuni esempli, che più giù ci torneranno sotto la penna, conchiude (339), *che (ciò che sia della podestà delle chiavi) la forma, la regola, gli atti giudiciali, e gli effetti sensibili della scomunica sono d' istituto umano*. Ma *Giannone* (340) pretende di trovarne l' origine di questo umano istituto, e si è avvisato di scoprirlo nella correzione de' costumi, che presso a' *Romani* risedeva ne' Censori, chiamati perciò *Magistri morum; istituto*, dic' egli, *certamente assai commendevole, il quale essendo mancato sotto gl' Imperadori, fu rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di questa censura mantenevansi in una singolar purità di costumi*. Errori sopra errori. Se l' Autore de' *limiti* si fosse contentato di dire, che la forma, la regola, gli atti giudiziali, e gli effetti sensibili della scomunica sono di umana istituzione, niente avrebbe detto, che riprensibil fosse; così parla

E prima intorno l' istituzione di essa.

(338) *Pag.* 129. (339) *Pag.* 138. (340) *Lib. I. cap. ult. n.* 6.



parla il *Suarez* (341), così il *Gibalino* (342) così comunemente i più rinomati Dottori. Ma mi dà fastidio quella sua parentesi (*ciò che sia della podestà delle chiavi*). Come sarebbe a dire? Vuol egli forse dar ad intendere, che cosa sia o disputabile, o poco importante, che la podestà della scomunica sia stata da Cristo lasciata alla Chiesa nella podestà delle chiavi? Se ciò egli pretese (nè altro parrebbe, che pretender potesse), egli avrà contro di se tutti i Dottori Cattolici, e Teologi, e Interpetri delle divine Scritture, e ciò, che più monta, i Padri tutti della Chiesa. Perciocchè quantunque abbia Cristo lasciato in arbitrio della sua Chiesa il determinare nell'uso delle censure le cagioni di porle, il modo da tenere in esse, la loro estensione, e gli effetti, non può, salve le divine Scritture spiegateci dalla non interrotta tradizione di tutti i secoli, negarsi, che dal solo Cristo abbia ella la podestà di pronunziare sentenze di scomunicazione, ed altre censure. Fu ella da Cristo promessa agli Appostoli, quando disse loro (343): *quaecumque adligaveritis super terram &c.* Perciocchè dicendo egli *quaecumque*, mostra di lasciare in loro alla Chiesa checchè più necessario, o più util sarebbe al buon reggimento della medesima Chiesa. Or quale bene costituita Repubblica non ha autorità di cacciare almeno in esilio gli uomini rivoltosi, e a lei esiziali? il che è come una scomunica, secondo che va *Origene* divisando (344). Dicendo poi: *erit ligatum & in caelis*, dichiara esser questa podestà non naturale, ma superna, e questo legame spirituale, e di ordine superio-

L 3 re.

(341) *De cens. disp. II. sect. II.* (342) *De Sacr. Jurisdict. in ferend. cens. disq. 3. q. 1.* (343) *Matth. XVIII.* (344) *Hom. IX. in Jerem.*



re. (*) Ed è ben vero, che quì fu promessa da Cristo la podestà del foro penitenziale, ed interno, ma è anche vero, che non fu questa sola promessa. Parlarsi quì anche di una podestà di foro contenzioso è manifesto dalle precedenti parole: *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi tanquam ethnicus & publicanus*, cioè *separisi come indegno della Ecclesiastica comunione*. E certo in queste parole non intendesi un semplice negamento di assoluzione, ma quasi un taglio di quel contumace dal restante corpo della Chiesa anche nell' esterior portamento, e nella Ecclesiastica comunicazione. E nondimeno Cristo per autorizzare, che la Chiesa giustamente, e validamente eserciterebbe sopra i contumaci questa podestà, soggiunse subito: *Amen dico vobis: quaecumque adligaveritis*; il che se al solo interior foro Sacramentale si riferisca, nè avrebbe connessione colle precedenti parole, che fermansi sul foro esteriore, nè all' intendimento di Cristo avrebbe forza. E questo discorso è tutto preso da' Padri, che spiegano S. *Matteo*. *Quia dixerat* (così *Girolamo*): Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus & publicanus, *& poterat contemptoris fratris haec occulta esse responsio, vel tacita cogitatio*: si me despicis, & ego te despicio; si tu me condemnas, & mea sententia condemnaberis, *potestatem tribuit Apostolis, ut sciant qui a talibus condemnantur, humanam sententiam divina sententia roborari, & quodcumque ligatum fuerit in terra, ligari pariter & in caelo*. Non altramente il *Grisostomo* su quel luogo di S. *Matteo*: *Vide qualiter duplicibus colligavit necessitati-*

(*) *Questo punto è stato poi con molta precisione messo in chiaro nella dianzi citata Operetta stampata nel 1784. a Fuligno: Le storte idee raddirizzate ec. pag. 223.*



sitatibus, *& poena*, *quae hic est*, *scilicet proje-ctione ab Ecclesia*: sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus, *& supplicio futuro*, *quod est esse ligatum in caelo*. Però lo stesso *Grisostomo* diceva altrove (345): *Nemo contemnat vincula ecclesiastica*, *non enim homo est*, *qui ligat*, *sed Christus*, *qui nobis hanc potestatem dedit*, *& dominos fecit homines tanti honoris*. Per la qual ragione descrivendo *Tertulliano* le adunanze de' primitivi Cristiani dicea (346): *Ibidem etiam exhortationes*, *castigationes*, *& censura divina*. *Nam & judicatur magno cum pondere*, *ut apud certos de Dei conspectu*: *summumque futuri judicii praejudicium est*, *siquis ita deliquerit*, *ut a communicatione orationis*, *& conventus*, *& omnis sancti commercii relegetur*. Anzi, come si è più sopra potuto vedere, S. *Paolo* in tutti i luoghi, ne' quali di scomunicazione favella, protesta di darla *in nomine Domini Nostri Jesu Christi*, e *secundum potestatem*, *quam Dominus dedit mihi*. Come però cattolico uomo dubitar potrebbe, che la podestà delle censure non sia del tutto divina, e da Cristo immediatamente proceda? Nò. Dunque l' anonimo Autore de' *limiti* non potea dell' istituita scomunica ragionando sbrigarsi con una sì dubbiosa parentesi (*ciò che sia della podestà delle chiavi*), senza metter sospetti, ch' egli non ne fosse persuaso, cioè in questo si scostasse dalla certa autorità delle Scritture spiegataci per la tradizione de' Padri. Peggio poi fece *Giannone*, dalle note Censorie de' *Romani* traendo l' origine di questo quanto alla podestà divino istituto. Che la cristiana scomunica da somiglianti riti pagani sia derivata, dissel già *Filippo Melantone* sull' articolo XIX. di *Baviera*. Anche *Tiraquello* con molta erudi-

(345) *Hom. IV. in epist. ad Hebr.* (346) *Apol. c. XXXIX.*



zione si studiò d' illustrar questa sì poco saggia pretensione, che la scomunica da' riti, e dalle leggi degli antichi *Greci*, e d' altri Gentili sia nata (347). Non ha però *Giannone* neppure il merito di aver egli questa gentilesca origine della scomunica il primo trovata. Anzi neppure sua può dirsi la particolare deduzione della scomunica dalla censura de' *Romani*. *Navarro* nel suo *Manuale* (348) si avvisò, che il nome di *Censura* fosse dai Cristiani applicato alle scomuniche per una certa somiglianza, che passa tra questa pena, e le punizioni, con che i *Romani* Censori solevano gastigare certi più gravi delitti; nè ciò parve inverisimile ad *Orazio Altieri* (349). Quindi probabilmente *Giannone* prese occasione di ripescare questa profana origine della Censura Ecclesiastica, ciò, che questi Scrittori con molta verisimiglianza aveano divisato del nome, tortamente traendo alla cosa dal nome significata. Ma comunque sia ita questa faccenda, il *Giannone* ha mille torti. Io quì non ridirò le belle cose, che in tal proposito ha scritte contro di lui il celebre P. *Bianchi* (350). Egli assai bene dimostra, che o i Censori *Romani* guardavano l' ordine giudiziale, o, come potrebbe da qualche passo di *Cicerone* argomentarsi, non lo servavano. Se nol servavano, gran differenza passa tra le lor note censorie, e le scomuniche, che sempre furono dalla Chiesa pronunziate con ordine giudiziario: se lo guardavano (e in molti casi guardaronlo certamente) altra sovrana differenza nasce dalla origine della podestà, essendo

(347) *De retractu Gentilitio P. I. §. I. Gl. 9. n. 276. segg.* (348) *Cap. XXVII. n. 1.* (349) *De cens. T. I. lib. I. cap. IV. p. 8. Veggasi anche Suarez de censur. disp. 1. sect. 1.* (350) *T. III. pag. 435. segg.*



do quella de' Censori podestà umana, divina l' altra. Dirò bensì cosa, che ancor varrà contra *Melantone*, e *Tiraquello* più a lungo censurati dal citato *Altieri* (351), e dal *Rainaudo* (352). Questa è, che o nelle censure si considera la podestà, o l' esercizio della podestà. Se la podestà, è una vera bestemmia ritrarla altronde, che da Gesù Cristo, siccome abbiamo finora provato. Ma se riguardasi l' esercizio di questa podestà, il quale certamente fu umano, a che ne cercheremmo noi o ne' *Greci*, o ne' *Galli*, o ne' *Romani* l' origine, quando sappiamo, che gli *Ebrei* aveano in uso parecchi modi di scomunicazione? E uno si è quello appunto, al quale Cristo allude, laddove in S. *Matteo* pronunziò quel suo *sit tibi sicut Ethnicus & Publicanus*, cioè il non avere con siffatta gente alcun commercio. Non è egli più naturale, che gli Appostoli, *Ebrei* tutti, e tra gli altri *Paolo* nella legge molto versato, piuttosto da' lor Nazionali prendessero la maniera delle censure, benchè più delle giudaiche sien gravi le nostre, che non da' Pagani quali che fossero? I Cristiani latini nondimeno veggendo, che *censura* presso i *Romani* chiamavasi la dignità di Censore, alla quale apparteneva la correzion de' costumi, potettero, come di sopra ho notato, e lo approva anche il *Suarez* (353), senza sconcio adattar questo nome alle Ecclesiastiche pene della scomunica, ed alle affini; e fecerlo ab antico, avendo noi osservato, che già *Tertulliano*, ne' primi anni del secol terzo Cristiano scrivendo il suo *Apologetico*, usollo in questo senso.

XXIV.

(351) *L. c. Lib. I. disp. III. c. 1. pag.* 22. (352) *De monitor. Eccles. P. II. cap.* 17. *n.* 6. *segg.* (353) *De censur. disp.* 1. *sect.* 1.



2. Errori intorno la podestà, cioè 1. che la podestà sia data principalmente a tutta la Congregazione de' Fedeli,

XXIV. Or questa podestà, che dicemmo da Cristo lasciata alla sua Chiesa, a chi principalmente fu data? Risponde il *Vanespen* (354), che *quamvis autem labentibus saeculis exercitium clavium atque ab his dependens auctoritas excommunicandi transierit ad solos Ecclesiae ministros, & Ecclesiasticos judices, ut nec multitudinis, sive Ecclesiae particularis consilium atque consensus expetatur....... nihilominus ipsa clavium potestas PRINCIPALITER remanet, & permansura est penes Ecclesiam, cui a Christo in persona* Petri, *& Apostolorum data est, CUJUS NOMINE ET VICE eam exercent ejus ministri*. Dove è manifesto, che sotto il nome di *Chiesa*, con *Richerio*, anzi co' *Calvinisti propter erroris societatem*, come ad *Innocenzio X.* scrissero LXXXV. Vescovi di *Francia*, intende il *Vanespen* tutta la Congregazion de' Fedeli, anche i Cherici inferiori, anche il popolo, e i laici. E veramente egli parla di moltitudine, e apertamente distingue la Chiesa, a cui è stato da Cristo conferito il poter delle chiavi, da quelli, che ne han l' esercizio. Anzi avea egli detto poco avanti: *Indubitatum quoque est, promptius, exactiusque a FIDELIBUS tanquam Ethnicum, & Publicanum evitandum, & ab ejus communione abstinendum, si illum ETIAM IPSI a corpore & congregatione ejiciendum judicaverint*: cioè a dire, che i Fedeli, i quali schivar debbono come Etnico e Pubblicano lo scomunicato, sono la Chiesa, a cui egli vuol date principalmente le chiavi; ma questi Fedeli son certamente anche il popolo e i laici, non che gli Ecclesiastici quali che sieno; la Chiesa dunque, alla quale furono secondo il *Vanespen* date da Cristo le Chiavi, è la Congregazione, e 'l Corpo tutto de' Fedeli compresici il popolo, e i laici.

(354) *De censf. Cap. II. §. 1.*



ci. Ma questo principio, che poi fu sì caro a *Quesnello*, e a' suoi partigiani, come dimostra l'Arcivescovo di *Cambrai* Duca di *Orleans* nel Mandamento altre volte citato contro i XL. Avvocati (355), è manifestamente erroneo. La qual censura apparirà ben mite, tanto solo che si rifletta, che la facoltà di *Parigi* nell'anno MDXXI. condannando tre proposizioni di *Lutero*, una delle quali tirata dal colui libro *de captivitate Babylonica* era appunto questa: *Claves Ecclesiae sunt omnibus communes*, dichiarolle eretiche, e dell'ordine Gerarchico distruggitrici: *quaelibet harum trium propositionum est ordinis hierarchici destructiva, & haeretica*. Chi contro questo principio legger volesse più lunghe disputazioni, può vedere ciò, che contro *Richerio*, e *Vigorio* scrisse *Duvall*; contro *Salmasio Petavio* ne' libri della Gerarchia Ecclesiastica, contro *Dupin Charlas*, e *Tirsò Gonzalez*, e finalmente contro *Febbronio* i molti suoi impugnatori, e massimamente il Canonico *Kauffinans* (356), il *Ballerini*, l'Abate *Zaccaria* nell'*Antifebbronio*. Quanto al nostro presente intendimento si appartiene, ci basterà col citato Arcivescovo di *Cambrai* così ragionare (357). Richiaminsi tutti i testi, che più avanti recammo per istabilire la podestà *legislativa*, e *coercitiva* negli Appostoli, e ne' lor Successori, e nel *Roman* Pontefice massimamente, si vedrà, che non fu agli Appostoli già conceduto il solo mi-

nistero,

(355) *Pag.* 94. *segg.* (356) *Pag.* 110. *segg.* *L'Autore, che scrisse queste dissertazioni sotto il Pontificato di Clemente XIII., non ha potuto citare un posterior libro assai forte dell'Exgesuita Lorenzo Veith stampato ad Augusta nel* 1783. *Edmundi Richerii Doctoris Parisini systema ..... singulari dissertatione confutatum* 8. (357) *Pag.* 107.



nistero, ed esercizio di questa podestà, ma la podestà medesima, e tutta l'autorità del ministero. „ E in vero (è l'Arcivescovo, che par-
„ la) non già alla moltitudine, ma a S. *Pietro*
„ indirizzava Cristo la parola, quando diceagli:
„ *Et ego dico tibi, quia tu es* Petrus, & *super*
„ *hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam*. Si-
„ milmente a S. *Pietro* parla Gesù Cristo allor-
„ chè dice: *Et ego tibi dabo claves Regni caelo-*
„ *rum, & quodcumque ligaveris super terram,*
„ *erit ligatum & in caelis; & quodcumque sol-*
„ *veris super terram, erit solutum & in caelis;*
„ le quali parole, come *Richerio* stesso trovossi
„ forzato di accordare, contengono la promes-
„ sa di tutta l'Ecclesiastica podestà. Ma que-
„ sto potere non è già promesso alla moltitudi-
„ ne, nè alla Comunità; bensì a *Pietro: tibi*
„ *dabo*. E a *Pietro* parimenti rivolge Cristo la
„ parola dandogli realmente il potere, che nel
„ recato passo non aveagli che promesso: *dixit*
„ Simoni Petro *Jesus* (358); nè però al fer-
„ vente discepolo, se non dopo di essersi assicu-
„ rato dell'amor di lui, affida la podestà di go-
„ vernar la sua Chiesa, ordinandogli di pasce-
„ re i suoi agnelli, e le sue pecore, tutti cioè
„ i fedeli, che abbracciar doveano la Fede:
„ *pasce agnos meos, pasce oves meas*. Nè tam-
„ poco alla moltitudine, o a tutta la Comuni-
„ tà, ma agli Appostoli parla Gesù, quando lor
„ dice: *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos*
„ (359). Agli Appostoli segue sempre a parla-
„ re dicendo (360): *Accipite Spiritum San-*
„ *ctum: quorum remiseritis peccata, remittun-*
„ *tur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt*. „
Dove in tutto il Nuovo Testamento troverassi vestigio di Ecclesiastica podestà da Cristo data a' Pa-

(358) *Joh. XXI.* 15. (359) *Joh. XX.* 21.
(360) *Ibid. V.* 22. *seg.*



Pastori non negli Appostoli, ma nella Chiesa? Vano sarebbe il cercarlo: B. Petrus, diceva però *Ottato Milevitano* (361)........ *Claves Regni caelorum communicandas caeteris SOLUS accepit*. Simili espressioni udimmo altrove uscite della penna del Magno *Leone*, e S. *Bernardo* (362) scrivea ad *Eugenio* Papa: *Tu es, cui claves traditae, & oves creditae*; che è un dire, aver Cristo date le chiavi a quello, cui commise la cura delle pecorelle. Ora qual cosa a pensar più ridicola, che la cura delle pecore sia stata da Cristo data alla moltitudine, e alla Comunità della Chiesa, cioè alle pecore stesse? Nè dunque ancora alla moltitudine, e alla Comunità furon date le chiavi. Ma *Vanespen* oppone subito alcuni testi di S. *Agostino*, ne' quali il santo Dottore ora dice, che Cristo diede alla Chiesa le chiavi, e ora che S. *Pietro*, quando ricevette le chiavi, *Ecclesiam repraesentavit*. (363) Che diremo? quello stesso, che a' XL. Avvocati rispose l' Arcivescovo di *Cambrai*; che questi sono i passi stessi ed unici, che a' Cattolici obbiettarono già *Mestresat*, il Ministro *Claudio* nella *difesa della* (pretesa) *Riforma* (364), e 'l Ministro *Jurieu* nel suo *sistema della Chiesa* (365), *Calvinisti* tutti de' più fanatici; e da' *Calvinisti* appunto ha tratto *Richerio* il principio delle chiavi date principalmente alla Chiesa, e ministerialmente a' Pastori di essa, rinnovato quì dal Canonista *Fiammingo*, e poi sostenuto da tutti i *Quesnellisti*. „ I ministri *Clau*„ *dio*, e *Jurieu*, come osserva il citato Arci„ vescovo di *Cambrai* (366), hannogli oppo„ sti

(361) *Lib. VII.* (362) *De consid. ad Eug. Lib. II.* (363) *L. I. contr. adversar. leg. cap.* 17. *Tract. XX. in Joh. Tract. CXXI. in eundem*. (364) *Pag.* 350. (365) *Cap. XXI. pag.* 586. (366) *Pag.* 117.



,, sti in particolare al Sig. *Nicole*. I *Quesnellisti* (e *Vanespen* aggiungo io) potranno cercarne la spiegazione in questo Teologo, ch' esser non dee lor sospetto. Ma quelli che vorranno trovarci risposte anche più solide, non hanno che a consultare il P. *du Laurent* Prete dell' Oratorio nella sua risposta a *Mestresat*, e 'l *Petavio* nella dotta sua Opera *della Ecclesiastica Gerarchia* contra il *Calvinista Salmasio*. Questi Teologi insegneranno loro, che quando S. *Agostino* dicea, che la podestà delle chiavi sia stata compartita alla Chiesa, non mai pretese, che questa podestà risegga in tutta la società de' Fedeli (e come potrebbe pretenderlo egli, che in infiniti altri luoghi insegna il contrario?); ma riguarda il fine, e non il soggetto della Ecclesiastica podestà, e solamente dir volle, che la podestà delle chiavi fu data da Gesù Cristo per lo bene, e per l' utilità di tutta la Chiesa; conciossiachè i Pastori della Chiesa non ricevano la podestà delle chiavi, o l' autorità del governo Ecclesiastico precisamente per esso loro, ma per lo bene, e per la santificazione de' fedeli alla lor cura raccomandati. ,, Se vuolsi un esempio, che illustri ad evidenza questa materia, si consideri *Saulle* da Dio costituito Re primo degl' *Isdraeliti*. E non è egli verissimo, che la Regia podestà fu dal Signore accordata agl' *Isdraeliti*? Eppure sarebbe un insigne follia quella di chi dicesse, che non nel solo *Saulle*, ma in tutto il popolo risedesse la regal podestà, della quale non fosse *Saulle* che mero Ministro. Tutto il ragionamento finora fatto riceverà nuova luce da ciò, che intorno la particolare istituzione della scomunica c' insegnano i sacri libri. Abbiamo già detto, che Cristo se non diede agli Appostoli, promise loro la podestà delle censure, allorchè in

S. Mat-



S. *Matteo* c' impose, che dopo aver segretamente ripreso il delinquente fratello, se tornasse a vuoto la correzione, tornassimo noi pure a sgridarlo alla presenza di due testimonj; ma se neppur ciò bastasse ad ammendarlo, il deferissimo alla Chiesa: *dic Ecclesiae*; alla quale ancora se resistesse contumace, tener si dovesse qual etnico e pubblicano. Ora è da cercare, che intendasi quì per *Chiesa*: *dic Ecclesiae*. *Zuinglio* con altri molti novelli Eretici volendo stabilire democratico, e popolare il reggimento della Chiesa, per questo nome intendono la raunanza, o la moltitudine de' Fedeli; anzi il *Castalione* in luogo di quelle parole *dic Ecclesiae*, con empio profanamento vi pose quest' altre: *dic Reipublicae*, e altri vi collocaron queste: *dic Communitati*. Io non so, che altro cattolico Interpetre abbia questa spiegazione adottata, se non *Cornelio Giansenio* Vescovo di *Gand* nella sua *Concordia*. Nondimeno *Richerio*, *Dupin*, e tutti gli altri, che seguitarono il pessimo sistema delle Chiavi date principalmente al Corpo di tutti i Fedeli, l' hanno applaudita, ed accettata, e questa pure è piacciuta al *Vanespen*, il quale però con pompa cita quel Vescovo di *Gand*. Ma quanto sarebbe meglio, che in questo avess' egli aderito piuttosto a *Cornelio Giansenio* Vescovo d' *Ipri*, che all' altro Cattolicissimo di Gand! *Si non audierit eos, dic Ecclesiae, idest* (così il Vescovo d' *Ipri* nel suo *Tetrateuco* interpetrando il passo, di cui parliamo) (367) *refer rem totam ad Ecclesiam: NON POPULI MULTITUDINEM, sed ad illam Ecclesiam, penes quam mox dicit esse potestatem ligandi, & solvendi, idest dic Praesuli Ecclesiae*. Interpetrazione verissima, e sola la vera, e tale appunto dimostrala la ragion di *Giansenio*, cioè che

(367) Pag. 147.



che quella stessa sia la Chiesa, alla quale debbonsi dinunziare i peccatori incorrigibili, e quella, a cui nel seguente versetto promise Cristo la podestà di legare, e di sciorre. Ora a chi disse Cristo: *Quaecumque adligaveritis super terram?* Nol disse a' soli Appostoli, e in essi a' soli Pastori? Eglino soli son dunque la Chiesa, a cui i colpevoli esser debbono deferiti. Perciò il *Grisostomo* glossa: *dic Ecclesiae, idest Praesidibus* (368); e *Teofilatto*: *Quod si te non audierit, ne graveris tunc Ecclesiae Praesidibus invulgare peccatum*. Lascio *Eutimio*, ed altri. Di che infine la ragione esser dee quella di S. *Cipriano* (369): *Scire debes, Episcopum in Ecclesia esse, & Ecclesiam in Episcopo*. Confrontiamo ora questa spiegazione colla condotta di *Paolo*. Abbiamo osservato con quale energia l' Appostolo delle Genti parlasse dell' autorità, ch' egli avea da Cristo ricevuta, con qual forza facessene uso, con qual severità si opponesse a' disordini, e ne punisse i colpevoli. Ma quanto fu egli mai lungi dal riguardarsi come un semplice eseguitore e ministro di un' autorità, che risedesse in tutta la Comunità de' Fedeli, e ch' egli a nome di lei dovesse esercitare. Dichiarasi pur egli apertamente di non operare in tutto ciò, se non secondo la podestà, che a lui avea Gesù compartita: *Secundum potestatem, quam dedit MIHI Dominus*. Ma di ciò torneremo a parlare. Intanto conchiuderemo la rifutazione di *Vanespen* con avvertire i nostri Leggitori, che la sentenza di lui è stata *error* dichiarata nella *spiegazione sulla Bolla UNIGENITUS* stampata a *Parigi* l' anno 1720., e sottoscritta da non meno di XCV. Vescovi. *Egli è un errore*, così ivi (370), *il di-*

(368) *Hom. LXI. in Matth.* (369) *Ep. LXIX. edit. Pamel.* (370) *Pag.* 138.



il dire, che i *Pastori dal Corpo de' Fedeli ricevano la podestà di scomunicare, e che non l'esercitino se non come delegati dal popolo*, cioè come dal *Vanespen* s' insegna.

XXV. Altro errore è quello di alcuni Regalisti moderni, i quali al Principe danno autorità di regolar le censure Ecclesiastiche. Eglino seguono anche in ciò *Marsiglio* da *Padova*, il quale nel XIV. secolo insegnò, *excommunicare quemquam, aut divinorum officia interdicere absque fidelis Legislatoris* (cioè, secondo il suo frasseggiare, del Principe) *auctoritate, nulli Episcopo, vel Sacerdoti, aut ipsorum collegio licere*. *Vanespen* cuopre lo stesso errore, ma con qualche ombra di moderazione. Non così l' Anonimo Autore *della Chiesa, e della Repubblica entro i loro limiti;* egli oltrepassa ogni termine, volendo (371), *che abbiano avuta, e che abbiano gl' Imperanti tutta la ragione nel riconoscere la giustizia, o ingiustizia della scomunica*. Io non opporrò loro se non i testi medesimi dell' Evangelio, con che abbiamo provato, che Cristo ha data agli Appostoli, e negli Appostoli a' futuri Pastori della sua Chiesa la podestà delle censure. Perocchè, come diceva un dottissimo Porporato (372), *degli argomenti, come de' medicamenti, quando son utili, ed efficaci, non è laudevole la variazione, ma la replicazione*. Quando trattasi de' peccatori incorrigibili, vuol Cristo, che alla Chiesa si deferiscano: *dic Ecclesiae*, l' abbiamo or ora inteso; e se il reo non ode la Chiesa, vengasi pure al taglio: *sit tibi sicut ethnicus & publicanus*. Or bene. Domando, dove quì Cristo dia pur cenno, che la podestà della Chiesa nello scomunicare quest' uomo incorrigibile esser

2. che i Principi abbiano sulle scomuniche alcuna autorità,

il che si oppone e alla concessione della lor podestà fatta da Cristo alla Chiesa;

M dovesse

(371) *Loc. cit.* (372) *Il Card. Pallavicini nell' Arte della perfez. Lib. III. cap. ult. pag.* 425.

dovesse o legata agli esami, che la civil podestà far volesse della giustizia, o ingiustizia di questa sentenza, o dipendente dall' assenso del Principe, e dalle sue leggi? Anzi non dichiara apertamente il contrario? *Si autem Ecclesiam non audierit*, dic' egli, tenuto sia come etnico e pubblicano. Non dunque alla sentenza de' Pastori si può frammettere altra Podestà quantunque grandissima, e suprema di altro genere, la qual dica: *nò, io non voglio, che costui abbiasi per iscomunicato; codesta sentenza è ingiusta, si ritratti*. Altrimenti come alla contumace resistenza dell' Uomo incorrigibile sarebbe Cristo passato subito a far legge, ch' egli *sit tibi sicut ethnicus & publicanus?* Piano, avrebbon gli Appostoli potuto dire; ma converrà dianzi vedere, se il nostro giudizio sarà confermato dal piacer de' Sovrani, e de' loro Maestrati: Ma nò: non così Cristo determina. Egli comanda, che alla contumacia del reo segua la sentenza. E vorrà *Vanespen*, vorrà l' Autore dei *limiti* ristretta una podestà, che Cristo ha voluta illimitata? Ma continviamo a ponderare l' Evangelico testo. Soggiugne Cristo, come detto è: *Amen dico vobis: quaecumque adligaveritis super terram, erunt ligata & in caelis, & quaecumque solveritis super terram, erunt soluta & in caelis*. Che è ciò? è egli un far questa podestà dipendente dalla temporale sovranità, o non anzi un sottrarnela manifestamente? Non voglio che consideriamo l' universalità senza limitazione alcuna di questa divina promessa. Insistiamo un poco su quell' *erunt soluta & in caelis*. S. *Girolamo*, come sopra vedemmo, riflette, che il fratello dispregiatore della correzione, e della censura Ecclesiastica avrebbe forse potuto rispondere occultamente, o almeno pensar seco stesso; *se tu mi dispregi, e io pure dispregio te*. Ora per raffrenare tanta temeri-



merità, che fece Cristo? *Potestatem tribuit Apostolis, ut sciant qui a talibus condemnantur, humanam sententiam divina sententia roborari*. Ma se Cristo con questa intimazione, che la censura de' suoi Appostoli sarebbe da lui in Ciel raffermata, ha voluto allo scomunicato medesimo chiuder la strada del dispregio, e della non curanza di quella; qual luogo potrà ad umana podestà rimanere d' interporsi ad esami delle sacre sentenze, che Cristo dichiara dal Cielo approvate? Forse ciò, che Cristo conferma dal Cielo, può a revisioni degli uomini soggiacere? Non così certamente pensava *Paolo*. Quando egli scomunicò l' incestuoso di *Corinto*, vogliamo noi dire, ch' ei reputasse, potere quell' incestuoso appellare come di abuso agl' Imperadori, o a' loro Maestrati, o doverne dalla costoro buona grazia dipendere l' esecuzione? Egli era in siffatte cose tanto lontano dal credere, che la sua autorità avesse bisogno del braccio de' tribunali secolareschi, che nè anche voleva, che i Cristiani a questi tribunali infedeli avesser ricorso ne' litigj, i quali per temporali cose potessero nascer tra loro. Come? diceva egli a' *Corinti*: *Audet aliquis vestrum, habens negocium adversus alterum, judicari apud iniquos?* (373) Qual dunque più ridevol cosa, che dalla *Romana* podestà dominatrice del Mondo d' allora far volesse *Paolo* dipendere la podestà, ch' egli usava di costrignimento? E similmente quando l' Appostolo prescrisse a *Timoteo* la forma del Tribunale, che tener dovea nelle condanne de' rei, non troviamo già, che lo avvertisse, che prima di sentenziarli domandasse il *placet* agl' Imperadori, o da' loro Maestrati prendesse norma nel giudicare. Ciò, che gli Appostoli ne hanno insegnato, e ordinato, dice quì saggiamente il dotto

e a S. Paolo;

e alla pratica de' primi secoli Cristiani.

M 2

(373) I. Cor. VI.



dotto Arcivescovo di *Embrun* (374) nella più volte ricordata Pastorale Istruzione, ,, i primi
,, secoli della Chiesa han mantenuto, e prati-
,, cato. In que' giorni di gloria, e di com-
,, battimento la Chiesa tra' suoi figliuoli non
,, contava nè Re, nè Imperadori, nè Sovra-
,, ni, e nelle podestà governatrici del Mondo
,, trovò sovente tiranni, sempre persecutori; e
,, nondimeno fu mai l' Ecclesiastica Disciplina
,, più in vigore di allora? I Vescovi facevano
,, regolamenti, condannavano eresie, depone-
,, vano Vescovi, che eran convinti o di fa-
,, vorirle, o di esserne autori; separavano
,, dalla comunion de' Fedeli i temerarj Nova-
,, tori, che cercavano di avvelenare la Chie-
,, sa col tossico de' loro errori, e i Peccatori
,, pubblici, che la disonoravano colle loro dis-
,, solutezze. Il vigore, e l' indipendenza di
,, questa giurisdizione mostrossi in una lumino-
,, sa maniera contra *Paolo Samosateno*. Gon-
,, fio quest' empio de' suoi talenti, e della pro-
,, tezione, che gli guadagnava la sua eloquen-
,, za, in vece di servirsene a difesa della Re-
,, ligione osò impiegarli per combatterla ne'
,, suoi dommi, e nella sua disciplina; ma mal-
,, grado tutto l' appoggio della Reina *Zenobia*,
,, che allor governava tutto l' *Oriente*, vidési
,, costui giudicato, condannato, deposto nel
,, Concilio di *Antiochia*, abbandonato da' Cat-
,, tolici, i quali tutti per Patriarca riconobbero
,, *Donno* a lui sostituito. Riguardavasi allora
,, come una *massima di tutti i luoghi*, *e di tut-*
,, *ti i tempi*, che la Disciplina Ecclesiastica . . .
,, fosse una parte integrante della general poli-
,, zia di ciascuna cristiana Nazione. Credevasi
,, egli allora, che i Tribunali Sovrani vegliar
,, dovessero sopra i giudizj Ecclesiastici, o po-
,, tessero

(374) *Pag.* 17.



„ tessero riformare gli atti della giurisdizione „ laica non men che Ecclesiastica? Un cristia„ no, che avesse ardito di sostenere, che la „ Chiesa dalla pubblica autorità, che governa „ ciascuna nazione, prende in prestito tutto l' „ apparato del foro esteriore, e l' autorità co„ strignitiva per l' esecuzione de' suoi giudizj, „ non sarebbe stato riguardato come un paga„ no, trattato come un membro putrido, e „ ignominiosamente troncato dalla comunion „ de' Fedeli? „ Ora a conchiudere, se Gesù Cristo ha data alla Chiesa l' autorità delle censure indipendente da ogni altra terrena podestà; se la Chiesa l' ha goduta sotto gl' Imperadori idolatri, avremo noi a dire, che quest' autorità col cader dell' idolatria siasi o diminuita, o ristretta, e i Pastori della Chiesa abbiano peggiorato di condizione quando il mondo è divenuto Cristiano? Nò, ripiglierò col citato famoso Arcivescovo di *Embrun* (375) „ gl' Im„ peradori, e i Re della terra abbracciando il „ Cristianesimo hanno conservati è vero tut„ ti i diritti della corona, che già portava„ no.... ma non hanno perciò nulla acquista„ to sopra la Chiesa, di cui sono membri, e „ non capi: ricevendo il Battesimo son dive„ nuti figliuoli della Chiesa, non i padroni „ nell' ordine della Religione: la sovrana auto„ rità, di cui erano rivestiti, ha dovuto essere „ impiegata a conservare le prerogative, delle „ quali trovaronla in possesso, non a levarglie„ le. In una parola, entrando nella Chiesa „ hanno contratta l' obbligazion di difenderla, „ ben lungi che pretendessero di spogliarla. „ Venga ora l' Anonimo ponitore *de' limiti tra la Chiesa e la Repubblica*, si venga a dirci, che essendo la scomunica per ciò, che alla sua for-

Nè suffraga al Principe, che la sco-

 ma

(375) *Pag.* 19.



municafia un affare misto di spiritualità, e di temporalità;

ma e regola, e agli atti giudiziali ed effetti sensibili si attiene, d'istituto umano, *si dee al più considerare per affare misto di spiritualità, e di temporalità*, e perciò solo soggetto al Principato (376). Noi gli risponderemo, che tutto ciò, che v'ha nella scomunica di umana istituzione, è *secundum potestatem*, che Cristo diede agli Appostoli, ed a' lor Successori, e diede senza limitazione, e dipendenza dal terren Principato; che tutto ciò fu dalla Chiesa, prima che gl' Imperadori e i Re divenisser Cristiani, e istituito e praticato secondo la ricevuta podestà, senza che alcun Principe ci si frammischiasse; onde non si sà intendere, come gl' *Imperanti* ora, che Cristiani sono, possano e debbano entrare in questo affare, il quale appunto perche misto di spiritualità, e di temporalità, è solo di ragione Ecclesiastica, come dissopra si è pienamente mostrato. Così la pubblica penitenza era senza dubbio secondo la sua forma, e regola, e gli effetti sensibili, di umano istituto; e mista pur era di temporalità, e di spiritualità a tale, che rendeva per sempre inabili a' negozj del secolo, e all' impiego dell'armi chi avessela ricevuta; e se alcuno senza particolarissima dispensagion della Chiesa dopo tal penitenza fosse a tali affari secolareschi, e militari tornato, esser dovea fino alla morte scomunicato. *Siquis*, dice il terzo Concilio di *Orleans*, (377) *poenitentiae benedictione suscepta ad saecularem habitum, militiamque reverti praesumpserit, viatico concesso, usque ad exitum excommunicatione plectatur*. E tuttavia per le stesse ragioni, che ora accennavamo sulla scomunica, molto errerebbe l' Autore, se immaginasse, che la pubblica penitenza fosse stata soggetta all' autorità de' Principi. Era ciò tanto lungi, che anzi,

(376) *Pag.* 138. (377) *Cap. XXIV.*



zi, come su certi storici monumenti narra il *Morino* (378), *quum ex regulis Ecclesiasticis necesse esset, agentem poenitentiam publicam militiae saeculari valedicere, ipse Rex potentissimus, universaeque* Hispaniae, *&* Galliae Narbonensis *dominus, nullius criminis, quod cognitum sit, conscius, Regno se abdicat*, Ervigium *Principem sibi successorem eligit, tonsusque, & poenitentis habitu indutus poenitentiam suscipit*. Ma l' Anonimo c' incalza, e vuole che alla peggio *abbiano avuta, e che abbiano gl' Imperanti tutta la ragione nel riconoscere la giustizia, o ingiustizia della scomunica*. Falso ancora questo, se prima l' Autore non vuole, che gl' Imperadori gentili avessero questo diritto; e ciò posto da parte, egli è pur questo un certo principio e di Morale, e di politica, che al suddito non tocca di esaminare, se le leggi, o le pene sien giuste, o ingiuste; tocca a lui l' ubbidire: ora gl' *Imperanti* rispetto alla Chiesa, e alle censure sono sudditi quanto gli altri; *intra Ecclesiam*, diceva S. *Isidoro*: a loro dunque non tocca questa cognizione, se non per qualche estrinseca ed accidental circostanza. E tanto meno a loro ciò tocca, perche essendo eglino i Protettori della Chiesa, e de' Canoni, debbono difenderne l' autorità, e darle mano, perche sieno eseguite le sue sentenze, non soggettarle al loro esame. Ho detto *se non per qualche estrinseca, ed accidental circostanza*, e ne darò un esempio. *Giovanni Joinville* racconta nella Vita di S. *Lodovico* Re di *Francia*, che i Vescovi di quel Regno presentatiglisi a *Parigi* lo addomandarono, che comandasse a tutti i Pretori, e ad altri Giudici, che trovando avere alcuno passato un anno e giorni nella scomunica senza curarsi di assoluzione l' obbligassero a farsi assolvere, occupan-

un affare soggetto ad ingiustizie;

(378) De Sacr. poenit. lib. V. cap. 21. n. 5.



cupandone i beni. Rispose il santo Re, che volentieri il farebbe, ma a condizione che si udisse, se giusta fosse la scomunica. Il che a' Vescovi non piacendo, la cosa non andò più innanzi. Il Bollandista *Stiltingo* nelle note a questo passo di *Joinville* (379) saggiamente riflette, che il Re non volea già far dagli stessi Pretori laici esaminare la giustizia della scomunica, ma da' Deputati Ecclesiastici, e che questo nol volea già, perche credesselo cosa di sovrano suo diritto; ma siccome a que' giorni i Vescovi per cagioni assai lievi davano le scomuniche, così, posto ch' eglino da lui richiedessero, che obbligasse i colpevoli anche colla presura de' beni a soddisfare alla Chiesa, e a domandare l' assoluzione, potea ben egli innanzi di entrare in questo impaccio, voler essere da più e prudenti persone informato della equità di quelle censure. Ma l' Anonimo più francamente si avanza (380), e considerando, che i Principi *sono Protettori della Chiesa, custodi* (gli si passi, ma nel solo senso da noi spiegato) *e vindici de' Canoni, ed insieme conservatori della tranquillità pubblica*, decide, che *se una scomunica può perturbarla*, *E' PRECISO DOVERE dell' Imperante il dichiararla nulla* (non basta), *e prendere tutte le precauzioni per renderla inattendibile*, *sicuro di riportarne la divina approvazione*, *perche il nostro Divin Salvatore diede la podestà delle chiavi in edificazione*, *non in distruzione*. Si può non fremere a tale empietà? *Sed motos praestat componere fluctus*. Questo Anonimo crede egli, che la sola scomunica *ingiusta* possa perturbare la pubblica tranquillità? Se crede questo, è molto poco pratico delle mondane cose. Quanto più giusta sarà la scomunica,

un affare infine, che può alla pubblica tranquillità recar turbamento.

(379) *T. V. Aug. Bolland. pag.* 681. (380) *Loc. cit.*



munica, tanto più troverà alle volte resistenza ne' rei, e quindi per loro colpa recherà alla pubblica tranquillità perturbamento. Ma se crede, che ancora una scomunica *giusta* può per altrui malizia cagionare scandalo, e disordine nella Repubblica, come può affermare, che, *se una scomunica può perturbare la tranquillità, è preciso dovere dell' Imperante il dichiararla nulla, anzi prendere tutte le precauzioni per renderla inattendibile?* Se è giusta, è certamente approvata dal Cielo: *quaecumque adligaveritis super terram, erunt ligata & in caelis*. E Dio, di cui sono queste parole, ha da approvare, che un Principe laico sciolga ciò, che dalla Chiesa per sua sola autorità, e colla sua confermazione dal Cielo è stato giustamente legato? Qual terrena temporal podestà può sciorre ciò, che ha legato la Chiesa, cioè Dio medesimo? Dicasi il medesimo della scomunica, che sia ingiusta, ma valida, come sarebbe quando non fosse preceduta da tre monizioni, o da mal animo e pien di livore derivasse, ma fosse nientedimeno per ragionevol motivo fulminata da chi ha legittima podestà. Nè vale il dire, che la podestà delle chiavi è stata da Cristo data *in edificazione*, non *in distruzione*. Come vadano intese queste parole dell' Appostolo, l' abbiamo dissopra veduto da S. *Giangrisostomo*, e da altri Padri, i quali sono i veraci interpetri delle divine Scritture. Ma ad intenderle, come accenna l' Anonimo, mi aspetto ch' egli insegni ancora, che se la condanna dell' eresie può *perturbare la pubblica tranquillità, sarà preciso dovere dell' Imperante il dichiararla nulla, e prendere tutte le precauzioni per renderla inattendibile, sicuro di riportarne la divina approvazione, perche il nostro divin Salvatore diede* la podestà di dannare l' Eresie, e gli spargitori di esse *in edificazione, non in distruzione*. Al più dunque

potreb-



potrebbe avere meno riprensibile senso quella sua affermazione, se fosse ristretta ad una scomunica o di dubbia giustizia, o apertamente ingiusta, che fosse perturbatrice della quiete comune. Ma il guajo è, che se la scomunica è di dubbia giustizia, tal è, che il suddito dee soggettarcisi, stando sempre nel dubbio in possesso l'autorità del Superiore; ond'è, che dello scandalo, e della perturbazione quinci provegnente alla Repubblica deesi parlare, come dianzi diceasi di tali cose, che da giusta, o almeno valida, se ingiusta, scomunica procedessero, cioè che lo scandalo sarà non dato, ma preso, e la perturbazione sarà effetto non della censura, ma della malizia del censurato, scandalo però, e perturbazione, che non può dare al Principe diritto di opporsi alla scomunica, e molto meno *di prendere tutte le precauzioni per renderla inattendibile*. Se poi la scomunica è notoriamente ingiusta, è di per se *inattendibile*, nè v'ha bisogno, che il Sovrano prenda *precauzioni per renderla tale;* e quando il Superiore Ecclesiastico usasse violenza per farla osservare, allora potrebbe il Principe opporre la forza alla forza, e resistere alla prepotenza di lui; ma non per diritto, ch'egli abbia sulle scomuniche, bensì per l'obbligo, che ha di difendere il suo Stato, e i suoi sudditi da un ingiusto aggressore.

Neppure giova al Principe

XXVI. Come dunque, si dirà, come è avvenuto, che gl'Imperadori colle lor leggi regolassero la podestà delle censure? Certamente *Giustiniano* nella Novella CXXIII. così prescrive al capo XI. *Omnibus autem Episcopis, & Presbyteris interdicimus segregare aliquem a sacra communione, antequam caussa monstretur, propter quam sanctae regulae hoc fieri jubent;* dove „ s'intendono, dice l'Autore de' *limiti tra*

„ *la*



,, la *Chiesa e la Repubblica*, (381) *per sanctae*
,, *regulae*, come riflette *Seldeno de Synedriis*
,, *cap.* 10. *lib.* 1., i Canoni Ecclesiastici contenu-
,, ti ne' quattro Concilj celebrati avanti *Giusti-*
,, *niano*, e da lui approvati con darli forza di
,, legge nella Novella 131. *Statuimus vicem le-*
,, *gum obtinere sanctas Ecclesiasticas regulas*,
,, *quae a sanctis quatuor Conciliis expositae sunt*. ,,
E si consideri col *Vanespen* (382), che questa Novella di *Giustiniano* appunto in ciò, che risguarda la scomunica, fu come regola citata non solo dal Concilio *Parigino* (o piuttosto *Duziacese I.*), ma ancora da *Giovanni* VIII., laddove avvertì i Vescovi: *Scitote*, *quemadmodum in centesimo capitulo Concilii Africani legitur*, *similiter in secundo Novellarum* Justiniani *libro*, *ut nemo Episcopus*, *aut Presbyter aliquem excommunicet*, *antequam caussa probetur*. E questo pure trovasi da *Leone* Imperadore determinato nel Codice *Teodosiano* al titolo *de Episcopis*, sia poi quel *Leone*, che con *Antemio* imperò innanzi di *Giustiniano*, sia il *Filosofo* Autor de' *Basilici*, che regnò molto dopo di *Giustiniano*. Dal che l' Autore delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae* argomenta (383), *la soggezione de' Vescovi a' Sovrani essere stata tale*, *che commensuravano le loro scomuniche colla loro volontà*. Così pure (è l' Autore de' *limiti*, che parla) ,, ne'
,, Comizj di *Confluenza* tenuti dopo la metà
,, del nono Secolo per la pace pubblica stabili-
,, ta fra *Lodovico* II. Re di *Germania* e di
,, *Sclavonia*, *Carlo* II. Re delle *Gallie*, *Lodovi-*
,, *co* Imperatore de' *Romani* e Re de' *Longo-*
,, *bardi*, *Lotario* Re di *Lotaringia*, e *Carlo* Re
,, della *Borgogna* e di *Provenza* alla presenza
,, di dieci Vescovi, fra i quali il celebre *Hinc-*
,, *maro*,

(381) *Pag.* 132. (382) *De cens. cap.* 11. *§.* 5.
(383) *Pag.* 44.



„ *mato*, e due Abati, fu fatto un Articolo, „ che è il 6., in cui si dà norma, e regole per „ la scomunica (384). „ L'articolo è questo: *Ut nemo Episcoporum hominem peccantem ab Ecclesia Christiana alienet, donec illum, secundum Evangelicum praeceptum, ut ad emendationem, & poenitentiam redeat, commonitum habeat. Qui peccans si commonitus inobediens, & incorrigibilis permanserit, & ad emendationem redire noluerit, Regiam, & Reipublicae potestatem per se ipsos, & per Ministros suos adeant, ut constringatur, & ad emendationem, & poenitentiam peccator redeat; qui etiamsi ad correctionem perduci nequiverit, tunc secundum leges Ecclesiasticas, nec ante, medicinali separatione communionis Ecclesiasticae segregetur.* Legge fu similmente pubblicata da S. *Lodovico* Re di *Francia*, come narra il *Vanespen* (385), che niuno de' suoi vassalli dovesse più in materia civile rispondere a tribunale Ecclesiastico, e se per ricusare di rispondere al tribunale de' Giudici Ecclesiastici, questi li scomunicassero, *juberentur levare excommunicationem per apprehensionem ipsorum temporalium.* Anzi raccontano i *Pitei* nelle *prove delle libertà Gallicane* (386), che avendo l' Arcivescovo di *Rhems* scomunicati que' Cittadini per ingiurie da lor ricevute, il medesimo santo Re delegò l' Abate di S. *Dionigi* in *Francia*, e 'l Proposto di Sant' *Omer* ad esaminar questa causa, comandando, che dall' Arcivescovo fossero assoluti que' Cittadini *in forma Ecclesiae, & emendabunt injurias eidem Archiepiscopo illatas, de quibus isti duo viri videbunt emendandum esse, & de emendis sive pro excommunicationibus, sive pro injuriis dicto Archiepiscopo & suis factis non poterit* (diceva il Re) *aliquid*

(384) Pag. 134. (385) Loc. cit. (386) Cap. 36. n. 3.



aliquid levari, nisi de consensu & assensu dictorum duorum virorum a nobis electorum......
Et si quae excommunicationes inventae fuerint injustae, pro illis prorsus nulla fiet emenda, aut aliquid servabitur. Che diremo poi de' Principi, e degl' Imperadori, che reclamarono contra le scomuniche de' Papi come ingiuste, e co' loro editti dichiararonle nulle? Molti esempli accenna il citato Autore de' *limiti*, e tra gli altri (387) quello degli Elettori e Principi della *Germania*, che riuniti in *Francfort dichiararono nulle le scomuniche fulminate contro* Lodovico Bavero, *e i suoi fautori da* Giovanni XXII. Che più? I Vescovi stessi riconobbero una tale podestà ne' Principi. Sentasi il Canone III. del XII. Concilio di *Toledo* celebrato dopo la metà del secol settimo: *Vidimus quosdam, & flevimus ex numero culpatorum receptos in gratiam Principum, extorres extitisse a collegio Sacerdotum. Et ideo quia remissio talium, qui contra Regem, Gentem, vel Patriam agunt* per definitiones Canonum antiquorum, *in potestate solum Regia ponitur, ideo nulla se deinceps a talibus abstinebit Sacerdotum communio; sed quos regia potestas aut in gratiam benignitatis receperit, aut participes mensae suae effecerit, hos etiam Sacerdotum, & populorum conventus suscipere in Ecclesiasticam communionem debebit; ut quod principalis pietas recipit, nec a Sacerdotibus Dei extraneum habeatur.* Il qual Canone fu nominatamente confermato dal Concilio *Toletano* XIII.; anzi questo Concilio minaccia pena di scomunica ai Sacerdoti, che nella lor comunione non ricevessero gli scomunicati ammessi alla grazia del Principe. Ma a tutti questi fatti è facil cosa il dare una convenevol risposta. E da *Giustiniano* incominciando, intender non sò, dove l' Autor delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae* in

o 'l trovarsi leggi Imperiali e Regie sopra le scomuniche,

(387) *Pag.* 135.



in quella legge del *Greco* Augusto trovi tanta *soggezione de' Vescovi a' Sovrani, che commensuraſſero le loro ſcomuniche colle loro volontà*. Se *Giuſtiniano* aveſſe fatto alcun regolamento ſopra i delitti da cenſurarſi, pur pure ſarebbeci qualche appiglio. Ma nò: ſuppoſe anzi quell'Imperadore, che i Canoni aveſſerli già determinati, e ſolo ordinò, che ne' caſi particolari, ne' quali perſone ſuppoſte ree di alcun peccato doveſſerſi ſcomunicare, ſi conſultaſſero i Canoni, e ſi vedeſſe, ſe quel reato ſecondo le canoniche leggi ſi meritaſſe tanta cenſura. Però *Giuſtiniano* non adoperò quì da Sovrano de' Veſcovi, ma da tutore de' Canoni. Molto meno decretò *Giuſtiniano*, che in que' caſi particolari l'eſame della cagione, per cui i Veſcovi voleſſero alcuno ſcomunicare, ſi recaſſe a laico tribunale, diſſe ſolo: *antequam cauſſa monſtretur*; il che aſſai naturalmente intender ſi dee del tribunale Eccleſiaſtico ſia del Veſcovo, ſia del Sinodo ec.; nè certo, quando *Giuſtiniano* aveſſe preteſo, che a foro laico una ſiffatta diſaminazione apparteneſſe, avrebbe laſciato di aggiugnerlo ſpecificatamente. In che dunque metteremo noi la ſoggezione de' Veſcovi alle volontà de' Sovrani? Non in altro può in fine collocarſi, che nell' obbligo da *Giuſtiniano* impoſto loro di non procedere a ſcomunica ſenza che approvata ne ſia la cagione. Ma ſiccome ciò ſteſſo innanzi di *Giuſtiniano* era ſtato ordinato in un Concilio *Affricano*, perche non potrebbe ancora eſſere ſtato prima determinato in alcun altro Oriental Concilio, del quale però non foſſe quì *Giuſtiniano* che eſecutore? Abbiamo noi tutti i Concilj dell'*Oriente*, e di que' medeſimi, che ci reſtano, ne abbiamo noi tutti i Canoni, onde queſto con maggior ragione negare ſi poſſa, che affermare? Che ſe ciò foſſe falſo; perche non potrebbe *Giuſtiniano* aver ciò

ſtabi-



ftabilito ad iftanza del Vefcovo di *Coftantinopoli*, o d'altri Vefcovi? e quindi efferfi in quefto folamente preftato alla volontà de' Vefcovi in vece di affoggettarfele? Alcuna certo di quefte o fomiglianti cofe effer debbe intervenuta, perche *Giuftiniano* non abbia oltrepaffati i termini della fua autorità, e non fi meriti riprenfione, e condanna. Per altro l'equità di quefta legge effer potè a' Papi, e alla Chiefa motivo di adottarla, ancorchè *Giuftiniano* nel farla fi foffe arrogato un diritto, che non avea, e noi dobbiamo offervarla, non perche fia nella Novella di *Giuftiniano*, ma perche la Chiefa l'ha approvata e ricevuta. Quanto alla legge ftabilita ne' Comizj di *Confluenza*, in primo luogo l' Autore de' *limiti* dovea citarla non come il mendaciffimo *Goldafto* (388) l'ha alterata aggiugnendovi di fuo quel duriffimo *nec ante*, che manca negli efemplari manofcritti, fu' quali produffela il *Sirmondo*, e poi il *Baluzio*, il P. *Arduino*, e ultimamente il P. *Hartzheim* ne' Concilj della *Germania*. In fecondo luogo comunque vogliafi leggere, è quello un Canone dettato dagli undici (non dieci) Vefcovi, che non folamente intervennero a que' Comizj, ma ftefero i Capitoli poi fottofcritti, e pubblicati da' Principi litiganti, come ivi medefimo efpreffamente fi dice. Non dee dunque quella tanto riguardarfi come una legge di Principi fecolari, quanto come un' Ecclefiaftica legge, benche autorizzata, e fatta pur legge di Stato da que' Sovrani. E ben i Vefcovi ebber ragione di ftabilire, che la feconda correzione de' contumaci aveffe il braccio Regio, acciocchè foffe più rifpettata in tempi, com' eran quelli, di divifioni, e di altiffime prepotenze, ne' Grandi maffimamente del fecolo. Vengo a S. *Lo-*

dovico

(388) *Conftit. Imper. T. III. pag.* 192.



dovico Re di *Francia*. Nacque nel MCCLXVIII. una lieve contesa tra Papa *Clemente* IV., e quel santo Monarca per la collazione dell' Arcidiaconato di *Sens*; e in questa occasione così gli scrisse il Pontefice (389): *Credit mundus, & nos dudum probavimus, quod ex certa scientia nullum deprimis, nullum gravas; sed non omnia scire potes, quae aguntur in finibus Regni tui: sed nec factis ipsis auditis, quo pondere, qua mensura sint facta, sine recta nosse vales indagine. Et idcirco multa plerumque transeunt incorrecta, vel quia ad magnitudinis tuae praesentiam obsistentibus civibus veritas non permittitur ingredi, vel ingressa non invenit per quem tibi, qui eam diligis, valeat aperiri*. Infelicissima condizione de' Principi! Amano eglino la Religione, la giustizia, la verità; ma per lagrimevol disgrazia circondati si trovano assai sovente da persone, che hanno interesse di tener da loro lontani quelli, che potrebbono secondare questo bel genio loro cristiano, e illuminarli nelle loro risoluzioni, acciocchè quanto più portati si sentono a difender la Chiesa, a mantenere l' equità, a cercare il vero, non se ne dipartissero, tanto più per mancar loro que' particolari lumi, che a tal uopo sarebbono più necessarj. Ma possiamo dolercene, non già maravigliarcene, quando neppure il santo Re *Lodovico* potè del tutto sfuggire le maliziose insidie de' suoi confidenti. Il che se vero fu nel 1268., quando egli da molti anni regnava, quanto più potè esser vero nella sua minorità, nella quale probabilmente avvenne il fatto dell' Arcivescovo di *Rhems*, e dovrebbe esser anco caduta la legge del 1235. indicata dal *Vanespen*, se fosse vera. Ma

(389) *Presso i Bollandisti T. V. Aug. n.* 997. *Comment. praevii ad acta S. Regis pag* 492. *edit. Ant.*



Ma questa legge tanto non sussiste per alcun modo, come con forti ragioni dimostra lo *Stiltingo* (390); che anzi nel 1329. il Vescovo *Piero Bertrando* nella celebre disputa per le libertà della Chiesa Gallicana contro *Piero* di *Cugnieres* citò il contrario privilegio di quel santissimo Re, senza che questo Regio Avvocato sapesse opporgli nulla. Il fatto poi dell'Arcivescovo di *Rhems* non prova nulla, se non l'incomparabile moderazion d'animo di quel santo Monarca. Egli non entrò in questo affare da se, e per sua autorità, ma perche i Vescovi radunati nel 1225. a *Melun* gliene fecero istanza con questa supplica riferita dall'*Arduino* (391): *Supplicat totum Concilium Remensis Provinciae pro Ecclesia* Remensi, *&* *Archiepiscopo, ut Dominus Rex praestet auxilium suum in emendandis excessibus civium* Remensium, *qui notorii sunt, & evidentes eidem*. Ma nello stesso tempo pretendevano que' buoni Vescovi, che il Re sforzasse i cittadini di *Rhems* a soddisfare al loro Arcivescovo senza cognizione di causa: *nec super hoc debet dominus Rex aliquam facere inquisitionem*. Oh! questa era leggiadra. Perche poi il giustissimo Monarca insisteva, che, se dovea usar della forza co' sediziosi, volea avere de' fatti la necessaria informazione, quantunque avesse condisceso, che l'Arcivescovo non sarebbe perciò alla Regia Curia chiamato, e ad istanza de' Vescovi avesse dall' esilio richiamato il Canonico *Tommaso* di *Bellomanso*, passò l'Arcivescovo con quattro Vescovi dopo le consuete monizioni a interdire *totum dominium ejus situm in Provincia Remensi*. Nondimeno S. *Lodovico* ancor giovane non credette di dovere con questi Vescovi rivoltosi venire ad alcun pas-

N so

(390) *L. c.* §. *XXVII. pag.* 345. *segg.* (391) *T. VII. col.* 259.



so gagliardo, ma per la sola giustizia fermo nella sua risoluzione di volere a' rei fare il processo, se aveali a condannare, destinò a tal esame *Odone* Abate di S. *Dionigi*, e *Piero* di *Collemedio* Proposto di Sant' *Omer*, quello stesso, che da *Gregorio* IX. era stato nel 1234. deputato arbitro in una somigliante contesa del Vescovo di *Beauvais*, e imperciò non poteva a' Vescovi esser sospetto. E' egli questo esercitare alcun diritto sulle scomuniche? Gran traveggole aver dee agli occhi chi ve lo scorge. Nè minori le ha certamente chi nella resistenza, che talvolta fecero alcuni Principi, o piuttosto i loro Consiglieri e Ministri alle Pontificie scomuniche, crede vederci una loro legittima autorità sulle censure. Quali oltraggi in odio delle sacre Immagini non fecero gl' Imperadori Iconoclasti di *Oriente* alla Ecclesiastica autorità? Ne argomenteremmo perciò dirittamente, che tocchi all' Imperial podestà il giudicare de' dommi, o almeno della Disciplina per le circostanze congiunta col domma? Il fatto è, che quegli stessi Principi, i quali nel bollore dell' ira, e in mezzo al seducimento de' lor confidenti hanno talora adontata la Pontificia autorità nelle sue scomuniche, calmata poi la passione, e a miglior consigli dando luogo riconobbero il loro fallo. Vedesi ciò appunto nella scomunica di *Lodovico* il *Bavero*. L' avversario ponitore de' *limiti* fa gran forza nella dichiarazione fatta a *Francfort* dagli Elettori, e da' Principi dell' *Alemagna*, che quella era nulla, e che, come leggesi presso *Alberico de Rosate* (392), *quicumque de cetero ipsum* Ludovicum *tenet excommunicatum, aut qui cessat a divinis propter sententias Papales, proscriptus sit corpore, & in rebus.* Ma egli avrebbe molto meglio provveduto alla fama

o la resistenza, che alcuni Sovrani fecero alle Pontificie scomuniche.

(392) *In l. 3. de quadrien. praescript.*



fama di que' Principi, se sopra tanta temerità avesse a nasconderla gettato un ampio velo di eterna dimenticanza. Buono è nondimeno, che eglino medesimi abbianla ritrattata. Per mostrare il niun conto, che dovrebbesi fare di quel loro editto basterebbe considerare, che *Carlo* IV. eletto Re de' *Romani* tralle molte cose, che con giuramento ratificò nel 1347., in lettera a *Clemente* VI. si dichiarò (393) di confermare *omnes processus factos & quaslibet sententias latas, & quaecumque alia, quocumque nomine censeantur, Romae, seu ubicumque alibi gesta per* (forse *in*) Ludovicum *de* Bavaria, *per Ecclesiam de haeresi, & schismate JUSTO JUDICIO CONDEMNATUM, AC PRIVATUM OMNI JURE &c.*; e molto più dovrebbe a ciò bastare il sapere, che nella formola dello stesso *Clemente* VI. prescritta l'anno dipoi 1348. da giurare a tutti i favoreggiatori di *Lodovico*, i quali dalle censure esser volessero assòluti, tra gli articoli eraci questo di non ubbidire ad alcun Imperadore, se prima non fosse stato dalla Chiesa *Romana* approvato (394). Ma a che allegare tai cose, quando sappiamo, che gli Elettori adunatisi nel 1346. a *Rentza* per eleggere il nuovo Re de' *Romani* prima di passare a questa elezione dichiararono e decretarono (e narralo *Alberto* di *Argentina* nella sua Cronaca) *Imperium diu vacasse*. Perciocchè con questo decreto, come ben riflette il *Rinaldi* (395), gli Elettori apertamente confessarono giuste le censure di *Giovanni* XXII. contro del *Bavero*, e insieme riconobbero, che a buona ragione avea po-

N 2 tuto

(393) *Presso il Rinaldi a quell' anno n.* 3.
(394) *Ivi all' anno* 1348. *n.* 15. *Quodque deinceps nulli ut Imperatori obediam, vel adhaerebo, nisi ille primitus fuerit per eamdem Ecclesiam adprobatus*. (395) *Ad an.* 1346. *n.* 31.



tuto essere, ed era stato dall' Appostolica Sede spogliato di ogni diritto all' Impero, e giuridicamente dannarono qualunque contrario editto a favore di quel Principe, e contra l' autorità della Sede *Romana* a *Francfort*, e in altri luoghi si fosse dianzi mandato fuori, e fatto valere. Le quali cose come abbia quell' Anonimo potuto dissimulare, chi saprebbelo intendere, se già non fosse questo il più usitato costume de' nimici di *Roma*, travisare le cose, e molto più tacer quelle, che favoriscan la Chiesa? Un nuovo esempio ce ne dà lo stesso Autore nel Canone del Concilio *Toletano* XII. Parla questo Canone di coloro, *qui contra Regem*, *Gentem*, *vel Patriam agunt*, e dice, che gli antichi Canoni aveano nella Real podestà rimessa la costoro riunione alla Chiesa: *Et ideo quia remissio TALIUM*, *qui contra Regem*, *Gentem*, *vel Patriam agunt*, *per definitiones Canonum antiquorum in potestate solum Regia ponitur*. E da questo trae l' Anonimo, che *per costituzione degli antichi Canoni vien disposto, essere nella potestà Regia LA REMISSIONE DEGLI SCOMUNICATI*. Che vituperoso scambietto? Il Concilio ristrigne questa remissione *agli scomunicati*, *qui contra Regem*, *Gentem*, *vel patriam agunt*, essendo ragionevole, che se il Re offeso perdona a costoro, e li rimette nella sua grazia, ancor la Chiesa li riabbracci al suo seno; e l' Anonimo la fa generale: *la remissione degli scomunicati*. Ma quando veramente i Canoni avessero così disposto riguardo agli scomunicati, che ne vorrebb' egli dedurre? Non sarebbe questo un diritto della sovranità, ma un privilegio de' Canoni, e della Chiesa, il quale però non può aver luogo, dove si tratta dell' autorità del Principe come tale. Ecco per quanti riguardi all' intendimento sien vane tutte queste raccattate filze di fattarelli, e di Canoni. Persiliasi pur dunque

o qualche Concilio, che in materia di scomuniche ebbe riguardo al Principato:



dunque nella certa dottrina, che il Principe non ha sulle scomuniche speziale diritto o di cognizione, o di opponimento, nè potrebbelo egli pretendere senza invadere ciò, che è di mera Ecclésiastica giurisdizione.

XXVII. E veramente le Censure non sono qualunque esercizio di Ecclesiastica podestà, ma atto di vera e propria giurisdizione. Nel che già ci si presenta a combattere l'error di *Giannone*, il quale dopo avere nominati gli affari, sopra de' quali la Chiesa sino dal suo cominciamento prese a conoscere, e tra questi gli scandali, ed altri delitti, di cui ella conosceva per via di *censura*, e di *correzione*, conchiude (396) che *gli Ecclesiastici non avean quella cognizione perfetta, che nel Diritto chiamasi* giurisdizione, *ma la loro giustizia era chiamata* notio, judicium, audientia, *non giammai* jurisdictio. Almeno tra tanti nomi avesse costui aggiunto anche quel di *sentenza*, che usò S. *Cipriano*, laddove di alcuni Vescovi ragiona da lui condannati, i quali aveano all' Appostolica Sede irregolarmente appellato: *Jam caussa eorum cognita est*, dic' egli, *jam de eis dicta SENTENTIA est; nec CENSURAE congruit Sacerdotum, mobilis atque inconstantis animi levitate reprehendi*. Ora un giudizio non qualunque, ma lator di sentenze, che è, se non un atto del giudice? E il giudice non ha sempre giurisdizione o ordinaria, o almen delegata? Come dunque *Giannone*, che agli Ecclesiastici concede il giudizio, ed è forzato a riconoscerlo vero e proprio giudizio, nega loro quella *cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi giurisdizione*? Poi così argomento. Abbiamo dianzi provato, che la Chiesa ha verace podestà di costrignimento;

3. Errori intorno la natura della stessa scomunica cioè 1. che atto non sia di giurisdizione.

N 3

(396) *Lib. I. Cap. ult. n. 6.*



mento? or non mai meglio esercita ella questa podestà, che colle censure: dunque portano queste costrignimento, che va congiunto con vera giurisdizione. Nò, dirà *Giannone*; perciocchè queste pene non obbligano se non quelli, che ad esse spontaneamente si sottomettono, nè contra chi le spregi può la Chiesa usar d'altra forza. Ma „ vorrei, ripiglierò io quì „ col P. *Bianchi*, (397) vorrei, che con ani„ mo quieto mi dicesse *Giannone*, qual mai „ fu quel Cristiano ne' primi secoli, che si „ accomodasse di buona voglia a tollerar le cen„ sure? Quanti lamenti, quanti viaggi fece „ *Marcione* per essere assoluto dalla censura, „ con cui il Vescovo suo proprio Padre l'avea „ sentenziato, discacciatolo dalla sua Chiesa „ per uno stupro! *Paolo Samosateno* deposto „ dal trono di *Antiochia*, e separato dalla „ Chiesa, quanti rumori, quante turbolenze „ non suscitò per esser ristabilito nel posto, e „ rimesso alla comunione! L'istesso può dirsi di „ *Novato*, e *Felicissimo* in *Affrica*, di *Nova„ ziano* in *Roma*, di *Montano* in *Frigia*, e di „ altri in altri luoghi. Ciò ancora si rende „ chiaro nel fatto di *Origene*, il quale, come „ narra *Eusebio* suo difensore nell'Apologia, „ che per lui fece sotto il nome di *Panfilo* „ Martire, per sentenza di *Demetrio* Vescovo „ *Alessandrino* in un Sinodo da lui congregato „ fu discacciato dalla Chiesa d'*Alessandria*. „ Chi non sa quanto di mala voglia tolleras„ se *Origene* questa condanna? Basta leggere „ ciò, ch'ei dice in un luogo, dove parlan„ do di *Demetrio*, così si lagna: *Pugnando acer„ bissimamente contro di noi il nostro nemico „ per le sue nuove lettere veramente nemiche all' „ Evangelio, e concitando contro di noi tutti i*

„ *venti*

(397) T. III. pag. 471.



„ *venti d' Egitto* (398). Ma non ostanti le „ sue ripugnanze, il decreto di *Demetrio*, co„ me S. *Girolamo* attesta, fu da tutto il Mon„ do Cattolico comprovato, tolte alcune Pro„ vincie d' *Oriente*; e colui, suo malgrado, fu „ costretto a soffrir la condannagione. In som„ ma niun Cristiano troverà egli in que' primi „ tempi dalla Chiesa punito, che non fosse „ costretto anco contra sua voglia a sopportar „ la sua pena. Ma se i Cristiani separati dal„ la Chiesa, o in altra guisa puniti, non cu„ randosi di lei, nè delle sue censure, si tra„ sferivano nella società de' Gentili, che po„ tea essa far loro? Niente certamente. Ma „ questo è l' istesso, che dire: se un Cristiano „ condannato a pena capitale dal suo Princi„ pe, o dal suo Magistrato, si fugge in *Tur„ chia*, e si fa *Turco*, che posson quelli fargli „ di male? Ma ne siegue per questo, che es„ si non abbiano giurisdizione, o potestà co„ strignitiva contro di colui? Così ancora se „ un reo condannato al supplicio il sopporta „ non solo di buona voglia, ma si ride del „ suo carnefice, e del suo Giudice, dispregian„ do la sentenza, e la pena, si ha a dire per „ questo, che il Principe, che il condanna, „ perda con colui la potestà costrignitiva per„ chè nol può forzare a soffrir di mala vo„ glia il suo supplicio, o non può punire il „ disprezzo con un' altra morte? Venendo ora „ al caso nostro, è certo, che se i Cristiani „ condannati, e puniti dalla Chiesa non cu„ rando le sue censure si ponevano nel com„ mercio degl' Idolatri, non poteano da lei „ con carceri, con esilj, o con multe gastigar„ si, e rimettersi a segno; ma tuttavia il loro „ disprezzo non li scioglieva dal legame della

 „ loro

(398) *In Praefat. tom. 6. in Joannem.*



„ loro pena, e o volendo, o non volendo, o „ per amore, o per forza eran costretti a re- „ star privi di tutti que' beni, che dà Iddio per „ mezzo della Chiesa a i Fedeli, e a' quali „ essi aveano acquistato diritto per lo Battesi- „ mo. E lo spogliamento forzato di tanti beni, „ che porta seco la privazione del Regno di „ Dio, non pare a *Giannone* un gran costri- „ gnimento? Sì, dirà egli; ma questo è un co- „ strignimento spirituale. E questo basta accioc- „ chè con verità possa dirsi, che abbia la Chie- „ sa dalla divina disposizione potestà costrigni- „ tiva, e molto più vigorosa, e più forte di „ quella de' Principi, e de' Magistrati del seco- „ lo: conciossiachè il reo condannato nel foro „ de' laici, fuggendo dal Giudice, fugge ancora „ dalla sua pena; ma non così il reo senten- „ ziato nel foro della Chiesa, il quale ovunque „ vada, finchè non ottiene assoluzione, porta „ seco il suo gastigo. E se poi *Giannone* vuol „ sapere, quanto sia più forte, e più possente „ questo costrignimento, e questo vincolo spiri- „ tuale della potestà Sacerdotale di quello della „ possanza de' Principi del secolo, ascolti S. „ *Giovan Grisostomo*, il quale così dice: *Han-* „ *no in vero i Principi della terra potestà del* „ *vincolo, ma solamente de' corpi; ma questo* „ *vincolo* (de' Sacerdoti, di cui parla) *giun-* „ *ge a toccare l' anima stessa, e sale fino al* „ *Cielo; di modo che tutte quelle cose, che* „ *quaggiù faranno i Sacerdoti, l' istesse colassù* „ *sieno da Dio ratificate, e confermi il Signore* „ *de' servi suoi la sentenza* (399). „ Nè perciò pretendiamo, che ogni scomunica sia atto di giurisdizione. Perciocchè eranci un tempo delle scomuniche, che non eran censure, come quando un Vescovo negava la sua comunione

(399) *Lib. III. de Sacerd. cap. 5.*



nione ad un altro, ful quale perche, non fuddito, aver non potea giurifdizione. Avvertafi tuttavia di non dar fede a *Febbronio*, il quale a cofiffatte fcomuniche paragonando quelle de' *Romani* Pontefici nega, che da giurifdizione procedano (400). Ma contro quefto Scrittore non accade fu ciò affaticarfi più oltre. Veggafi l' *Antifebbronio*, ove la coftui dottrina fulle fcomuniche è diligentemente efaminata (401). Piuttofto andiamo incontro ad un' altra dottrina, che a quella di *Giannone* dar potrebbe qualche appoggio. Fu ella da *Giovanni Morino* prodotta nella per altro erudita e celebre Opera *dell' amminiftrazione del Sagramento della Penitenza*, e poi avidamente abbracciata e promoffa dal *Vanefpen* (402). Pretendono quefti due Scrittori, che le Cenfure per molti fecoli non foffero diftinte quanto alla podeftà dalle pubbliche penitenze, e perciò non foffer tenute per giudiziali fentenze; e che allora folo cominciaffero a riguardarfi per atti giudiziali del foro contenziofo, quando per nuova arte, e invenzione degli Scolaftici fi prefe a diftinguere la podeftà dell' ordine da quella di giurifdizione, e a poco a poco dal foro penitenziale lafciato alla podeftà dell' ordine fi feparò il contenziofo di giurifdizione, al quale fecondo S. *Tommafo* (403) la podeftà dell' ordine neppur fi richiede. Il citato P. *Bianchi* (404) contro quefta opinione ha recati molti argomenti; ma a vero dire quell' eruditiffimo ed ingegnofiffimo Scrittore fi è quefta volta ingannato, nè ha ben affeguiti i fentimenti dell' avverfario, che volea combattere. Egli con molta

ma cofi di foro Penitenziale;

(400) *Cap. III.* §. *IV.* (401) *T. I. diff. III. cap.* 2. (402) *De cenfur. cap. III.* §. 2. *e* 3. (403) *In IV. dift. XVIII. q.* 2. *a.* 2. (404) *T. III. pag.* 443. *fegg.*



molta forza prende a dimostrare, che le censure furono sempre distinte dalle pubbliche penitenze; ma questo non nega il *Morino*, vuol solo, che per quasi dodici secoli il Tribunale dell'une non fosse distinto da quel dell' altre, e che l' une e l' altre appartenessero al solo foro penitenziale, finchè si passò a metter le censure in mano del Vicario del Vescovo, e a trasportarle imperciò dal foro penitenziale al contenzioso. Per oppugnare adunque il *Morino* non basta provare, che le censure fossero distinte dalle pubbliche penitenze, bisogna mostrare che a diverso foro appartenessero, potendo esser distinte, e nondimeno doversi ad un foro medesimo riportare. Ecco pertanto come io la discorro. O il *Vanespen* con *Morino* nega all' antica Chiesa ogni foro contenzioso distinto dal penitenziale, o concedendo questa distinzion di due fori la nega, siccome sembra, solo riguardo alle censure. Se assolutamente nega, che la Chiesa ne' primi secoli abbia avuto un tribunale di foro contenzioso distinto dal penitenziale, l' abbiamo dissopra già confutato. Se poi ristrigne alle sole censure la negata distinzion de' due fori, si avvilupperà malamente. Perocchè le stesse cose, che in ogni altro Ecclesiastico giudizio mostrano un foro contenzioso, esami, accuse, testimonj, sentenze, trovansi ancora riguardo alle censure: o dunque queste sono di foro contenzioso, o se nol sono, niun altra cosa si troverà, che con maggior ragione al contenzioso foro appartenga. L' inganno del *Morino* è nato dal non trovarsi negli antichi secoli ministro distinto dal Vescovo per le scomuniche; ma egli dovea primieramente riflettere, che per parecchi secoli, come ben nota il *Tommasini* (405), il Vescovo era tutto,

(405) T. I. *de benefic. cap. 7. n. 8.*



tutto, egli l' Ufiziale, egli il Battezziere, egli il Penitenziere ec., e i Preti niuno di tali uffizj faceano, che in assenza del Vescovo. Quindi avrebbe veduto, che non era questa diritta argomentazione: *Il Vescovo in virtù della podestà dell' ordine dava le pubbliche penitenze; dunque in virtù di questa podestà, e non di quella di giurisdizione fulminava ancor le censure*. E che? La stessa persona se abbia diverse podestà, non può forse fare differenti cose in virtù di quelle diverse podestà? Dovea in secondo luogo riflettere, che avendo i Vescovi, quando per alleggerirsi de' molti loro carichi presero in loro ajuto e Ufiziali, e Vicarj generali, e Penitenzieri ec., la cura delle censure trasferita nell' Ufiziale, come in *Francia*, e nelle *Fiandre*, e nel Vicario Generale, come tra noi, e non già nel Penitenziere, era questo certo argomento, che eglino dianzi aveano riguardate le censure come spettanti non alla loro podestà dell' ordine, e al foro Sacramentale, ma come appartenenti alla podestà di giurisdizione, e al foro contenzioso. Ma qual giurisdizione, dirà qui subito l' Autore delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae*, si esercita mai nelle scomuniche? Son queste visioni de' Canonisti, i quali „ confusero stranamente „ la prima nozione della scomunica, facendo „ credere, che l' uomo abbia facoltà di scomu„ nicare quello, che non è scomunicato dalla „ legge, mentre infatti l' uomo non ha facoltà „ se non di dichiarare esternamente scomunica„ to colui, che lo è internamente dalla leg„ ge (406). „ Ma io dimando, qual *legge* avesse *internamente* scomunicato l' incestuoso di *Corinto*? Perciocchè se l' *Uomo non ha facoltà se non di dichiarare esternamente scomunicato colui, che lo è internamente dalla legge*, altra facoltà non avrà

2. che la scomunica ab homine non sia se non una semplice dichiarazione.

(406) *Rifless. pag.* 17.



rà tampoco avuto S. *Paolo*, e scomunicando quel miserabile, non avrà fatt' altro, che dichiararlo *esternamente* scomunicato, quando lo era *internamente* dalla legge. Io altra legge, che potessèlo scomunicare, non trovo, che la divina, la quale proibisce ogni disonesto piacere. Ma se questa legge avesse *internamente* scomunicato quell' incestuoso, vuol dire, che ogni peccatore sarebbe *internamente* scomunicato dalla legge divina, e a quelle pene sarebbe soggetto, che la scomunica porta con seco; il che non sò se non solo i Canonisti, che *confusero stranamente la primitiva nozione della scomunica*, concederanno all' Autore, ma alcun Cattolico potrà accordargli, per poco che sia della sua dottrina Cristiana informato. Oh! quanto temo, non abbia egli *stranamente confuse* le idee della scomunica, e appunto abbiale confuse per non avere un pò più studiati i Canonisti, o almeno que' Canonisti, che non sonosi, come il suo *Vanespen*, meritati la disgrazia di essere per le loro novità cacciati dalle Accademie, ove insegnavano. Quando le scomuniche sono *latae sententiae* (e queste non sono gia di sì fresca data, come appunto far le volle apparire il *Vanespen*) (407) l'uomo, che eseguisce la legge, non ha altra facoltà che di dichiarare la scomunica della legge; ma non è già così quando le scomuniche sono *ferendae sententiae*, e però solo comminatorie della scomunica. Colui, che commette il fallo, al quale la legge solamente minaccia la scomunica, non può dirsi scomunicato dalla legge; il Giudice che dopo le tre prescritte ammonizioni il condanna, lo scomunica bensì secondo la legge; ma egli è, che lo scomunica; altrimenti un Giudice laico, che

(407) *Veggasi Benedetto XIV. de Syn. dioeces. lib. X. cap. 1. n. 6.*



che a capital pena condanna un reo di colpa, alla quale la legge del Principe abbia annessa pena di morte, non userebbe giurisdizione alcuna, nè alla morte sentenzierebbe colui, ma solo dichiarerebbe *esternamente* sentenziato chi già è *internamente* sentenziato dalla legge. E tutto questo vale per le scomuniche di leggi già fatte. Ma di grazia m' insegni l' Autore, come anderà la faccenda, se il Papa, o altro Prelato Ecclesiastico, o anche un Generale Concilio far voglia una legge con pena di scomunica a' trasgressori. Questa legge viene dall' uomo: ora se *l' uomo non ha facoltà di scomunicare*, *ma solo di dichiarare esternamente scomunicato colui*, *che lo è internamente dalla legge*, come potrà l' uomo fare sì, che la sua legge scomunichi *internamente* i violatori? E se l' uomo può scomunicare per la legge, perche non potrà farlo per sua sentenza? Sia pur benedetta la confusione, benchè *strana*, che i Canonisti hanno introdotta della *primitiva nozione della scomunica*: io in questa lor confusione veggo tutto chiaro chiarissimo; mi rivolgo all' Autore delle *Riflessioni*, che non ha queste stranissime confusioni, e non palpo che un bujo pesto.

XXVIII. Ma non perdiam tempo in confutare più a lungo questi sì aperti vaneggiamenti. Troppo più gravi errori ci rimangono a combattere e intorno le cagioni, per le quali si possono fulminar le scomuniche, e sopra le persone, che esser possono assoggettate a tali sentenze. Perocchè è da sapere, che lo stesso Autore delle sì irragionevoli *Riflessioni sulla Bolla Coenae* non vuole, che per cose di Disciplina esser possa alcuno scomunicato. „ Siccome, dic' egli (408), qualche individuo potea distaccarsi dalla unità di fede e „ di

4. Errori sulle cagioni, per le quali si può alcuno scomunicare. E 1. che la scomunica non possa stendersi a cose di Disciplina;

(408) *Pag.* 8.



„ di morale, ch' era il costitutivo della Chie„ sa; così per costoro adottò Gesù Cristo lo „ *schammata* degli Ebrei, poichè ragionando „ ai Discepoli uniti in corpo, insegnò lo„ ro, che *quando alcuno non volesse ascoltar* „ *la Chiesa, fosse considerato per escluso da* „ *essa, com' erano gli Etnici*, cioè i Gentili, e i „ *Pubblicani*, cioè i pubblici peccatori (409). „ Questa è l' unica instituzione della scomunica „ di Gesù Cristo (che grazioso inviluppo di espressione! Di troppo reverenda persona, qual è la divina di Gesù Cristo, si tratta; perciò non ischerziamo, domandando a che quell' obliquo di *Gesù Cristo* si appicchi, se alla istituzione, o alla scomunica?) „ la qual nasce dalla „ colpa dello scomunicato contra l' unità del „ domma, o dalla scandalosa prevaricazione „ della Morale, e non da altra causa. „ Anzi poco appresso insegna, che per la sola Eresia era la scomunica maggiore, gli altri peccati contra la Morale punendosi colla minore scomunica, che negli antichi tempi confondeasi colla pubblica penitenza. Ecco le sue parole (410). „ L' unica distinzione, che vi si può „ notare (nelle scomuniche degli Appostoli) „ è che alcune scomuniche erano un' intera se„ gregazione dello scomunicato dal corpo del„ la Chiesa per capo di eresia, e queste pro„ priamente corrispondevano all' Ebraico *scham*„ *mata*, che nel linguaggio de' nostri Canoni„ sti diremmo *scomunica maggiore*; altre con„ sistevano nella segregazione del peccatore no„ torio per la pubblica confessione de' pecca„ ti, che avesse fatta nella Chiesa, o per il „ disprezzo, che ostentasse contra la Morale di „ Cri-

(409) *Dic Ecclesiae. Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus & Publicanus. Matth. XVIII. 17.* (410) *Pag. 12.*



,, Cristo, per un determinato tempo dalla Chie-
,, sa, e queste corrispondono all' odierna *sco-*
,, *munica minore* de' Canonisti....... Questa
,, seconda spezie di scomunica spettava unica-
,, mente ai Canoni penitenziali, come ben ri-
,, levò l' erudito *Morino* (411). ,, Il che ripete non molto dipoi (412) dicendo, che *niuno restò soggetto alla scomunica maggiore, che a titolo di eresia*. E poi non si vorrà, che il nostro secolo sia veramente illuminato? Che scoperte miracolose! Che rare dottrine non son queste mai! Pure esaminiamole un poco. Questo facitor di *riflessioni* ci dice dunque, che quando il Divin Signore avvertì i Discepoli, che se alcuno non volesse ascoltare la Chiesa, fosse considerato per escluso da essa, com' erano gli Etnici, insegnò loro ad adottare lo *schammata* degli Ebrei contro coloro, i quali si distaccassero dalla unità di fede e di morale, e non per *altra causa*. E se avessi tempo da perdere in mostrare le contraddizioni di questo Scrittore, potrei subito far osservare, non potersi ciò accordare colla seguente dottrina, che le scomuniche, propriamente corrispondenti all' Ebraico *schammata*, o sieno le *maggiori*, al solo capo di eresia furono dagli Appostoli destinate. Perciocchè se Cristo, come egli diceaci, adottò lo *schammata* non solo per quelli, che si distaccassero dalla unità di *fede*, ma per gli altri ancora, che si distaccavano dalla unità di morale; dunque o la scomunica *maggiore* non fu dagli Appostoli, e da' lor Successori riservata al solo capo di Eresia, o gli Appostoli, e i lor Successori si allontanarono dall' *unica istituzione della scomunica di Gesù Cristo*. Un' altra insuperabile difficoltà patisce questa Appostoto-

(411) *Morinus de Sacram. Poenit. lib. VI. passim.*
(412) *Pag.* 15.



postolica riserva della maggiore scomunica alla sola Eresia. L' incestuoso di *Corinto* non era già Eretico, come lo erano *Imeneo*, ed *Alessandro*; e nondimeno S. *Paolo* scomunicollo colla maggiore scomunica, quanto questi due altri Eretici. Imperciocchè siccome di questi egli scrive a *Timoteo* (413): *quos tradidi Satanae*; così dell' incestuoso scrive a' *Corintj* (414): *Jam judicavi....... tradere hujusmodi Satanae*. Or che è questo dare, che fece *Paolo* costoro in poter del Demonio, comunque spieghisi, se non la segregazione dello scomunicato dal corpo della Chiesa, o sia la maggiore scomunica corrispondente all' Ebraico *schammata?* La sola medesimezza della espressione così domanda. Domandalo ancora l' uniforme sentimento de' Padri, i quali avvegnacchè due diverse vie abbiano principalmente tenute per esplicare, che fosse questo permettere, e abbandonare i rei al potere di Satanassò; nondimeno si accordano in dire, che tanto l' incestuoso, quanto *Imeneo* ed *Alessandro* furono per *Paolo* tagliati dal corpo della Chiesa. La prima maniera di spiegar questo rilascio del peccatore in man del Demonio è, che essendo il peccatore per la scomunica privato della comunion della Chiesa, e cacciato dal seno di lei, trovasi esposto al furor del Demonio non altrimenti che una pecora, se scacciata sia di notte dall' ovile, trovasi esposta alla rabbia de' lupi. In questo senso dell' incestuoso dicea S. *Giangrisostomo* (415): *Ejiciebatur a communi fidelium coetu, abscindebatur a grege, fiebat nudus atque destitutus, atque ita luporum incursibus patebat*: nè diversamente *Teofilatto* (416): *Quomodo vero tradebatur Satanae? Ejiciebatur ex Ecclesia, abjiciebatur a charitate*, tra-

(413) *I. Tim. I.* (414) *I. Cor. V.* 5. (415) *Hom. V. in I. Tim.* (416) *In I. Tim. I.*



tradebaturque nudus lupo. Ut enim olim tabernaculum protexit nubes, sic & Christi Ecclesiam Spiritus Paraclitus. Siquis igitur extra hanc, & Spiritum fuerit, citra laborem ab aliis deinceps capi potest. L' altra maniera anche più letterale è dire, che per la scomunica erano i peccatori dati al Demonio, perche tormentassèli nel corpo: *ab Ecclesiastico enim corpore separati*, dice Teodoreto (417), *& divina gratia nudati ab adversario crudeliter flagellabantur, incidentes in morbos, & difficiles affectiones, & alias calamitates*. Ma sempre è vero, che questa terribil pena era l' effetto della scomunica maggiore, non della minore. Innoltre se volessi insistere su d' ogni minuzia, potremmo riconvenire l' Autore di aver troppo facilmente creduto al *Morino*, che la scomunica *minore* anticamente non fosse che de' Canoni penitenziali. La singolare, ma falsa opinione del *Morino*, come ben nota il P. *Bianchi* (418) ,, è proceduta da un equi-
,, voco, che egli ha pigliato dagli effetti este-
,, riori delle pubbliche penitenze tassate da'
,, Canoni, e praticate dalla Chiesa, corrispon-
,, denti agli effetti delle censure: conciossiaco-
,, sachè considerati que' quattro gradi di pubbli-
,, ci penitenti, cioè di *Consistenti*, i quali
,, venivano esclusi dalla participazione della
,, sola Eucaristia, di *Sustrati*, i quali erano se-
,, parati così dall' Eucaristia, come dalle preci
,, de' fedeli, di *Audienti*, a i quali oltre le
,, predette cose veniva interdetto l' assistere
,, alle preghiere sopra i Catecumeni, e di *Pian-*
,, *genti*, i quali erano rimossi da ogni ingresso
,, nella Chiesa, sembra, che le pubbliche pe-
,, nitenze seco recassero quegli effetti, che ap-
,, porta la scomunica nel separar gli uomini,
,, ed escluderli dalla participazione de' divini

O ,, Sagra-

(417) *In I. Tim. I.* (418) *T. III. pag. 445.*



„ Sagramenti , e delle sagrate cose. Ma tutta„ via non si distinguono infra loro il foro este„ riore , e contenzioso dall' interiore , e sagra„ mentale per la diversità della pena, ma per „ la differenza del giudizio , e della forma di „ giudicare ; onde una medesima pena e può „ esser condanna nel foro esteriore , e peni„ tenza , o soddisfazione nell' interiore , e pe„ nitenziale . „ Non bisogna esser troppo prevenuto in favore degli Scrittori anche più celebri, com' era certamente il *Morino* ; se nò corresi rischio di cadere con essi in gravissimi falli. Ma tutte queste cose sien dette, come di passaggio. Veniamo al punto. L' Autore non vuole , che per cose di Disciplina si possano fulminar gli anatemi , e ciò per istituzione di Cristo. Lasciam pur correre questa *istituzione di Cristo* non per la general podestà delle censure, ma per la determinata istituzione della scomunica , benchè dissopra l' abbiam rigettata. Ma Cristo quando disse : *chi non udirà la Chiesa, siati come Etnico e Pubblicano*, non disse: *chi non udirà la Chiesa , che rimprovereragli un errore in Fede , o un peccato contro la Morale Evangelica* ; disse assolutamente : *chi non udirà la Chiesa*. Ora domando : La Chiesa può , o non può comandare cose di Disciplina oltre la legge morale dell' Evangelio sotto pena di peccato ? Che possa comandarle , si è dianzi bastantemente provato . Dunque può darsi un caso , in cui la Chiesa comandi alcuna cosa non inchiusa nell' Evangelica legge , e uno non ubbidiscala , e dalla Chiesa ripreso non odala per contumacia di spirito riottoso. Torno già a chiedere : questo caso , nel quale sarebbe verissimo il dire : *costui non ode la Chiesa* , è egli compreso , o nò in quelle parole di Cristo : *chi non udirà la Chiesa* ? Se è compreso ; dunque la Chiesa può come Etnico e Pubblicano riguar-



guardare chi non ascoltila anche nelle sole materie di Disciplina. Se non è compreso, dicamisi dunque, qual abbiaci fondamento di escludere da quelle generali e illimitate parole di Cristo Signore questo e tutti gli altri simili casi di peccaminosa contumace disubbidienza all' Ecclesiastiche leggi di Disciplina? Un altro argomento di pari forza traesi da quell' altre parole di Cristo agli Appostoli: *quaecumque adligaveritis &c.* Perciocchè le cose di Disciplina entrano naturalmente in questo generalissimo *quaecumque*. Nè il dire coll' Autore delle *Riflessioni sopra la Bolla Coenae* (419), che questo *è sempre stato inteso da tutti come riguardante quelle materie morali e dommatiche, le quali Cristo medesimo aveva insegnate, e che dovessero* (gli Appostoli) *legare e sciogliere quelle cose, ch' egli aveva assegnato sotto tale giurisdizione*, nè, dico, il così rispondere è altro, che o cadere in nuovi errori, o darsi per vinto. E' certo o le cose di Disciplina non sono di quelle cose, che Cristo *avea assegnate sotto la giurisdizione di legare e di sciogliere*, e ne seguita, che gli Appostoli, e i lor Successori non possano tampoco far leggi di Disciplina, il che è gravissimo errore; o se sono di quelle cose, che Cristo *avea assegnato sotto tale giurisdizione*, dunque il detto di Cristo può bensì riguardare *quelle materie morali, e dommatiche, le quali egli medesimo aveva insegnato*, ma non *quelle sole* con esclusione delle cose di mera Disciplina. Ma strigniamo l' Avversario anche più forte. Egli ci dice, che la scomunica può mettersi per delitti contra la Morale. Ora quando un precetto Ecclesiastico di Disciplina obbliga *sub gravi* sì, e per guisa, che di mortal peccato sia reo chi trasgrediscalo, esser dee

(419) *Pag. 290.*



per l' *obbligazione* cosa di morale, benchè quanto *alla materia* sia cosa di Disciplina. Se dunque le colpe contra la Morale alla pena della scomunica sono soggette, possono esserlo quelle pure, che feriscano la Disciplina obbligante sotto grave peccato. Siane esempio il divieto degli Appostoli fatto di mangiar sangue, e carni di animali, che per soffocamento fossero morti. Tutta la Cristianità per secoli parecchi ha creduto che questo fosse un cotal precetto, che obbligasse *sub gravi*, e perciò appartenesse alla Morale, benchè la sua materia non fosse che di variabile Disciplina. Quindi il Concilio *Trullano* credette di potere a' violatori ordinare, se Cherici fossero, la degradazione; se laici, la scomunica: *Siquis deinceps* (così il Canone LXVII. di quel Concilio) *animalis sanguinem quovis modo comedere adgrediatur, si sit quidem Clericus, deponatur; sin autem* laicus, *SEGREGETUR*. Conchiudasi pertanto, che negando l' Autore delle *Riflessioni* alla Chiesa la podestà di scomunicare per cose di Disciplina, o contraddice ciò, che egli stesso insegna sulle scomuniche per le cose morali, o viene a contrastare alla medesima Chiesa la podestà di obbligare ad alcuna osservanza di Disciplina sotto pena di mortifera colpa. Se non che la dottrina di questo Autore ad un altro intollerabile errore conduce. Non è già il solo Concilio *Trullano*, che a cose di Disciplina abbia annessa la scomunica. Appena che da piu antichi tempi incominciando, e seguendo fino a' nostri trovisi alcun Concilio, nel quale non siasi questa pena decretata contra i trasgreditori di qualche Canone di Disciplina. Per non allungarci in cosa certissima accenniamo alcuni pochissimi Canoni di soli Concilj Ecumenici. Non è certamente, se non punto di Disciplina, che il Battesimo non conferiscasi ne' privati Oratorj,



torj, ma sol nelle Chiese; eppure il terzo general Concilio di *Costantinopoli* dopo di avere nel Canone LIX. determinato, che *Baptismus in Ecclesiis tantum celebretur*, soggiugne: *Siquis contra fecerit, si Clericus est, deponatur; si laicus, excommunicetur*. Lo stesso Concilio al Canone LXXIV. vietò le Agapi nelle Chiese, e comandò, che *qui hoc fecerint, cessent, vel excommunicentur*: e questo non era punto di Disciplina? Così ancora il Canone XVII. del quarto Concilio Ecumenico di *Costantinopoli* assai cose stabilì sulla podestà de' Patriarchi, e de' Metropolitani: cose tutte senza dubbio di Disciplina, nè tuttavia lasciò di aggiugnere: *is autem, qui huic definitioni non obedierit, anathema sit*. Molti più di tali Canoni coll' aggiunta pena di scomunica s' incontrano ne' posteriori generali Concilj di *Occidente* senza trarne quello di *Trento*. Ma non lasciamo un insigne Canone del Concilio per ordine del Magno *Costantino* nella causa de' *Donatisti* celebrato in *Arles*. *De Praesidibus*, (ci si dice nel Canone VII.) *qui fideles ad Praesidatum prosiliunt, placuit, ut cum promoti fuerint, litteras accipiant Ecclesiasticas communicatorias, ita tamen ut in quibuscumque locis gesserint, ab Episcopo ejusdem loci cura de illis agatur, & cum coeperint contra Disciplinam agere, tum demum a communione excludantur*. Ecco quì generalmente la Disciplina munita colla pena della separazione dalla comunion della Chiesa. Or discorriamola un poco. L' Autore delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae* ci spaccia, che colle scomuniche per istituzione di Cristo non posson punirsi se non i peccati contro l' unità della Fede, e della Morale. Converrà dunque affermare, che la Chiesa e congregata ne' particolari Concilj, e adunata ancora ne' generali Concilj o non abbia conosciuto quale sia stata l' istituzione delle scomuniche fatta da



Cristo, o conoscendolo abbiala con enormissimo abuso travalicata. Ma il gran coraggio, che vuolci per asserire tai cose. La Chiesa dunque di tutti i tempi, di tutti i luoghi, ancora in quelle più venerande assemblee, alle quali Gesù Cristo promise una particolarissima assistenza del divino suo Spirito illuminatore, non ha conosciuto, che l' usare delle scomuniche in materia di Disciplina era un attentato contrario alla stessa istituzione di Cristo? Qual errore dopo ciò non si potrà alla Chiesa attribuire, senza riguardo che o le divine promesse, o l' indirizzo dello Spirito Santo ne la possano garentire? Ma ben peggio sarà, se la Chiesa l' ha conosciuto, e nondimeno ne ha tant' oltre portato l' abuso. Ella dunque avrà tirannescamente dominato sopra i Fedeli di tutte l' età, e di tutte le Nazioni assoggettandoli a pene, alle quali Cristo non voleali per alcun modo sottoposti; avrà loro fatto credere di avere un' autorità, che Cristo aveale assolutamente negata; e all' uno e all' altro eccesso saranno concorsi i Prelati di tutte le Chiese del mondo Cristiano anche più, che per lo grado loro, rispettabili per l' esimie virtù, e pe' favori anche miracolosi distinti dal Cielo. E' egli questo ben conoscere qual sia la santità, quale l' infallibilità di questa unica immacolata e sicura maestra di Religione?

2. *Che molto meno si possa fulminare per cose temporali.*

XXIX. A queste medesime orribili conseguenze conduce quell' altro errore di questo medesimo Autore, che insegna in più luoghi, non potersi alcuno scomunicare *per cose laiche*, cioè, come spiega l' Autore *della Chiesa, e della Repubblica dentro i loro limiti*, il quale segue gli stessi principj, (420) *per cose meramente temporali, e miste*. Perciocchè e chi non sa quante volte ancora per tali cose i Con-

(420) *Pag.* 127.



i Concilj e particolari, e generali fulminarono le sacre Censure? *Qui oblationes defunctorum aut negant Ecclesiis, aut cum difficultate reddunt, tanquam egentium necatores excommunicentur*: così il quarto Concilio *Cartaginese* (421). Gl' invasori, e ritenitori de' beni delle Chiese con Ecclesiastica sospensione si vollero dal terzo Concilio di *Orleans* puniti, finchè restituissero il mal tolto (422); ma quello di *Overgne* del DXLI. ordinò, che fossero cacciati *ab Ecclesiae Catholicae communione* (423). Parimenti chi negasse le decime, esser dovea separato *a membris Ecclesiae omni tempore* per decreto del Sinodo di *Maçon* (424) tenuto l' anno DLXXXVIII. Bastino questi esempli pe' particolari Concilj. Due soli sceglиamone tra gli Ecumenici. Nel terzo Concilio *Costantinopolitano* abbiamo due Canoni, che meritan di essere quì riportati. Uno è il LXXI., nel quale si ordina, *eos qui docentur legibus civilibus*, Graecis *moribus uti non oportere*, & *neque in theatrum induci*, *aut quae volutabra dicuntur celebrare*, *vel praeter usum communem sibi vestem induere* .... *Qui secus fecerit*, *segregetur*. L' altro è il Canone XCVI. *Nequis calamistratis crinibus incedat* ...... *Qui secus se gesserit*, *excommunicetur*. Il Concilio di *Trento* ci somministrerà esso pure un singolare esempio di tali scomuniche laddove approva, benchè con alcune circostanze le limiti, le scomuniche, *quae monitionibus praemissis ad finem revelationis*, *ut ajunt*, *pro deperditis*, *seu subtractis rebus ferri solent* (425). Già vedesi, che torna quì pure il fatto argomento. Perciocchè se vero fosse, che per istituzione di Cristo

O 4 non

(421) *Cap. XCV.* (422) *Cap. XXII.* (423) *Cap. XIII.* (424) *Can. V.* (425) *Sess. XXV. de Reform. c. 3.*



non foſſer ſoggette a ſcomunica le coſe *laiche*, e temporali, o anche le miſte, la Chieſa o ſarebbeſi maliziofamente uſurpata per tanti ſecoli una podeſtà, che non avea, il che ripugna alla ſua ſantità, o con error graviſſimo avrebbe falſamente creduto di avere queſta autorità, il che contraria la ſua infallibilità. Ma ſu queſto punto armiamo un altro aſſai forte argomento. Appena che abbiaci peccato eſterno anche contra la legge divina, il quale non abbia miſta qualche temporalità: conſiderinſi i furti, gli omicidj, le ſedizioni ec.: Vi ſarà nondimeno Cattolico uomo, il qual neghi queſte azioni eſſer ſoggette al foro penitenziale della Chieſa? Anzi le più di queſte azioni ſe pubbliche erano, e ſcandaloſe, alla pubblica penitenza per molti ſecoli furono ſottopoſte. Chiedo ora, per qual ragione poteſſele la Chieſa ſoggettare al ſuo foro penitenziale per punirle con faticoſiſſime penitenze, non poſſale ſoggettare al ſuo foro contenzioſo per punirle colla ſcomunica? Riſponde l' Anonimo de' limiti (426), che *la ſcomunica riguarda lo ſpirituale*; non può dunque avere obbietto o temporale, o miſto. Ma la pubblica penitenza che riguardava, ſe non lo ſpirituale? eppure cadeva ſopra azioni miſte moltiſſime di temporalità. Vuol dire, che ſiccome la penitenza non riguarda preciſamente il materiale dell' azione peccaminoſa, che eſſer può un obbietto meramente temporale, ma sì il formale, o ſia la malizia, che è tutta ragione ſpirituale; così la ſcomunica punendo un' azione miſta di temporalità, ma peccaminoſa, non eſce del ſuo obbietto *ſpirituale*, perchè puniſce quell' azione non come miſta di temporalità, ma come peccaminoſa. Che ſe ciò non baſta ad aſſoggettare alla podeſtà degli anate-

(426) *Loc. cit.*



anatemi le malvage azioni, neppur basterà a sottometterle alla podestà della Ecclesiastica penitenza; il che se vogliasi, ove anderemo noi? Veggo, nondimeno, che potrebbe alcuno con *de Marca* (427) farsi forte colla dottrina di *Giovanni* di *Parigi*, e di *Occamo*: (Teologi venduti all' odio di *Filippo* il *Bello*, e di *Lodovico* il *Bavero* contra *Bonifacio* VIII., e *Giovanni* XXII.) Distingue dunque con essi *de Marca* citato ed approvato dal P. *Pereira* nella sua *dottrina della Chiesa* ec. i peccati in *Ecclesiastici*, e *Secolari*. Per *Ecclesiastici* intende quelli, che contra la Fede, e i Sagramenti si commettono. Per peccati *Secolari* intende quelli, che si commettono contra le pubbliche, e civili leggi. E de' primi dice appartener la cognizione alla potestà Ecclesiastica, e ad essa spettare il punirli colle censure. Ma in quanto a i delitti *Secolari* li distingue in due generi; altri chiama peccati di *errore*, o di *opinione*, come se alcuno credesse, l' omicidio, o il furto non esser peccato; altri nomina peccati di *fatto*, e di *vendicazione*, che si commetton da quelli, che sanno e credono, esser l' opera, che ammettono, peccaminosa. E del primo genere afferma appartenere il conoscimento, e la punizione all' Ecclesiastica potestà: ma questi peccati, a vero dire, non si distinguono da i delitti, che ei chiama *Ecclesiastici*, cioè commessi contra la Fede. Ma intorno al secondo genere asserisce, poter bensì la Chiesa usare i consigli, e le ammonizioni, ma non mai costrignere i delinquenti colle pene spirituali (428). „ Con questa bella dottrina, dice quì „ il P. *Bianchi* (429), ci vorrebbe dare ad „ intendere, che non può la Chiesa assumere,

„ se

(427) *De Conc. lib. II. cap. III. §. 6.* (428) *Ivi n. 7.* (429) *T. II. pag.* 411.



,, ſe non la cognizione di que' delitti, che ſi
,, commettono contra la Religione, o i Sagra-
,, menti, o che ſono congiunti a coſa, che o
,, a quella, o a queſti ſi oppone; e in queſta
,, guiſa gettare a terra la Decretale *Novit*, (d'
,, *Innocenzio* III.) in cui ſi tratta di conoſci-
,, mento, o di peccato anneſſo a temporalità di
,, coſa, che può eſſer ſolamente oppoſta o alla
,, ragion delle genti, o al diritto pubblico, e
,, civile, come ſono le materie feudali, la
,, guerra, e la pace. Ma queſta dottrina, con
,, buona pace del *de Marca*, ſia di *Giovanni* di
,, *Parigi*, ſia di *Occamo*, ſia dell' iſteſſo *Gerſò-*
,, *ne* citato dal *de Marca*, noi francamente di-
,, ciamo eſſer falſa, ſcandaloſa, ſovverſiva del-
,, la più ſacra antica Diſciplina della Chieſa
,, Criſtiana, e manifeſtamente contraria alle re-
,, gole dell' Evangelio. Come? Adunque la
,, Chieſa non ha poteſtà di correggere, e pu-
,, nire colle ſpirituali pene i pubblici ſcandali,
,, coſtrignere colla forza dell' armi ſpirituali i
,, pubblici peccatori, che offendono Dio nel-
,, la traſgreſſione di quelle leggi, che ſebbene
,, ſono civili, perche conſiderate ancora dalla
,, Repubblica, ſono però divine, perche rivela-
,, te dal lume della ragione, o dalla voce di
,, Dio ſteſſo proferite? Non potrà adunque la
,, Chieſa ſeparare dal ſuo conſorzio colla ſco-
,, munica o un pubblico omicida, o un pub-
,, blico ladrone, o un pubblico uſurajo, il qua-
,, le da eſſa ammonito non ſi ravvede, cor-
,, retto non ſi emenda? E dov' è l' antica
,, Diſciplina della Chieſa, nella quale ſappia-
,, mo, che queſta ſorta di delinquenti denun-
,, ciati al ſuo giudizio ſi condannavano alle
,, pubbliche penitenze, e dove queſte non gio-
,, vavano per farli ravvedere, o da eſſi diſ-
,, prezzavanſi, venivano fulminati colla ſco-
,, munica, e ſeparati dalla ſua ſocietà? Dov'

,, è



„ è l' ordine della correzione prescritto dall'
„ Evangelio di rigettare tra gl' infedeli, e pub-
„ blicare coloro, che non ascoltan la Chiesa,
„ dappoichè prima in segreto, indi innanzi ai
„ testimonj fatti avvertiti, e finalmente al-
„ la Chiesa denunciati, e da essi ammoniti
„ non si correggono? Qual delinquente Cri-
„ stiano, sia Principe, sia privato può anda-
„ re esente da quest' ordine di correzione? Nè
„ punto ci muovono gli Arresti del Parlamen-
„ to di *Parigi* del 1336., e del 1380. citati dal
„ *de Marca*, da i quali vien adottata, ed ese-
„ guita la sopraddetta scandalosa dottrina, vie-
„ tandosi a i Prelati Ecclesiastici di procedere
„ colle pene spirituali non pure ne' delitti,
„ che essi chiamano *secolari*, ma anche ne'
„ delitti *misti*, come l' adulterio: imperocchè
„ questi Arresti come manifestamente contrarj
„ alla Disciplina Cristiana debbono annove-
„ rarsi tra quei lagrimevoli abusi, che hanno
„ fatta serva la libertà della Chiesa, e sner-
„ vato il vigore della sua Disciplina. Ma op-
„ pongono il *Bossuet*, e il *de Marca*, che se
„ per ragion del peccato si fa lecito a i Pre-
„ lati della Chiesa, e massimamente al Ponte-
„ fice di giudicar sopra qualunque materia, cui
„ va quello congiunto, niente osta, che non
„ traggano al loro giudizio tutti gli affari e
„ pubblici, e privati, ne' quali è certo, che
„ può andar congiunta la colpa, con grandis-
„ sima confusione del Foro, e dell' Imperio.
„ Ma questa ideata confusione si vedrà risol-
„ versi in sogno, quando si ponga mente alla
„ gran distinzione, che v' ha tra l' uno, e l'
„ altro Foro, tra l' una e l' altra potestà, e
„ nel modo, e nell' ordine di giudicare, e di
„ punire questi delitti, che chiamano *secolari*.
„ Primieramente la Chiesa li punisce con pe-
„ ne spirituali, il Principe con temporali; on-

„ de



,, de non v' ha alcuna ripugnanza, che uno
,, stesso delitto, massime quando sia pubblico,
,, scandaloso, e incorrigibile, il delinquente
,, dalla Chiesa si punisca con pene spirituali,
,, e dalla potestà laica con temporali. Secon-
,, dariamente il Principe in questi peccati pro-
,, cede anche per uffizio, e per inquisizione,
,, la Chiesa solamente per denuncia, o per
,, pubblicità della colpa. In terzo luogo la
,, Chiesa avendo per fine l' emenda del reo,
,, non punisce se non il contumace, che am-
,, monito non si corregge, e il Principe miran-
,, do alla vendetta pubblica punisce il colpe-
,, vole, ancorchè del suo delitto siasi pentito.
,, In fine le pene della Chiesa sono medicina-
,, li per l' anima, quelle del Principe vendi-
,, cative pel corpo. Tutte queste gran dif-
,, ferenze nel modo, e nell' ordine di pro-
,, cedere contra questi rei di *secolari* delitti
,, dimostrano del tutto vana, e insussistente l'
,, ideata confusione de' Fori, e la sognata
,, perturbazione de' diritti dell' Imperio. ,,
Sia così, dirà forse taluno: ma almeno le scomuniche per cose laiche e temporali non dovrebbono essere così frequenti, come pur lo furono massimamente dopo il secolo undecimo. E io rispondo, che questa o istanza, od obbiezione che sia, nasce da poca perizia dell' antica Ecclesiastica Disciplina. Noi al presente da più secoli, dopo cioè cessato l' uso della pubblica penitenza, non riconosciamo altra scomunica *minore* che quella, la quale s' incórre per comunicare con uno scomunicato di maggiore scomunica. Non era così nell' antica Chiesa, quando era in vigore la pubblica penitenza. I varj gradi di essa diedero occasione a varie maniere di ecclesiastiche *minori* separazioni, le quali erano per dirla con S. *Agostino medicinali*, e *non mortali*, perche non tagliavano dal corpo della

Chie-



Chiesa lo scomunicato, come facea l' anatema, o la scomunica *maggiore*; ma solo il privavano e per lo più *ad tempus* ora della Eucaristia, ora della comunione degli altri Vescovi, or d' altro spirituale vantaggio. Così un Vescovo, che senza legittima ed approvata cagione non si recasse al Sinodo della Provincia, dovea *Ecclesiae suae comunione esse contentus*, come decretò il quinto Concilio di *Cartagine* presso *Graziano* (430), e privato sino a nuovo Concilio *cunctorum Episcoporum caritatis communione*, secondoche si esprime il Concilio di *Tarragona* (431), onde non poteva passare ad altre diocesi, non ricevere nè visite, nè lettere comunicatorie degli altri Vescovi ec. Così a chi escisse di Chiesa in tempo di predica, il quarto Concilio di *Cartagine* (432) stabilì pena di scomunica: *Sacerdote verbum faciente in Ecclesia, qui egressus de auditorio fuerit, excommunicetur*, cioè sia privato della Eucaristia, non essendo verisimile, come bene osserva dopo il *Suarez* l' Autore delle *Conferenze Ecclesiastiche della diocesi d' Angers* per l' anno 1712. (433), che quel Concilio punir volesse una colpa così leggiera colla severissima pena della *maggiore* scomunica. Queste *minori* scomuniche in quanto atti della pubblica penitenza erano del foro penitenziale, ma talor anche si decretavano in giudizio Ecclesiastico, e allora erano propriamente censure. Lo notammo dissopra, e ora il confermeremo con un bellissimo passo di S. *Agostino*. *Nos vero*, dic' egli (434), *quemquam a communione prohibere non possumus, quamvis haec prohibitio nondum mortalis sit, sed medicinalis, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive saeculari, sive Ecclesiastico*

(430) *Can.* 10. *dist.* 18. (431) *Ivi Can.* 15. (432) *Can. XXIV.* (433) T. II. *pag.* 109. (434) *Serm.* 357. *n.* 10.



stico judicio nominatum atque convictum. Quando la *medicinale* scomunica si dava ad un reo, che si fosse spontaneamente confessato, non passava ella i termini di penitenza, ed era del foro penitenziale; ma quando s' imponeva ad uno, che fosse stato di colpa convinto o in laico tribunale, o in giudizio Ecclesiastico, era propriamente scomunica, onde lo stesso santo Dottore nel libro, che scrisse contro i *Donatisti* dopo la conferenza, diceva: *Neque a populo Dei separamus*, come si fa per la maggiore scomunica, *quos vel degradando, vel EXCOMMUNICANDO ad humiliorem poenitentiae locum redigimus*. Ma tolta, o anche rallentata che fu la pubblica penitenza, andaron pure a poco a poco in disuso siffatte *minori* scomuniche, le quali a' peccatori erano di qualche freno. Convenne perciò alla Chiesa in molti casi, ne' quali avrebbe dianzi usata la sola *minore* scomunica, valersi ancora della maggiore scomunica, e questo ha fatto, che ne' bassi secoli trovinsi più sovente fulminate le scomuniche maggiori, che non ne' più antichi per cose pure di temporalità, massimamente che la sopravvenuta maggior frequenza di eccessi in tali materie domandava una pena più rigorosa.

5. *Errori intorno le persone sogette alla scomunica.*

XXX. Torniamo all' Autore delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae*. Egli ci obbliga ad esaminare un altro suo sentimento, ma intorno le persone, che alla scomunica non sono sogette. Io non voglio apporgli errori, che forse non ebbe animo d' insegnare. Ma di ciò ch' egli narra de' Papi scomunicati, potrebbe taluno sospettare, non egli ammettesse questa *Fogiana* dottrina, che un certo e legittimo Papa esser possa scomunicato. „ I Papi, dic' egli, „ (435) entrarono essi pure nella mischia „ con

1. *Che il Papa esser possa scomunicato.*

(435) Pag. 19.



„ con tutti gli altri, ed a vicenda ſcomunicarono, e furono ſcomunicati e vivi, e morti; onde non ſolamente il Concilio Generale VI. di *Coſtantinopoli* anatematizzò nell' Azione XIII. *Onorio* Papa già morto, ed unitamente con lui *Ciro*, *Sergio*, *Pirro*, ed altri, e S. *Leone* II. Succeſſore di *Onorio* l' anno 682 ſolennemente ne confermò la ſentenza, ma ſi vide *Liberio* Papa ſcomunicato dal Concilio di *Milano*, perche difendeva S. *Atanaſio*, e da S. *Ilario* ſcomunicato poi con tanti anatemi, quai ſi leggono nelle Opere di quel Padre, perche annojato dell' eſilio avea ſottoſcritto alla condanna di *Atanaſio* ſteſſo, ed alla formola di *Sirmio*; *Adeodato* Papa, che aveva ſcomunicato *Mauro* Arciveſcovo di *Ravenna* eſſere dal medeſimo riſcomunicato; *Bonifazio* VI. ſcomunicato dai Veſcovi di *Germania*, e per dir tutto in uno, *Gregorio* IV., che andava in *Francia* per iſcomunicare il Re *Luigi* il *Buono*, eſſere ributtato dai Veſcovi con quella famoſa minaccia ſerbataci da *Aimone* (436): „ *Se verrà per iſcomunicare, ſe ne tornerà ſcomunicato*. „ Ma biſogna confeſſarlo, l' Autore ha quì ammaſſate ſtoriche erudizioni ſenza veruna critica; e in queſto non ſi è fatto molt' onore preſſo le ſagge e dotte perſone: ſembra nondimeno, che eſſendo tali racconti un ſeguito di quello di ſopra incominciato (437) da queſte parole: *Queſto* DISORDINE, (di eccesſive ſcomuniche) *s' accrebbe di modo ec.*, abbia egli ſteſſo per *diſordine* le accennate ſcomuniche contro de' Papi. E veramente eſſendo la ſcomunica un atto di punizione del Superiore ſopra un ſuo ſuddito, non può ſenza grave, ed orribil

(436) *L.* 5. *c.* 14. *pag.* 289. *Edit. pariſ.* 1603.
(437) *Pag.* 18.



orribil *disordine* chi non ha in terra alcun Superiore, come è il Papa certo e legittimo, essere dagl' inferiori scomunicato. Egli sarebbe innoltre questo un attentato assai ridicolo; perciocchè che è la scomunica, se non una separazione di una, o più persone dal corpo della Chiesa, e dal centro della Ecclesiastica unità? Ora chi potrebbe mai scomunicare il Papa, cioè dal centro dell' unità separare il centro stesso dell' unità? Però eccessi, e sconvenienze di sì fatto genere non si possono attendere se non o da' brutali eretici, come erano i Vescovi *Ariani*, che nel Concilio di *Milano* scomunicaron *Liberio*, o da' forsennati Scismatici, qual era l' Arcivescovo di *Ravenna Mauro*, il quale ebbe l' impudenza di anatematizzare non *Adeodato*, come dicea il nostro Autore, ma *Vitaliano* Papa; o da' prosuntuosissimi cortigiani, quali per confessione dello stesso *Aimoino* (438) erano que' Vescovi da lui rammentati (seppure quel fatto è vero, di che i critici più avveduti dubitan forte) (439). Di *Bonifacio* VI. nulla dir posso, perciocchè confesso di non trovare della pretesa scomunica contro di lui alcun vestigio nè negli antichi, nè ne' moderni Scrittori. Quanto ad *Onorio*, la cosa sarebbe degna di qualche considerazione, se non fosse già noto ciò, che ne disse *Adriano* II. nel Sinodo *Romano* riferito nella settima azione dell' ottavo generale Concilio: *Licet enim* Honorio *ab Orientalibus post mortem anathema sit dictum, sciendum tamen est, quia fuerat super haeresi accusatus, propter quam SOLAM licitum est minoribus majorum suorum motibus resistendi, vel pravos sensus*

(438) *Parum quid, dic' egli, surripuit Episcopis Imperatoris PRAESUMPTIO AUDACIAE.*
(439) *Veggasi du Mesnil de doctr. & discipl. Eccles. T. III. lib. XXXVII. n. 20.*



sensus libere respuendi, *quamvis* & *ibi nec Patriarcharum*, *nec ceterorum Antistitum cuipiam de eo quamlibet* FAS FUERIT *proferendi sententiam*, *nisi ejusdem primae Sedis*, cioè di *Agatone*, *praecessisset auctoritas*. Dove per altro non intese *Adriano*, che *Onorio* fosse accusato di avere insegnata l' Eresia de' *Monoteliti*, ma solo di averla favorita, in quanto cioè, come a' Vescovi delle *Spagne* scrisse S. *Leone* II., *flammam haeretici dogmatis non*, *ut decuit Apostolicam auctoritatem*, *incipientem extinxit*, *sed negligentia confovit*. Del resto sarebbe gran maraviglia, che l' Autore avesse voluto insinuare, che i Papi esser potessero scomunicati; egli, che insegna, non potersi da' Papi scomunicare i Principi secolari. Ma questa sua nuova dottrina vuol essere più diligentemente discussa. I Principi come tali sono *intra Ecclesiam*, sono pecore dell' ovile di Cristo, sono figliuoli della Chiesa: lo abbiamo in altro luogo veduto; dunque esser debbono alla correzione, e alla censura della Chiesa ugualmente soggetti, che gli altri privati. Se dunque avvenga, ch' eglino alle ammonizioni della Chiesa restii adoperino come se fossero sopra la Chiesa, non odan la voce di sì buona Madre, imperversino contro il supremo Pastore, perche non potranno essere scomunicati? Disse Cristo: *Qui Ecclesiam non audierit*, *sit tibi sicut Ethnicus*, & *Publicanus*; dove eccettuò i Principi? Però *Natale* d' *Alessandro*, e *Bossuet* confessano eglino stessi, che i Principi non hanno sulla lor dignità alcun presidio, o privilegio, che dalle censure Ecclesiastiche li esentino; e prima di loro avea detto *Almaino* Teologo celebre tra' Regalisti di *Francia*: *Insuper quum illi potestati* (l' Ecclesiastica) *non ex institutione humana*, *sed divina cuncti fideles subjiciantur*, & *quando aliquid subjicitur alicui non*

2. Che i Principi secolari esser non possano scomunicati.

 ex



ex proprio consensu, sed autoritate alicujus, non potest ab illa subjectione eximi, nisi autoritate ejus, qui eum subjecit, vel autoritate sui superioris, si habeat superiorem: hinc est, quod contra obedientiam debitam Ecclesiae praescribi non potest, & multi Imperatores, & Reges hac potestate fuerunt excommunicati (440). Eppure, ripiglia quì l' Autor delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae* (441), nè tampoco per cagion di eresia un Sovrano „ non è mai stato creduto nella
„ primitiva Chiesa soggetto ad una positiva
„ sentenza de' Vescovi. Infatti Gesù Cristo non
„ dichiarò già scomunicato, nè privò dell' Im-
„ pero l' Imperador di *Roma*, quantunque esi-
„ gesse da lui il tributo; nè gli Appostoli al-
„ cun Tetrarca della *Giudea*, o alcun Gover-
„ natore *Romano*; anzi S. *Pietro* e S. *Paolo* Ap-
„ postoli inculcarono molte volte colle più for-
„ ti sentenze una piena soggezione e rispetto ai
„ Sovrani, senza esaminar le loro azioni per
„ quanto fossero violente, ed essi discoli; e
„ senza contrappor loro altra resistenza, che l'
„ umiltà, la rassegnazione, e la pazienza. E
„ poichè i Sovrani abbracciarono il Cristianesi-
„ mo, non si credette mai la Chiesa per sette
„ interi secoli in diritto di scomunicarli, quan-
„ tunque peccassero contra l' unità della Chie-
„ sa. Non mancava costanza al zelantissimo
„ S. *Atanasio*, nè al grand' *Osio*, nè prima del
„ suo esilio a Papa *Liberio*, e pur tuttavia niun
„ di essi s' immaginò di scomunicare l' Impe-
„ radore *Costanzo*, quantunque perseguitasse i
„ Vescovi *Niceni* per favorire gli *Ariani*. Niun
„ giudicò gli anatemi della Chiesa destinati
„ contra l' Imperadore *Valente*, che si professa-

„ va

(440) *Quaest. resumpt. de dominio nat. &c. 8. concl. P II.* (441) *Pag. 36.*



„ va pubblico *Ariano*, anzi narra espressamen-
„ te *Teodoreto* nel libro IV., che S. *Basilio*, del
„ quale pure è nota la severità e rigidezza,
„ lo ricevette alla comunione della sua Chiesa.
„ Non vi fu tra i Vescovi o Papi chi si cre-
„ desse in diritto di scomunicare l' Imperadore
„ *Zenone*, quantunque aperto fautore degli Ere-
„ tici, e solamente fu avvisato con tutto il
„ rispetto ch' errava, nel tempo, che veniva
„ scomunicato *Acacio*, come può rilevarsi dal-
„ la terza lettera di *Felice* III. a *Zenone*, e
„ dalla XIX. di *Gelasio* ai Vescovi della *Dar-*
„ *dania*. Tutto il libro secondo di *Sulpizio Se-*
„ *vero* è diretto a descrivere la protezione che
„ l' Imperadore *Graziano* diede ai *Priscillianisti*,
„ benchè li avesse prima condannati, nè si
„ legge però, che l' ardente e fanatico *Itacio*
„ Vescovo di *Merida* lo scomunicasse, nè che
„ S. *Martino*, S. *Ambrogio*, o il *Romano* Pon-
„ tefice impiegassero le censure. Non vi fu
„ peggiore Imperadore di *Costante*, nipote di
„ *Eraclio*, mentre fu eretico, e fratricida, perse-
„ guitò gli Ecclesiastici, ed ammazzò il Pon-
„ tefice S. *Martino*. Tuttavia Papa *Vitaliano* lo
„ ricevette con tutta la dovuta sommissione e
„ riguardo. Niuno ignora il rispetto e la sog-
„ gezione, con cui scrisse S. *Gregorio Magno*
„ al tiranno Imperadore *Foca*, ed all' altro non
„ meno feroce Imperadore *Maurizio*; e tra mil-
„ le esempli, che si possono trarre da tutti i
„ secoli della Chiesa, anteriori a *Gregorio* VII.,
„ è degno di osservazione, che nell' ottavo
„ secolo, in cui cominciavano gli Ecclesiastici
„ ad ingerirsi nelle giurisdizioni laiche, stuzzi-
„ cando *Adriano* Papa i Vescovi della *Francia*
„ contra *Carlo Calvo*, gli risposero unitamente
„ per bocca d' *Incmaro*, che cotale stravagan-
„ za *non più tentata dagli Antecessori Papi era*



„ *contra lo spirito della Chiesa* (442); anzi
„ trattandosi dello scandaloso divorzio di *Lo-*
„ *tario*, si rileva da *Incmaro* stesso, benchè in
„ tal circostanza fosse di opinione diversa, for-
„ se perche era contrario a *Lotario*, che i Ve-
„ scovi non volevano ingerirsene, perche di-
„ cevano, *non essere il Re soggetto se non se*
„ *a Dio, e che siccome, qualunque colpa ei*
„ *commetta, non può scomunicarsi dai Vescovi*
„ *del suo Regno, così molto meno dagli altri,*
„ *perche è soggetto solo a Dio, che lo ha fatto*
„ *Re* (443). Sul qual proposito mi pare tra
„ numerose sentenze degli antichi Padri mol-
„ to precisa ed espressiva una riflessione di
„ S. *Ambrogio*, che nell' Apologia per *Davidde*
„ con-

(442) *Domno Regi Carolo dicitur... quod talem praeceptionem, & comminationem ab Antecessore vestro nullus Episcoporum in isto Regno acceperit, nec etiam ab haereticorum vel schismaticorum, sive tyrannicorum Imperatorum ac Regum, quales fuerunt Constantinus Arianus, ac apostata Julianus, & Maximus tyrannus, praesentia & salutatione, sive collocutione Sedis Apostolicae Pontifices, vel alii magnae auctoritatis atque sanctitatis Episcopi, cum locus & ratio ac causa exigit, se subtraxisse leguntur. Hincmari Epist.* 41. *ad Hadrian. Pap. Oper. ex Sirmond. Tom. II. pag.* 694.

(443) *Dicunt quoque etiam aliqui Sapientes, quia iste Princeps Rex est, & nullorum legibus vel judiciis subjacet, nisi solius Dei, qui eum in Regno, quod suus Pater illi dimisit, regem constituit... & suis Episcopis, quicquid egerit, non debet excommunicari, ita ab aliis Episcopis non potest judicari, quoniam solius Dei principatui debet subjici, a quo solo potuit in principatu constitui. Hincmarus de div. Lothar. q. VI. Oper. T. I. pag.* 693.



„ considera, che quel Re si soggettò alla penitenza subito, che fu ripreso dal Profeta „ Natan, e conclude così: *Quelli, che sono* „ *soggetti alle leggi, ardiscono di negare il loro* „ *peccato, e non si degnano di chiedere indulgenza, la quale pur chiedeva* Davidde, *benchè a nessuna legge umana fosse soggetto* „ (444). „ Non potrà l'avversario querelarsi, che siasi nulla da noi dissimulato: abbiamo tutta recitata la sua argomentazione. Alla qual rispondendo dico, che l'Autore in questa si allontana dalle regole del diritto discorso, contraddice a se stesso, e infine dalla verità de' fatti si scosta. Veggiamo partitamente tai cose. 1. L'Autore si allontana dalle regole del diritto discorso. Se io discorressi così: *la Chiesa ne' primi sette secoli non condannò alla pubblica penitenza alcun Sovrano* (445) *comecchè empio, anzi eterodosso; dunque i Principi non furono dalla Chiesa risguardati come soggetti al suo foro penitenziale*, vi sarebb' egli alcun Cattolico, che approvar potesse questo mio ragionare? Qui non si cerca, se debba la Chiesa usar la sua podestà ogni volta che se le offerisce la cagione di usarla; cercasi se ella abbia questo potere. „ Certa cosa è, dirò col citato „ P. *Bianchi* (446), che l'autorità conceduta „ da Cristo alla Chiesa di purgar le colpe de' „ suoi figliuoli mirando più all'emenda, ed alla salute de' colpevoli, che alla loro punizione, ed essendo le sue pene medicinali,

 „ con-

(444) *Apol. I. David. Qui tenentur legibus audent suum negare peccatum, dedignantur rogare indulgentiam, quam petebat (David), qui nullis legibus tenebatur humanis.* (445) *Se eccettuisi l'Imperador Teodosio da S. Ambrogio messo a pubblica penitenza.* (446) *Tom. I. pag.* 475.



„ conviene che ella allora solamente le usi, „ quando ne può sperar giovamento, e non „ quando la medicina per indisposizione dell' „ infermo si può convertire in veleno. „ Or chi non vede, quanto vana cosa sarebbe stata sottoporre i Principi alla scomunica, con aperto pericolo, ch' eglino non solo avessero disspregiate le censure, ma vieppiù inviperiti si fossero contro di lei? Alla Chiesa però tocca il discernere, quando l' uso della sua podestà sia spediente o nò. Del rimanente, come bene avvisava lo stesso P. *Bianchi* (447), dal non aver la Chiesa alcune volte fatto uso di questa podestà non si può argomentare, che ella non l' abbia; ma bisogna considerare se, allorchè avea cagione di usarla, concorressero quelle circostanze, che avesser potuto renderne utile, prudente, e non nocevole l' uso. Questa osservazione vale pe' casi, ne' quali dopo l' Imperador *Costantino* non armò la Chiesa contra i Sovrani le sue censure. Per ciò poi, che dicea l' Autore di Gesù Cristo, e degli Appostoli, è da deridere, quanto l' insano *Giovanni Hus*, che in questa sgangheratissima foggia di argomentare lo precedette. *Christus Summus Pontifex*, così sbalestrava quel furioso eretico, *nullum excommunicavit*, *&* *de tanto Propheta* Johanne Baptista...... *non posuit interdictum*, *nec quum* Herodes *eum decollavit*, *imo cum ipsemet spoliabatur*, *percutiebatur*, *blasphemabatur a militibus &c. non tunc maledictionem intulit*. *Eam doctrinam sequens primus Christi Vicarius* S. Petr. II. *dicit*: in hoc vocati estis, quia Christus passus est pro vobis, nobis exemplum relinquens, ut sequamur vestigia ejus....... *&* Paullus *eadem via transiens* Rom. II. *inquit*: benedicite persequentibus vos &c. Ma vi è egli oncia

(447) *Ivi*.



oncia di senno in chi à questo modo discorre? Gli *Ebrei*, *Erode*, *Pilato*, *Nerone*, e che sò io? erano forse nella Chiesa, onde capaci fossero di venirne per iscomunica separati? Non erano membra di questo mistico corpo, e ne doveano esser fuori tagliati? Può darsi pensare più travolto? Ma in secondo l' Autore contraddice a se stesso. Sono pure sue queste parole non più che una carterella innanzi (448); „ *Ottone* „ *di Frisinga*, Autore di quel secolo, e dopo „ di lui *Onofrio Panvinio* s' ingannarono cer- „ tamente nell' asserire, che *Gregorio* VII. ab- „ bia dato il primo esempio di scomunicar i „ Sovrani, e con loro errarono pure il *Maim-* „ *burgo*, e *Natal* d' *Alessandro*, poiche oltre di „ molte minacce generali di alcuni Pontefici „ dei due anteriori secoli, colle quali aveano „ reso familiare alle orecchie de' Sovrani l' as- „ serzione, che tutti i mortali erano alle loro „ sentenze soggetti, vi furono gli esempli dei „ Papi *Costantino* I., che avea scomunicato *Fi-* „ *lippico*, di *Gregorio* II., e *Gregorio* III., che „ avevano scomunicato *Leone Isaurico*, e *Co-* „ *stantino Copronimo*, e di altri ancora, che „ avevano aguzzata cotal arme contra gl' Im- „ peradori d' Oriente loro Signori. „ Or come con questa sua affermazione accordare quest' altra, che abbiamo testè recitata? „ Poiche i „ Sovrani abbracciarono il Cristianesimo, non „ si credette mai la Chiesa per sette interi se- „ coli in diritto di scomunicarli, quantunque „ peccassero contra l' unità della Chiesa? „ *Sette interi* secoli dappoiche i Sovrani abbracciarono il Cristianesimo (in *Costantino*) ci conducono oltre il mille, essendo la conversione di *Costantino* caduta nel secol quarto di alcuni anni incominciato. Eppure Papa *Costantino* (che

 da

(448) *Pag.* 35.



da un Cattolico non andrebbe, come si fa dall' Autore, distinto col soprannome di *primo*, onde non dare sospetto, che per legittimo Papa fosse da lui riconosciuto *Costantino* Antipapa, non essendovi oltre questo nel catalogo de' *Romani* Pontefici altro *Costantino*, in riguardo a cui quegli esser dovesse denotato per primo), eppure, diceva io, Papa *Costantino*, da cui l' Anonimo afferma essere stato *Filippico* soggettato agli anatemi, ne' primi anni del secolo ottavo Cristiano salì sul trono Pontificale, e dello stesso secolo fa *Gregorio* II., immediato successore di *Costantino*. La contraddizione può essere più manifesta? In terzo luogo l' Autore dalla verità de' fatti si allontana. Se ne allontana dicendo, come abbiamo or ora udito, che, ,, poiche i Sovrani abbracciarono il Cristianesimo, non si credette mai la Chiesa per sette interi secoli in diritto di scomunicarli, quantunque peccassero contra l' unità della Chiesa. ,, E certo oltre gli esempli di *Costantino*, e de' due *Gregorj* II., e III., e oltre quello di S. *Felice* Papa, *qui DAMNAVIT Constantium*, come potrebbe far credere la sua Iscrizion sepolcrale scoperta l' anno 1582. se fosse di tanta antichità, abbiamo quello dell' Eretico Imperador *Anastasio*, che fu nel Concilio *Romano* da Papa *Simmaco* scomunicato (449), e lo stesso Monsignor *Bossuet* difende la giustizia di questo anatema (450); abbiamo quello di *Lotario* II. Re di *Francia*, che per aver ripudiata la legittima moglie fu pure scomunicato da S. *Niccolò* I. A' quali esempli aggiungasi ciò, che al *Re de' Merci Kenulfo* scrisse *Leone* III. *Collaudavimus Deum, qui talem nobis*

(449) *Veggasi la lettera Apologetica del S. Pontefice ad Anastasio T. IV. Conc. Labb. Paris. edit.*
(450) *T. I. defens. p. II. lib. V. c. 7.*



nobis demonstravit Antistitem... Et quia multum nobis in omni sanctitate sua, & vitae conversatione placuit... talem ei praetulimus praesulatum, ut SI QUISPIAM EX SUBJECTIS EJUS TAM REGIBUS ET PRINCIPIBUS, *quam universo populo transgressus fuerit dominica mandata*, EXCOMMUNICET EUM *usque dum poeniteat, & si impoenitens fuerit*, SIT VOBIS SICUT ETHNICUS ET PUBLICANUS. Si allontana innoltre dalla verità de' fatti in ciò, che sul divorzio di *Lotario* riporta d' *Incmaro*. Egli si fa forte sull' autorità di que' Vescovi, i quali diceano, che essendo *Lotario* Re, *nullorum legibus vel judiciis subjacet, nisi solius Dei*, e d' *Inemaro* si contenta di avvertir freddamente, che questo fervido difensore delle Libertà *Gallicane era di opinione diversa*. Ma che è travisare le cose, se questo non l' è? Odasi come *Incmaro* fosse *di opinione diversa*. *Haec vox*, ripiglia egli, *non est Catholici Christiani, sed nimium blasphemi, & spiritu diabolico pleni*. Chiamerebbesi questo da uomo sincero un essère semplicemente *di opinione diversa*? Ma di questo non più.

XXXI. Rimane a compimento di questa materia, che due altri errori esponghiamo e confutiamo, i quali risguardano il valore della scomunica. Uno è di *Pietro Martire*, e di *Lutero*, da' quali presolo *Richerio*, *Quesnello*, e i costui seguitatori l' hanno gagliardamente promosso. Vogliono eglino, che di niun valore esser possa una scomunica, per la quale non istia almeno il presunto consentimento della Chiesa. Ma ciò ripugna al Vangelo, dove Gesù Cristo agli Appostoli diede la podestà delle Chiavi, come più sopra provammo, non alla Chiesa, ossia alla Congregazion de' Fedeli. E veramente il consenso della Chiesa richiederebbesi, quando alla Chiesa come congregazione de' Fedeli fosse colle

6. Errori intorno il valore delle censure.

1. Che al suo valore richieggasi il consenso della Chiesa.



le chiavi ſtata da Criſto compartita la podeſtà delle cenſure; ma ſe a' ſoli Appoſtoli fu queſta podeſtà conferita, come per eſercitarla vorrebbeſi il conſenſo di tutta la Chieſa? Nol credè certamente S. *Paolo* neceſſario nè quando ſcomunicò *Imeneo*, ed *Aleſſandro*, nè quando rilaſciò in potere di Satana l' inceſtuoſo. Forſecchè per iſcomunicare coſtoro congregò l' Appoſtolo i Preti e i Fedeli di quelle Chieſe, ov' eran coloro, e ne atteſe il conſenſo? o almeno diſſe di farlo a nome delle lor Chieſe? Nulla di queſto io trovo. Pronunziò bensì *Paolo* la ſentenza a nome di Criſto e come ſuo Miniſtro: *In nomine Domini Jeſu Chriſti*, e tanto fu lungi dal conſultare i *Corintj*, e dal chiedere il loro aſſenſo, che anzi lontano da' *Corintj* ſcrive ad eſſi di avere già contra quell' eſecrabile moſtro portata la tremenda ſentenza: *Ego quidem abſens corpore, praeſens autem ſpiritu JAM JUDICAVI ut praeſens &c.* (451). E' ben vero, ch' egli ordinò loro di ragunarſi, e unirſi allo ſpirito di lui: ma perche? per eſeguire, e pubblicare il fatto giudizio: *Jam judicavi .... eum qui ſic operatus eſt, in nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti, congregatis vobis, & meo ſpiritu, cum virtute Domini Noſtri Jeſu tradere hujuſmodi Satanae in interitum carnis &c.* E queſti furono i gagliardiſſimi fondamenti, pe' quali *Clemente* XI. tralle propoſizioni di *Queſnello* dannò queſta novanteſima: *Eccleſia auctoritatem excommunicandi habet, ut eam exerceat per primos Paſtores, de conſenſu ſaltem praeſumpto totius corporis.* Ricordiamoci di *Saulle*. La Regia podeſtà in perſona di lui fu da Dio conceduta agl' *Iſraeliti*; nè perciò all' eſercizio di eſſa dovea *Saulle* attendere il conſenſo anche ſolamente preſunto di quel ſuo popolo. Perche? Perche quella fu bensì

(451) *I. Cor. V.* 3.



bensì data a richiesta, e per supposta utilità degl' *Isdraeliti*; ma acciocchè risiedesse nel solo *Saulle*. Dicasi il medesimo nel nostro caso. Quindi già vedesi qual giudizio debbasi fare di quella dottrina di *Febbronio* (452), che, *si Romanus Pontifex sine legitima causa excommunicationem ferret, totaque Ecclesia, aut magna ejus pars judicaret, eam decerni non debuisse, tunc excommunicatus ab illo pro schismatico habendus minime esset*. E' questa dottrina ben rea e perche suppone, che a render valida una sentenza di scomunicazione vogliaci il consenso della Chiesa, e perche accenna, che alla Chiesa tocchi il determinare, se il Papa possa, o nò portare una tale sentenza (453). Ma questo non è il solo errore, che insinuò questo Scrittore sulle Papali scomuniche; ce n' ha degli altri, che allo scisma apron la strada. Tuttavia innanzi che li accenniamo, sarà bene il premettere ad essi un altro più generale errore dell' Autore delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae*. „ Questa, dic' egli (454) è l' unica instituzione „ della scomunica di Gesù Cristo, la qual nasce „ dalla colpa dello scomunicato contra l' unità „ del domma, o dalla scandalosa prevaricazio- „ ne della Morale, e non da altra causa, ed in „ conseguenza di questo principio sono sparsi „ tanti Canoni nel Diritto Canonico di santi „ Padri e di Pontefici medesimi, i quali in vista „ dell' abuso, che potea farsi dal Vescovo o per „ passione umana, o per ignoranza della dichia- „ razione, che alcuno sia scomunicato, la qua- „ le compete unicamente ai Vescovi, insegna- „ rono non doversi far caso alcuno della scomu- „ nica, quando sia ingiusta. „ Che avran detto i miei leggitori nello scorrere questo periodo? Per

2. Che non debbasi far caso alcuno della scomunica quando sia ingiusta,

(452) *Cap.* III. §. IV. *n.* 2. (453) *Veggasi* l' *Antifebbronio T.* I. *diss.* 3. *cap.* 2. (454) *Pag.* 8.



Per poca attenzione, che abbiano usata, avranno dovuto dire: E Scrittori di questa fatta insultano a' *Romani* Pontefici, e alle loro venerandissime Costituzioni? Scrittori, che al Vescovo nelle scomuniche non attribuiscono altra podestà, che quella *della dichiarazione*, *che alcuno sia scomunicato*? Scrittori, che dal non essere stata la scomunica istituita da Cristo (si passi ora questa falsissima supposizione) se non per la colpa contra l' unità del Domma, o per la scandalosa prevaricazione della Morale, *e non per altra causa*, fanno dipendere come *conseguenza di un principio* la non curanza della scomunica ingiusta, quasi se per altra cagione, che non per quelle due, siccome per effetto è, si potesse per divina istituzione fulminar la scomunica, non ci potesse essere lo stesso abuso, se non anzi maggiore delle censure, e aver non potesse luogo quel preteso insegnamento de' Padri e de' Pontefici di non *doversi far caso alcuno della scomunica*, *quando sia ingiusta*? Scrittori che altra scomunica ingiusta non riconoscono, se non quella che insieme sia invalida? Ma questo ultimo è appunto l' errore, che vuolsi principalmente scoprire. E' egli vero, che i Canoni insegnano, *non doversi far caso alcuno della scomunica*, *quando sia ingiusta*? Nientemmeno. I Canoni non parlano con questa pazza generalità. Una sentenza di scomunica può essere ingiusta e nondimeno esser valida, validissima, e tale appunto è quella, che data sia *per passione umana*, purchè per legittima cagione, e servato l' ordin canonico. Così insegna la glossa (455), e colla glossa tutti i Dottori (456). Come dunque non se ne farebbe alcun caso? Più. Esser può, che una

(455) *C. Sacro de sent. excomm.* (456) *Veggansi il C. Gaetano Opusc. T. II. q. 13.*, *Navarro ec.*



una ſentenza ſia ingiuſta, invalida, perche uno non abbia veramente colpa, e nondimeno nel foro eſterno tal ſia, che debbaſi e temere, ed oſſervare o perche l' invalidità non ſia nota, o perche ſia ſtata provata la colpa, e il preteſo reo non abbia potuto provar l' innocenza, come talvolta accade. Ecco di nuovo una ſcomunica ingiuſta, di cui debbeſi far qualche caſo. Quindi il Magno *Gregorio* diceva (457): *Is autem, qui ſub manu Paſtoris eſt, ligari timeat vel juſte VEL INJUSTE: nec Paſtoris ſui judicium temere reprehendat, ne etſi injuſte ligatus eſt, ex ipſa tumidae reprehenſionis ſuperbia, culpa, quae non erat, fiat*; e S. *Niccolò* I. imitando il ſuo ſanto e grande Predeceſſore ſimilmente ſcriſſe a' Veſcovi e Cherici del Patriarcato *Coſtantinopolitano* in propoſito di *Gregorio Asbeſta* Arciveſcovo di *Siracuſa*, il quale come d' ingiuſta, e nulla non faceva alcun caſo della ſcomunica da S. *Ignazio* Patriarca fulminata contro di lui: *Praelati judicium ſemper inferioribus formidandum eſt, ne ſi ei non obedierint, licet ab eo fortaſſis injuſte ligentur, ipſam obligationis ſuae ſententiam ex alia culpa, ideſt ex inobedientia mereantur*. E queſta fu ſempre l' opinion della Chieſa a tale, che nel Concilio di *Quintilinburg* del MLXXXII., al quale intervenne anche il Re *Erimanno*, fu ſtabilito nel quarto Canone, *ut quicumque ab Epiſcopo ſuo, nec officio nec communione privato, excommunicatus eſſet*, *ETSI INJUSTE*, *nullatenus tamen reciperetur ad communionem, niſi abſolutus Eccleſiaſtico more*. Veggaſi già ſe poſſibil ſia, che i Canoni inſegnaſſero generalmente, *non doverſi far caſo alcuno della ſcomunica, quando ſia ingiuſta*. Non nego per tuttociò, che qualche Canone potrebbe ſembrare indicativo di un tal ſentimento, come

(457) *Hom. XXVI. in Evang. S. Joh.*



come quello del Canone *cui est illata*, dove Papa *Gelasio* dice: *Si sententia injusta est, tanto curare eam non debet, quanto apud Deum & ejus Ecclesiam neminem poterit gravare iniqua sententia*. Ma questo Canone va inteso della scomunica ingiusta tutto insieme e nulla, della quale sia nota la nullità, come ha dichiarato il Cardinale *Bellarmino* nella risposta al trattato dei sette Teologi di *Venezia* (458), e come era quella di cui parla *Gelasio* uscita da *Dioscoro* Eretico contra persone, delle quali non era pastore. Ora sulla ingiustizia, e invalidità delle scomuniche son da notare alcuni particolari errori, altri antichi ma rinnovati a' nostri giorni, altri poi tutti invenzione del nostro illuminatissimo Secolo.

cioè come tale giudicata da un qualche Giureconsulto, o Teologo.

XXXII. Due ne scelgo de' primi. Uno è questo, che non s' incorre nel dispregio delle chiavi, quando qualche Giureconsulto, o Teologo (come sarebbe un Autore delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae*) in sua coscienza dice, che tali sorte di Sentenze non son da temere, massimamente se si osserverà la debita informazione, e cautela, che non seguiti scandalo ne' deboli, i quali reputano, che il Papa sia un Dio, che abbia ogni podestà in Cielo, ed in terra ec. L' altro è, che non incorrono il dispregio delle chiavi quelli, che procurano difendersi contra tali pretese sentenze per mezzo della secolar podestà, insegnando la legge naturale a resister con forza alla forza. Sono questi due errori di *Gersone* nel suo trattato *sopra la validità delle scomuniche*, e perciò van posti tra gli errori di data antica; ma possono dirsi rinnovellati a' nostri tempi colla ristampa, che è stata fatta di quel trattato di *Gersone* nella celebre contesa sul Breve di *Parma*, sull' esempio dato-

(458) *In Roma 1606. pag. 131. seg.*



datone da Fra *Paolo*, il quale nell' altra controversia dell' Interdetto di *Venezia* sotto *Paolo* V. con una sua prefazione ristampò quell' opuscolo volgarizzato. Noi tuttavia non faremo che rimettere sotto degli occhi le osservazioni, che su queste due Considerazioni fece già il Cardinal *Bellarmino* nelle risposte a quel Trattato (459), e alle repliche di Fra *Paolo*. E quanto al primo errore tratto dalla undecima Considerazione di *Gersone*, ecco come discorre quel dottissimo Cardinale. ,, Questa Considerazione per parlare ,, modestamente è molto poco considerata, per- ,, che almeno avesse detto *Gersone*, che un ,, ignorante può rimettersi in cose dubbie al ,, giuditio di un Theologo, o Giurisconsulto, ,, che habbia nome di gran dottrina & bontà. ,, Ma che si può rimettere a qualsivoglia Theo- ,, logo, o Giurisconsulto massime in materia di ,, obbedienza al sommo Pontefice, è una gran- ,, dissima temerità, poiche non è dubbio, ma ,, certissimo, che in cose dubbie si ha da obbedi- ,, re al Superiore; & all' hora solo non si ha da ,, obbedire, quando è certo, & chiaro, che il ,, Superiore comanda cose contrarie al coman- ,, damento di Dio; & poi quanti Theologi, o ,, Giurisconsulti si trovano, che per ignoranza ,, o per malizia si possono ingannare? & se ,, uno ti insegna in un modo, & l' altro con- ,, trario, a chi ti rimetterai? I Principi se- ,, colari non permetteriano in modo veru- ,, no, che quando hanno dato una sentenza, ,, il Reo potesse scusarsi dall' obbedienza, per- ,, chè un Giurisconsulto, o un Theologo in ,, conscienza sua gli ha detto, che quella sen- ,, tenza non si ha da osservare: quanto meno ,, dunque si ha da tollerare questo in materia ,, dell' obbedienza al Vicario di Christo, al qua-

,, le

(459) *Viterbo 1606. pag. 56. seg.*



„ le tutti i Christiani *jure divino* sono obbligati
„ di essere soggetti, & obbedienti? Et se li
„ deboli tengano, che il Papa sia un Dio, &
„ che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra,
„ più piace all' onnipotente Dio questa loro debolezza,
„ che non piace la fortezza di quei,
„ che parendogli esser savij procurano di sbassare
„ l' autorità del Vicario di Christo, come
„ fannol' oggi tutti gli heretici. Non è gran
„ cosa che il Papa sia stimato un Dio in terra,
„ poiche di tutti i Principi dice il Salmo:
„ *Ego dixi dii estis*, nè è inconveniente che si
„ dica, che il Papa habbia ogni potestà in
„ Cielo, & in terra, poiche Christo ha detto:
„ *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum*
„ *& in Caelis*: il che però si dichiara,
„ & s' intende sanamente da' veri, & dotti
„ Cattolici; & in somma credo poter dire con
„ ogni verità, che tanto grande è la potestà
„ del sommo Pontefice, che pochi arrivano a
„ capirla, perchè può fare tutto quello che è
„ necessario a condurre le anime in Paradiso,
„ & può levare tutti gl' impedimenti, che il
„ mondo, o il demonio con tutta la loro forza
„ o astutia possino opporre. Onde S. *Cirillo*
„ citato da S. *Tommaso* nell' Opuscolo *de Primatu*
„ *Petri* dice, che siccome Christo hebbe dal
„ Padre pienissima potestà sopra tutta la Chiesa,
„ così Christo diede a San *Pietro*, & alli
„ suoi Successori pienissima potestà sopra tutta
„ la Chiesa. „ Ma a questa confutazione del *Bellarmino* si oppose Fra *Paolo*, e in primo luogo dice, che la medesima sentenza è sostenuta dal *Navarro* nel commentario del Cap. *cum contingat*, *de rescript. remed.* 2. *num.* 30. ove dice così: *Nono infertur, Canonicus Ecclesiae B. securissime potuisse, ac debuisse communicare praefato, I. in divinis ea ratione, quod qui unius Doctoris eruditione, ac animi pietate*

cele-



celebris auctoritate ductus fecerit aliquid, excusatur, etiamsi id non esset justum, & alii contrarium tenerent. ,, Et non vede Fra *Paulo*, ripiglia il *Bellarmino* nella risposta al Trattato
,, de' sette Teologi di *Venezia* (460), che *Navarro* parla del consulto di un Dottore ce-
,, lebre per dottrina, & pietà, & *Gersone* par-
,, la di qualche Dottore semplicemente, & pe-
,, rò io ho avvertito, che doveva dire al man-
,, co, che un ignorante può in cose dubbie ri-
,, mettersi al giuditio d' un Theologo, o Giuris-
,, consulto, che habbia nome di gran dottri-
,, na, & bontà. Ma se Fra *Paulo* vuole, che
,, qualche Theologo significhi un eccellente
,, Theologo, & qualche Giurisconsulto significhi
,, un celebre Giurisconsulto, mi rimetto a chi
,, se ne intende: Io non posso per qualche
,, Theologo, o Giurisconsulto intendere altro
,, che qualsivoglia homo che sia Theologo, o
,, Giurisconsulto. ,, In secondo luogo Fra *Paolo* pretese, che il Cardinale male avesse argomentato, che se i Principi temporali non permettessero, che i sudditi esaminassero i loro comandamenti, o si volessero scusare con dire, che un Giurisconsulto, o Teologo gli ha detto in coscienza sua, che non è obbligato di ubbidire: molto meno questo si deve tollerare nell' ubbidienza al Vicario di Cristo. Dice egli adunque ,, che questo argomento non procede
,, a *pari* nè a *minori*. Et qui ci scuopre il mi-
,, sterio accennato da Prete *Marsiglio* nelle ot-
,, to propositioni, & dichiara tre differenze,
,, che sono fra la potestà politica, & Ecclesia-
,, stica. La prima è, che la Scrittura parla
,, diversamente dell' obbedienza al Prencipe tem-
,, porale, & al Prelato spirituale: & che non
,, ha detto l' istesso ad ambedue; al Prelato
,, solo tocca quella sentenza Heb. 13. *Obedite*

(460) Pag. 119.



„ *Praepositis vestris*, & *subjacete eis; ipsi enim*
„ *pervigilant pro animabus vestris*, *tamquam rationem reddituri*. Al Prencipe solo tocca quell'
„ altra Rom. 13. *Subditi estote non solum propter iram*, *sed etiam propter conscientiam*. Et
„ di quì seguita, che la potestà del Prelato
„ non obbliga in conscienza: ma quella del
„ Prencipe temporale. Che la potestà Ecclesiastica obblighi in conscienza (seguita rispondendo il *Bellarmino*) e che il contrario sia
„ l' heresia Valdensi, di *Wicleffo*, di *Marsilio*
„ *Padovano*, di *Luthero*, *Melantone*, *Calvino*,
„ & simili, l' habbiamo dimostrato nelle nostre
„ Controversie *lib.* 4. *de Pontifice cap.* 15. 16.
„ 17. 18. 19. 20. & 21. & a quei luoghi rimettiamo i Lettori. Solo in questo luogo voglio
„ brevemente provare, che S. *Paulo* parla in
„ universale della potestà tanto politica, quanto Ecclesiastica: perche sebbene principalmente parla del Prencipe temporale, quando
„ dice: *Principes non sunt timori boni operis*,
„ *sed mali*, & *non sine causa gladium portant*,
„ & *ideo tributa praestatis*; nondimeno parla
„ sempre con termini generali per includere
„ ogni sorta di potestà, & acciò la sua dottrina fusse universale; & questo si vede per le
„ parole del testo, perche S. *Paulo* non dice:
„ *Omnis anima Regi subdita sit*, *sed potestatibus sublimioribus*, cioè non dice ogni huomo
„ sia suggetto al Re temporale, ma alle potestà più sublimi, cioè a gli huomini, che
„ hanno potestà sopra degli altri: & certo è,
„ che anco li Superiori spirituali hanno potestà
„ sopra degli altri, dicendo S. *Paulo* 2. Corinth.
„ 13. *Haec absens scripsi*, *ut non praesens durius agam secundum potestatem*, *quam dedit*
„ *mihi Dominus*. Oltre di ciò quando Santo
„ *Paulo* aggiugne, *non enim est potestas nisi a*
„ *Deo*, tanto è quanto se dicesse, *omnis potestas*

„ *stas*



„ *stas a Deo est*; & chi può dubitare, che la
„ potestà Ecclesiastica non sia da Dio? dunque
„ di quella ancora parla Santo *Paulo*: & quan-
„ do soggiugne, *qui potestati resistit*, *Dei ordi-*
„ *nationi resistit*, *qui autem resistunt*, *ipsi sibi*
„ *damnationem acquirunt*, similmente parla
„ in universale di tutte le potestà, & dice,
„ che pecca in conscienza, & acquista la dan-
„ natione, chi li resiste con la disobbedienza:
„ finalmente quando dice, *necessitate subditi*
„ *estote*, *non tantum propter iram*, *sed etiam*
„ *propter conscientiam*; è necessario, che siate
„ sudditi, non solo per timore della pena, che
„ la potestà minaccia; ma ancora per timore
„ della colpa, che fa rea la conscienza; quel
„ *propter iram* conviene ancora alla potestà
„ spirituale, voglia o non voglia F. *Paulo*, per-
„ che la potestà spirituale minaccia gravi pene,
„ & degne di esser temute, dicendo Santo *Pau-*
„ *lo* I. Corinth. 4. *quid vultis? in virga veniam*
„ *ad vos*, *an in spiritu mansuetudinis?* & è cer-
„ to, che la pena della scomunica è gravissi-
„ ma, & gli huomini pij la temono più che la
„ morte: dunque ancora conviene alla potestà
„ spirituale quello che seguita, *sed etiam pro-*
„ *pter conscientiam*. Aggiungo l' espositione di
„ due eccellenti Dottori. Santo *Chrisostomo* in
„ questo luogo chiaramente dice, che Santo
„ *Paulo* parla in genere della potestà. *Omnis*
„ *ergo Princeps a Deo constitutus est? istud* (*in-*
„ *quit* Paulus) *non dico*: *neque enim de quovis*
„ *Principum mihi sermo est*, *sed de ipsa re*.
„ *quod enim principatus sunt*, *quod hi quidem*
„ *imperant*, *isti vero subjecti sunt*, *divinae Sa-*
„ *pientiae opus esse dico*. *propterea non dicit*, *non*
„ *enim Princeps nisi a Deo*, *sed de reipsa disse-*
„ *rit*, *dicens*, *non est potestas nisi a Deo*. Ecco
„ quello, che secondo Santo *Giovanni Chriso-*
„ *stomo* insegna Santo *Paulo*, che la divina Sa-



,, pientia ha ordinato, che nel mondo ci sia
,, governo, & ordine, & altri comandino, al-
,, tri obbedifcano, & però dice ogni potestà è
,, da Dio, & non dice, ogni Principe è da
,, Dio. Santo *Bernardo* nell' epistola 183. a *Cor-*
,, *rado* Imperatore scrive così: legi *omnis ani-*
,, *ma potestatibus sublimioribus subdita sit, & qui*
,, *potestati resistit, Dei ordinationi resistit, quam*
,, *tamen sententiam cupio vos, & omnimodis*
,, *moneo custodire in exhibenda reverentia sum-*
,, *mae, & Apostolicae Sedi, & Beati* Petri *Vica-*
,, *rio, sicut ipsam vobis vultis ab universo servari*
,, *Imperio*. Cioè, Io ho letto, che ogni huo-
,, mo dee esser soggetto alle potestà più subli-
,, mi, & così desidero, & ammonisco, che voi,
,, che sete Imperatore, rendiate la reverenza
,, debita al sommo Pontefice, come volete,
,, che a voi sia resa da tutto l' Imperio. Ove
,, Santo *Bernardo* dimostra, che la dottrina
,, dell' Apostolo è generale, & che siccome l'
,, Imperatore è potestà sublime respetto i sud-
,, diti all' Imperio, così il Papa è potestà subli-
,, me respetto dell' Imperatore. La seconda dif-
,, ferenza, che pone F. *Paulo* fra la potestà tem-
,, porale, & spirituale, è questa, che alla tem-
,, porale si ha da obbedire senza esaminare il
,, suo precetto, perche la cura del governo
,, temporale è tutta del Prencipe, & non vi
,, ha parte veruna il suddito: ma alla potestà
,, spirituale si ha da obbedire con esaminare
,, prima il suo comandamento, & consigliarsi
,, con altri. perche la cura dell' anima, & del-
,, la salute non tocca solo al Prelato, & però
,, dee vigilare il Prelato, ma ho da vigilare
,, ancor' io. In questa differenza F. *Paulo* chia-
,, ramente s' inganna, o vole ingannare altri,
,, perche quando parla del Prencipe temporale
,, dichiara solo la cura universale, che ha il
,, Prencipe, la quale veramente non tocca a'

,, sud-



,, sudditi; ma si scorda di dire, che il Princi-
,, pe ha cura anco della vita & honore, & ro-
,, ba de' particolari, & in questa cura ci ha buo-
,, na parte il suddito, & dee anco vegliare, &
,, fatigare. Quando parla poi del Prelato, di-
,, chiara solo la cura, che ha d' avere della cu-
,, ra de' particolari sudditi, & così dice bene,
,, che anco il suddito ha parte in questa cura.
,, Ma si scorda di dire, che il Prelato ha il go-
,, verno universale della Chiesa, & in questo
,, governo il suddito non ci ha parte nessuna.
,, Et così il Prelato & il Principe vanno del
,, pari quanto alla cura, & governo, così uni-
,, versale, come particolare: solo differiscono,
,, che la cura del Prelato è intorno all' anima,
,, & la salute eterna: ma la cura del Principe
,, è intorno alla vita, & quiete, & beni tem-
,, porali. Et essendo questo così, bisogna che
,, Fra *Paulo* confessi, che o si ha da obbedire
,, semplicemente, & senza giudicare il coman-
,, damento ad ambedue le potestà o a nessuna.
,, Nè vale la ragione di F. *Paulo* quando dice
,, se il Prelato mi comanda alcuna cosa che sia
,, in detrimento del bene spirituale, non ho da
,, obbedire: ma se il Principe mi comanda cosa
,, che sia in detrimento de' beni temporali, ho
,, da obbedire, perche il bene de' privati ha da
,, servire al ben comune. Questa ragione dico,
,, che non vale, perche può essere, che il
,, Principe comandi ingiustamente in detrimen-
,, to de' beni temporali, & se la ingiustizia è
,, notoria, non si ha da obbedire, come *Naboth*
,, non volse obbedire al Re *Achab*, che coman-
,, dava gli desse la sua vigna. Et per il contra-
,, rio quando il Prelato comanda giustamente
,, in detrimento del bene spirituale, come se
,, ordinasse per giuste cause, che uno lassi di
,, dir la Messa, o di far oratione per qualche
,, tempo, si deve obbedire. Onde la regola è

 ,, gene-

„ generale, che ſempre ſi ha da obbedire al Su-
„ periore così Eccleſiaſtico come politico, quan-
„ do non ſi comanda coſa, che ſia peccato eſ-
„ ſeguirla, come ſi è dimoſtrato nella refutazio-
„ ne della duodecima propoſitione de i ſette
„ Theologi di *Venetia*. La terza differenza poſta
„ da F. *Paulo* fra la poteſtà politica & Eccle-
„ ſiaſtica è, che la politica ha foro eſterno, &
„ può imporre pene temporali, perche ha cura
„ della quiete pubblica, *& non ſine cauſa gladium*
„ *portat*, & però dice Santo *Paulo*, che biſo-
„ gna eſſergli ſoggetti *propter iram*, cioè per
„ timor della pena: ma la Poteſtà Eccleſiaſtica
„ non ha giuditio forenſe, ma ſolamente ha da
„ intendere nelle coſe ſpirituali, & nel foro di
„ Dio: & non ha che trattare con pene tem-
„ porali de diretto, & però Santo *Paulo* non
„ comanda, che ſiamo ſoggetti al Prelato *pro-*
„ *pter iram*: perche il miniſterio eccleſiaſtico
„ *exercetur per gladium ſpiritus quod eſt verbum*
„ *Dei*. In queſta differenza F. *Paulo* ſi dichia-
„ ra manifeſto *Lutherano*, & inſegna dottrina
„ non più udita fra cattholici. Tutti li Concilii
„ antichi, che comandano all' Eccleſiaſtici,
„ che non ſi laſſino tirare al foro ſecolare, ma
„ ricorrino all' Eccleſiaſtico, non danno foro
„ eſterno a' Prelati della Chieſa? Quando San-
„ to *Paulo* dice, *quid vultis? in virga veniam ad*
„ *vos, an in ſpiritu manſuetudinis*? & quando li
„ Prelati comandano ſotto pena di ſcomunica,
„ non moſtrano di haver giuditio forenſe? &
„ non ſi può dire di queſta pena, che biſogna
„ eſſere ſoggetti al Prelato *propter iram*, cioè
„ per timore della pena? Quando il Sacro Con-
„ cilio di *Trento* comanda alli Veſcovi *Seſſ.* 25.
„ *cap.* 3. che imponghino pene pecuniarie alli
„ laici, & che faccino pigliare i pegni, & in
„ certi caſi procedino *per diſtrictionem perſona-*
„ *rum*, non dimoſtra, che il foro del Veſcovo

„ è an-



„ è anche esterno, & può imporre pene temporali? Et quando il Tribunale del Santo Offitio condanna alla prigione, alla frusta, all'esilio, alla galera, non impone temporali pene de diretto? Dunque bisogna, che F. *Paulo* o riprenda tutti li Concilij, & tutta la Chiesa, & si dichiari heretico, o confessi che alli Prelati della Chiesa non solo conviene il foro di Dio, ma anco il foro esterno. „

E che in tal caso si possa uno difendere contro del Papa per mezzo della secolar podestà.

XXXIII. L'altro errore di *Gersone* era, che non incorrono il dispregio delle Chiavi quelli, che proccurano difendersi contro tali pretese sentenze per mezzo della podestà secolare, perche la legge naturale insegna con forza resistere alla forza. Ma „ questa, dice il citato *Bellarmino* (461), è una pernitiosa dottrina, & dalla quale possono succedere infiniti scandali, perche sebbene quella sentenza è vera, *vim vi repellere licet*, cioè è lecito resistere con violenza alla violenza: nondimeno ha molte limitationi, perche deve essere forza ingiusta; che non habbia rimedio, se non la forza: che la resistenza sia incontinente: & altre come dichiara *Silvestro* verbo *Bellum* 2. & gl'altri Dottori, che trattano questa materia, & però se non s'applica a certi particulari con molta prudenza, è causa di grandissimi disordini. Quando li sbirri prendono qualcheduno, & li ligano le mani, certo è, che li fanno violenza, & nondimeno non gli è lecito far violenza alli sbirri, sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della galera, & con aspre battiture sono costretti a vogare; chi dubita che gli si usa gran violenza? & tut-

(461) *Risposta pag.* 56.



„ tavia non dirà nessuno che abbia giuditio, „ che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto „ far violenza al Comito. Parimente quando uno „ è forzato dal Superiore o Ecclesiastico o se- „ culare a restituire ad altri la roba, o la fa- „ ma, o servare la fede, & le promesse, non „ si può dire, che colui così forzato possa con „ forza resistere, & voltarsi contro del suo Su- „ periore. Et per lassare infiniti altri esem- „ pij, quando talvolta i Magistrati, o Principi „ impongono gravezze a popoli, & li forzano „ a pagarle: non credo gli piaceria che alcu- „ no insegnasse a popoli a far ribellione sot- „ to pretesto, che *vim vi repellere licet*. Et „ che gran confusione saria nelle case, & nel- „ le Città, & ne' Regni, se ad ogni forza si „ potesse opporre la forza, con dire, che di „ ragione naturale è lecito resistere con vio- „ lenza alla violenza? Ma se si parla della for- „ za, che usano i Prelati quando con le cen- „ sure constrengono li sudditi ad obbedire, cer- „ to è che non è lecito resistere con forza: „ perche se quello che non vuole udire la Chie- „ sa, deve essere a noi secondo il comanda- „ mento del Signore come gentile & pubblica- „ no, certo che quello, che con forza vuole „ resistere alla Chiesa, deve essere a noi peg- „ gio che gentile, & pubblicano. Et quanto „ al ricorso a' Principi secolari in materia di „ scomuniche, già il sacro Concilio di *Tren-* „ *to* ha provisto, vietando espressamente *Sess.* „ 25. *cap.* 3. a' Principi secolari, che non im- „ pediscano i Prelati, acciò non scomunichi- „ no, nè comandino, che siano revocate le „ scomuniche già uscite fuora, essendo che „ questo non è offitio loro. Ora F. *Paulo* se- „ condo il solito suo s'oppone, & dice, che „ allegare il Concilio in questo modo, è dar- „ gli tre intelligenze false. La prima falsa in-

„ telli-



,, telligenza dice essere, perche io ho lassato
,, quelle parole, sotto pretesto, che non sia os-
,, servato il presente decreto: ove si restrigne
,, il decreto ad una conditione, & non vieta,
,, che non si possa per altre cause opporsi al-
,, la scomunica. La seconda dice essere, per-
,, che il Concilio dà legge al Magistrato secu-
,, lare, & non a' Principi seculari, come io ho
,, interpretato, & secondo i Giuriscconsulti, in
,, materia odiosa il Principe non viene com-
,, preso sotto nome di Magistrato. La terza di-
,, ce essere, perche il Concilio parla della pro-
,, hibitione, & comandamento giuditiale, & io
,, ho allegato questo decreto in materia della vio-
,, lenza naturale.,, Ma sentiamo la replica del
Bellarmino. ,, Rispondo alla prima, che io non
,, ho allegato le parole, ma il senso del decre-
,, to. Et siccome il Concilio non permette, che
,, i laici s' intromettino nel giuditio delle sco-
,, muniche, sotto pretesto, che può parer ragio-
,, nevole, molto meno permette, che ciò si fac-
,, cia sotto altri pretesti manco probabili. Ag-
,, giungo, che il decreto del Concilio nel prin-
,, cipio comanda generalmente, che la sco-
,, munica non si fulmini se non con molta tem-
,, peranza, & circonspettione, & a questo pre-
,, cetto si può riferire quella parte del decreto,
,, sotto pretesto che non sia osservato il presen-
,, te decreto: & così s' esclude ogni pretesto.
,, Alla seconda rispondo, che in questo luogo
,, sotto il nome di Magistrato si comprende an-
,, cora il Prencipe, perche dice: *Saeculari cui-*
,, *libet Magistratui*; cioè a qualsivoglia Magistra-
,, to seculare. Quella parola *qualsivoglia* com-
,, prende tutti, così li supremi, come l' infe-
,, riori. Et l' istesso Concilio quando vole esclu-
,, dere li Prencipi, suol dire *inferioribus Magistra-*
,, *tibus*, come si vede nell' istessa Sess. al cap. 20.
,, & finalmente la ragione, che il Concilio ren-

,, de:



„ de: *cum non ad seculares haec cognitio perti-* „ *neat*, dimostra chiaramente, che si compren- „ dono anche li Prencipi, i quali sono seculari, „ come gl' altri Magistrati inferiori. Alla terza „ rispondo, che non dice il Concilio, che non „ si prohibisca giuditialmente il Prelato, che non „ scomunichi, ma in genere, che non si prohi- „ bisca: & certo è che prohibisce dal canto suo „ quello, che prohibisce, che non si pubblichi „ la scomunica, o la facci giudicialmente, o in „ altro modo. „

A' quali errori sono affini questi altri di Febbronio, cioè,

XXXIV. Se queste osservazioni del *Bellarmino* avesse *Febbronio* considerate, non avrebbe per rendere le censure Romane disprezzabili a quelli, che partigiani delle sue massime ogni pietra movessero per isconvolgere il sistema della odierna Disciplina, non avrebbe, dico, con tanta pompa e citate, e commendate le due esposte dottrine di *Giovanni Gersone* (462). Ma egli è passato anche più avanti, e tre altri intollerabili errori a questo medesimo reo intendimento si è studiato d' insinuare negli animi de' suoi leggitori. Primo errore: che deesi tener ferma ed inviolata la comunione colla prima Sede, ma non colla Curia *Romana*, nè col Papa *sedente* se non quando e per quanto tempo *Spiritum Sanctum Sedis*, *& Ecclesiae ejus sectatur*; per lo contrario *Ecclesiae personaliter deferendus*, *imo condemnandus erit*, *cum a doctrina & genuina Ecclesiae Disciplina se se avertit* (463). Questa è una vera verissima proposizione scismatica, che più dannabili cose contiene. Dannabile è in ciò, che dalla Sede distingue il Sedente, la qual distinzione e vana è, e falsa, e conducente allo scisma, come accuratamente dimostra

1. che la comunione dee tenersi colla prima Sede, non col Papa se non quando e per quanto egli stia nella buona dottrina, e nella genuina Disciplina.

(462) *Cap. IX. §. 7. n. 8. pag. 735. e n. 11. pag. 737.* (463) *Cap. IX. §. 7. pag. 729. seq.*



mostra nell' egregio libro *de Primatu* (464) *Pier Ballerini* seguito dall' Autore dell' *Antifebbronio* (465). Più dannabile è, perche quà trae la Curia *Romana*, come se le scomuniche, delle quali vuole l' Autore scuotere ogni paura, avessero forza dall' autorità della Curia, e non del *Romano* Pontefice, come avverte lo stesso Ch. *Ballerini nelle Vindicie della Pontificia autorità contro* Febbronio (466). Dannabilissima è, inquanto supponendo, che la *genuina* Disciplina sia la sola Disciplina de' primi otto secoli dagli antihi Canoni stabilita, prescrive, che nè necessaria sia la comunione col Papa, il quale da questa Disciplina si allontani, nè da temer sieno come notoriamente ingiuste le sue scomuniche, anzi laudevol cosa sia, e da pericolo di riprensibile scisma lontana il resistergli per ristabilire quella prima Disciplina. Perciocchè questo è un dire, che tutti i Papi da *Niccolò I.* incominciando, ch' egli spaccia dissèminator primiero delle false Decretali *Isidoriane*, donde fa il corrompimento di quell' antica Disciplina come da avvelenata fonte derivare, fino al presente sieno tutti stati *Ecclesiae personaliter deferendi*, *imo condemnandi*, perche a *genuina Ecclesiae Disciplina se se averterunt*. Il che in pace non sosterrebbono certuni, che si dicesse della serie de' Seudovescovi della Sinagoga di *Utrecht*; e si avrà a udir senza orrore de' Vicarj di Cristo per lo corso di pressochè dieci secoli? Ma nè il *Ballerini*, nè il P. *Zaccaria*, nè altri degl' impugnatori, che ho letti, di questo sedizioso Scrittore hanno avvertito un ridicolosissimo sbaglio, in cui cade nel volere colla Ecclesiastica Storia illustrare questo scismatico suo sentimento. Reca egli in mezzo gli esempli degli *Asiatici*, e degli *Affricani*, i pri-

(464) *Cap. XIV. §. 8. n. 23. segg. pag.* 241. 246.
(465) *T. I. pag.* 215. *seg.* (466) *Pag.* 218.



i primi de' quali a *Vittor.* Papa, i secondi resistettero a *Stefano* per conservare la lor Disciplina, quegli intorno la celebrazion della Pasqua, questi in proposito del Battesimo degli Eretici, nè però furono riprovati come scismatici. E bene que' valentuomini hannogli dimostrato il gravissimo abuso, ch' egli fa di questi fatti, i quali fondati non sono, che in ipotesi molto incerte, e dubbiose, od anche false. Tutto vero; ma per confondere questo Scrittore non eraci mestiere di tanta erudizione: bastava richiamarlo alla sua proposizione. Egli dovea provare, che tanto non è scisma il separarsi dal Papa, quando egli a *genuina Ecclesiae Disciplina se se avertit*, che anzi allora va condannato. Ottimamente. Ora dimando: La Disciplina, che sosteneva *Vittore*, la Disciplina, che difendeva *Stefano*, era *genuina*, o non lo era? Se *genuina* non era, dunque il *Niceno* Concilio, che l' una e l' altra Disciplina raffermò co' suoi Canoni, e la Chiesa universale, che sempre l' ha seguitata, ha errato. Se era *genuina*, come ogni Cattolico dee affermare, erravano dunque gli *Asiatici*, erravano gli *Affricani*; e se col Papa quando dalla genuina Disciplina non si scosta, deesi tener comunione, come dunque si scuseranno e gli *Asiatici*, e gli *Affricani*, e quelli, che ad onta di *Vittore* e di *Stefano* difensori della *genuina* Disciplina voleano comunicare con esso loro? come il loro esempio proponsi per regola da seguitare? Qui stà il ridevole di questa *Febbroniana* opposizione: Ella si riduce a dire: *non va curata la comunione de' Papi, che dalla genuina Disciplina si allontanano, perche gli* Asiatici *e gli* Affricani *si opposero a' Papi, che sostenevano la genuina Disciplina, ed altre Chiese non vollero romper la comunione con quelli, quantunque fermi fossero in osservare una Disciplina non genuina.*



nuina. Qual più ridicola e assurda foggia di ragionare? Ognuno anzi avrebbe dovuto attenderſi la contraria deduzione, cioè che ſe da coloro non vollero ſepararſi le altre Chieſe di comunione, comecchè genuina non foſſe la Diſciplina da eſſi guardata, appunto perche era una controverſia di mera Diſciplina; molto meno dovrà uno ſepararſi dalla Comunione del Papa, ſe egli teneſſe una Diſciplina non genuina.

XXXV. Secondo error di *Febbronio*. *Neque in his publicis & juſtis cauſſis* (della reſtituzione dell' antica Diſciplina), dic' egli (467), *Romana excommunicatio metuenda eſt. Haec ut liget, legitima eſſe debet. Scimus, omnem excommunicationem, niſi grave praecedat peccatum, nullam eſſe; hoc autem ſupponi nec poteſt nec debet in iis, qui de reducenda ſana Diſciplina, & moribus inſtituto Chriſti conformibus, ſerio cogitant, huncque in finem apta remedia in medium proponunt, & in uſum redigunt*. Erronea è queſta propoſizione, perche ſuppone per certa e indubitata coſa, che genuina non ſia la corrente Diſciplina; il che nè egli ha provato, nè proverà alcun altro mai, come da ciò, che nella prima Diſſertazione ſi è diviſato, potrà ogni ſaggio, e ſpregiudicato uomo raccorre. Or come dunque sì francamente per illegittima, ed ingiuſta ſi ſpaccia la ſcomunica, che il Papa fulminaſſe contra gli oſtinati diſapprovatori della odierna Diſciplina? (468). Nè più tollerabile è la ragione, che ne dà *Febbronio*. Noi nella ſteſſa Diſſertazione abbiam fatto vedere, quali ſcandali naſcerebbono, ſe voleſſimo ritornare alla priſca Diſciplina tanto da lui raccomandata; e non

2. Che non ſi poſſano ſcomunicare i riprovatori della corrente Diſciplina.

(467) *Cap. IX. §. 7. n. 8. pag. 734.* (468) *Vegaſi anche il Ballerini nelle Vindicie contro Febbronio pag. 220 ſeg.*



non si ha a suppor grave colpa in chi per fanatico capriccio di rimettere quella non necessaria Disciplina non temesse di eccitarli? E poi siamo da capo; quell' antica Disciplina è la sola sana? è ella la sola conforme all' istituzione di Cristo? Più: la Disciplina, che pretende *Febbronio* di ristabilire, vi è ella mai stata nella Chiesa di Gesù Cristo per quella parte che toglie al *Romano* Pontefice il Primato di universale e immediata giurisdizione su tutta la Chiesa? e se si volesse, che ci fosse stata, è egli certa cosa e indubitabile, che siaci stata? Ma come certa cosa e indubitabile? Tanti Dottori e per erudizione e per Santità chiarissimi, Dottori di tutte l' età, di tutte le Nazioni, di tutte le scuole, tante ragioni, tanti monumenti, tante autorità, che da loro si portano, nove secoli almeno (che tanti sono per confessione di *Febbronio* corsi dalle false Decretali) di non contrastata osservanza della Disciplina, ch' ei vuole *men pura*, non arriveranno a renderla incerta, e dubbiosa? E se quella sua supposizione certa non è, qual Teologia, se non *Quesnelliana*, può in siffatto caso rendere un chicchessia ardimentoso a non curar la censura? Troverà forse *Febbronio* Scrittor Cattolico, il quale gli acconsenta, che quando l' ingiustizia della censura sia dubbia, e però la censura non sia evidentemente nulla, possa lo scomunicato valersi d' altri mezzi, che di quelli, i quali dal Diritto sono prescritti, ed ove questi non gli si presentino, non debba con umiltà sostener la censura? Io non citerò che il Colleo (469). *Vel haec censura*, dice questo dotto Missionario, *non est evidenter nulla, & tunc is, in quem lata fuit, tenetur sub peccato quaerere alia juris remedia, idest aut appellare, aut ad Superiorem recurrere, alias peccat, non praecise quia non paret sententiae*

(469) *De censur. P. I. cap. 1.*



tiae invalidae, *sed quia non paret Ecclesiae*, *quae praecipit ut sic censuratus utatur remediis jure praescriptis*. Ita Sayrus ib. n. 19. *Quod si remedia invenire non possit*, *quia probatur nocens secundum allegata & probata*, *tunc debet* 1. *humiliter sustinere censuram*, *ut humilitatis meritum compenset excommunicationis damnum*; *cavendumque ne elatiori spiritu insurgat in Superiores*, *quia non est subditorum discutere sententias Majorum*; *& si contemnunt etiam injustas*, *graviter peccant*, *ut ait ibid*. S. Bonav. *atque fieri potest*, *ut justa mereantur ob contemptum suum censura percelli*, *qui injuste nonnunquam ligati erant*, *prout fuse ostendit* Nicolaus I. in epist. 10.

XXXVI. Terzo error di *Febbronio* (470): *Si vero per aulam Romanam res eo deduceretur*, *ut in apertam seditionem prorumperet*, *foret illud schisma ex parte Curiae*, *non eorum qui* debito cum moderamine (che amabile moderazione!) *& per congruas vias* (ma ignote a tutta la Sacra Antichità) *hujus & Ecclesiae reformationem*, *ab ipsis etiam Generalibus Conciliis* (intendasi il solo riprovato Concilio di Basilea) *ordinatam intendunt*. L' errore già salta agli occhi. In poche parole pretende *Febbronio*, che in caso di scisma la colpa sarebbe del Papa, che avrebbe que' magnanimi difensori dell' antica Disciplina separati dalla sua comunione, non di loro, che sarebbono stati separati. Ma chi non intende, che questo è un porre in mano di tutti gli Scismatici, e degli Eretici tutti uno scudo di difesa contro le scomuniche del *Romano* Pontefice? Ripiglieranno subito costoro, che non son eglino, i quali si separino dal Papa, ma bensì il Papa, che li separa; e così infatti diceano fino ab antico i *Montanisti*, i quali a loro escusazione andavan dicendo, che non erano essi usciti della Chiesa, ma che loro malgrado e per

3. Che lo scisma, e la separazion dalla Chiesa in caso, che alla riforma della Disciplina si opponesse Roma, sarebbe per parte e per colpa del solo Papa.

(470) *Loc. cit. pag.* 735.



e per forza ne erano stati cacciati, e perciò si predicavan sicuri (471). La quale scusa fè in bocca de' *Montanisti*, e per conseguente degli altri Eretici è uno sciocco e inutil pretesto, come varrà per difendere dalle *Romane* censure la generale sollevazione, a che *Febbronio* invita la Chiesa contro del Papa per lo stabilimento di una Disciplina in gran parte immaginaria, e su falsi ed erronei principj fondata, in parte col consenso della Chiesa andata in disuso? Ma ciò che più importa, è che non può reggersi questa scusa senza supporre o che il Papa non possa dalla Chiesa separare chi a questo separamento ripugni, e resista, o che uno rimaner possa nella comunion della Chiesa, essendone separato dal Papa: le quali due cose sono alla tradizione, e al sentimento della Chiesa contrarie. Perocchè, come più avanti fu detto, le censure si posson fulminare contro gl' inviti, anzi questo è di ragione della podestà di costrignimento, che possa far sentire anche gl' inviti la propria forza; e da altra parte, *ubi Petrus* (e quindi i suoi Successori, ne' quali egli vive e presiede), *ibi Ecclesia*, dicea S. *Ambrogio* (472); onde in vano spera di essere nella Chiesa chi da *Pietro*, cioè dalla comunione de' Successori di lui trovasi separato. Mi appello su ciò a S. *Ireneo*, del quale sì spesso *Febbronio* oppone alle *Romane* censure l' autorità. Egli presso *Vittore Roman* Pontefice nella controversia degli *Asiatici* s' interpose, *ne tam multas Ecclesias omnino propter traditionis ex antiqua consuetudine inter illos usurpata observationem, a corpore universae Ecclesiae penitus amputaret*, come narra

(471) *Veggasi il C. Orsi nella dissertazione apologetica pro Ss. Perpet. & Felic. cap.* II. §. 7.
(472) *In P.* I. *n.* 30.



ra *Eusebio* (473). Credeva dunque *Ireneo*, che se *Vittore* avessele scomunicate, sarebbono state dall' unità della Chiesa separate ; e nondimeno non sarebbono elle state a separarsi le prime ; sarebbe *Vittore* stato quegli, che avrebbele separate. E io ad *Ireneo* voglio piuttosto attenermi, che a *Firmiliano*, il quale per solo trasporto di calda passione potè scrivere quelle irriverenti, e scandalose parole a Papa *Stefano*, che pure adotta *Febbronio*, e chiamale anzi *memorande* (474) : *Excidisti te ipsum, noli te fallere : siquidem ille est vere schismaticus, qui se a communione Ecclesiasticae unitatis apostatam fecerit* (475). *Male prorsus male*, dirò con *Pier Ballerini* (476): *nam Papa excommunicatione aliquos plectens, licet quodammodo se ab ipsis separet, quum tamen non se, sed illos abscindat a centro unitatis Catholicae, non se, sed illos a communione Ecclesiasticae unitatis, & ab Ecclesia praecidit.*

Dell' Interdetto, e della sua antichità.

XXXVII. Tanto vogliamo aver detto in esame, e riprovazione di parecchi dominanti errori sopra le censure, e massimamente le scomuniche. All' interdetto, che è una delle più famose censure, vanno le stesse dottrine applicate. Non possiam tuttavia lasciare di dire su questa censura poche parole, per liberarla da certe particolari taccie, che le dà l' Autore delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae*. „ Indi accrebbero, dic' egli de' Cristiani, e de' Canonisti (477), la confusione di „ cotali idee (sulla scomunica) colla fabbrica „ di un nuovo metodo di scomuniche, che per „ mille anni era stato ignoto nella Chiesa, per „ cui si sottoponevano tutti gl' individui delle

 „ inte-

(473) *Hist. Eccles. lib. V. c.* 24. (474) *Cap. IX. §.* 7. *n.* 3. *pag.* 73. (475) *Ep. LXXV. fra quelle di S. Cipriano.* (476) *De vi ac ratione Primat. cap. XI. §.* 1. *n.* 3. *pag.* 54. (477) *Pag.* 18.



„ intere Nazioni, così giusti, come peccatori al„ la privazione delle cose sacre col titolo d' *In*„ *terdetto*, della qual novità tendente ad inge„ rire spirito di ribellione nei popoli, l' origi„ ne, ed i rozzi primitivi delineamenti sono „ descritti da *Marcantonio de Dominis* (478). „ Veramente questo sventuratissimo Apostata è un Eroe ben meritevole di comparire con approvazione in un' Opera, quale si è questa delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae*, cioè tutta da capo a fondo rabbia e veleno contro il Pontificato *Romano*; nè meno degna di essere in somigliante libro registrata la trista pittura, che ci si fa dell' Interdetto. Io non prenderò quì a provare nè che i pretesi scandali e danni dall' interdetto provegnenti, non dell' interdetto stesso, ma effetti sono della malizia di coloro, che a quello vengono sottoposti. Tai cose trovansi copiosamente mostrate ne' tanti libri, che nella causa dell' interdetto di *Paolo* V. contro de' *Veneziani* furono già stampati; nè che i Papi, che l' Autore vuole principalmente rendere odiosi, son quelli appunto, che più degli altri han riconosciuti, e con provvide leggi impediti i mali di questi interdetti troppo famigliari divenuti ad alcuni Vescovi; di che fan fede più capi del Diritto Canonico. Solo intendo di fare all' Anonimo impugnator della *Bolla Coenae* conoscere, quanto dal vero siasi dilungato chiamando l' interdetto *un nuovo metodo di scomuniche, che per mille anni era stato ignoto nella Chiesa*. E se parlisi dell' interdetto personale speziale, era già questo in uso a' tempi di Santo *Agostino*, come fu osservato dal Cardinal *Bellarmino* nella risposta al Trattato de' sette Teologi di *Venezia* (479). Perciocchè troviamo, che quel santissimo

(478) *De Rep. Eccles. lib. V. c. 9. n.* 38. *segg.*
(479) *Pag. 67.*



ſimo e dottiſſimo Veſcovo interdiſſe al Conte *Bonifacio* l' uſo della ſantiſſima Comunione, e a tutta la Caſa ſua, che non foſſe ricevuta all' Altare la loro offerta (480). Ma l' Autore delle *Rifleſſioni* col ſuo *de Dominis* (e aggiugner ſi può loro per fare un degno ternario anche Fra *Paolo*, che pur chiamò l' interdetto *una cenſura nuova* nella Chieſa) mira principalmente all' interdetto perſonale generale, e più ancora al locale. Di queſto adunque parlando, ſonoci ſtati Canoniſti, che Autore ne credettero *Aleſſandro* III., il quale nel MCLIX. fu eletto Pontefice, e lo argomentavano dal veder, che *Graziano* non fa dell' interdetto parola. Ma l' argomento negativo è quì, come in altri moltiſſimi caſi, di niuna forza. E certo eſſendo *Ivone* già Veſcovo di *Chartres* (e lo fu dal MXCI. o MXCII. al MCXV.) non ſolo la ceſſazione *a divinis*, che è una qualche maniera d' interdetto, era in uſo, ma all' Autore delle *Conferenze Eccleſiaſtiche della Dioceſi d' Angers* per l' anno 1712. (481), ſembra, che ancora l' interdetto propriamente tale già aveſſe luogo. Di quella fanno menzione le lettere XL. a Papa *Paſquale* (ſeguito l' edizione *Parigina* del 1585.), CL. alla Conteſſa *Adela*, la CCLXV. al Re *Lodovico*, e la CCLXVII. al Cardinale *Conone*. Dell' interdetto tratta, ſecondòche penſa il citato Autore delle *Conferenze di Angers*, la lettera CXXIII. a *Sanzione* Veſcovo di *Orleans*, dove ſcrive: *De Clericis autem, vel Monachis Puteacenſibus, qui contra* INTERDICTUM *veſtrum Miſſas celebraverunt, mortuos ſepelierunt, Chriſma aliunde acceperunt, hoc vobis reſpondeo & conſulo, ut ſi gratiam* Lugdunenſis *Archiepiſcopi pleniter habetis, cujus conſenſu interdictum*

R 2 *veſtrum*

(480) *Can. Miror* 17. *q.* 4. *Veggaſi anche la lettera* 185. *del Santo Vet. edit.* (481) T. I. *p.* 324.



vestrum praedicti Puteacenses cassatum fuisse dicunt, *plenam secundum rigorem Canonum super ejusmodi transgressores vindictam exerceatis*. Io tuttavia non voglio pienamente affidarmi di questa parola *interdictum*, che forse potrebbe quì non altro denotare che una proibizione del Vescovo. Senza *Ivone* le lettere di S. *Gregorio* VII. nel 1073. salito al Pontificato, e però quasi di un secolo anteriore ad *Alessandro* III., ci parlano di più interdetti, e tra gli altri di uno, a cui il santo Pontefice soggettò la *Pollonia*, e che durò ben tre anni. Salendo più avanti troveremo, che nella seconda sessione del Concilio di *Limoges* celebrato nel MXXXI. fu proposto di sottoporre ad un generale interdetto tutta quella Provincia, per obbligare i gran Signori di essa, i quali tralloro erano in arme, a far pace. *Nisi de pace acquieverint*, *ligate omnem terram* Lemovicensem *publica excommunicatione*; (noto è, che l' interdetto viene sovente denotato col nome di *scomunica*) *eo videlicet modo*, *ut nemo nisi Clericus*, *aut pauper mendicans*, *aut peregrinus adveniens*, *aut infans a bimatu & infra*, *in toto* Lemovicino *sepeliatur*, *nec in alium Episcopatum ad sepeliendum portetur*, *divinum officium per omnes Ecclesias latenter agatur*, *sed Baptismus petentibus tribuatur &c.* (482). A questo progettato interdetto diede assenso il Vescovo di *Limoges* secondo che narra *Ademaro* di *Angoleme* Scrittore contemporaneo: Alduinus *Episcopus* Lemovicensis *pro nequitia populi* (dic' egli) *novam observantiam constituit*, *scilicet Ecclesias*, & *Monasteria cessare a divino cultu*, *a sacrosancto Sacrificio*, & *populum*, *quasi paganum a divinis laudibus cessare*, & *hanc observantiam excommunica-*

(482) *T. VI. Conc. Hard. P. I. col.* 885.



nicationem censebat. *Vanespen* (483) da queste parole di *Ademaro* argomenta, che noto non fosse prima di questi tempi l' interdetto, o almeno assai raro, e inusitato. Ma forse era meglio il dire, che o nuovo, o raro era in quelle parti. Certo è, che dell' interdetto abbiamo memoria nelle lettere terza, e novantesima terza di *Fulberto* eletto Vescovo di *Chartres* l' anno MVII. Perciocchè in esse lagnasi *Fulberto* dell' interdetto, per lo quale ne' suoi giorni in alcune Chiese non si celebrava la Messa, non amministravasi la comunione, e non diceasi l' Ufizio, che a voce bassa. Sonoci Autori, che stimano l' uso dell' interdetto essersi in *Francia* introdotto nel secol decimo nella decadenza della Reale stirpe de' *Carolingi* per opporsi alle usurpazioni de' Grandi del Regno. A que' tempi i gran Signori di *Francia* eransi renduti padroni sovrani delle Provincie, delle quali erano Duchi, Conti, o Governatori. Il che tralloro accese crudelissime guerre, nelle quali eran le Provincie messe a ruba ed a rovina, saccheggiati i beni delle Chiese, spogliati i Templi de' loro ornamenti. I Papi, e i Vescovi, i quali non sapeano qual rimedio porgere a sì gravi mali, veggendo che questi nuovi Sovrani non faceano delle scomuniche alcun caso, avvisaronsi di mettere le Provincie, e le Città in interdetto pe' delitti de' loro Principi, che la Chiesa non poteva altrimenti richiamare al loro dovere. Ma, come ben osserva il citato Autore delle *Conferenze* di *Angers* (484), questo può bensì aver dato luogo ad un più frequente uso dell' interdetto; ma esser non ne può l' origine. Nelle Costituzioni Sinodali di *Galtero* Arcivescovo di *Sens*, il quale morì l' anno DCCCXXIII., non solo parlasi dell' inter-

R 3 detto

(483) *De Censur. cap. IX*. §. 3. (484) *Pag*. 328.



detto come di cosa già introdotta, ma come di cosa regolata in un antico Concilio Provinciale, m' immagino di quella Chiesa. *Item antiquum statutum Concilii Provincialis renovantes praecipimus, quod, quando aliqua terra propter delictum domini terrae, vel ballivorum supposita fuit interdicto, nullatenus relaxetur, donec ad arbitrium & moderamen relaxantis, presbyteris parochialibus de damnis, & de perditis interdicti occasione illatis plane fuerit satisfactum, vel de satisfaciendo cautum* (485). Anche in *Italia* più anticamente troviamo qualche uso dell' interdetto fatto da' Papi. Perciocchè io non sò che d' interdetto intendere ciò, che leggesi di *Adriano* II. all' anno DCCCLXXII. contro di *Napoli* per l' ostinatezza del Duca *Sergio*, e di quel Clero e popolo a non ricevere il Vescovo *Atanagi*, avvegnacchè il Papa avesse sotto pena di scomunica comandato loro di accoglierlo cortesemente. Mandò *Adriano* colà *Anastasio* Bibliotecario, e *Cesario* Abate, che all' anatema sottoposero la Città. Il che voglio piuttosto intendere d' interdetto, che di scomunica, essendo sempre stata la condotta della Chiesa *Romana* quella stessa, che abbiamo nel Capo *Romana* (486): *In universitatem, vel collegium proferri excommunicationis sententiam penitus prohibemus: volentes animarum periculum vitare, quod exinde sequi posset, quum nonnunquam contingeret, innoxios hujusmodi sententia irretiri; sed in illos dumtaxat de collegio, vel universitate, quos culpabiles esse constiterit, promulgetur*, conforme al sentimento di S. *Agostino*, il quale dal Vescovo *Ausilio*, che per lo delitto del padre avea scomunicata una intera famiglia, desiderava di essere istruito (487), quo-

(485) *T. VI. Conc. Hard. P. I. col.* 560. (486) *De sent. excomm. in* 6. (487) *Ep. CL. Vet. edit.*



quomodo recte anathematizetur pro patris peccato filius, aut pro mariti uxor, aut pro domini servus, aut quisquam in domo etiam nondum natus, si eodem tempore, quo universa domus est anathemate obligata, nascatur, nec ei possit per lavacrum regenerationis in mortis periculo subveniri. Quindi è, che *Incmaro* Arcivescovo di *Rhems* a ragione riprende *Incmaro* Vescovo di *Laon*, il quale contra la sua Chiesa avea fulminato un crudele interdetto, che tutte avea le sembianze di generale scomunica: *Ut nemo sacra Missarum solemnia in tua Parochia celebraret, indixisti* (scrisse egli nel libro de' cinquantacinque capitoli) (488) .... *in tua Parochia nemo in necessitate mortis baptizari, nemo communionis gratia reconciliari, nemo sepeliri cum debita commendatione poterat*. Ma a buon conto vedesi, che al principio del nono secolo, nel qual tempo fiorivano i due *Incmari*, e lungo tempo innanzi alla decadenza de' *Carolingi* in *Francia* correvano gl' interdetti. Che se a' secoli più rimoti ci piaccia di salir col pensiero, non ci mancheranno alti vestigj di questa censura. E veramente racconta S. *Gregorio* di *Tours* (489), come essendo stato nel 586. trucidato nella Chiesa Cattedrale *Pretestato* Arcivescovo di *Roano* il giorno di Pasqua, mentre celebrava i divini Ufficj, *Leudowaldus Episcopus epistolas per omnes Sacerdotes direxerit, & accepto consilio Ecclesias* Rotomagenses *clauserit, ut in his populus solemnia divina non spectaret, donec in lagatione communi reperiretur hujus auctor sceleris*. Anzi d' altri interdetti fa menzione *Gregorio* nel libro della gloria de' Confessori (490), cioè di quelli di *Leone* Vescovo di *Agde*, e di *Francione* Vescovo di *Aix*. Che

 più ?

(488) *Capp.* 8. 30. *e* 31. (489) *Lib. VII. hist. Franc. cap.* 31. (490) *Cap. LXXI.*



più? S. *Basilio* essendo stato interrogato, che far si dovesse per occasione di un ratto seguito di una fanciulla, risponde (491) che il rapitore co' suoi complici fosse scomunicato, *villa vero, quae raptorem susceperit cum rapta, nec reddiderit, prorsus suspensa sit a precibus, & orationum communione*. Dopo le quali cose veggasi quanto sbalestratamente scrivesse l' Autor delle *Riflessioni*, che l' interdetto era un *nuovo metodo di scomuniche, che per mille anni era stato ignoto nella Chiesa*. Si può quindi ancora dedurre, quanto a torto insista *Vanespen* (492) in chiedere esempli al decimo, o undecimo secolo anteriori di quel generale interdetto, per cui vuolsi alla sommessione e alla emenda obbligare un solo capo, superiore, e padrone di una Comunità. In primo luogo l' antico provincial Concilio di *Sens* citato da *Galtero* ci può molto verisimilmente condurre al secol nono. Dipoi quello, che nell' interdetto ha qualche apparente durezza, è, che per un reo patiscano gl' innocenti. Ma questo stesso accade non che negl' interdetti di *Gregorio Turonense*, ma in quello di S. *Basilio*, al quale furono soggettati gli abitatori tutti di quella villa, ov' erasi rifuggito il rapitore della donzella. Perciocchè quantunque molti potessero aver parte in ritenere quel rapitore, niente però di manco non è pur verisimile, che tutti ci concorressero. Or se per molti rei furono coll' interdetto puniti ancor gl' innocenti, perche cavillerem noi sull' interdetto, esigendo antichi esempli di Terre, Città, Provincie a quel soggettate per lo delitto del solo Principe, o capo? Come se la Chiesa, che alla sua prudente economia credette non esser contrario l' avvolgere con questa censura gl' innocenti insieme co' rei, non

(491) *Ep.* 244. (492) *De Cens. cap.* IX. §. 3.



non avesse per la podestà da Cristo lasciatale potuto stendere questa pena a tutto un corpo d' innocenti per la reità del solo capo. Innoltre si avverta, che il Vescovo *Ausilio* avea non che interdetta, ma scomunicata un' intera famiglia per lo delitto del padre, ossia del capo. Ed è ben vero, che S. *Agostino* riprova questa condotta; ma insieme non nega, che altri esempli di ciò avesse *Ausilio* avuti anche da' Vescovi di gran fama: *Audisti forsan*, così egli ad *Ausilio*, *aliquos magni nominis Sacerdotes cum domo sua quemquam anathematizasse peccantium? Sed forte si essent interrogati* (dunque il Santo concede il fatto), *reperirentur idonei reddere inde rationem*, la quale confessa di non saper egli trovare. Già veniamo all' interdetto. Nella Chiesa a' tempi di S. *Agostino* ebbeci Vescovi di molto nome, che non temevano di soggettare una famiglia alla tanto più grave, e più all' anime pericolosa pena della scomunica per colpa del capo di essa. La Chiesa *Romana*, come vedemmo, si unì ad *Agostino* in rigettare questo costume per lo pericolo, che ancora agl' innocenti sarebbe soprastato per la salute. Ma questo esempio ben potè darle occasione di usare un simil gastigo, ma purgato da tanto pericolo, provvedendo, che durante quello si desse il Battesimo a' bambini, e a' moribondi la sagramentale assoluzione: e questo nel tempo dell' interdetto si è praticato mai sempre da' Papi, e da' Vescovi men fieri, che non era *Incmaro* di *Laon*; come non solo dal canonico Diritto si trae (493), ma ancora dal Concilio di *Limoges*. Nè è già questa una ingiustizia, che per lo delitto di un solo si puniscano gl' innocenti, come parrebbe, che insinuar volesse

(493) *Cap. non est vobis de Sponsalibus, e Cap. Responso de sent. excomm.*



fè destramente il *Vanespen*. Perciocchè il delitto del capo ricade sulle membra, e però le mancanze, e le disubbidienze de' Superiori gastigansi talora nella persona degl' inferiori innocenti, come anche si prescrive nella sì rinomata, e da' nimici del Pontificato *Romano* sì applaudita prammatica sanzione di *Carlo* VII. Re di *Francia* (494). Aggiungasi, che buona ragione di pronunziare un generale interdetto per grave colpa del Signore del luogo è, acciocchè egli concepisca un più vivo, e più forte dolore del suo fallò, veggendo quelli, che non ne sono colpevoli, essere obbligati a portarne la pena, la quale gli dovrebbe esser sensibile, come quella de' figliuoli lo è a' genitori.

Può la Chiesa imporre ancora pene corporalmente afflittive.

XXXVIII. Sin quì abbiam ragionato delle principali pene spirituali, colle quali usa la Chiesa la sua podestà di costrignimento. Io volea quì terminare; ma l' Autore delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae* mi obbliga ad aggiugnere qualche cosa intorno l' autorità, che ha la Chiesa sempre esercitata di gastigare ancora colle pene corporalmente afflittive. In altro luogo avvertii, che di questo argomento avea contro *Giannone* bastevolmente trattato il P. *Bianchi* (495). Io ne dirò quanto è necessario a risiurare quell' audacissimo vilipensor della Bolla. A costui, e ad altri suoi pari siffatte pene corporalmente afflittive sembrano aliene dalla mansuetudine, che aver dovrebbono gli Uomini di Chiesa come imitatori di quell' Uomo Dio, il quale per suo carattere proprio si dichiarò *mite, ed umil di cuore*. Ma non rifletton costoro, che la mansuetudine regolar dee lo zelo contra i malfattori, acciocchè non ecceda nel gastigo, ma non già lo disarma sì, che non possa passare anche alla corporal punizione de' rei. Entrino un poco essi nel tempio di Gerusalemme,

(494) *Tit. XXI.* (495) *T. IV. pag. 683. segg.*



me, e veggano come ſieno da Criſto trattati i violatori della Caſa di Dio: ecco ch' egli fatto un flagel di funi ne li diſcaccia colle lor pecore, co' loro buoi, colle loro colombe, delle quali in quel ſanto luogo facevano uno ſcandaloſo commercio; ne roveſcia i banchi, ne ſpande per terra il raccolto danaro. Ma come? Criſto il *mite*, *e l' umil di cuore* tratta coloro con tanto rigore? Non a me lo credano, credanlo a S. Giovanni, e con queſto divino eſempio davanti agli occhi non eſigan dalla Chieſa una manſuetudine imbelle, che vegga i diſordini, e non poſſa punirli con quelle pene corporali, che pur troppo ſono a moltiſſimi più ſenſibili delle ſpirituali. Ma oſſerviamo, come la Chieſa ſino da' tempi Appoſtolici abbia ſugli eſempj del ſuo divino Maeſtro in tali coſe adoperato. Notato fu dianzi, che coloro, i quali per le proprie colpe dal giudizio della Chieſa venivano ſcomunicati, ſi davano per ſuo decreto in poteſtà del Demonio, acciocchè foſſero da eſſo corporalmente veſſati, e per mezzo di queſto ſenſibil travaglio della carne conſeguiſſero la ſalute dello ſpirito, come dall' eſempio dell' inceſtuoſo di *Corinto* ſcomunicato dall' Appoſtolo, e per ſuo giudizio dato in poter del Diavolo, acciocchè foſſe per ſalute dell' anima corporalmente veſſato (496), raccolgono comunemente i ſanti Padri, i quali poſſon vederſi allegati in un cogli eſempli di queſti fatti dal *Tirino*, e da *Cornelio* a *Lapide* (497). Ma benchè queſta pena ſenſibile, che ne' Secoli Appoſtolici andava ſovente congiunta colla ſcomunica, foſſe ſtraordinaria, e miracoloſa; dimoſtrava nulladimeno la poteſtà conceduta da Criſto Signor noſtro alla Chieſa di corregger con pena corpora-

R 6 le

(496) *I. Corinth. V.* (497) *In cap. V. I. ad Corinth.*



le i delinquenti, acciocchè afflitti nella carne si ravvivassero nello spirito. Però scrivendo S. *Gregorio* M. al Vescovo di *Cagliari Gennaro* sopra certo Cherico *Paolo*, *qui saepe dicitur in maleficiis deprehensus*, *qui despecto habitu suo ad laicam reversus vitam*, *in Africam fugerat*; gl' ingiugne (498), che *si ita est*, *corporali prius praeveniente vindicta*, *praecipimus in poenitentiam dari*, *quatenus & secundum Apostolicam sententiam ex carnis afflictione spiritus salvus fiat*, *& terrenas peccatorum sordes*, *quas pravis contraxisse fertur operibus*, *lacrymarum possit adsiduitate diluere*. E di questa podestà ordinaria di ammendare a salute colle corporali pene i delinquenti fino da' primi secoli erasi la Chiesa valuta nelle severe astinenze, ne' lunghi digiuni, nelle limosine, che s' imponevano dalla Chiesa a coloro, che da essa erano condannati alla pubblica penitenza, dappoichè erano di alcun delitto accusati, e convinti, come noi abbiamo altrove dimostrato. Renduta poi la pace alla Chiesa, cominciò anche questa ad esercitar più liberamente il suo potere nell' ingiungimento di queste pene. Sant' *Agostino* ci attesta, che soleano sovente i Vescovi ne' giudizj punire i rei colla pena della flagellazione (*499*), e che ancora ne' posteriori tempi seguissero i Prelati Ecclesiastici a decretar questa pena, con certissimi monumenti comprovalo il citato dotto, e pio combattitor di *Giannone* (500). Lo stesso Autore mostra assai bene l' antichissimo uso dell' emende pecuniarie, ossia delle multe (501); nè io intorno a queste aggiugnerò altro, se non ciò che trovo nel nono secolo scritto dal Re degl' *Inglesi Alvredo*, o *Alfredo* nel prologo delle sue leggi Ecclesiastiche (502).

(498) *Lib. IV. ep. 27. nov. edit.* (*499*) *Ep. CXXXIII. al. 159.* (500) *L. c. pag. 690.* (501) *Ivi pag. 694. segg.*



(502). *Ubi propagato Dei Evangelio*, dice quel pio Monarca, *plurimae nationes, atque adeo Angli verbo Dei fidem adjunxerant, nonnulli per orbem terrarum coetus, atque etiam in Anglia Episcoporum, aliorumque clarissimorum sapientum conventus agebantur: atque hi divina edocti miseratione* (così parlavasi ne' secoli della barbarie e della ignoranza; nel nostro secolo illuminato quanto diverso linguaggio si usa!) *cuique jam primum peccanti POENAM imperabant PECUNIARIAM, ejusque (absque omni divinae offensionis concitatione) exigendae munus Magistratibus (data prius venia) deferebant*. Ecco di quanta antichità per confessione di questo laico Principe sieno le multe pecuniarie, e come sieno state introdotte. Ma nè di queste pene, nè dell' esilio, che pur fu gastigo usitatissimo nella Chiesa, non parla l' Autore delle *Riflessioni sulla Bolla Coenae*: egli la vuole colle carceri. „ In „ molti Paesi Cattolici, dic' egli, (503) si è in„ trodotto, e sussiste tuttavia oggidì UN PES„ *SIMO COSTUME*, che i Nunzj, i Vescovi, „ ed altri Giudici Ecclesiastici, come sono per „ esempio gl' Inquisitori, oltre i loro Preti e „ Ministri di Chiesa, abbiano pure i loro birri „ e prigione, e procedano *contra quoscumque*, „ come dice questa Bolla, *Canones statuunt*: „ e poche carte appresso (504): „ Perche il Giu„ dice Ecclesiastico possa meglio eseguire tali „ giudizj, varj Canoni sparsi pel Corpo Cano„ nico gli assegnano una Famiglia armata, „ quali sono Can. *Sancimus C. XVI. qu.* 1., Can. „ *Quoniam*, *Dist.* 8., Can. *In Archiepiscopatu*, „ *de Raptoribus*, Can. I. *de officio Ordinarii*. „ Anzi il Concilio *Tridentino* nella Sessione „ XXIII. Can 5. permette, che i Giudici Ec„ clesia-

E quella nominatamente della carcere contro a ciò che pretende l' Autore delle Riflessioni sulla Bolla Coenae.

(502) *T. VI. Conc. Hard. P. I. col.* 380.
(503) *Pag.* 264. (504) *Pag.* 276.



,, clesiastici o coi proprj, o cogli altrui Ministri
,, si assicurino de' rei; nelle quali parole però si
,, vede, che non asserisce un diritto, che mai
,, non ebbe la Chiesa, ma suppone una consue-
,, tudine, che allora era in uso, e principalmen-
,, te rapporto agli Ecclesiastici, che aveano do-
,, minio temporale. Ognun può quindi dedur-
,, re quanto aliene siano cotali disposizioni dal-
,, lo spirito del Cristianesimo, mentre Gesù
,, Cristo non volle usare le schiere degli Ange-
,, li per difender se stesso, e gli Ecclesiastici
,, vogliono le bande di birri, e di soldati per
,, imprigionar gli altri: ed è facile di accorger-
,, si a quanto si estendano le mire di essi, men-
,, tre si credono in diritto d' imprigionar anco-
,, ra e gastigar corporalmente i Giudici laici,
,, se non sono pronti ad ubbidirli, e di punirli
,, ad arbitrio. ,, Esaminiam dunque queste sì belle dottrine. Elle si riducono principalmente a due punti, 1. cioè che la *Chiesa mai non ebbe diritto* d' imprigionare alcuno, e di aver proprie carceri; 2. che sia questo un costume *pessimo*, *e alieno dallo spirito del Cristianesimo*. Or quanto al primo l' Autore colla solita nimicizia, che ha colla precisione di buon ragionatore ugualmente che colla Chiesa, confonde quì due cose molto diverse. Altro è, che la Chiesa abbia diritto di aver proprie carceri, e proprj esecutori, e ministri; altro è, che la Chiesa abbia giurisdizione di decretare la pena di carcere. E verissimo è, che la Chiesa non ha diritto di aver determinatamente sue carceri, nelle quali rinchiudere o per sicurezza, o per pena i delinquenti; nè alcuno può ragionevolmente pretenderlo. Ma o i Vescovi si vagliano delle proprie carceri, e de' proprj Ministri, o servansi delle carceri de' laici, e de' ministri pubblici, ricorrendo all' ajuto della secolar podestà per carcerare i Cherici, poco monta alla

loro



loro giurisdizione. Quello che solo importa è, che la Chiesa per la podestà di costrignimento ricevuta da Cristo possa alla carcere dannare i rei; e questa podestà è sì innegabile, che fu riconosciuta da' Principi stessi, quando per dare alle sentenze de' Sacerdoti esecuzione carceravano, o esiliavano alcuno. *Per judicum quoque officia*, *NE SIT CASSA EPISCOPALIS COGNITIO*, (e che mal ci sarebbe, se fosse nulla, quando non fosse armata di legittima giurisdizione?) *definitioni executio tribuatur*, dicon le leggi (505). Nè possono i laici Magistrati negar quest' ajuto a' Prelati Ecclesiastici, quando ne vengan richiesti; anzi non mancan Dottori, nè già solo della Corte *Romana*, ma di straniere Nazioni, e Giureconsulti di nome, i quali affermano, potersi i civili Maestrati per censure costrignere a prestare a' Giudici Ecclesiastici quest' ajuto, ove il negassero: così insegnano *Salcedo* (506), *Carvajal* (507), *Vultejo*.(508), ed altri citati da *Vela* (509). Quantunque però siasi detto, che la Chiesa non ha speziale diritto di avere carceri sue, ma diritto di avere indeterminatamente o proprie carceri, o braccio secolare per imprigionar nelle carceri pubbliche i suoi rei, è da notare, che non solo nelle Italiche contrade, ma nelle forestiere ancora fu da molti secoli introdotto, che i Vescovi particolarmente avessero le loro carceri, come può vedersi nel Concilio *Coloniese* del 1260., in cui si nomina *carcer canonicalis disciplinae*, e nel Concilio *Lambetano* del 1261., nel quale almeno una carcere Vescovile per diocesi viene ordinata. Ma ciò che è più conside-

(505) L. *Episcopale IX. Cod. de Episc. audient.* (506) *In praxi cap.* 150. *num.* 9. *seg.* (507) *De judiciis disp.* 2. *q.* 7. *n.* 76. (508) *De judiciis Lib. III. cap.* 13. (509) 2. *Part. n.* 71.



fiderabile è, che queſt' uſo è antichiſſimo. Celebri ſono e nelle memorie Eccleſiaſtiche, e nelle leggi civili le Decaniche: e così le troviam mentovate nella ſupplica a *Teodoſio*, e *Valentiniano* preſentata da *Baſilio* Diacono, e Archimandrita, e da altri Monaci, la quale vien riferita negli Atti del Concilio *Efeſino* (510); in una legge di *Arcadio* e di *Onorio* data l'anno *396*., e riportata ne' due Codici *Teodoſiano*, (511) e *Giuſtinianeo* (512); nella Novella LXXIX. di *Giuſtiniano* (513), e ne' Capitolari (514). Ma che erano queſte *Decaniche*, ſe non le carceri chericali? come per tacere di *Cironio* (515), di *Giovanni a Coſta* (516), di *Fileſaco* (517), del P. *la Cerda* (518), e di *du Cange* nel Gloſſario (519), prova *Jacopo Gotofredo* Autore niente ſoſpetto di favorire la Chieſa (520); anzi lo afferma *Giuſtiniano* ſteſſo nella citata Novella ſecondo la verſione di *Giuliano* (521): *In Decanicis Eccleſiarum recludatur, competenter poenas luiturus*. Il qual coſtume sì antico, e alla Chieſa non cotraſtato neppure da *Giuſtiniano*, che sì volentieri meſchiavaſi negli affari Eccleſiaſtici, anzi da lui autorizzato, già moſtra a maggior ragione il diritto, che ha ſempre avuto la Chieſa di condannare alle carceri, quali poi che foſſero o ſue, o pubbliche. Quindi ancora vedeſi (ciò che era il ſecondo punto a dimoſtrare propoſto contro l' Autore delle

(510) *P. I. cap.* 30. (511) *L. III. de haereticis*. (512) *L. Cuncti de haereticis*. (513) *Cap.* 13. (514) *Lib. V. tit.* 225. (515) *Lib.* 2. *Obſervat. cap.* 51. (516) *Ad cap. IV. extrav. de judiciis*. (517) *In cap.* 1. *de offic. ordin.* §. 16. (518) *Adverſar. Sacror. cap. XXXIX.* (519) *V. Decanicum*. (520) *Comm. in l.* 30. *Cod. Theod. de haereticis*. (521) *Capitul. lib. V. tit.* 225.



le *Riflessioni*), che un tale costume nè *pessimo* esser può, nè *alieno dallo Spirito di Gesù Cristo*, senza volere di un costume sì reo e dannabile autrice e promotrice la Chiesa di tutti i secoli per la sua santità incapace non che d' introdurre ella, e di mantenere, ma solo di tollerare un abuso, che fosse tanto vizioso. Senza che a confondere quest' Autore basta ciò, ch' egli medesimo dice del Concilio di *Trento*, benchè colla consueta sua trascuratezza mal citine il luogo. Il Concilio Tridentino (udimmo da lui dircisi) nella Sessione XXIII. Canon. 5. (dicasi Sess. XXV. cap. 3. e 6.) PERMETTE, che i *Giudici Ecclesiastici o coi proprj, o cogli altrui Ministri si assicurino de' rei*. Che dunque? Intenderà egli meglio, che un Concilio Ecumenico, qual sia lo spirito del Cristianesimo, o un Concilio Ecumenico, al quale assiste lo Spirito Santo, *permetter* potrà ciò, *che alieno è dallo Spirito del Cristianesimo*? Felice quest' Autore, se almeno ora conoscesse la forza di quel suo *permette*! come inorridirebbe di aver poi insegnato, che sieno queste disposizioni *aliene dallo spirito* del Cristianesimo! Ma a buon conto *Gesù Cristo non volle usare le schiere degli Angeli per difender se stesso; e gli Ecclesiastici vogliono le bande di birri, e di soldati per imprigionar gli altri?* E a questi argomenti si ha a rispondere? Sì *Gesù Cristo non volle usare le schiere degli Angeli per difender se stesso*: sapevalo il Concilio di *Trento*, sapealo la Chiesa de' primi, e degli altri susseguiti secoli insino a noi; ma sapeva ancora, che la Redenzione del mondo, per compier la quale avea il divino Verbo assunta la nostra umanità, così domandava, e sapevalo da Gesù Cristo medesimo, il quale dando a *Pietro* la ragione, onde non chiamava in ajuto queste Angeliche squadre, disse, che altrimenti le Scritture non sarebbonsi adempiute: *Quomodo ergo imple-*



implebuntur Scripturae, *quia sic* OPORTET FIERI? (522) Ma niuno saprebbe, se l'Autore delle *Riflessioni* non ce l'avesse ora detto, che ciò, che era necessario per la redenzione del genere umano, abbia ad esser la regola nel governo Ecclesiastico; onde, piuttosto che condannare i rei alle carceri, o ad altre pene, dovranno i Pastori per non essere alieni dallo spirito del Cristianesimo andar essi in prigione, e farsi crocifiggere, siccome fece il divin Salvadore; e l'esempio di Cristo diverrà nella Chiesa tutto insieme riguardo a' peccatori una salvaguardia per tutte le più enormi scelleratezze, e rispetto a' Vescovi un obbligo di soddisfar essi per queste, non di esigerne da' rei le debite pene. Veramente anche questa è una delle rare scoperte del nostro secolo! Facciamole plauso, che se lo merita. Del rimanente se dallo spirito del Cristianesimo non vuolsi alieno il diritto di condannare alle carceri un Cherico delinquente, ma sì l'avere la Chiesa sue carceri particolari, sarà facile il dimostrare, che assai più allo spirito del Cristianesimo si affà l'avere la Chiesa carceri proprie, che non implorare il braccio Regio, perche i colpevoli sieno alle pubbliche prigioni condotti. Perciocchè è ben più conforme allo spirito di Gesù Cristo, che un Ecclesiastico, il quale pur si debba punire, non sia colla canaglia accumunato in un pubblico carcere, che non il chiuderlo in una prigione a grandissimo disonore e dispregio del suo grado alla rinfusa co' malfattori. Oltra di che quando i Vescovi debbono per carcerare un Cherico ricorrere al braccio secolare, appena è, che evitare si possa qualche maggiore infamia non che della persona, ma del ceto Ecclesiastico, o anche per la durezza del Giudice secola-

re,

(522) *Matth.* XXVI. 54.



re, e per le brighe de' medesimi rei non incontrisi difficoltà, che in fine sgomentino i Prelati, e conducangli a lasciare liberamente correre impuniti i delitti. E a questo mirava *Alessandro* III. quando all' Arcivescovo di *Roano Rotrodo* scrivea: *Si vero Clericus aliquis pro suis culpis a ministerialibus Praelatorum Ecclesiae captus fuerit, non patiaris eum custodiae publicae mancipari, aut in carcerem laicorum detrudi, sed potius in domo tua, vel alterius Ecclesiasticae personae, ejus custodiae locum congruum facias provideri, ubi secundum qualitatem, & quantitatem delicti debeat custodiri* (523). Pensiero giustissimo, e da non potersi disapprovare se non da persone, che non intendono quanto al pubblico bene non che della Chiesa, ma dello Stato convenga, che il Chericato a' laici non cada in dispregio. Questo è ciò, che intorno le carceri Ecclesiastiche può bastare a loro difesa (524). E quì avrà pur fine il presente Trattato, col quale termina quanto della Disciplina ho intrappreso contra i tanti errori de' nostri tempi a disputare. Ben fortunato sarei, se in sino alle mani de' Principi pervenisse quest' Opera. Che non sarebbe a sperare dalla loro pietà, come eglino stessi scoprissero i lacciuoli, che tende loro un' interessata politica de' falsi lor Consiglieri, ed una sediziosa congiura di superbissimi Teologastri, che per corrotti fini dicono bene il male, e male il bene? Oh! allora sì, che con istudio anche maggiore cercherebbono di essere, e di comprovarsi quali per *Isaja* prenunziò Iddio alla Chiesa doverle essere i Regi, e le

Conchiusione.

(523) *Concil. Rotomag. Eccles. pag.* 159. (524) *Si può anco vedere ciò, che delle carceri, delle multe pecuniarie, dell' esilio è stato detto nel libro dissopra citato*: Le storte idee raddirizzate *p.* 190. *segg.*



le Reine, suoi nutricatori, e sue nutrici: *Erunt Reges nutricii tui, & Reginae nutriciae tuae* (525). Talvolta loro malgrado sottoscrivono editti, e sanzioni, che di amarezza e desolamento empion la Chiesa; ma perche la coloro malizia sa destramente travisare le cose, e per invasioni de' Principeschi diritti colorire le più legittime operazioni della Ecclesiastica podestà. Oh fatale disavventura delle Corti! Oh misera condizion de' Monarchi, che la verità sia dal loro cospetto studiosamente tenuta lungi, e solo traggasi loro innanzi con lusinghieri sembianti la bugiarda adulazione, o un finto zelo per la sovrana Maestà! A Dio non piaccia, che Principi per loro indole, per allievo, per elezione portati a proteggere la Chiesa, quali son quelli, che di presente sono l' amore, e la gloria dell' Europa Cattolica, debbano infine per altrui malizia provare i funestissimi effetti, che lo sbandito onore del Chericato, il disseminato dispregio dell' Ecclesiastica autorità, il fomentato discredito della così chiamata Corte *Romana*, cioè il vincolo più sagrosanto, e il freno più forte della Religione se non isciolto o rotto del tutto, allentato almeno e indebolito suole alle mal caute Nazioni portare. Ma il modo più sicuro di allontanare da loro tanta, e così deplorabil rovina, dopo le orazioni, che per loro non cessa tra mille gemiti di porgere il Sacerdozio, è con opportuni libri, che una santa industria si adoperi di metter loro in mano, informarli diligentemente della podestà della Chiesa non solo nelle cose di Fede, ma in quelle ancora di Disciplina, e far loro conoscere la reità, e i danni di certe prevenzioni troppo facili a nascere e radicarsi negli animi più religiosi, quando sieno di conti-

nuo

(525) *Is. XLIX.* 23.



nuo assediati da persone, che e co' famigliari ragionamenti, e con insidiosi apprestati volumi non altro più si affaticano, che d' istillar loro scaltritamente massime contrarie agl' interessi della Religione, e idee stranissime del *Romano* Ponteficato, e della sacra autorità. A questo fine principalmente mi sono io indotto a stendere questo libro sulla Ecclesiastica Disciplina, contra la quale sono rivolte le macchine tutte del nostro secolo; e se non sarò io così felice, che l' Opera mia trovi un adito aperto fino nelle Corti de' Principi, chi sa, che almeno altri di maggior talento, e di più ampla erudizione fornito, che io non sono, dal mio esempio non movasi a trattare di nuovo sì necessario argomento, e non ottenga quel sì fortunato incontro, che il mio zelo per la concordia della Chiesa col Principato, e per la salute e la gloria de' Sovrani può ardentemente bramare; ma la mia oscurità, e il mio poco valore non dee se non difficilmente sperare?

IL FINE.

Dic



Die 4. Martii 1788.

Vidit pro Illustrissimo, & Reverendissimo D. D. Dominico Marchione Mancinforte Episcopo Faventino Fr. Philippus Agelli Ordinis Minorum Conventualium Sacræ Theologiæ Doctor.



Die 16. Martii 1788.

IMPRIMATUR.

Fr. Angelus Maria Merenda Ordinis Prædicatorum Sacræ Scripturæ Lector, ac Vicarius Generalis Sancti Officii Faventiæ.

ALCUNI LIBRI
DI RECENTE DA ME STAMPATI.

Rendete a Cesare ciò, ch' è di Cesare: mà si a Dio rendete quel, ch' è di Dio, o sia Dissertazione sulla Potestà Regolatrice della Disciplina. In ottavo reale.

Dissertazione sull' Origine dell' antica Idolatria, e sulla forma de' primi Idolatrici Simulacri composta dall' Abate Giuseppe Luigi Traversari Patrizio Ravennate. In ottavo reale.

Onomasticon Rituale Selectum ad usum cum Cleri, tum studiosæ Ecclesiasticarum Antiquitatum Juventutis, Auctore Francisco Antonio Zaccaria: Præmittitur ex Cornelii Schultingii Bibliotheca Ecclesiastica Pontificiorum Decretorum de iis maxime quæ Ecclesiastica Officia attingunt, Index Historicus, cum antiquioribus aliis ejusmodi Indicibus collatus, notisque illustratus. Accedit veluti Appendix Ratio instituendi Studii Ritualis, (a nullo hactenus excogitata) Onomastici hujus usu, Auctorumque, qui ibi indicantur, præsidio. Tomi due in quarto reale.

Dissertazioni, Lettere, ed altre Operette del Chiarissimo Padre Anton-Maria Lupi Fiorentino a luogo a luogo illustrate con Giunte, e Annotazioni, e poste in luce da Francescantonio Zaccaria. Tomi due, il primo comprende le Materie Sacre, l' altro le Profane. In quarto.

Josèphi Aloysii Amadesii in Antistitum Ravennatum Cronotaxim ab antiquissimæ ejus Ecclesiæ exordiis ad hæc usque tempora perductam Disquisitiones perpetuæ, Dissertationibus ad Historiam, & nonnullos veteris Ecclesiæ Ritus pertinentibus illustratæ. Opus postumum in tres Tomos tributum, Monumentis magna ex parte nunc primum editis auctum. Tomi tre in quarto reale.



De Confeſſario complicem abſolvente, nomenque complicis exquirente Diſſertationes quatuor cum Appendice de Pœnitente ſollicitato, ſollicitationiſque innoxium Confeſſarium inſimulante, Auctore Matthæo Joannardio Moralis Theologiæ Profeſſore. In ottavo.

Conferenze ſulla frequenza, e proliſſità della Confeſſione, utiliſſime ad ogni Penitente, e ſpecialmente a chi fa uſo frequente della Sacramental Confeſſione. Date in luce dallo ſteſſo Giovannardi. In ottavo.

Da' miei Torchj uſciranno in Settembre venturo le Opere del Sig. Ab. Giuſeppe Luigi Traverſari Patrizio Ravennate, e Prima Dignità della Collegiale di Meldola in Tomi due in ottavo reale: il Tomo primo abbraccierà le Proſe; il Tomo ſecondo le Poeſie.

Is (Marsiglio da Padova) *hostiliter Ecclesiam insectatur* , *&* *terrenis Principibus impie applaudens omnem Praelatis adimit exteriorem jurisdictionem, ea dumtaxat excepta* , *quam Saecularis largitus fuerat Magistratus......* *Verum ex sacris litteris coercitus est delirantis hujus haeretici immanis furor* , *quibus palam ostenditur* , *non ex Principum arbitrio dependere Ecclesiasticam potestatem* , *sed ex jure divino* , *quo Ecclesiae conceditur* , *leges condere ad salutem fidelium* , *&* *in rebelles legitima censura animadvertere* .

Il Concilio Provinciale di Sens celebrato a Parigi l' anno 1528. *T. XIV. Labb. edit. Paris. pag.* 436.
